

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

AL VIA IL NUOVO

REGISTRO UNICO NAZIONALE

DEL TERZO SETTORE

(RUNTS)

PUBBLICATO IL D.M. 15 SETTEMBRE 2020

**Fissate le regole per
la predisposizione,
la tenuta e
la conservazione
del Registro**

A cura di Claudio Venturi

SOMMARIO

| N. | CAPITOLO | Pagina |
|----------|--|-----------|
| 1 | AL VIA IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Pubblicato il decreto che lo rende operativo - Struttura del decreto - Caratteristiche e finalità del nuovo Registro | 7 |
| | 1.1. Come si è arrivati al Codice del Terzo settore - L'attuazione della legge delega | 7 |
| | 1.2. Le leggi abrogate | 8 |
| | 1.3. I tempi di attuazione della Riforma del Terzo settore | 8 |
| | 1.3.1. <i>Le norme attualmente in vigore</i> | 8 |
| | 1.3.2. <i>L'autorizzazione della Commissione europea</i> | 10 |
| | 1.3.3. <i>I decreti attuativi emanati e quelli che ancora mancano</i> | 11 |
| | 1.4. Fissate le regole per la formazione e la tenuta del RUNTS - D.M. 15 settembre 2020 . | 12 |
| | 1.5. Le risorse stanziare per la gestione del nuovo Registro | 16 |
| | 1.6. Fissate le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore - D.M. 31 marzo 2021 | 16 |
| | 1.7. Fissati i criteri e i limiti per l'esercizio di attività diverse | 16 |
| | 1.7.1. <i>Le attività di interesse generale e le attività diverse</i> | 17 |
| | 1.7.2. <i>Individuati criteri e limiti delle attività diverse "strumentali" o "secondarie".....</i> | 17 |
| 2 | LA NASCITA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - LA NASCITA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE | 20 |
| | 2.1. La nascita del RUNTS e la fine degli attuali Registri ed Elenchi | 20 |
| | 2.2. La nascita del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche | 22 |
| | 2.2.1. <i>Le associazioni e le società sportive dilettantistiche</i> | 22 |
| | 2.2.2. <i>Natura e finalità del registro</i> | 22 |
| | 2.2.3. <i>La struttura del Registro - Le sezioni speciali</i> | 23 |
| | 2.2.4. <i>La domanda di iscrizione</i> | 23 |
| | 2.2.5. <i>Opponibilità ai terzi degli atti depositati</i> | 24 |
| | 2.2.6. <i>L'acquisizione della personalità giuridica</i> | 24 |
| | 2.2.7. <i>I certificati di iscrizione e i moduli per l'autocertificazione</i> | 25 |
| | 2.2.8. <i>La cancellazione dal registro</i> | 25 |
| | 2.2.9. <i>Il processo di migrazione dal vecchio al nuovo registro</i> | 25 |
| | 2.2.10. <i>Funzionamento e revisione del Registro</i> | 25 |
| 3 | IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Struttura e soggetti iscrivibili - Peculiarità e limitazioni | 26 |
| | 3.1. Funzioni e finalità del registro unico | 26 |
| | 3.2. La struttura del Registro Unico - Le sette sezioni | 27 |
| | 3.3. La gestione del Registro Unico - Gli Uffici del RUNTS | 27 |
| | 3.4. I soggetti iscrivibili - Alcune peculiarità | 29 |
| | 3.4.1. <i>Le organizzazioni di volontariato (OdV)</i> | 29 |
| | 3.4.2. <i>Le associazioni di promozione sociale (APS)</i> | 29 |
| | 3.4.3. <i>Gli enti filantropici</i> | 29 |
| | 3.4.4. <i>Le imprese sociali</i> | 30 |
| | 3.4.5. <i>Le Società di mutuo soccorso</i> | 33 |
| | 3.4.6. <i>Le reti associative</i> | 33 |
| | 3.4.7. <i>Gli enti operanti nel settore della protezione civile</i> | 36 |
| | 3.4.8. <i>Le Organizzazioni non governative (ONG)</i> | 37 |
| | 3.4.9. <i>I Centri di servizio per il volontariato (CSV)</i> | 38 |
| | 3.4.10. <i>Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale</i> | 39 |
| | 3.4.11. <i>Gli enti religiosi civilmente riconosciuti</i> | 39 |
| | 3.4.12. <i>Le associazioni e le società sportive dilettantistiche</i> | 40 |
| | 3.4.13. <i>Le Start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS)</i> | 42 |
| | 3.5. Censimento permanente delle istituzioni non profit | 43 |
| 4 | LA SOPPRESSIONE DELL'ANAGRAFE DELLE ONLUS - La procedura di iscrizione nel RUNTS | 44 |
| | 4.1. Dall'anagrafe unica al nuovo Registro Unico | 44 |
| | 4.2. L'adeguamento dello statuto | 46 |
| | 4.3. La scelta di iscriversi nel Registro e in quale sezione - L'ipotesi di restare ente non profit | 47 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | 4.4. La perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione del patrimonio | 47 |
| | 4.5. Il procedimento di iscrizione nel nuovo Registro Unico | 49 |
| | 4.6. Le conseguenze della perdita della qualifica di ONLUS e delle relative agevolazioni | 53 |
| 5 | LE SOCIETA' DI MUTO SOCCORSO (SOMS) - La procedura di iscrizione nel RUNTS | 54 |
| | 5.1. La normativa speciale vigente | 54 |
| | 5.2. Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore | 55 |
| | 5.3. Le novità introdotte dal D.M. 15 settembre 2020 | 57 |
| | 5.4. Le novità introdotte dal D.L. n. 183 del 2020 | 57 |
| | 5.5. Le società iscrivibili nel nuovo Registro | 58 |
| | 5.6. La procedura di iscrizione nella sezione del Registro | 61 |
| | 5.7. Conseguenze della mancata iscrizione nel RUNTS | 62 |
| 6 | L'ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA - Superamento del regime concessorio - I compiti dei Notaio | 63 |
| | 6.1. Le deroghe all'iter previsto dal D.P.R. n. 361/2000 | 63 |
| | 6.2. Il superamento del regime "concessorio" | 66 |
| | 6.3. La procedura di iscrizione e il ruolo del Notaio | 67 |
| | 6.4. L'assenza delle condizioni richieste per l'iscrizione e il ruolo del notaio | 68 |
| | 6.5. L'acquisto della personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche | 70 |
| 7 | IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - TEMPISTICA DI ATTUAZIONE - Predisposizione della piattaforma informatica - Avvio del popolamento iniziale - Trasmigrazione dai Registri regionali e provinciali esistenti | 72 |
| | 7.1. Il periodo transitorio (3 agosto 2017 - 21 ottobre 2020) e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione | 72 |
| | 7.2. La pubblicazione del decreto che fissa l'inizio dell'operatività del nuovo Registro (21 ottobre 2020) | 73 |
| | 7.3. Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS | 76 |
| | 7.3.1. La situazione per OdV e APS iscritte ai registri regionali e provinciali | 76 |
| | 7.3.2. La situazione per le APS nazionali | 80 |
| | 7.3.3. La situazione per le articolazioni territoriali e per i circoli affiliati alle APS nazionali | 81 |
| | 7.4. Le modalità di trasferimento dei dati nel RUNTS attraverso il portale | 81 |
| | 7.5. Conseguenze della mancata trasmissione delle informazioni e documenti richiesti | 83 |
| 8 | IL DEPOSITO DEGLI ATTI NEL REGISTRO - I controlli del notaio e dell'Ufficio - Natura e finalità | 86 |
| | 8.1. Il controllo del notaio sull'atto costitutivo | 86 |
| | 8.2. Insussistenza delle condizioni per la costituzione - Il rifiuto del notaio e il silenzio-assenso | 86 |
| | 8.3. Il controllo di regolarità formale da parte dell'ufficio del RUNTS | 87 |
| 9 | LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO CONTABILE - L'indirizzo del Consiglio notarile di Milano | 88 |
| | 9.1. La costituzione e il mantenimento del patrimonio | 88 |
| | 9.2. La distribuzione di utili e la destinazione del patrimonio - Sanzioni | 88 |
| | 9.3. La verifica della sussistenza del patrimonio - Le massime del Notariato | 89 |
| 10 | L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE - Soggetti coinvolti, termini e modalità | |
| | 10.1. Soggetti interessati | 92 |
| | 10.2. Limite temporale per il ricorso alla modalità semplificata | 92 |
| | 10.2.1. Le varie proroghe che si sono susseguite nel tempo | 93 |
| | 10.2.2. Le ONLUS e l'autorizzazione della Commissione europea | 94 |
| | 10.3. Modalità e maggioranze | 96 |
| | 10.4. Imprese sociali | 96 |
| | 10.5. Gli accorgimenti per un corretto adeguamento degli statuti - Le clausole statutarie obbligatorie | 97 |
| | 10.6. Conseguenze del mancato adeguamento entro il termine indicato | 100 |
| | 10.7. Adeguamenti statutari delle associazioni non riconosciute - La forma dell'atto | 101 |
| | 10.8. Procedure e adempimenti | 102 |
| | 10.9. Gli statuti delle reti associative e gli statuti degli Enti aderenti - Adeguamento | |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | semplificato | 103 |
| | 10.10. Le verifiche da parte degli uffici del RUNTS sulla conformità dei testi dei nuovi statuti al Codice del Terzo settore | 103 |
| 11 | ENTI TERZO SETTORE - ORGANI SOCIALI - Assemblea, organo di amministrazione e organo di controllo | 105 |
| | 11.1. Assemblea | 107 |
| | 11.2. Organo di amministrazione | 108 |
| | 11.2.1. la nomina e i poteri conferiti | 108 |
| | 11.2.2. Composizione dell'organo amministrativo | 110 |
| | 11.3. Organo di controllo | 111 |
| | 11.3.1. Limiti dimensionali e soggetti coinvolti | 111 |
| | 11.3.2. La decorrenza dell'obbligo di nomina | 112 |
| | 11.3.3. Composizione e finalità dell'organo | 113 |
| | 11.3.4. Dal CNDCEC norme di comportamento, verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore | 115 |
| | 11.4. Le assemblee in audio-videoconferenza | 115 |
| | 11.5. Casi specifici | 116 |
| | 11.5.1. Impresa sociale | 116 |
| | 11.5.2. Organizzazioni di volontariato (OdV) | 118 |
| | 11.5.3. Reti associative | 119 |
| | 11.5.4. Associazioni e fondazioni di grandi dimensioni | 119 |
| 12 | IL CORRETTO UTILIZZO DELLA LOCUZIONE "ENTE DEL TERZO SETTORE" O DELL'ACRONIMO "ETS" - Sanzioni per l'uso illegittimo - Periodo transitorio | 120 |
| 13 | LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO E IL DEPOSITO DEGLI ATTI MODIFICATIVI | 123 |
| | 13.1. L'iscrizione nel Registro. Finalità | 123 |
| | 13.2. La gestione informatica del Registro | 123 |
| | 13.3. Formato degli atti da depositare | 124 |
| | 13.4. Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione | 124 |
| | 13.5. Ufficio competente a ricevere la domanda di iscrizione | 124 |
| | 13.6. Le procedure di iscrizione nel Registro | 125 |
| | 13.6.1. Il procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica | 125 |
| | 13.6.2. Il procedimento di iscrizione nella sezione "Reti associative" | 129 |
| | 13.6.3. Il procedimento di iscrizione per gli enti con personalità giuridica | 130 |
| | 13.7. Il provvedimento di iscrizione | 131 |
| | 13.8. Ricorsi avverso il diniego dell'iscrizione | 132 |
| | 13.9. Protocollazione e conservazione delle istanze | 132 |
| | 13.10. Funzionalità telematiche e controlli bloccanti | 132 |
| | 13.11. Effetti dell'iscrizione nel RUNTS | 133 |
| | 13.12. L'aggiornamento delle informazioni comunicate e deposito degli atti modificativi | 134 |
| 14 | BILANCI E RENDICONTI - Approvati i modelli e le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore | 136 |
| | 14.1. Bilancio d'esercizio | 136 |
| | 14.2. Bilancio sociale | 137 |
| | 14.2.1. La funzione del bilancio sociale | 137 |
| | 14.2.2. Riferimenti normativi | 138 |
| | 14.2.3. Le Linee guida per la redazione, l'approvazione, il deposito e la pubblicazione | 138 |
| | 14.2.4. La modulistica | 140 |
| | 14.2.5. Casistica - I chiarimenti del Ministero del Lavoro | 141 |
| | A. La tempistica per adempiere all'obbligo di redazione del bilancio sociale .. | 141 |
| | B. Il Bilancio sociale 2020 - Convocazione dell'assemblea entro il 29 giugno 2021 - Approvazione entro il 31 luglio 2021 | 141 |
| | 14.3. Rendiconto per cassa | 143 |
| | 14.4. Bilanci e rendiconti - Deposito presso il Registro delle imprese e il RUNTS | 143 |
| | Tavola riassuntiva | 144 |
| 15 | DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI | 146 |
| | 15.1. Le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 117/2017 | 146 |
| | 15.2. Il nodo della commercialità | 149 |
| | 15.3. Le novità introdotte dalla L. n. 178 del 2020 | 149 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 16 | LA PUBBLICITA' E L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO 16.1. L'opponibilità degli atti depositati 16.2. La consultazione del Registro | 150 150 150 |
| 17 | REGISTRO DELLE IMPRESE E RUNTS - Affinità e differenze - Scambio di comunicazioni 17.1. Affinità e differenze tra RUNTS e Registro imprese 17.2. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e il Registro delle imprese 17.3. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e le altre Pubbliche amministrazioni | 152 152 152 153 |
| 18 | LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE 18.1. La cancellazione dal registro 18.1.1. I presupposti della cancellazione 18.1.2. Il procedimento di cancellazione 18.1.3. Le conseguenze della cancellazione dal RUNTS 18.2. La migrazione in altra sezione | 154 154 154 155 156 157 |
| 19 | I CONTROLLI E LA VIGILANZA SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - APPARATO SANZIONATORIO 19.1. Le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19.2. Le competenze degli Uffici regionali o provinciali 19.3. Le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche 19.4. Il Consiglio Nazionale del Terzo settore 19.5. Casi specifici 19.5.1. Imprese sociali 19.5.2. Le fondazioni del Terzo settore 19.5.3. I Centri Servizi per il Volontariato (CSV) 19.5.4. Il 5 per mille | 159 159 159 160 160 160 161 161 161 162 |
| 20 | IL CINQUE PER MILLE DOPO L'EMANAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 23 LUGLIO 2020 20.1. L'introduzione del cinque per mille 20.2. La riforma introdotta dal D.P.C.M. 7 luglio 2016 di modifica al D.P.C.M. 23 aprile 2010 20.3. La disciplina del cinque per mille dettata dal D.Lgs. n. 111 del 2017 20.3.1. Settori destinatari 20.3.2. Soggetti beneficiari 20.3.3. Come accedere al contributo del cinque per mille 20.4. Le novità introdotte dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 20.4.1. Finalità e soggetti coinvolti 20.4.2. Scelta della destinazione del cinque per mille 20.4.3. Pubblicazione degli elenchi 20.4.4. La domanda di accreditamento 20.4.5. Erogazione del contributo 20.4.6. Termini per l'erogazione del 5 per mille 20.4.7. Obblighi delle amministrazioni erogatrici 20.4.8. Obblighi in capo ai beneficiari 20.5. Rendicontazione del 5 per mille anni 2018 e 2019 e accantonamento somme 20.6. Cinque per mille 2021 - Al via le iscrizioni online per il volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche - Procedure più snelle per l'accredimento | 163 163 163 164 164 164 166 166 166 166 167 167 167 168 168 169 169 170 170 |
| 21 | LA DENUNCIA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE - GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE 2.1. Le erogazioni liberali private 2.1.1. Natura e soggetti coinvolti 2.1.2. Detraibilità e deducibilità 2.1.3. Trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate A. Il D.M. 3 febbraio 2021 B. Il Provvedimento direttoriale del 19 febbraio 2021 C. Emergenza Covid-19 - Il Decreto-Legge n. 18/2020 2.1.2. Le erogazioni pubbliche - Obblighi di pubblicità e di trasparenza 2.1.2.1. Oggetto e contenuto della pubblicità 2.1.2.2. I soggetti erogatori 2.1.2.3. I soggetti interessati | 172 172 172 173 174 174 175 176 177 177 178 178 |

| | | |
|--|---|------------|
| | <i>21.2.4. Gli obblighi e le forme di pubblicità</i> | 179 |
| | <i>21.2.5. Inadempienze e sanzioni</i> | 179 |
| | Allegato: Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell'anno _____..... | 181 |
| | RIFERIMENTI NORMATIVI | 182 |

TABELLE ALLEGATE

TABELLA A - Enti del Terzo settore - La situazione prima e dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore.

TABELLA B - Enti del Terzo settore - Al via Il nuovo Registro nazionale - Struttura e contenuti.

1.

AL VIA IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Pubblicato il decreto che lo rende operativo - Struttura del decreto Caratteristiche e finalità del nuovo Registro

1.1. Come si è arrivati al Codice del Terzo settore - L'attuazione della legge delega

Per "**Terzo settore**" si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, i finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. La legislazione italiana in materia di Terzo settore si è sviluppata dagli anni '80 attraverso l'emanazione di una serie di atti normativi volti a disciplinare singole tipologie di organizzazione.

Questa tendenza ha determinato un **panorama legislativo molto variegato e frammentato**, in una pluralità di fonti, che è apparso del tutto anacronistico, specialmente nella regolamentazione di situazioni e rapporti, collocati in una realtà in continua evoluzione.

Costituiscono esempio, a tale riguardo, la legge n. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato, la legge n. 381/1991 sulla cooperazione sociale, la legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale, la legge n. 155/2006 relativa all'impresa sociale, oltreché il decreto legislativo n. 460/1997 sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Da più parti è stata manifestata l'**esigenza di semplificare e razionalizzare la materia** relativa alla registrazione dei soggetti che operano nel settore non profit, i quali sono chiamati ad iscriversi c/o registri/albi articolati sui livelli nazionale/regionale/locale, poiché l'iscrizione è condizione necessaria per avere rapporti con la pubblica amministrazione, che gestisce i registri di propria competenza, in base a disposizioni normative spesso disomogenee, rendendo complicato un criterio uniforme e trasparente di collegamento.

La materia infatti è diversamente e variamente regolata dalla legislazione nazionale, nonché caratterizzata da una significativa diversità e disomogeneità regionale, che necessariamente si riflette sui territori.

Questa esigenza è stata accolta dallo Stato, il quale, per sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune nonché la coesione e la protezione sociale, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, ha **delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di Riforma del Terzo settore**, anche al fine di rendere più attuale il quadro normativo che regola la vita delle organizzazioni non profit.

E' stata così emanata la **Legge 6 giugno 2016, n. 106**¹, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*".

Con i decreti legislativi, previsti dall'art. 1 della L. n. 106/2016, che il Governo avrebbe dovuto emanare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, dovevano in particolare attenersi ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla stessa legge n. 106/2016, e precisamente:

- a) alla **revisione della disciplina del Titolo II del Libro primo del Codice civile** in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute (art. 3);
- b) al **riordino e alla revisione organica della disciplina speciale** e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, **compresa la disciplina tributaria applicabile** a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore (artt. 4 e 5, 9);
- c) **alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale** (art. 6);
- d) alla **revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale** (art. 8).

Con i decreti legislativi in questione, si sarebbe dovuto provvedere, in particolare, al **riordino e alla revisione organica della disciplina vigente** in materia di enti del Terzo settore **mediante la redazione di un codice** per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei principi e criteri fissati all'articolo 4, tra cui la "*riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione*

¹ Per consultare il testo della legge, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018:106>

rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, **attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale**' (art. 4, comma 1, lett. m), L. n. 106/2016).

In attuazione della legge-delega n. 106 del 2016 sono stati emanati:

- il **D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017**², che ha istituito e disciplinato il servizio civile universale;
- il **D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017**³, che ha dettato la disciplina dell'istituto del 5 per mille;
- il **D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017**, che ha dettato una nuova disciplina in materia di impresa sociale, successivamente integrato dal **D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95**⁴;
- il **D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017**, che costituisce il "Codice del terzo settore", successivamente integrato dal **D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018**⁵.

1.2. Le leggi abrogate

Il Codice e gli altri decreti di riforma, operano numerose abrogazioni necessarie a seguito delle nuove regole introdotte.

Le leggi abrogate sono importanti e molto significative:

- la legge quadro sul volontariato (L. 266/91);
- la legge sull'associazionismo di promozione sociale (L. 383/2000);
- il decreto legislativo istitutivo delle Onlus (D.lgs. 460/97);
- il decreto legislativo istitutivo dell'impresa sociale (D.lgs. 155/06);
- la legge sulle erogazioni liberali, la cosiddetta "più dai, meno versi" (L. 80/05);
- sono modificati alcuni articoli importanti della legge sulle cooperative sociali (L. 381/91).

Di particolare rilievo è l'abrogazione della legge sul volontariato e di quella sull'associazionismo, oltre alla scomparsa dal nostro ordinamento della qualifica fiscale di "ONLUS".

Va però ricordato che mentre le ONLUS e la relativa "anagrafe" vanno completamente a sparire, non è così per le **organizzazioni di volontario** e per le **associazioni di promozione sociale**, le cui nuove caratteristiche trovano descrizione all'interno degli articoli del Codice e continueranno ad essere riconoscibili attraverso l'iscrizione in sezioni specifiche del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Anche i **Centri di Servizio per il Volontariato** sono oggetto di ampia riforma sia per quanto riguarda la loro missione che per la loro presenza territoriale che per le risorse ad essi destinate.

1.3. I tempi di attuazione della Riforma del Terzo settore – Decreti attuativi

1.3.1. Le norme attualmente in vigore

Il **decreto legislativo 117/2017** ha disciplinato in maniera dettagliata ogni sfaccettatura del mondo no profit, delineando il nuovo scenario organizzativo, gestionale, normativo e fiscale che farà da cornice agli **enti del terzo settore** dopo l'entrata in vigore della riforma, che non è stata immediata, ma si sta ancora trascinando, nell'attesa dei vari **decreti attuativi** e della concreta costituzione del **Registro Unico**.

Molte disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo potranno difatti essere applicate solo dopo la formazione concreta del **RUNTS**, mentre altre sono entrate in vigore a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato pubblicato il **codice del terzo settore**, ovvero dal **1° gennaio 2018**.

² Per consultare il testo del D.Lgs. n. 40/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06:40>

³ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 111/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:111!vig=>

⁴ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 112/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:112!vig=2019-09-18>

⁵ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 117/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117!vig=>

Vi sono tre orizzonti temporali di attuazione della riforma, riepilogati dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** in una nota del 29 dicembre 2017:

1. le disposizioni contenute negli articoli riepilogati nell'**articolo 104**, comma 1 del **D.Lgs. n. 117/2017** si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo al **31 dicembre 2017**;
2. le disposizioni fiscali contenute nel **Titolo X** del codice (Artt. 79 – 89) si applicheranno **dopo l'avvenuta ricezione dell'autorizzazione da parte della Commissione europea**;
3. le altre disposizioni trovano applicazione solo **successivamente all'operatività del Registro unico nazionale (RUNTS)**.

Il primo orizzonte temporale previsto per l'attuazione della riforma dal legislatore, è quello relativo alla **transitoria applicabilità** di alcuni articoli citati all'interno del comma 1 dell'articolo 104, quali *"le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)"*.

Tali disposizioni **sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2018** ed avranno effetto fino al periodo *"d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X"*, contenente le disposizioni relative al *"regime fiscale degli enti del terzo settore"*, che sarà applicabile solo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea.

Nel dettaglio **le disposizioni attualmente in vigore sono le seguenti**:

- l'art. 77 che tratta di *"titoli di solidarietà"*, delineando il seguente scenario: al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario, possono emettere specifici *"titoli di solidarietà"*, su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento;
- l'art. 78 sul *"Regime fiscale del Social Lending"*;
- l'art. 81 sul *"social Bonus"*;
- l'art. 82, recante *"Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali"*;
- l'art. 83 in tema di *"Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali"*;
- l'art 84, comma 2, che recita *"i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società"*;
- l'art. 85, comma 7, che recita: *"i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società"*;
- L'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) attraverso il quale il legislatore ha abrogato le seguenti normative:
 - l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come oneri sociali deducibili *"le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge"*;
 - l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come detrazioni per oneri *"le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge"*;
 - l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale riconduceva come detrazioni per oneri *"i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie"*.

Oltre alle norme citate sopra, c'è da rilevare che vi sono alcune norme di carattere sostanziale, come ad esempio quanto stabilito nell'art. 32 (*Organizzazioni di volontariato*) e 35 (*Associazioni di promozione sociale*) del Codice del Terzo settore, che sono da considerarsi **immediatamente applicabili**, in quanto si rendono necessarie al fine di poter adeguare le nuove organizzazioni non profit ai dettami imposti dalla riforma.

Altra norma da ritenere immediatamente applicabile è quella relativa all'**obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore**, per la cui valutazione il Ministero del Lavoro ha già chiarito che si dovrà prendere come riferimento i periodi d'imposta 2018 e 2019, affermando quindi che anche gli articoli 30 (*Organo di controllo*) e 31 (*Revisione legale dei conti*) sono immediatamente applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017.

L'applicazione, inoltre, della norma di cui all'articolo 14, comma 2, riguardante l'**obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi**, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, "**non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1 gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame**".

Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione **solo successivamente all'operatività del Registro unico nazionale (RUNTS)**. Ora che tale decreto è entrato in vigore il 21 ottobre 2020, nei centottanta giorni successivi, le Regioni dovranno disciplinare i procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

In ragione di ciò, il codice all'articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017 detta due norme particolarmente rilevanti, atte a disciplinare il **periodo transitorio** intercorrente tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operatività del Registro unico nazionale (RUNTS).

La prima disposizione, contenuta nel comma 2, stabilisce che fino all'operatività del RUNTS, **continuano a trovare applicazione le norme previgenti**, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale.

Il successivo comma 3 prevede che, nelle more dell'operatività del Registro medesimo, **il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore**.

1.3.2. L'autorizzazione della Commissione europea

Rimane ancora sospesa una *condicio sine qua non* dal cui realizzarsi continua a dipendere l'effettiva implementazione della "grande" riforma del 2017. Si tratta dell'**autorizzazione della Commissione europea** ad alcune disposizioni fiscali, nella persistente assenza della quale le potenzialità del Registro non potranno, purtroppo, essere ancora colte e il Terzo settore rimarrà confinato nei suoi attuali confini.

Un tassello mancante che diventa quanto mai essenziale per dare piena attuazione alla riforma e all'auspicato riordino del quadro fiscale per tutte le realtà non profit che intendono accedere al RUNTS assumendo la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS).

Secondo quanto disposto al **comma 10 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 117/2017** "*L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*".

Non solo, al **comma 2 dell'art. 104 dello stesso D.Lgs. n. 117/2017** si stabilisce che "*Le disposizioni del Titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro*".

A tale proposito, c'è da tener presente che l'articolo **5-sexies, comma 1, della L. n. 172/2017**, di conversione del D.L. n. 148/2017 ha sancito che "*L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017*".

Si tratta di norme tributarie di carattere strutturale legate alle disposizioni al vaglio della Commissione europea e che riguardano, ad esempio, i criteri da adottare ai fini della qualificazione come commerciale o non delle attività svolte nell'ambito del Terzo settore (articoli 79, 84 e 85 del D.Lgs. n. 117/2017), la

tenuta delle scritture contabili connesse ai regimi fiscali agevolativi (articolo 87), nonché quelle di coordinamento normativo (articolo 89).

Sottoposta altresì al vaglio della Commissione europea anche la nuova **disciplina fiscale dell'impresa sociale** prevista dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 112/2017, che una volta operativa consentirà, ad esempio, la detassazione integrale degli utili che l'impresa sociale reinveste nelle proprie attività di interesse generale.

Da questo quadro normativo si capisce quanto sia importante questa autorizzazione, senza la quale non potranno essere efficaci (a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuto rilascio) tutte le disposizioni fiscali di cui al citato Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Tutte le disposizioni indicate al comma 10 del citato articolo 101, **resteranno quindi in vigore fino al momento in cui la Commissione Europea non esprimerà il suo parere favorevole definitivo** in merito all'intero Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 (artt. 79 - 89), dedicato al "**Regime fiscale degli Enti del Terzo settore**".

Tutto questo potrebbe compromettere la concreta attuazione del Registro Unico.

A ben vedere, **soltanto le OdV e le APS** potranno avere concreto interesse ad iscriversi nel RUNTS, anche a seguito di trasmigrazione. Questi enti, infatti, anche in assenza di autorizzazione e finché essa non produrrà i suoi effetti, **continueranno a godere del regime fiscale previgente**, in forza di quanto disposto dal citato art. 5-*sexies*, comma 1, della L. n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017, di interpretazione autentica dell'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continueranno a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dallo stesso Codice (come peraltro confermato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019).

Quanto precede è ancor più vero per le ONLUS (soprattutto per quelle ONLUS che non intendano "trasformarsi" in OdV o APS o anche eventualmente in imprese sociali), alle quali, **in assenza di autorizzazione:**

- a) da un lato non si applicherebbe ancora, in quanto non autorizzato, il "nuovo" regime fiscale,
- b) e dall'altro lato non potrebbe più applicarsi il "vecchio" regime di cui al D.Lgs. n. 460/1997, in quanto con l'iscrizione nel RUNTS esse perderebbero la qualifica di ONLUS (art. 101, comma 8, D.Lgs. n. 117/2017) e non potrebbero pertanto continuare ad essere destinatarie della disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 460/1997.

È dunque molto probabile che **le ONLUS non procederanno all'iscrizione al RUNTS** finché ciò sarà possibile, ovvero fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sarà rilasciata l'autorizzazione dalla Commissione europea, continuando nel frattempo a godere del regime fiscale di cui al D.Lgs. 460/1997, ancora loro applicabile, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Per effetto della stretta connessione esistente tra il quadro sostanziale e il quadro fiscale degli Enti del Terzo settore, fortemente voluta dal legislatore della riforma (che non poteva certo immaginarsi così tanto ritardo dapprima nel rendere operativo il RUNTS e poi nel richiedere il benessere alla Commissione europea!), **solo il rilascio di questa autorizzazione segnerà la completa attuazione della grande riforma del Terzo settore.**

Tuttavia, da quanto ci risulta, la richiesta di autorizzazione, al momento in cui si scrive, non è stata ancora inoltrata alla Commissione europea. Ci rimane molto difficile capire il motivo di tutto questo ritardo.

1.3.3. I decreti attuativi emanati e quelli che ancora mancano

Il Codice del Terzo Settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017 ed è entrato in vigore il 3 agosto 2017. Siamo ora in attesa dei vari decreti attuativi che renderanno definitivamente operativa la Riforma ancora mancanti, che evidenziamo nella tabella che segue.

| | Decreti previsti | In corso di elaborazione | Adottati |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| D.Lgs. n. 40/2017 | 4 | 1 | 3 |
| D.Lgs. n. 111/2017 | 1 | - | 1 |
| D.Lgs. n. 112/2017 | 11 | 1 | 4 |
| D.Lgs. n. 117/2017 | 24 | 4 | 12 |

Tra i decreti attuativi che ancora mancano, ne segnaliamo due che riteniamo importanti:

- 1) il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero delle Finanze) richiamato dall'Art. 6 del CTS riguardante **criteri e limiti per l'esercizio di attività diverse**;
- 2) il Decreto Ministeriale richiamato dall'Art. 7 dello stesso Codice relativo alle linee-guida per l'attuazione delle **raccolte-fondi** per finanziare le proprie attività.

Dei 24 atti normativi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 per il suo completo funzionamento, ad oggi ne sono stati approvati 12. Tra i quali, segnaliamo il **decreto ministeriale 15 settembre 2020**, che andremo a commentare con i prossimi paragrafi.

1.4. Fissate le regole per la formazione e la tenuta del RUNTS - D.M. 15 settembre 2020

Dopo lunga attesa, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020**⁶, con il quale è stata emanata un'articolata disciplina volta a regolamentare:

- a) le **procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
- b) le **modalità di deposito degli atti**,
- c) le **regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro**,
- d) le **modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese**.

Il Decreto è composto di **40 articoli** contenuti in **10 Titoli**.

L'entrata in vigore del nuovo Registro segnerà la fine di numerosi registri territoriali gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che diventeranno "sezioni" di un unico Registro.

Per gli Enti non profit si apre così la strada per l'adozione della qualifica di "Ente del Terzo settore" (ETS). Inizia, infatti, il percorso di 180 giorni che porterà all'operatività del Registro.

Nei punti che seguono cerchiamo di evidenziare quelle che sono le finalità e le regole principali di gestione del nuovo Registro.

1) L'iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore, e più in generale, di potersi qualificare come "ETS".

Da tener, tuttavia, presente che la **mancata iscrizione al Registro** impedisce in assoluto di accedere a tutte le agevolazioni previste, **sia di carattere fiscale** (ad esempio, esclusione dagli studi di settore e dai nuovi "indici di affidabilità fiscale" per gli enti iscritti che applicano il regime forfetario previsto dall'art. 80 del Codice del Terzo settore) **sia di carattere extra-fiscale** (si pensi alle Convenzioni con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 dello stesso Codice o all'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo ex art. 69 o ancora alle devoluzioni del cinque per mille).

Dunque, l'**iscrizione al RUNTS** diviene "**obbligatoria**" per tutti quegli enti che vogliono usufruire delle **agevolazioni fiscali** e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Mediante l'iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno, inoltre, acquistare sia la **qualifica di "Ente del Terzo settore"** che la **personalità giuridica**.

2) Il RUNTS conterrà informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale (art. 3, comma 3). Molta analogia con il Registro delle imprese.

3) Il nuovo registro sarà gestito dall'Ufficio Statale e dagli Uffici regionali e provinciali in collaborazione tra loro, istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

⁶ Per consultare il testo del decreto ministeriale cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_09_15_GU.pdf

L'**individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente** è effettuata in via ordinaria su base territoriale. L'Ufficio competente sarà quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale.

Nel caso di enti iscritti nella sezione «*Reti associative*», l'Ufficio del RUNTS competente sarà esclusivamente quello statale (art. 5, comma 1; art. 8, commi 2, 3 e 4, D.M. 15 settembre 2020).

4) Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, dovranno essere presentate agli Uffici del RUNTS **esclusivamente con modalità telematiche** (art. 6, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

L'istanza telematica è formata e trasmessa secondo la modulistica definita nell'Allegato B al decreto in commento.

La **gestione informatica del RUNTS è stata affidata ad Infocamere**, la società telematica delle Camere di Commercio, attraverso una convenzione firmata nel marzo del 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, proprio in forza dell'esperienza modello del Registro delle Imprese creato in modalità telematica sin dalla sua nascita avvenuta nel 1996.

Da una parte il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestore del Registro, e dall'altra il sistema camerale che rende disponibile una struttura tecnologica unica ma lasciando la completa autonomia alle Regioni nella operatività.

5) Tutti gli ETS hanno l'**obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**. Tale indirizzo dovrà essere utilizzato per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e dovrà essere fornito anche al momento dell'iscrizione nel Registro e sarà reso pubblico attraverso il RUNTS stesso (art. 6, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

6) Successivamente all'iscrizione nel RUNTS, ogni ETS è tenuto ad **effettuare l'aggiornamento delle medesime informazioni iscritte**, ai sensi dell'articolo 20 del decreto in commento.

Tra l'altro, nel Registro vanno poi iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni relative alle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione), i provvedimenti che ordinino lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento nonché i rendiconti e i bilanci dell'ente, tra i quali i rendiconti sulle attività di raccolta fondi.

7) Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti sono responsabili gli amministratori.

La richiesta di aggiornamento è presentata nel rispetto delle regole tecniche descritte nel paragrafo 4 dell'Allegato A e della modulistica definita nell'Allegato B, annessi al D.M. 15 settembre 2020.

8) Spetta agli uffici regionali o provinciali provvedere, **con cadenza almeno triennale, alla revisione**, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS (art. 4, comma 2, lett. d)).

Cosa non prevista per il Registro delle imprese, che ha finalità diverse dal RUNTS.

La **revisione periodica del Registro** è prevista dagli articoli 51 e 93 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 21 del D.M. 15 settembre 2020.

Sono **esclusi dall'attività di revisione** gli enti iscritti nelle sezioni di cui alla lett. d) (Imprese sociali e cooperative sociali) e di cui alla lett. f) (Società di mutuo soccorso).

L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati è sottoposta alla **vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** (art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017).

9) In appendice al decreto attuativo sono riportati tre allegati, gli **Allegati A, B e C** che entrano nel merito del funzionamento del registro.


Nello specifico, l'**Allegato A** approfondisce il **contenuto del registro**, l'organizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, l'istanza telematica, la tenuta del registro - sia per l'iscrizione che per la cancellazione - la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l'accesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali.

L'**Allegato B** analizza la **compilazione delle istanze** e riporta in appendice il Tracciato dati delle maschere di iscrizione e di variazione per le istanze al RUNTS".

Infine, l'**Allegato C** contiene le **informazioni per la trasmigrazione nel registro**, con approfondimenti sulle modalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS), l'acquisizione dei dati degli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS, l'integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, infine, le disposizioni transitorie.

In appendice, il **tracciato informatico** utilizzato dal sistema informativo del registro con i dati e la relativa legenda esplicativa.

Tavola riassuntiva - Il funzionamento del RUNTS secondo il D.M. 15 settembre 2020



1.5. Le risorse stanziare per la gestione del nuovo Registro

Il 31 marzo 2021 è stato firmato, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Decreto Ministeriale di riparto per la gestione degli Uffici del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) **per le annualità 2019-2020** che individua le risorse necessarie all'avvio, alla gestione e al controllo da parte degli uffici RUNTS istituiti presso le Regioni e le Province autonome.

Il decreto ripartisce tra le Regioni e Province autonome le risorse in bilancio per le annualità 2019 e 2020, che ammontano a **13.000.000 di euro per il 2019** e **23.000.000 di euro per il 2020**.

I criteri di riparto - già utilizzati con riferimento alle risorse dell'annualità 2018, previa condivisione in sede di Commissione Politiche sociali delle Regioni e Province autonome - prevedono l'attribuzione di una **quota in misura fissa**, pari a euro 300.000,00 per ciascuna Regione e Provincia autonoma, e di una **quota variabile** determinata in proporzione del numero di enti "non profit" operante su ciascun territorio di riferimento, risultante dalla versione aggiornata dell'apposita rilevazione ISTAT. Ciò al fine di tenere nel dovuto conto la differente distribuzione degli enti del Terzo settore nelle varie aree del Paese.

1.6. Fissate le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore - D.M. 31 marzo 2021

Con **decreto ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021**⁷, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Il decreto, adottato a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, è particolarmente significativo – come si sottolinea nel comunicato stampa - sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.

Riguardo all'**aspetto metodologico**, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema.

Sotto l'**aspetto contenutistico**, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (*Dei rapporti con gli enti pubblici*), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.

Esso tiene conto dell'importante **sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020**⁸, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.*", un originale canale di "**amministrazione condivisa**", alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito "*per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria*".

Agli "enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale". Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione "*come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici*" (art. 4 del Codice), rivolti a "*perseguire il bene comune*" (art. 1), a svolgere "*attività di interesse generale*" (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).

Le linee guida danno altresì conto delle **modifiche al codice dei contratti pubblici** apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.

1.7. Fissati i criteri e i limiti per l'esercizio di attività diverse

La **riforma del terzo settore** entra nel dettaglio su molteplici aspetti caratterizzanti la struttura portante del mondo no profit, andando a definire puntualmente anche le **attività esercitabili** dagli enti che ne

⁷ Per consultare il testo del decreto e delle allegato Linee Guida, cliccare sul seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf>

⁸ Per consultare il testo della sentenza, cliccare sul seguente link:

https://www.forumterzosettore.it/files/2020/06/CorteCostituzionale_Sentenza131_art.55.pdf

vogliono far parte, e a dare una quantificazione numerica del rapporto che le attività **primarie** hanno nei confronti di quelle considerabili invece ad esse **strumentali**.

Gli enti del terzo settore secondo la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) possono esercitare due tipologie di attività:

- quella principale sancita dall'**art. 5 del CTS** e denominata "**di interesse generale**";
- ed una seconda espressa all'interno dell'**art. 6** e descritta come "**diversa**".

L'**art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017**, rubricato "**Attività diverse**", stabilisce che "*Gli enti del Terzo settore possono esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e **siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, [....], sentita la Cabina di regia [...], tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.*".

La natura "**strumentale**" delle attività "**diverse**" esercitate dall'ente non si declina in base all'oggetto ma solo in base alla funzione di sostegno da essa esercitata alle finalità istituzionali.

Quali sono le differenze tra "attività diverse" e attività di interesse generale degli ETS? E quali sono i limiti da rispettare?

1.7.1. Le attività di interesse generale e le attività diverse

Il Codice del Terzo settore ha previsto un **elenco dettagliato** – da ritenersi tassativo - delle attività considerabili di "**interesse generale**" che gli enti possono svolgere in via principale.

L'elenco è contenuto, come abbiamo detto, all'interno dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e conta attualmente **26 tipologie di attività**, potenzialmente aggiornabili in futuro.

L'ente del terzo settore, che deve aggiornare il proprio statuto per poter entrare a far parte del RUNTS, o di nuova costituzione, deve quindi configurare i propri obiettivi all'interno di una delle attività di interesse generale proposte dall'art. 5 del Codice.

L'attività principale svolta da un ente del terzo settore deve quindi assolutamente ricadere tra una di quelle contenute all'interno dell'articolo citato e per poterla esercitare l'associazione deve inserirla all'interno del proprio statuto.

L'ente può svolgere però anche **altre attività oltre quella definibile come principale**, a patto che le inserisca all'interno dello statuto, come specificato dal citato articolo 6 del Codice.

L'associazione può difatti esercitare attività diverse da quelle di interesse generale **purché in ottica strumentale a quella esercitata in via principale**.

Alle attività qualificate come "**di interesse generale**" è consentito affiancare solo le cosiddette "**attività diverse**", di cui all'articolo 6, ma «secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali», e le "**raccolte di fondi**" di cui all'articolo 7 costituite, sia da «*lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*» (comma 1), sia da attività di natura corrispettiva quali la «*raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti*» (comma 2).

1.7.2. Individuati criteri e limiti delle attività diverse "strumentali" o "secondarie"

Dopo mesi di attesa, è stato finalmente pubblicato il decreto riguardante l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021, il **Decreto 19 maggio 2021, n. 107**, recante "*Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse*".⁹

⁹ Il testo del decreto è consultabile al seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_107.pdf

Secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore - CTS) gli enti del Terzo settore possono esercitare **attività diverse da quelle di interesse generale** di cui all'articolo 5, **a condizione che:**

a) **l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;**

b) **siano secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita la Cabina di regia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto in questione con il quale vengono individuati **i criteri e i limiti** ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di **attività diverse da quelle di interesse generale** di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.

Il decreto si riferisce, dunque, alle attività "*secondarie e strumentali*" (art. 6, CTS) rispetto a quelle di "*interesse generale*" (art. 5, CTS) che, "indipendentemente dal loro oggetto", gli ETS possono esercitare "*per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite*".

Non è, quindi, il **tipo di attività** a fare la differenza ma solo **la loro funzione**, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di terzo settore.

Si tratta di un provvedimento importante anche in vista delle modifiche statutarie che molti ETS dovranno fare entro il 31 maggio 2022.

Qualsiasi attività che sia considerabile "*strumentale*" all'esercizio di quella esercitata in via principale dall'ente, definibile come istituzionale e di interesse generale, può essere considerata ad essa "*secondaria*" e ricompresa in quanto dettato dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Secondo quanto stabilito dagli **articoli 2 e 3 del decreto**, le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017:

1) **si considerano strumentali** rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo (art. 2);

2) **si considerano secondarie** rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, **ricorra una delle seguenti condizioni:**

a) i **relativi ricavi** non siano superiori al 30% **delle entrate complessive** dell'ente del Terzo settore;

b) i **relativi ricavi** non siano superiori al 66% **dei costi complessivi** dell'ente del Terzo settore.

L'ente del Terzo settore può **scegliere uno dei due criteri**, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Siamo quindi in presenza di **criteri alternativi** ed è sufficiente il rispetto di uno dei due affinché lo svolgimento delle predette attività diverse, che sostanzialmente è finalizzato all'auto-finanziamento dell'ente, sia considerato legittimo.

Si sottolinea che, ai fini di questo calcolo "**per ricavi**" si intendono le entrate da corrispettivo per beni o servizi ceduti o scambiati dall'Ets. Si considerano, invece, "**entrate complessive**", quelle derivanti da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite, da lasciti testamentari, i contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, le attività di raccolta fondi e le somme ricevute tramite il 5 per mille.

Il **carattere secondario** delle "**attività diverse**" va documentato, da parte dell'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore, evidenziando **quale dei due criteri viene utilizzato**.

Ai fini del **computo della percentuale di cui alla lettera b)**, rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

a) i **costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro** di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015;

b) le **erogazioni gratuite di denaro** e le **cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi**, per il loro valore normale;

c) la **differenza tra il valore normale** dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria **e il loro costo effettivo** di acquisto (art. 3, comma 3).

Ai fini del **computo delle percentuali** di cui alle lettere a) e b) **non sono considerati**, nè al numeratore nè al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi (art. 3, comma 4).

Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui al punto 2, lettere a) e b), l'ente del Terzo settore ha l'obbligo:

- a) di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, **apposita segnalazione** all'ufficio del Registro unico nazionale (RUNTS) territorialmente competente, nonchè, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 4, comma 1);
- b) di adottare, **nell'esercizio successivo**, *"un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente"* (art. 4, comma 2).

2.

LA NASCITA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE (RUNTS) **LA NASCITA DEL REGISTRO NAZIONALE** **DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

2.1. La nascita del RUNTS e la fine degli attuali Registri ed Elenchi

L'entrata in vigore del nuovo Registro, come abbiamo già detto, **segna la fine di numerosi registri territoriali** gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che **diventeranno "sezioni" di un unico Registro**. Anche se in realtà alcuni registri (quale, ad esempio, il Registro delle persone giuridiche private, tenuto ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000) rimarranno per consentire l'iscrizione a tutti quegli enti che non vorranno transitare come "ETS" nel nuovo Registro.

Tutti coloro che vorranno adottare la qualifica di "*Ente del Terzo settore*" o dell'acronimo "*ETS*" e acquisire la personalità giuridica dovranno **convogliare nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS)**.

L'operatività del RUNTS, con l'emanazione del decreto ministeriale 15 settembre 2020, **pone fine ad un sistema legislativo disomogeneo**, nel quale è presente una moltitudine di registri, albi ed elenchi.

Stiamo finalmente entrando in una stagione che vede il superamento definitivo della legislazione cosiddetta "a canne d'organo" che ha caratterizzato il nostro Paese nel recente passato, secondo cui ad ogni tipologia organizzativa veniva dedicata una norma ad hoc:

- L. 381/1991, in materia di cooperazione sociale
- L. 266/1991, sulle Organizzazioni di volontariato
- L. 383/2000, sulle Associazioni di promozione sociale
- L. 155/2006, sull'Impresa sociale
- D.Lgs. 460/1997, relativo alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'ordinamento italiano prevede alcuni Registri, Albi ed Elenchi a cui, fino ad ora, gli Enti del Terzo settore potevano, o talvolta dovevano, iscriversi per poter svolgere attività di pubblico rilievo e accedere a determinati benefici.

Elenchiamo i principali evidenziando di ognuno le principali peculiarità.

1) L'Albo delle Società Cooperative è l'elenco di tutte le Cooperative, profit e non profit, quindi anche delle Cooperative Sociali, e delle Società di Mutuo Soccorso. L'iscrizione è obbligatoria. È gestito centralmente dal **Ministero dello Sviluppo Economico** e territorialmente dalle **Camere di Commercio**.

2) L'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) include tutti i soggetti non profit cui l'**Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo**, ai sensi della legge 125/2014 (recante "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*"), ha riconosciuto la competenza per operare nella cooperazione internazionale allo sviluppo.

Possono iscriversi: ONG; ETS non commerciali; organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica; organizzazioni e associazioni di migranti; imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo.

L'iscrizione non è obbligatoria ma necessaria per accedere al sistema italiano della cooperazione.

L'ultimo elenco delle OSC, pubblicato nel settembre 2019 dall'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, conta 233 enti che lavorano con i paesi "in via di sviluppo".

Di queste OSC la gran parte esisteva già prima del 2014 ed erano chiamate dalla L. n. 49 del 1987 "Organizzazioni non governative" (ONG), le quali poi sono state ricomprese proprio nell'elenco delle OSC dalla legge n. 125 del 2014, che ha riformato complessivamente la **politica italiana di cooperazione allo sviluppo**.

3) Il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) è l'elenco di tutte le Associazioni di Promozione Sociale **di rilievo nazionale**.

Il Registro è gestito dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

In tale Registro possono iscriversi:

- le **Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale**, costituite e operanti da almeno un anno, presenti con sedi organizzate in almeno cinque Regioni e in almeno venti Province del territorio nazionale;
- le **articolarioni territoriali e i circoli affiliati** alle Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nel Registro Nazionale.

L'iscrizione è obbligatoria per accedere ad alcuni benefici e contributi.

4) I Registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono gli elenchi delle Associazioni di Promozione Sociale che **operano a livello locale**.

I Registri sono gestiti dai **competenti assessorati delle rispettive Regioni**.

Possono iscriversi le Associazioni di Promozione Sociale **aventi sede legale nella Regione** e l'iscrizione è obbligatoria per accedere ad alcuni contributi e benefici.

5) I Registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono gli elenchi delle Organizzazioni di Volontariato, gestiti dai **competenti assessorati delle rispettive Regioni**.

Possono iscriversi le Organizzazioni di Volontariato (OdV) costituite ai sensi della legge 266/1991 e del successivo Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti.

L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della L. n. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato).

6) I Registri delle persone giuridiche private dove sono iscritti i soggetti (Fondazioni o Associazioni) che hanno ottenuto la personalità giuridica privata. Tale registro è stato istituito con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Attualmente sono **gestiti dalle Regioni e Province Autonome**, per le Associazioni e Fondazioni la cui operatività da statuto è limitata al territorio regionale o provinciale e le cui attività sono di competenza delle Regioni; mentre sono **gestiti dalle Prefetture** per le Associazioni e Fondazioni di livello nazionale e gli enti di natura confessionale.

Le Associazioni e le Fondazioni costituite all'estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

7) Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nel quale sono iscritte le **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)** e le **Società Sportive Dilettantistiche (SSD)**.

Il Registro è **gestito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**.

L'iscrizione è obbligatoria per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, ai sensi degli articoli 5, 51 e 90 della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), con i requisiti prescritti dal Regolamento.

8) Elenco nazionale del volontariato di protezione civile previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).

Il volontariato di protezione civile si articola in **organizzazioni nazionali e locali** su tutto il territorio nazionale ed è rappresentato dal nuovo **Comitato nazionale**, previsto dall'art. 42 del Codice di protezione civile.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, **l'elenco nazionale è oggi costituito da:**

- **l'elenco centrale** del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile;
- **gli elenchi territoriali** del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

La gestione dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato dal 2013 è passata in capo alle Regioni prendendo il nome di "**Elenco Territoriale**".

L'elenco territoriale è istituito separatamente dal registro previsto dalla Legge n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato) e le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi ad entrambi.

Negli elenchi territoriali possono iscriversi:

- Organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge n. 266/1991 con carattere locale,
- Organizzazioni di altra natura, ma con carattere prevalentemente volontario,
- Articolazioni locali delle Organizzazioni richiamate nei punti precedenti, con diffusione nazionale,
- Gruppi comunali e intercomunali,
- Coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle tipologie precedentemente indicate.

La Direzione generale del Ministero del Lavoro, presso la quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS, individuerà, con un apposito provvedimento, la **data utile per dare inizio alla procedura di trasmigrazione** dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel registro nazionale delle APS (art. 30, D.M. 15 settembre 2020).

Dal giorno precedente la data stabilita, i dati degli attuali registri saranno definitivi, non più soggetti a variazioni; pertanto non potranno essere operate ulteriori iscrizioni presso gli attuali registri.

2.2. La nascita del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

2.2.1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche

All'interno della **Riforma dello sport**, le cui deleghe sono state dettate con la **legge 8 agosto 2019, n. 86**, sono stati recentemente pubblicati due decreti legislativi che riguardano le Associazioni e società sportive dilettantistiche:

- 1) il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**, recante "**Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 ¹⁰;
- 2) il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39**, recante "**Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 ¹¹.

Per quello che qui ci riguarda, il D.Lgs. n. 36/2017 dedica alle "**Associazioni e società sportive dilettantistiche**" il Capo I (artt. 6 – 12), mentre il D.Lgs. n. 39/2021, dedica l'intero Titolo II (artt. 4 – 15) al "**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**".

Entrambi i decreti citati riportano la stessa identica definizione di "**associazione o società sportiva dilettantistica**", definendole - il primo all'art. 1, comma 1, lett. a) e il secondo all'art. 2, comma 1, lett. l) - "*il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, **senza scopo di lucro**, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*".

Mediante l'iscrizione nel Registro nazionale

Per questi enti, come vedremo meglio al punto 3.4.12, si apre la possibilità di assumere la qualifica di "**Enti del Terzo settore**", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e di "**impresa sociale**", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112/2017.

2.2.2. Natura e finalità del Registro

All'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche viene, tra l'altro, riconosciuto, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, il valore di **certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società ed associazioni sportive** (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021; art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021).

Dunque, l'iscrizione nel Registro **certifica la natura dilettantistica** di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

¹⁰ Il testo del decreto è consultabile dal seguente link:

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/dlgs_28_02_2021_36.pdf

¹¹ Il testo del decreto è consultabile dal seguente link:

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/dlgs_28_02_2021_39.pdf

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come precisato all'art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 39/2021, sarà il registro al quale dovranno essere iscritte - per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport - **tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva**, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Registro è un tipico strumento di **pubblicità soggettiva**, in quanto assolve all'esigenza di rendere conoscibile l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, ivi compresa quella didattica e formativa, mediante la diffusione di atti concernenti gli operatori che svolgono dette attività.

L'iscrizione, invero, investe unicamente le vicende relative alle **Associazioni e Società sportive dilettantistiche**, dando notizia dell'avvio dell'attività e di ogni successiva vicenda.

2.2.3. La struttura del Registro - Le sezioni speciali

Il "**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**", che andrà a sostituire l'attuale "**Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche**", viene istituito presso il Dipartimento per lo sport e sarà gestito interamente **gestito con modalità telematiche**.

Il Dipartimento per lo sport dovrà - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 11, comma 1).

L'intento del legislatore è presumibilmente quello di realizzare un sistema organico e completo di pubblicità per tutti i soggetti che in diverse forme, strutture e dimensioni **operano nel settore dello sport dilettantistico**, assicurando mediante l'impiego di tecniche informatiche la completezza e l'organicità dell'informazione, oltre che la diffusione in tempi reali su tutto il territorio nazionale.

Il Registro è sostanzialmente strutturato in **due sezioni**, nelle quali sono rispettivamente iscritte:

- a) le **Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa e,
- b) in una sezione "speciale", le **Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paraolimpico (CIP)** (art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 39/2021).

Inoltre, al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, verrà istituita una **apposita sezione del Registro**, alla quale possono accedere le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno sede legale in **Provincia di Bolzano**.

Le modalità di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia dovranno essere definite con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano (art. 11, comma 3).

Le Regioni e la **Provincia autonoma di Trento** potranno, altresì, istituire **apposite sezioni regionali del registro**, le cui modalità di accesso e di gestione delle stesse dovranno essere definite tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport (art. 11, comma 4).

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della **società Sport e Salute S.p.a.**

2.2.4. La domanda di iscrizione

La **domanda di iscrizione** va inviata, per via telematica, al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, allegando la documentazione prevista al comma 2 dell'articolo 6 del decreto.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) **accogliere la domanda e iscrivere l'ente;**
- b) **rifiutare l'iscrizione** con provvedimento motivato;
- c) **richiedere di integrare la documentazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (art. 6, comma 4).

Decorsi **ulteriori trenta giorni** dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione **si intende accolta** e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda (art. 6, comma 5).

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonchè di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport **diffida l'ente** ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un **termine non superiore a centottanta giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente viene **cancellato dal Registro** (art. 6, comma 6).

Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, dovrà depositare presso il Registro, **entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica**:

- a) il **rendiconto economico finanziario** o il **bilancio di esercizio** approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano **modifiche statutarie** con gli statuti modificati;
- c) i **verbali che modificano gli organi statutari**;
- d) i **verbali che modificano la sede legale** (art. 6, comma 3).

Se l'atto costitutivo dell'Associazione è **ricevuto dal notaio**, l'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021 prevede che l'iscrizione presso il competente ufficio del Dipartimento venga **richiesta dallo stesso notaio** che, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, delle disposizioni sulla natura dilettantistica, deve depositare **entro venti giorni** l'atto costitutivo con i relativi allegati richiedendo l'iscrizione.

Tale termine dovrebbe decorrere non dalla stipula dell'atto costitutivo, ma dalla data di ricezione della comunicazione di affiliazione alla federazione nazionale di riferimento, posto che costituisce elemento essenziale per l'esercizio dell'attività sportiva programmata.

Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso.

Le **modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto** devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Tali atti vanno depositati presso il Registro, **entro trenta giorni** dalla relativa approvazione o modifica (art. 14, comma 3).

2.2.5. Opponibilità ai terzi degli atti depositati

Secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2021, gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro **sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso**, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza (art. 10, comma 2).

Dunque, l'iscrizione non è sufficiente a rendere opponibili ai terzi gli atti, pur regolarmente pubblicati, relativamente alle operazioni che sono compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro. In questo caso l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione determina soltanto una presunzione relativa che i terzi possono vincere provando di essere stati nell'impossibilità di averne avuto conoscenza.

2.2.6. L'acquisizione della personalità giuridica

Per le Associazioni sportive dilettantistiche il legislatore della riforma ha previsto una importante **deroga per il riconoscimento della personalità giuridica**. L'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2021 prevede, infatti, che con la domanda di iscrizione nel Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

Il successivo art. 14, dello stesso decreto, al primo comma, precisa che l'acquisto della personalità giuridica - **in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361** - si realizza con l'iscrizione nel Registro. Per le Associazioni sportive dilettantistiche, quindi, non sarà più necessaria, per l'acquisto della personalità giuridica, l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche su provvedimento della prefettura della provincia dove ha sede l'ente.

Dunque:

- a) con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata **l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica** (art. 7);
- b) le associazioni dilettantistiche, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, possono **acquistare la personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel Registro.

Da ciò consegue che l'iscrizione nel Registro ha **efficacia costitutiva**, nel senso che per effetto dell'iscrizione l'Associazione sportiva dilettantistica acquista la capacità di operare nel settore sportivo di riferimento entrando in funzione la sua struttura organizzativa.

L'**efficacia costitutiva** è pure prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, analogamente a quanto prevede l'art. 2436, comma 5, Codice civile per le deliberazioni di modifica dello statuto di società per azioni, con la conseguenza che l'iscrizione è condizione necessaria per la loro attuazione.

Per quanto riguarda le **Province di Bolzano e di Trento**, rimane fermo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (recante "*Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine*"), secondo i quali:

- a) spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale;
- b) spetta ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

2.2.7. I certificati di iscrizione e i moduli per l'autocertificazione

Il Dipartimento per lo sport rilascia i **certificati di iscrizione al Registro** su istanza di chiunque vi abbia interesse (art. 8).

Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, **predispone specifici moduli per l'autocertificazione** di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (art. 15).

2.2.8. La cancellazione dal registro

La cancellazione di un ente dal Registro - secondo quanto disposto dall'articolo 9 - avviene a seguito:

- a) di istanza motivata da parte dell'ente iscritto;
- b) di accertamento d'ufficio,
- c) di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi,
- d) dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero
- e) della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

2.2.9. Il processo di traslazione dal vecchio al nuovo registro

Il nuovo "**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**", andrà a sostituire l'attuale "**Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche**", istituito dal CONI, con delibera del consiglio nazionale del 19 giugno 2009, per conferire "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in tale registro, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, saranno **automaticamente trasferite nel Registro** e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12).

2.2.10. Funzionamento e revisione del Registro

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, dovrà definire, con **apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro**.

Il Dipartimento per lo sport dovrà, inoltre, provvedere – **con cadenza triennale** - alla **revisione dei dati**, ai fini della **verifica della permanenza dei requisiti** previsti per l'iscrizione al Registro stesso (art. 11, comma 3).

3.

IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

Struttura e soggetti iscrivibili

Peculiarità e limitazioni

3.1. Finalità e funzioni del Registro Unico

Il D.Lgs. 117 del luglio 2017 (c.d. "Codice del Terzo settore") ha previsto, all'articolo 53, la istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con lo scopo di **uniformare le regole ed il sistema pubblicitario del comparto non profit**.

Il medesimo decreto, al successivo articolo 54, affida al medesimo decreto il compito di disciplinare l'istituto della trasmigrazione, consistente nel flusso comunicativo verso il RUNTS degli elementi documentali e informativi in possesso degli uffici che gestiscono gli attuali registri delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS).

Il Registro assorbirà, infatti, tutti gli attuali registri di settore previsti per associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (OdV) e ONLUS creando un sistema nazionale di registrazione e di controllo.

Il **Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)** rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo innanzitutto il superamento dell'attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Obiettivo primario del legislatore è stato quello di assicurare un'**omogeneità a livello nazionale nelle regole di accesso e permanenza** nel registro, oltre che **nelle informazioni e documenti richiesti** a ciascun ente, evitando qualsiasi disparità di trattamento giuridico per le organizzazioni operanti in uno specifico territorio rispetto a quelle operanti in un altro.

Il registro ha inoltre una fondamentale **funzione di trasparenza e di certezza del diritto**, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Enti ivi iscritti.

L'iscrizione al RUNTS ha **effetto costitutivo** per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nonché per l'acquisizione della personalità giuridica e costituisce **presupposto ai fini della fruizione dei benefici di carattere fiscale** previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

Per espressa enunciazione riportata nell'articolo 1, comma 1, lett. a) e nel comma 2, due sono le finalità enunciate dal legislatore:

- a) garantire l'**uniformità di trattamento degli ETS** sull'intero territorio nazionale;
- b) assicurare una **omogenea e piena conoscibilità degli elementi informativi** presenti nel Registro unico.

Per quanto riguarda il **contenuto e l'aggiornamento**, all'articolo 48 del D.Lgs. n. 117/2017 viene individuata una **elencazione tassativa degli atti da depositare nel RUNTS**, concentrata sugli elementi realmente significativi, in modo da evitare il rischio di introdurre un regime di conoscibilità dei dati sproporzionato rispetto al fine perseguito del controllo diffuso sugli enti medesimi.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 del **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020** si è data concreta attuazione a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il decreto ministeriale disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nello specifico il decreto definisce:

- la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- le modalità di deposito degli atti nel Registro;
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Il registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

3.2. La struttura del Registro Unico - Le sette sezioni

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto stabilito dall'art. 46 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 3 del D.M. 15 settembre 2020, è strutturato con le seguenti **sette sezioni**:

- a) **Organizzazioni di Volontariato (ODV)**, di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
- b) **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**, di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
- c) **Enti filantropici**, di cui agli articoli 37 e seguenti del Codice;
- d) **Imprese Sociali, comprese le cooperative sociali**;
- e) **Reti associative**, di cui all'art. 41 del Codice;
- f) **Società di Mutuo Soccorso**, di cui alla legge n. 3818 del 15 aprile 1886;
- g) **Altri Enti del Terzo settore**, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

L'articolazione del registro è coerente con la norma qualificatoria di "**Ente del Terzo settore**" (ETS) contenuta nell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 in quanto le sezioni che abbiamo appena indicato corrispondono alle figure tipizzate e non di ETS riportate nella norma appena citata, secondo la quale sono "Enti del Terzo settore":

- **le organizzazioni di volontariato,**
- **le associazioni di promozione sociale,**
- **gli enti filantropici,**
- **le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,**
- **le reti associative,**
- **le società di mutuo soccorso,**
- **le associazioni, riconosciute o non riconosciute,**
- **le fondazioni e**
- **gli altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Si tratta di **sei sezioni** dedicate a **particolari tipologie di Enti del Terzo settore** e di una **settima sezione** che ricomprende la c.d. "**categoria residuale**" dedicata agli "**Altri Enti del Terzo settore**", cui appartengono quelle organizzazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie particolari di ETS previste e specificatamente disciplinate dal legislatore, pur avendo titolo per rientrare nella definizione generale di ETS, riportata all'articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo settore.

In relazione all'ultima sezione, di carattere residuale, la relazione ministeriale al D.Lgs. n. 117/2017 evidenzia come questa sezione sia volta a consentire l'iscrizione anche a soggetti "sui generis" che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, non si riconoscano in una specifica categoria e sottolinea che, in tal modo, la disposizione non "ingessa" la libertà organizzativa degli enti, consentendo l'emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili.

L'eventuale istituzione di nuove sezioni è rimessa ad un decreto ministeriale.

Ad eccezione delle reti associative, **nessun altro ente può essere contemporaneamente iscritto in più di una sezione**, salva la possibilità di "migrare" da una sezione all'altra al verificarsi delle diverse condizioni.

Tale eccezione è stata presa in considerazione dal legislatore in ragione della specifica natura delle reti, che possono avere composizioni variabili e pertanto possono essere iscritte, oltre che nella sezione di cui all'art. 46, lett. e) del D.Lgs. n. 117/2017, anche in altre sezioni.

E' da escludere, in ogni caso, che una rete associativa possa iscriversi nella sezione di cui alla lett. g) "Altri Enti del Terzo settore", poiché tale sezione è destinata ad accogliere gli Enti atipici.

3.3. La gestione del Registro Unico - Gli Uffici del RUNTS

In armonia con il dettato dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2014, il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è gestito operativamente tramite **un ufficio regionale** (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e **un ufficio statale**.

L'unicità del RUNTS si interseca con una **gestione dello stesso su base territoriale**: all'**Ufficio statale**, incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si affiancheranno infatti gli **Uffici regionali e provinciali**, istituiti presso ciascuna Regione e presso le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Esisteranno, pertanto, **uffici regionali o provinciali** che assumeranno, rispettivamente, la seguente denominazione:

- «**Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore**» o
- «**Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore**».

Esisterà poi un «**Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore**», che sarà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sia il Titolo VI del D.Lgs. n. 117/2017 (artt. dal 45 al 54) che il D.M. 15 settembre 2020 attribuiscono un ruolo pregnante alle Regioni e Province autonome, chiamate a gestire operativamente il RUNTS, sulla base del criterio della competenza territoriale, entro la cornice unitaria, fissata dal legislatore statale.

Una disciplina particolare, in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 11/2017 ed a **tutela del bilinguismo**, è contemplata per i cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, che hanno facoltà di utilizzare la madrelingua nelle interlocuzioni con l'ufficio provinciale. Similmente a quanto già avviene per il Registro delle imprese, sarà possibile l'utilizzo della lingua tedesca, in alternativa a quella italiana, per la redazione della modulistica e per la consultazione delle informazioni contenute nel portale.

Tavola - Competenze degli Uffici regionali/provinciali e statali del RUNTS

| D.M. 15 settembre 2020 - Articolo 4 | |
|---|--|
| 1. Presso il Ministero, nonchè presso ciascuna regione e provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS. [....] | |
| Ufficio regionale o provinciale | Ufficio statale |
| <p>2. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS:</p> <p>a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Registro di propria competenza. I procedimenti relativi all'iscrizione nella sezione Reti associative sono di esclusiva competenza dell'Ufficio statale;</p> <p>b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati;</p> <p>c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale o provinciale presso il quale l'ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;</p> <p>d) provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera c);</p> <p>e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all'art. 93, comma 3, del Codice relativamente agli ETS ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 96 del medesimo Codice;</p> <p>f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all'art. 9 del Codice.</p> | <p>3. L'Ufficio statale del RUNTS:</p> <p>a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella sezione «Reti associative»;</p> <p>b) svolge, in caso di procedimenti di iscrizione di cui alla lettera a) del presente comma riguardanti enti che richiedono l'iscrizione in una ulteriore sezione, la relativa istruttoria e ne comunica gli esiti, se favorevoli, all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che procede all'iscrizione; se sfavorevoli, all'ente interessato;</p> <p>c) assicura, con riferimento agli enti iscritti nella sezione «Reti associative» l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), anche nel caso in cui gli enti siano iscritti in ulteriore sezione; nell'effettuazione della revisione la verifica della permanenza dei requisiti, in caso di enti iscritti anche in altra sezione, riguarda anche i requisiti relativi a quest'ultima.</p> |

1. [...] Ai fini dell'espletamento delle attività di competenza del RUNTS, sono individuati secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione e in coerenza con la procedura informatica come definita nell'allegato tecnico A:

- a) uno o più soggetti **legittimati all'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione** degli enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell'Ufficio previsti dal Codice;
- b) uno o più **responsabili dei procedimenti** finalizzati all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a);
- c) uno o più **addetti all'istruttoria** dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di cui alla lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b).

3.4. I soggetti iscrivibili - Alcune peculiarità

La prima e fondamentale novità rappresentata dal nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è che in esso saranno contenuti **tutti gli Enti del Terzo settore (ETS)** che in precedenza erano iscritti in una **molteplicità di registri, albi ed elenchi regionali e provinciali** ad oggi esistenti (che abbiamo indicato nel precedente Capitolo 2) nel nome della **semplificazione** e della **unitarietà del sistema di registrazione degli enti** già messe in evidenza dalla legge delega 106 del 2016 per la riforma del Terzo settore.

Di seguito cercheremo di sintetizzare le peculiarità di alcuni dei principali soggetti che potranno popolare il nuovo Registro.

3.4.1. Le organizzazioni di volontariato (OdV)

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale rappresentano due importanti categorie di ETS per le quali la nuova normativa ha previsto una specifica disciplina che si "aggiunge" a quella comune a tutti gli enti di tipo associativo.

La riforma del Terzo settore, con l'abrogazione della L. n. 383/2000 (art. 102, comma 1, lett. a). D.Lgs. n. 117/2017 - CTS), è intervenuta pesantemente nel mondo delle APS, rivedendo in forma organica la disciplina (artt. 32, 33 e 34 D.Lgs. n. 117/2017).

Le organizzazioni di volontariato - secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 1 del CTS - **sono enti del Terzo settore** costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri sono, dunque, considerate, in via transitoria, "ETS", pur non potendo utilizzare tale denominazione sino all'operatività del RUNTS.

Si rammenta che l'articolo 102, comma 1, del CTS abroga, tra le altre, sia la legge 11 agosto 1991, n. 266, che il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante "*Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni*".

Anche per tale motivo, il Ministero ha ritenuto che le ODV che si vengono a costituire nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) debbano già conformarsi sostanzialmente alle nuove previsioni del CTS, laddove queste non siano contrarie alle disposizioni in essere, ancora necessarie per l'iscrizione negli appositi registri.

3.4.2. Le associazioni di promozione sociale (APS)

Le associazioni di promozione sociale - secondo quanto stabilito all'art. 35, comma 1 del CTS - **sono enti del Terzo settore** costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Anche le APS iscritte negli appositi registri sono, dunque, considerate, in via transitoria, "ETS", pur non potendo utilizzare tale denominazione sino all'operatività del RUNTS.

A decorrere dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del CTS), i sodalizi costituiti in forma di associazione di promozione sociale devono costituirsi e applicare, laddove possibile, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017, mentre per la APS preesistenti l'adeguamento statutario dovrà essere effettuato entro il termine del 31 marzo 2021.

Pertanto, gli enti costituiti dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi "*ab origine*" alle disposizioni codicistiche (limitatamente a quelle direttamente applicabili), rappresentando queste le norme di riferimento per le nuove APS.

3.4.3. Gli enti filantropici

Nella sezione di cui alla lettera c) andranno iscritti gli **enti filantropici**, i quali - secondo quanto stabilito all'art. 37 del D.Lgs. n. 117/2017 - sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di **associazione riconosciuta** o di **fondazione** al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

L'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, dovranno risultare dal bilancio sociale (art. 39, D.Lgs. n. 117/2017).

Gli atti costitutivi devono contenere i principi per la gestione del patrimonio; la raccolta di fondi e risorse; la destinazione delle risorse; le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

Il bilancio sociale, qualora questo sia predisposto dovrà contenere - secondo quanto stabilito all'art. 39 - "*l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche*".

3.4.4. Le imprese sociali

La riforma è intervenuta con uno specifico decreto (D.Lgs. n. 112 del 2017) per **rinnovare l'impresa sociale** con l'intento di dare a questa forma di ente non profit concreti sostegni e agevolazioni fiscali.

L'impresa sociale anzitutto, è a tutti gli effetti un Ente del Terzo Settore e si iscrive nel Registro Unico in un'apposita sezione.

Per la prima volta anche le cooperative sociali assumono automaticamente, per legge, la qualifica di imprese sociali (pur continuando ad essere regolate dalla legge n. 381 del 1991).

La sezione di cui alla lettera d) prevede l'iscrizione sia delle "**Imprese sociali**", di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, che delle "**Cooperative sociali**" di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il **D.Lgs. n. 112/2017**, così come integrato dal D.Lgs. n. 95/2018, ha rivisitato la disciplina dell'impresa sociale, già regolamentata dall'abrogato D.Lgs. n. 155/2006 e **rappresenta il testo normativo di riferimento per l'inquadramento della disciplina**, ancorché le sue disposizioni vadano collegate e concordate con quelle contenute nel Codice del terzo settore e, in via residuale con quelle contenute nel Codice civile, come disposto dal comma 5 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 112/2017.

Così infatti recita il comma 5: "*5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita*".

Dunque - come ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota del 4 novembre 2016, Prot. 11734** - "*la disciplina posta dal predetto decreto legislativo deve intendersi **legge speciale per le imprese sociali**, con la conseguenza che le disposizioni del Codice del terzo settore e quelle civilistiche relative alle singole tipologie di riferimento saranno applicabili, secondo la gerarchia disposta dal medesimo decreto, solo per gli aspetti non compiutamente definiti dal decreto sull'impresa sociale, purché ed in quanto compatibili*".

L'impresa sociale è a tutti gli effetti, come ricordato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, un ETS e che le regole proprie della fattispecie civilistica devono trovare adeguato coordinamento con la disciplina di settore.

Il citato D.Lgs. n. 112/2017, pur essendo in vigore dal 20 luglio 2017, richiede la pubblicazione di una serie di specifici decreti regolamentativi; ad oggi sono stati emanati:

- il **decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 marzo 2018**¹², che, sostituendo il decreto 24 gennaio 2008, definisce gli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese, e relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali;
- il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2018**¹³, recante disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.

Le **cooperative sociali e i loro consorzi**, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, **acquisiscono di diritto la qualifica di "impresa sociale"** (art. 1, comma 4, D.Lgs n. 112/2017). Ne deriva che *"non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame"* (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 29103 del 3 gennaio 2019).

Dunque, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017, stabilisce sia il principio dell'acquisto *ipso iure* dello status da parte delle cooperative sociali; sia la regola secondo la quale le disposizioni in tema di impresa sociale si applicano alle cooperative sociali nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

La prima conseguenza delle disposizioni testé citate, dunque, è che le cooperative sociali acquisiscono lo status senza la necessità di ottemperare ad alcun onere di adeguamento o qualificazione, né dover passare il vaglio di verifiche o controlli preventivi. Il fatto di essere costituite ai sensi della legge 381/1991, di conseguenza, costituisce per il legislatore della riforma condizione necessaria e sufficiente per **l'acquisto automatico della qualifica di impresa sociale**.

Ciò è confermato dalla **Nota del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018, Prot. 2491**¹⁴, ove chiaramente si afferma che *"la qualificazione ope legis delle cooperative sociali come imprese sociali comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, sempre che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile"*.

In conseguenza di tale acquisizione automatica, l'art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 marzo 2018, stabilisce che *"le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese"*.

In ogni caso, dall'automatica acquisizione dello status non discende che le **"cooperative sociali - imprese sociali di diritto"** siano escluse dall'applicazione del D.Lgs. n. 112/2017 e del D.Lgs. n. 117/2017. Al contrario, l'art. 1, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 112/2017, precisa che *"alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1"*.

Ne deriva che, per potersi applicare alle cooperative sociali, una disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 112/2017 **non deve sovrapporsi alla normativa specifica delle cooperative**, ma deve colmare una lacuna della normativa specifica e contestualmente essere non in contrasto con i principi e le regole di struttura e funzionamento delle società cooperative.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 112/2017, in tema di costituzione, dispone che **"l'impresa sociale è costituita con atto pubblico"**, senza previsioni di eccezioni o ammissibilità di deroghe implicite o esplicite al requisito della solennità dell'atto nei confronti degli enti che ai sensi del Codice del Terzo settore o del codice civile potrebbero essere costituiti anche senza di essa.

¹² Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_03_16.pdf

¹³ Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_04_27.pdf

¹⁴ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_2491_Nota_MLPS.pdf

Oltre al ricorso all'atto pubblico, il medesimo articolo individua ulteriori contenuti che devono essere obbligatoriamente esplicitati nell'atto costitutivo e in particolare: l'oggetto sociale, l'assenza di scopo di lucro (art. 3) e il carattere sociale dell'impresa (art. 2) ai sensi delle ulteriori disposizioni richiamate nell'articolo.

Secondo quanto disposto dall'art. 9, l'impresa sociale:

- a) deve tenere il **libro giornale** e il **libro degli inventari**;
- b) deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il **bilancio di esercizio**;
- c) deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'articolo 10, al comma 1, dispone inoltre che l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la **nomina di uno o più sindaci** aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

L'**obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese** lo desume dal comma 2 dell'art. 5, dove si stabilisce che *"Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa **devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340"***.

Gli atti da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese, e relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali sono stati successivamente definiti con il **decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 marzo 2018**.

Secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 3, del D.M. 15 settembre 2020, le imprese sociali sono **tenute e gestite dall'Ufficio del Registro delle imprese**.

Il **D.M. 15 settembre 2020** ha inoltre disciplinato le modalità di comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro delle imprese confermando l'impostazione delineata dal Codice del Terzo settore:

- le imprese sociali sono **tenute e gestite dall'Ufficio del Registro delle imprese** di cui all'articolo 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 (art. 3, comma 4);
- le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenute all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici **sono collegati all'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro imprese** (art. 7, comma 2);
- la comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale "imprese sociali" o comunque iscritti nel Registro Imprese avviene **secondo le modalità definite nell'Allegato tecnico A**. L'aggiornamento dei dati relativi agli ETS avviene mediante la presentazione di **apposita istanza telematica al Registro delle imprese**. Quest'ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell'ETS nel RUNTS (articolo 29, commi 1 e 2).

Gli enti che intendono acquisire la qualifica di **"impresa sociale"** dovranno, pertanto, presentare domanda di iscrizione nell'**apposita sezione del Registro delle imprese** nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Tale previsione vale anche per le **cooperative sociali** che devono essere iscritte sia nella **sezione ordinaria del Registro delle imprese**, in quanto *"società cooperativa"*, che in quella **speciale**, in quanto *"impresa sociale"*.

Tuttavia, l'iscrizione nel Registro delle imprese non esclude né sostituisce gli ulteriori adempimenti pubblicitari gravanti sulle cooperative sociali in funzione delle leggi statali e regionali loro riferibili. Rimane quindi fermo l'obbligo di **iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative** tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (come richiesto dall'art. 2511 c.c.) e l'ulteriore **obbligo di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali** (art. 5, comma 2 e art. 9 della L. n. 381/1991).

Le cooperative sociali sono tenute alla **predisposizione del bilancio sociale** (art. 14, D.Lgs. n. 112/2017). Alle stesse non si applicano, tuttavia, le previsioni dedicate all'impresa sociale con riferimento all'obbligo di nomina dei sindaci (art. 10, D.Lgs. n. 112/2017), soggiacendo le stesse ad una apposita disciplina.

Da segnalare infine che non è richiesto alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, alcun adempimento pubblicitario nei confronti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) poiché per esse **l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS** (articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

Pertanto, la sezione speciale del registro delle imprese è la sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 117/2017 e, in parte, di cui alla lett. f), dedicata alle società di mutuo soccorso.

In tal modo ci troviamo in presenza di **due Registri aventi una sezione in comune**.

Per completare il quadro, dobbiamo sottolineare che cosa ben diversa dalle imprese sociali sono le **"Società Benefit"**, anche se entrambe perseguono finalità sociali.

Le "Società Benefit", introdotte in Italia dall'articolo 1, commi 376 e ss. della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), rappresentano un modello imprenditoriale che coniuga lo scopo di lucro con l'ulteriore fine di migliorare il contesto ambientale e sociale perseguendo una o più finalità di beneficio comune.

Si tratta di società che - nell'esercizio di una attività economica, **oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

L'impresa sociale, invece, rappresenta una qualifica giuridica vera e propria cui la riforma del Terzo settore ha assegnato benefici fiscali e obblighi di trasparenza con forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti.

Ciò che contraddistingue le due realtà è, dunque, il fatto che solamente le imprese sociali si collocano nella categoria degli Enti del Terzo settore con conseguente divieto, in quanto tali, di perseguire finalità lucrative.

Nelle società benefit, al contrario, lo scopo rimane quello di lucro, sebbene affiancato da un beneficio comune che viene perseguito in base a una scelta volontaria. Per questo motivo le società benefit non potranno mai assumere la qualifica di "Ente del Terzo settore".

3.4.5. Le Società di mutuo soccorso

Nella **sezione di cui alla lettera f)** andranno iscritte le **Società di mutuo soccorso (SOMS)** di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e che, attualmente, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, **hanno l'obbligo della iscrizione:**

- nella **sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese;**
- in un'**apposita sezione dell'Albo delle società** cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gestito, con modalità telematiche, dalle Camere di Commercio.

Da tener presente che, successivamente il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha apportato numerose novità per tutti gli enti non profit, comprese le Società di mutuo soccorso.

L'argomento delle Società di mutuo soccorso verrà approfondito al Capitolo 5, a cui si fa rinvio.

3.4.6. Le reti associative

L'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 ("*Codice del Terzo settore*") annovera, tra le tipologie particolari di Enti del Terzo settore, anche le **"Reti associative"**.

Le relative disposizioni da cui si possono trarre alcuni elementi di specialità rispetto agli altri enti, sono contenute nell'articolo 41 dello stesso Codice.

L'art. 41 del Codice del Terzo Settore definisce, per la prima volta, i **requisiti**, la **tipologia**, l'**organizzazione** e i **compiti** assegnati alle reti associative.

Requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale

Secondo quanto stabilito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le **"Reti associative"** sono Enti del Terzo settore (ETS) **costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta)**, che:

- a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, **un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore**, o, in alternativa, **almeno 20 fondazioni del Terzo settore**, le cui sedi legali o operative siano presenti in **almeno cinque regioni o province autonome;**
- b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto** degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Sono poi previste le "reti associative nazionali" e le "reti associative equiparate alle reti nazionali", in relazione alla loro maggiore rilevanza e impatto sul territorio.

Le "reti associative nazionali" associano, anche indirettamente, un **numero non inferiore a 500 enti del Terzo Settore (100 se fondazioni)** le cui sedi legali o operative siano presenti in **almeno dieci regioni o province autonome**.

Le "reti associative equiparate alle reti nazionali" sono formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi **in almeno 10 regioni o province autonome** (comma 2).

Le reti associative operanti nel settore della protezione civile

Secondo quanto disposto dal comma 6, dello stesso articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, alle **reti associative operanti nel settore della protezione civile** "le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con **circolare n. 2 del 5 marzo 2021**¹⁵, ha fornito alcuni chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni codicistiche riguardanti le reti associative, con particolare riguardo alla composizione delle stesse, al sistema delle deroghe applicabili alle norme generali concernenti il diritto di voto, le deleghe di voto e le competenze delle assemblee e infine all'autonomia (anche relativamente alla materia statutaria) degli enti associati.

In particolare, ha sottolineato come il rinvio effettuato dall'articolo 41, comma 6, del Codice all'articolo 1, comma 1, lett. d) della legge 16 marzo 2017, n. 30 (recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile"), consente di individuare, quali **ulteriori disposizioni in materia di reti associative**, quelle di cui all'articolo 33, in particolare ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile".

L'articolo 33, recante disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione, al comma 3 stabilisce, infatti, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017:

a) sono **reti associative "tout court"**, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore **non inferiore a 20**, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;

b) sono **reti associative nazionali**, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di Enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile **non inferiore a 100**, le cui sedi legali o operative siano **presenti in almeno tre regioni o province autonome** e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Nella citata circolare n. 2/2021, il Ministero del Lavoro evidenzia che le norme richiamate qualificano le reti associative **sia sotto il profilo dimensionale** - distinguendo tra **reti associative "tout court"** (articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore, articolo 33, comma 3, lettera a) del Codice della protezione civile) e **reti associative nazionali** (comma 2 del Codice del Terzo settore, articolo 33, comma 3, lettera b) del Codice della protezione civile) - **sia sotto quello delle attività** (articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 3 nonché comma 6 del Codice del Terzo settore, con specifico riferimento alle reti associative di protezione civile).

Riguardo poi a questo ultimo aspetto, il Ministero sottolinea che il legislatore **non ha inteso individuare**, con riferimento alle reti associative, **ulteriori tipologie di attività di interesse generale** rispetto a quelle elencate nell'articolo 5, comma 1 del Codice, in quanto l'**oggetto sociale tipico delle reti associative** si può ricondurre alle lettere i) ("attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale") e m) ("servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore").

Più in generale - si legge ancora nella circolare - "l'oggetto sociale delle reti, come identificato dal menzionato articolo 41, può essere considerato come una **modalità di esercizio ed implementazione delle attività di interesse generale degli associati alla rete medesima**, come tale sussumibile nell'ambito applicativo del medesimo articolo 5. Resta naturalmente ferma la possibilità che la rete associativa svolga direttamente le ulteriori attività di interesse generale in esso tipizzate".

¹⁵ Il testo della circolare è consultabile dal seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_2_Circ_MLPS.pdf

Un primo aspetto che la circolare evidenzia è quello relativo alla **composizione della rete**.

Per quanto riguarda gli **enti di cui all'articolo 41, comma 1**, ai fini della qualificazione della rete, vengono individuati i relativi **requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale**: almeno 100 ETS, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o **operative territorialmente diffuse** in almeno cinque regioni o province autonome; nel caso di reti associative nazionali almeno 500 ETS o, in alternativa almeno 100 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Per quanto riguarda, invece, gli **enti di cui all'articolo 41, comma 6**, c'è da rilevare che vengono individuati **requisiti dimensionali più ridotti** previsti dal Codice della protezione civile e che la condizione per l'applicabilità, ai fini della qualificazione come reti, "*va individuata in capo a tali soggetti nel loro essere iscritti nell'Elenco nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 34 del citato D.Lgs. n. 1/2018, non essendo sufficiente la mera previsione statutaria, nell'ambito dell'oggetto sociale, dell'attività di cui alla lettera y) dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017*".

Composizione e organizzazione delle reti associative

Giova al riguardo evidenziare - come sottolinea il Ministero - che **i richiamati requisiti dimensionali saranno riscontrabili nel RUNTS**, sulla base del combinato disposto dell'articolo 8, comma 5, lettera d) e dell'articolo 10, comma 2, lettera a) del D.M. 15 settembre 2020, recante la disciplina sul funzionamento del RUNTS: difatti, l'ente che intende conseguire l'iscrizione al RUNTS, ove sia affiliato ad una rete associativa dovrà allegare all'istanza di iscrizione l'**attestazione di adesione alla rete** rilasciata dal legale rappresentante di quest'ultima.

La rete associativa, dal canto suo, nell'istanza di iscrizione nella corrispondente sezione, dovrà indicare i **riferimenti degli ETS aderenti**, il cui numero sarà verificato dal sistema informatico del RUNTS attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente.

Al contempo - precisa ancora il Ministero - si deve escludere che la norma generale, volta semplicemente all'individuazione dei cennati limiti minimi dimensionali, sia invece interpretata come volta a precludere la possibilità che all'interno della base associativa possano essere presenti enti diversi dagli ETS; al contrario, ben **potrebbe configurarsi una rete associativa al cui interno siano presenti anche soggetti estranei al perimetro del Terzo settore**; questi ultimi, beninteso, non rileveranno ai fini del computo di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) e comma 2.

Resta ferma, ovviamente, la necessità, anche per la rete associativa, in quanto figura tipizzata di ETS, di **non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo, direzione o coordinamento da parte degli enti cd. esclusi** ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Codice¹⁶; come pure di non integrare essa stessa una delle tipologie di soggetti esclusi ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.

Alle reti vengono riconosciute **particolari prerogative** previste per gli enti in esse associati. Esse possono infatti **redigere codici di comportamento** da adottare per gli enti aderenti che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori delle associazioni aderenti alla rete (art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017), **redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti**, che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentono, in via preferenziale, l'iscrizione in 30 giorni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 47, D.Lgs. n. 117/2017).

Le Reti Associate nazionali possono inoltre svolgere **attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore** (art. 60, comma 1, lettera "e", D.Lgs. n. 117/2017), attività di **sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati** (art. 72 comma 1, CTS).

Si aggiunga che le reti associative nazionali, per le organizzazioni di volontariato aderenti, richiedono ed erogano i contributi previsti per l'acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale (art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

Infine, nell'ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo settore le reti associative nazionali, con apposita autorizzazione, possono svolgere **attività di monitoraggio e autocontrollo degli Enti del Terzo Settore** (art. 92, comma 1, lettera "b", D.Lgs. n. 117/2017), nonché **attività di controllo nei confronti dei propri aderenti** finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS (art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017).

¹⁶ Si veda a tale proposito la Nota ministeriale del 4 marzo 2020, n. 2243, consultabile dal seguente link: https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_2243_Nota_MLPS.pdf

Requisiti di onorabilità

Il comma 5 dell'art. 41, del D.Lgs. n. 117/2017, prevede, inoltre, quale condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore, un preciso **requisito di onorabilità per i rappresentanti legali e per gli amministratori delle medesime**: questi, infatti, non devono aver riportate condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

Lo stesso comma 5, del citato articolo 41, stabilisce inoltre che l'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività **da almeno un anno**, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del **"Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore"** di cui all'articolo 72 del Codice.

Tale Fondo, previsto dall'art. 9, comma 1, lett. g), della L. n. 106/2016, *"è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da OdV, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore"* (art. 72, comma 1).

Le risorse di tale, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

Iscrivibilità in più sezioni

Solo le "Reti associative" potranno essere iscritte contemporaneamente in più sezioni (art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017).

Secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, il **requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore** previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto **da parte delle reti associative** e degli enti del Terzo settore **attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore**.

L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica in maniera unitaria, oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative, anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione; qualora sussistano, ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione.

Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso.

L'ente potrà proporre nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente (art. 34, comma 9, D.M. 15 settembre 2020).

3.4.7. Gli enti operanti nel settore della protezione civile

Tra le attività di interesse generale, esercitate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'articolo 5, comma 1, lett. y) del D.Lgs. n. 117/2017 annovera anche la **protezione civile**, ora regolamentata dal D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (*Codice della protezione civile*).

L'articolo 10, comma 5 e l'articolo 11 del D.M. 15 settembre 2020 prevede, pertanto, che possono richiedere l'iscrizione nel RUNTS anche degli **enti operanti nel settore della protezione civile**, che risultino **preventivamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile** di cui all'art. 34 del citato D.Lgs. n. 1 del 2018, costituito dall'insieme:

- b) degli **elenchi territoriali** del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) dell'**elenco centrale** del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

Gli enti operanti **nel settore della protezione civile**, che sono preventivamente **iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile**, potranno, in sostanza, essere iscritti - a seconda dei requisiti e delle caratteristiche posseduti - o nella sezione di cui alla lettera e) («**Reti associative**») o nella sezione di cui alla lettera g) («**Altri enti del Terzo settore**») o, in alternativa, **in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione**.

Possono essere iscritti nella sezione "**Reti associative**" se, in possesso dei previsti requisiti, **soddisfano i seguenti requisiti numerici e di diffusione**:

- a) associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile **non inferiore a 20**, le cui sedi legali o operative siano presenti **in almeno due Regioni o Province autonome**;
- b) associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile **non inferiore a 100**, le cui sedi legali o operative siano presenti **in almeno tre Regioni o province autonome** (art. 10, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

Possono, invece, essere iscritti nella sezione «**Altri enti del Terzo settore**» i **gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile** di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 1 del 2018 (art. 11, comma 2, D.M. 15 settembre 2020).

Si tratta di gruppi di volontariato di protezione civile che i Comuni possono promuovere, con apposita delibera e che sono composti esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente

Possono essere iscritte nel RUNTS anche le **altre forme di volontariato operanti nel settore della protezione civile** con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 1/2018.

L'iscrizione può essere richiesta nella sezione di cui alla lettera g) («**Altri enti del Terzo settore**») o, in alternativa, **in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione**, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del D.M. 15 settembre 2020.

Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome che esercitano le funzioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco nazionale dovranno **comunicare al competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS dall'elenco nazionale** del volontariato di protezione civile per gli eventuali adeguamenti del RUNTS.

3.4.8. Le Organizzazioni non governative (ONG)

Secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 32 della legge 11 agosto 2014 n. 125 (recante "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*"), come modificato dal comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 117/2017, "*Le **organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore***".

Su questa novità introdotta dal comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 117/2017 è intervenuto il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, il quale, con **nota n. 4787 del 22 maggio 2019**¹⁷, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della disciplina introdotta con il Codice del Terzo Settore nei confronti delle ONG, chiarendo, anzitutto che le ONG erano inizialmente considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/1997 e solo successivamente, con la citata legge n. 125/2014, la qualifica fiscale di ONLUS non veniva fatta più discendere direttamente dalla previsione legislativa, ma richiedeva un'**espressa iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS**, su istanza della stessa ONG.

Ora, il Codice del Terzo settore ha aggiunto, al comma 7 dell'art. 32 citato sopra, un nuovo periodo **prevedendo l'iscrizione dei soggetti in parola all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Alla luce dell'attuale quadro normativo - si legge nella nota ministeriale - "*si deve escludere per diverse ragioni ogni automaticità dell'iscrizione nel RUNTS delle ONG*".

¹⁷ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_4787_Nota_MLPS.pdf

Dunque, **nessuna via preferenziale**. Le ragioni indicate dal Ministero sono le seguenti:

- 1) l'**eterogeneità delle forme organizzative** dalle medesime assunte ne impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del RUNTS;
- 2) l'ipotizzata automaticità finirebbe per attribuire alle ONG un **trattamento giuridico di maggiore favore** rispetto a quello previsto per le altre categorie (ODV e APS);
- 3) il **diversivo contesto normativo** di partenza rispetto al Codice del Terzo settore **impedisce di riproporre il precedente orientamento** maturato in tema di iscrizione, su domanda, all'anagrafe delle ONLUS a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 125/2014: in quest'ultimo caso, infatti, preesisteva una qualificazione *ex lege* delle ONG come ONLUS di diritto.

Nel Codice - precisa poi il Ministero - **la qualificazione di ETS non è mai automatica**, essendo legata, tra l'altro, al requisito dell'iscrizione al RUNTS e gli stessi soggetti che medio tempore sono considerati tali (ODV, APS e ONLUS) hanno l'onere di **provvedere agli adeguamenti statutari** necessari a conformarsi al nuovo quadro normativo, se intendono, beninteso, permanere all'interno del perimetro del Terzo settore.

Pertanto, la previsione dell'articolo 89, comma 9 del Codice, "**lungi dal generare alcuna automaticità di iscrizione nel RUNTS per i soggetti ivi contemplati, impone la necessità di prevedere ... uno specifico percorso di inserimento delle ONG all'interno del RUNTS, che le differenzi rispetto alla più vasta platea di soggetti che aspirano all'acquisizione della qualifica di ETS**".

Pertanto, al momento attuale:

- le ONG **già in possesso della qualifica di OdV, di APS o di ONLUS**, considerate "ETS" già nel periodo transitorio, seguiranno le disposizioni che il Codice attribuisce a questi enti e, pertanto, **potranno usufruire del regime agevolato di adeguamento statutario**, di cui al comma 2 dell'art. 101 (termine peraltro scaduto il 31 ottobre 2020);
- le ONG, invece, **prive di una delle qualifiche indicate sopra**, non potranno, nel medesimo periodo transitorio, essere considerate ETS e, al momento dell'operatività del RUNTS, qualora intendano acquisire tali qualifiche, **dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni**, in applicazione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai fini della iscrizione, ciascun ente dovrà trasmettere all'ufficio competente del RUNTS, un'**apposita domanda** riportando le informazioni necessarie su **apposita modulistica** che sarà resa disponibile sul Portale del RUNTS e **comunicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto**.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice;**
- b) **copia degli ultimi due bilanci approvati;**
- c) **apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneità.**

3.4.9. I Centri di servizio per il volontariato (CSV)

Il Titolo VIII del Codice del Terzo settore è rubricato "*Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore*". Il Capo II (artt. 61 – 66) è dedicato ai "**Centri servizi per il volontariato**" (CSV).

La collocazione delle disposizioni è assai significativa. Da un lato, infatti, i CSV non assumono una qualifica particolare all'interno degli Enti del Terzo settore, ma **sono essi stessi Enti del Terzo settore**, iscrivibili al RUNTS, accreditati per lo svolgimento di una "*attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore*".

I CSV sono individuati come vera e propria infrastruttura dell'intero Terzo settore, indirizzando la propria attività a tutti gli enti che in esso operano.

Le disposizioni danno avvio ad un percorso di riforma dell'intero sistema dei CSV non solo per l'adeguamento degli statuti degli enti attualmente gestori ma, più in generale, perché innescano trasformazioni profonde nelle modalità organizzative e funzionali.

L'articolo 61, comma 1, del CTS stabilisce i **requisiti di forma giuridica e statutari** dell'ente del Terzo settore che intenda acquisire l'accreditamento quale gestore di un CSV.

Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile, ed il cui statuto preveda, principalmente, lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

L'**organismo nazionale di controllo (ONC)** stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia

autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Per l'espletamento delle funzioni e compiti assegnati dalla legge ai CSV, l'articolo 62 del CTS prevede la stabilità del finanziamento per la continuità dei servizi offerti e a tal fine è stato istituito e operativo da gennaio 2019 il **Fondo Unico Nazionale (FUN)**, alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (FOB), ai sensi del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati (art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

L'erogazione dei servizi è subordinata al rispetto di alcuni principi (fissati dall'articolo 63, comma 3 del CTS), quali quelli della qualità, dell'economicità, della territorialità e prossimità, della pubblicità e trasparenza, di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso; risultando particolarmente significativo il principio di integrazione che evoca il perseguimento di virtuose sinergie da parte del sistema dei CSV.

3.4.10. Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale

Tra i soggetti iscrivibili nel RUNTS ci sono gli **enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale**, qualora, naturalmente, abbiano i requisiti richiesti.

Tuttavia, questi enti, secondo quanto stabilito all'art. 13 del D.M. 15 settembre 2020, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS **continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese**, in quanto imprese commerciali a tutti gli effetti.

Si tratta in effetti di una **doppia iscrizione**: sia nel Registro delle imprese, perché imprese commerciali, sia nel RUNTS perché hanno acquisito la qualifica di "ETS".

Tale disposizione, come precisato al comma 2 dell'articolo 13 del D.M. 15 settembre 2020, **non è applicabile alle imprese sociali**, di cui al D.Lgs. n. 12/2017, e alle **cooperative sociali**, di cui alla L. n. 381/1991. Per tali enti, infatti, il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese.

Gli enti che esercitano la propria **attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale** - come approfondiremo meglio al Capitolo 14 - hanno, inoltre, l'obbligo:

*a) della **tenuta delle scritture contabili** di cui all'articolo 2214 del Codice civile;*

*b) di **redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile (art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 117/2017).*

Da tener presente che, accanto a coloro che esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale, ci sono soggetti **che esercitano una attività non commerciale**.

L'articolo 79 del D.Lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo settore*), praticamente il cuore della parte fiscale della riforma, è l'articolo che stabilisce il **confine tra le attività commerciali** (quindi tassate) e **quelle non commerciali**, tipiche degli Enti del Terzo settore.

Si considerano **di natura non commerciale** quando le attività sono **svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici, ma senza considerare eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Con il successivo comma 2-bis, introdotto dall'art. 24-ter, comma 3 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018, è stata estesa la non commercialità, laddove *"i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi"*.

3.4.11. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione al RUNTS, mediante il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** (art. 14, D.M. 15 settembre 2020).

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti, iscritti all'anagrafe delle ONLUS** ed inseriti nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate, alla richiesta di iscrizione, dovranno allegare, in luogo dell'atto

costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto in commento (art. 34, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

3.4.12. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**, recante "**Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo**".

Con la pubblicazione di questo decreto, si aggiunge una nuova tipologia di enti che potranno, avendone i requisiti, assumere la qualifica di "Ente del Terzo settore": si tratta delle "**Associazioni e società sportive dilettantistiche**", a cui il decreto dedica il Capo I (artt. 6 – 12).

Per "**associazione o società sportiva dilettantistica**", secondo quanto indicato all'art. 1, comma 1, lett. a), è da intendere "*il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, **senza scopo di lucro**, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*".

Gli enti sportivi dilettantistici dovranno indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e potranno assumere una delle seguenti **forme giuridiche**:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato**;
- c) **società di cui al libro V, Titolo V, del Codice civile**.

In relazione alla **forma giuridica**, viene previsto che le **società sportive dilettantistiche** possano assumere **qualsiasi forma societaria** tra quelle previste al **Libro V, Titolo V, del Codice civile**: quindi non solo società sportive di capitali (SpA, SapA e Srl), come previsto attualmente, ma anche società di persone (SNC, SaS o, addirittura, Società Semplice).

Sono pertanto **escluse le società cooperative**, che sono disciplinate dal Libro VI del medesimo Titolo V. E' difficile capire se si tratti di una svista o di una scelta voluta, considerato che in sede di consultazioni avanti le commissioni parlamentari tutti gli intervenuti hanno sollevato questa criticità.

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di "**Enti del Terzo settore**" (ETS), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e di "**impresa sociale**", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112/2017.

Si tratta di un passaggio importante, in quanto viene esplicitamente prevista la **compatibilità del "mondo" sportivo dilettantistico con il Codice del Terzo Settore**, ivi compresa la natura di impresa sociale, con tutte le conseguenze che ne derivano.

I sodalizi sportivi che intendessero iscriversi anche nel Registro Unico del Terzo Settore dovranno **rispettare i requisiti e predisporre gli adempimenti previsti da entrambe le normative**.

Non solo: viene espressamente previsto che, in caso di potenziale contrasto tra le due discipline, occorrerà fare riferimento prioritariamente a quella del Terzo Settore.

Quanto al **trattamento tributario**, il sodalizio sportivo che intendesse assumere anche la qualifica di ETS dovrà applicare il regime fiscale del Terzo Settore in forza dell'esplicita previsione dell'art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017, nel quale si afferma esplicitamente che "*Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili*".

Con riferimento ai **requisiti statutari**, vengono sostanzialmente richiamate le disposizioni del comma 18 dell'art. 90, L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003), con alcune importanti precisazioni in relazione all'**oggetto sociale** e all'**assenza del fine di lucro**.

L'oggetto sociale

L'**oggetto sociale** dovrà prevedere "*l'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica***".

I passaggi evidenziati in neretto rappresentano le variazioni rispetto all'attuale testo del comma 18, dell'art. 90.

In particolare, la formula "*l'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*" viene chiaramente ripresa dal Codice del Terzo Settore.

Qualcuno ha fatto notare che una interpretazione in senso restrittivo di tale formula potrebbe creare qualche problema alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi il cui utilizzo non sia riservato esclusivamente ai soci e ai tesserati del sodalizio stesso (si pensi, ad esempio, alle gestioni dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica, o comunque aperti anche ad un pubblico indistinto).

Tra l'altro, il riferimento all'attività stabile e principale deve essere letto **unitamente al successivo articolo 9** (attività secondarie e strumentali), ai sensi del quale "*Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali**, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*".

In sostanza, mutuando la disciplina degli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore, l'attività principale e prevalente dei sodalizi sportivi dilettantistici dovrà essere, per l'appunto, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, laddove lo **svolgimento delle attività "diverse"** (tipicamente le **attività commerciali** di sostegno all'attività istituzionale) sarà consentito, ma solamente **in via sussidiaria**, e entro limiti definiti con decreto governativo.

Di nuovo, riappare la logica che governa la disciplina del Terzo Settore, laddove il finanziamento delle attività solidaristiche e di utilità sociale è delegato alla **capacità di autofinanziamento** attraverso le quote associative e di reperimento fondi sul "mercato" della solidarietà.

Una ulteriore variazione rispetto all'attuale formulazione dettata dal comma 18 dell'art. 90, della L. 289/2002 è rappresentata dall'inserimento, a fianco dell'**attività didattica**, delle attività di "**formazione, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica**".

L'integrazione appare interessante perché allarga il campo di azione dell'attività sportiva.

L'assenza del fine di lucro

Cin l'articolo 8 del decreto in commento viene riformulato e meglio definito il concetto di **assenza di scopo di lucro**, prevedendo, per gli enti sportivi aventi natura societaria, la **possibilità di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata**.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano **eventuali utili ed avanzi di gestione** allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' **vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve** comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art. 8, commi 1 e 2).

Quanto all'assenza del fine di lucro, all'ultimo periodo del comma 2 viene operato un esplicito richiamo "*all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112*" (recante la disciplina delle imprese sociali), il che comporta, rispetto all'attuale situazione, l'individuazione di indici a livello puntuale, ancorché di non semplicissima interpretazione;

Viene, inoltre, ampliata - anche in questo caso, sulla scorta della disciplina delle imprese sociali - la platea dei soggetti, aggiungendo all'originaria previsione dei "**soci e associati**", anche le figure di "*lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto*".

Viene poi prevista - di nuovo in analogia con il sistema delle imprese sociali - la possibilità, da parte degli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di:

- **destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale** (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione annua);
- **distribuire utili ai soci**, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **rimborsare al socio il capitale effettivamente versato** e eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.

Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare **una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 8, comma 3).

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva (art. 10, comma 1).

L'introduzione di questa nuova categoria tra i possibili Enti iscrivibili nel RUNTS, con tutta probabilità, ha indotto il legislatore a prolungare di altri due mesi - **portandolo dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021** - il termine ultimo entro il quale gli Enti che lo vorranno (escluse le imprese sociali per le quali il termine rimane quello del 31 marzo 2021) potranno modificare i propri statuti con le modalità e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni dettate dal Codice del terzo settore¹⁸.

3.4.13. Le Start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS)

Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la "**Startup innovativa**", regolamentandole negli articoli dal 25 al 32.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del, le **start-up innovative a vocazione sociale (SIAV)** sono definite come "*le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155*", che notoriamente disciplinava l'impresa sociale *ex lege*.

Dunque, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma **operano in alcuni settori specifici** che l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale.

La SIAVS, definita dall'art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012 è, dunque, un particolare tipo di start-up innovativa, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per questa particolare categoria di enti, che in più **opera in predeterminati ambiti**, individuati attraverso il **richiamo alle attività di interesse generale** di cui al D.Lgs. n. 155/2006, già recante la disciplina dell'impresa sociale e oggi abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017.

La citazione di tale norma ha fatto pensare alla possibilità, per una start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS), di **ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali** e diventare così anche iscrivibili nel RUNTS.

La questione è stata risolta recentemente dalla Direzione Generale del Terzo Settore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la **nota del 17 marzo 2021, Prot. 3756**¹⁹, emanata su input del Ministero dello sviluppo economico a cui era stata rivolto lo specifico quesito.

Il Ministero del Lavoro, concordando con quanto espresso dal Ministero dello sviluppo economico con la **nota del 25 febbraio 2021, Prot. 51317**²⁰, ha risposto in modo negativo: in base all'attuale quadro normativo, **è impossibile, per uno stesso soggetto giuridico, essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.**

L'eventuale acquisizione, in presenza dei presupposti di legge, della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente o successivamente alla perdita della qualifica di SIAVS.

Confrontando il citato art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal D.Lgs. n. 112/2017, appare evidente, che le SIAVS, **pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali**, risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime.

¹⁸ Per l'argomento si rimanda al Capitolo 10, al Punto 10.2.

¹⁹ Il testo della nota ministeriale è consultabile dal seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_84932_Allegato_2.pdf

²⁰ Il testo della nota ministeriale è consultabile dal seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_84932_Allegato_1.pdf

Tale caratteristica, che ne evidenzia la **connessione con il mondo dell'imprenditoria sociale**, "rappresenta un requisito intrinseco alla nozione giuridica di SIAVS".

Ciò nonostante, le SIAVS **non sono, altresì, annoverabili tra i soggetti del Terzo settore** in quanto la loro natura resta quella di **enti lucrativi**. Ciò che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al **carattere della lucratività**.

3.5. Censimento permanente delle istituzioni non profit

Il non profit in Italia è una galassia di organizzazioni diverse che operano per il bene comune, un mondo in trasformazione che agisce per rispondere ai bisogni delle comunità e che cambia insieme alla società. Ma qual è il suo volto?

Secondo l'ultimo aggiornamento del Censimento permanente delle istituzioni non profit dell'Istat, **al 31 dicembre del 2018** in Italia le organizzazioni erano quasi **360mila**, 9 mila unità in più rispetto al 2017.

I numeri raccontano di un settore che sta crescendo molto negli ultimi anni: nel 2011 gli enti erano poco più di 301mila e nel 2001 circa 235mila, **con una crescita del 52,8%**.

Nel 2022 ²¹ partirà la **seconda rilevazione del Censimento permanente delle istituzioni non profit**. L'obiettivo del Censimento è quello di ampliare il patrimonio informativo disponibile sul settore tramite l'approfondimento di tematiche specifiche e la valorizzazione degli archivi amministrativi, verificando e completando, allo stesso tempo, le informazioni presenti nel registro statistico delle istituzioni non profit.

A differenza dei censimenti tradizionali decennali - comunica l'ISTAT ²² - la rilevazione sulle istituzioni non profit, come nel 2016, è **di tipo campionario**, mentre la restituzione dei dati ottenuti è **di tipo censuario** garantendone l'analisi in serie storica.

I principali vantaggi introdotti dalla strategia censuaria sono l'approfondimento di tematiche su aspetti del settore particolarmente rilevanti per i cittadini e i principali stakeholder, il contenimento dell'onere statistico e la riduzione dei costi complessivi della statistica ufficiale.

Le fonti del censimento permanente sono il registro statistico delle istituzioni non profit e le rilevazioni campionarie di settore. Il registro statistico delle istituzioni non profit, realizzato dall'Istituto attraverso l'integrazione di diverse fonti amministrative, fornisce annualmente i dati di carattere strutturale del settore. La rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit ha periodicità triennale.

²¹ Per il focus realizzato dall'Istat, cliccare sul seguente link:

<https://censimentigiornodopogiorno.it/non-profit/>

²² Per saperne di più dal sito dell'ISTAT, cliccare sul seguente link:

<https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-non-profit>

4.

LA SOPPRESSIONE DELL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

La procedura di iscrizione nel RUNTS

Le **ONLUS** sono associazioni, enti o cooperative "no-profit" che a vario titolo operano sul territorio nazionale, e precisamente sono **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (da qui, appunto, l'acronimo "ONLUS") introdotte nel nostro ordinamento con il **Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**²³.

Sono enti di carattere privato che, in base allo statuto o all'atto costitutivo, svolgono la loro attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall'ordinamento.

Le organizzazioni non profit che intraprendono l'esercizio delle attività indicate nell'art. 10 D.Lgs n. 460/1997, nonché i soggetti che già svolgono tali attività, per poter beneficiare delle agevolazioni previste nel D.Lgs n. 460/1997, devono darne **comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale (art. 11, D.Lgs n. 460/1997).

Tutti i dati comunicati confluiscono nell'**Anagrafe unica delle ONLUS**, istituita presso l'Agenzia delle Entrate.

4.1. Dall'anagrafe unica al nuovo Registro Unico

Per queste organizzazioni, la riforma del Terzo settore ha previsto un destino particolare. Come si è potuto, infatti, notare, tra le sette sezioni del RUNTS **non è prevista una specifica sezione dedicata alle ONLUS**.

Quale sarà allora il destino di questi enti e fino a quando resterà in piedi l'anagrafe delle ONLUS gestita dall'Agenzia delle entrate?

Le **22.836 organizzazioni con la qualifica di ONLUS** - iscritte attualmente all'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate - **non passeranno automaticamente al nuovo Registro**, ma dovranno iscriversi, **scegliendo dove collocarsi**, tra le sette sezioni disponibili, di cui abbiamo parlato al Capitolo 3.

La cornice normativa (D.Lgs. n. 460 del 1997) che ha accompagnato le ONLUS per 23 anni sarà infatti abrogata dall'anno successivo al via libera della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali.

Per le ONLUS, a differenza delle OdV e delle APS per le quali la normativa risulta già abrogata dal 3 agosto 2017, appare superflua la disposizione dell'art. 101, comma 2, del CTS secondo cui in via transitoria, fino all'operatività del RUNTS, **continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione nei rispettivi Registri di settore**, rimanendo le ONLUS soggette in ogni caso al D.Lgs. n. 460/1997 sino alla sua (differita) abrogazione definitiva.

La prima cosa da evidenziare è, dunque, la **soppressione dell'anagrafe unica delle ONLUS**.

Già con l'art. 102, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 117/2017 il legislatore ha disposto l'abrogazione - a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 117 del 2017 - degli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*), fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

Secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 38 del D.M. 15 settembre 2020, l'**Anagrafe unica delle ONLUS**, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, **verrà soppressa** a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, e cioè "**a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro**".

Pertanto, le **procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cesseranno**, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, **alla data del giorno antecedente al termine a decorrere dal quale avrà inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli altri Enti**

²³ Per consultare il testo del decreto, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04:460-art10>

iscritti nei rispettivi registri (termine che, ai sensi dell'art. 30, dovrà essere fissato dal Ministero del Lavoro con un apposito provvedimento), fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data (art. 38, comma 3, secondo periodo, D.M. 15 settembre 2020).

| D.Lgs. n. 460/1997 | D.M. 15 settembre 2020 |
|--|---|
| <p>Art. 11 - Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. <i>(Omissis)</i></p> | <p>Art. 38 - Presentazione delle domande di iscrizione successive al termine individuato per l'operatività del RUNTS <i>(Omissis)</i></p> <p>3. L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalità di cui agli articoli precedenti.</p> <p>Art. 34 - Gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus 1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30. I dati e le informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale. 2. L'elenco degli enti di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati delle Onlus aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalità di cui al comma 1. 3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a). (<i>Omissis</i>)</p> <p>13. Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti conseguono l'iscrizione nel RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La cancellazione dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> |
|--|--|

4.2. L'adeguamento dello statuto

Anche le ONLUS, come tutti gli altri ETS che intendono iscriversi nel nuovo Registro unico, devono preventivamente procedere all'**adeguamento dello statuto** alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) **avvalendosi - entro il 31 maggio 2021 - di una procedura agevolata**, che permette di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria ²⁴.

Con la citata **circolare n. 20 del 27 dicembre 2018** ²⁵ il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni dettagliate sugli adeguamenti statutari delle OdV, delle APS e delle ONLUS, in ossequio alla particolare disciplina dettata dall'art. 101, comma 2, D.Lgs n. 117/2017 ("CTS").

A seguito della soppressione della qualifica di ONLUS, le organizzazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS dovranno, dunque, adeguare i propri statuti **scegliendo di diventare uno degli Enti del terzo settore** tra quelli indicati all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

In mancanza di una sezione del RUNTS loro dedicata, per le ONLUS l'adeguamento alla nuova disciplina necessita di una preventiva decisione; in sede di assemblea degli associati o di adunanza dell'organo di amministrazione: prima di un adeguamento dello statuto è necessario esprimersi sulla categoria di ETS di cui si intende diventare parte.

In termini operativi, l'adeguamento delle ONLUS alle nuove disposizioni sul Terzo settore, secondo l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate espone gli enti "*al rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del CTS, ma incompatibili con quella ONLUS*". È allora possibile per tali enti - come consiglia la stessa Agenzia delle Entrate - apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS (periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e in ogni caso all'operatività del RUNTS). Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli "ETS".

L'Agenzia delle Entrate prosegue affermando che in attesa di tale termine, gli enti aventi qualifica di ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'assunzione della nuova denominazione sociale di "ETS" inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS.

Solo a partire da quel momento l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo "ETS" sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

²⁴ Per l'argomento si rimanda al Capitolo 10, al Punto 10.2.

²⁵ Per consultare il testo della circolare, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_20_Circ_MLPS.pdf

Sempre con riguardo alle ONLUS, si ritiene che sia ammessa la diversa tecnica di **predispone due testi statutari**, l'uno vigente fino al termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS, l'altro applicabile successivamente.

Dunque, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e in ogni caso all'operatività del RUNTS cessano di avere efficacia le clausole ONLUS (statutarie e normative) non più compatibili con il CTS, mentre avranno contestualmente effetto quelle nuove sugli ETS, previa iscrizione nel RUNTS.

4.3. La scelta di iscriversi nel Registro e in quale sezione - L'ipotesi di restare ente non profit

Le ONLUS di diritto dovranno, pertanto, **affrontare una decisione tra le seguenti**:

- a) **diventare impresa sociale** ed iscriversi nell'apposita sezione del Registro Imprese, assoggettata alle disposizioni civilistiche e fiscali contenute nel D. Lgs. n. 112/2017;
- b) **isciversi ad una delle altre sei sezioni del RUNTS** restando un ente disciplinato dalle disposizioni civilistiche e fiscali contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS);
- c) **restare ente non profit** regolamentato dagli articoli dal 14 al 42-bis del Codice civile e fiscalmente dal D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR - Artt. 73 e ss. e artt. 143 e ss.) con la conseguente necessità, una volta abrogata la normativa ONLUS, di **devolvere il patrimonio**.

Con riferimento alla soluzione di cui alla lettera c) è necessario tener presente quanto stabilito al comma 8 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2018 (CTS) - ripreso poi dall'art. 34, comma 13 del D.M. 15 settembre 2020) - e precisamente che **la perdita della qualifica di ONLUS**, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS), anche in qualità di impresa sociale, **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**, e articolo 4, comma 7, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, se la ONLUS lascia decorrere il termine di abrogazione della disciplina del D.Lgs. n. 460/1997 **senza iscriversi a nessuna sezione del nuovo Registro Unico nazionale**, si integra l'ipotesi di scioglimento, e con questa l'applicazione della lettera f) del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (poi esplicitata dall'articolo 50, comma 2 del Codice), che **obbliga a devolvere il patrimonio** ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge n. 662/1996.

Come a suo tempo precisato dalla circolare dell'allora Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168/E, **la perdita della qualifica** equivale ai fini della destinazione del patrimonio allo **scioglimento dell'ente** e comporta quindi la conseguente **devoluzione del patrimonio** stesso ad altra associazione non lucrativa. Pertanto una **ONLUS** che decide di **non entrare nel Terzo settore** deve **devolvere il suo patrimonio ai fini di pubblica utilità**.

4.4. La perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione del patrimonio

Un aspetto particolarmente rilevante, che abbiamo appena accennato, è la cosiddetta "**devoluzione del patrimonio**" di un ente di tipo associativo o di una ONLUS, all'atto dello scioglimento o della scelta di non entrare nel Terzo settore, rinunciando ad iscriversi nel RUNTS.

Per gli enti di tipo associativo, l'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 9, lettera b), prevede l'obbligo di **devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo** di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Dello stesso tenore è l'**articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997**, nel quale si prevede per le ONLUS l'**obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito lo stesso organismo di controllo** indicato per gli enti di tipo associativo.

Si ricorda che la "perdita di qualifica" equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 168/E del 26 giugno 1998).

Il fatto che un determinato ente od organizzazione non lucrativa e di utilità sociale abbia goduto di agevolazioni durante la sua vigenza conduce alla necessità di devolvere il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento ad altri enti aventi le medesime finalità o a scopi di pubblica utilità anche al fine di "*impedire all'ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito*

anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo n. 460 del 1997' (Agenzia Entrate, Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007).

L'**organismo di controllo** è stato inizialmente individuato con il D.P.C.M. 31 marzo 2001, n. 329, nell'**Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**.

A detta Agenzia spettava il compito di rendere parere vincolante sulla devoluzione del patrimonio.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23), convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è stata soppressa e le sue funzioni sono state trasferite al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

Gli enti di tipo associativo e le ONLUS sono obbligati, nelle persone dei soggetti dotati della loro rappresentanza, a richiedere il **parere obbligatorio e vincolante** in relazione alla devoluzione dei loro patrimoni in caso di scioglimento.

Per le ONLUS tale obbligo **esiste anche nel caso di perdita della qualifica**.

La **richiesta del parere** deve essere inviata al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando un apposito modello (Modulo TS5)²⁶, con allegata la seguente documentazione:

1. per l'ente o organizzazione che devolve o perde la qualifica di ONLUS:

- a) *l'atto costitutivo, statuto e rendiconti degli ultimi 5 anni (due anni se il patrimonio residuo da devolvere è inferiore a 10.000 euro);*
- b) *verbale dell'assemblea che delibera sullo scioglimento o sulla presa d'atto della perdita della qualifica di ONLUS e sull'indicazione dell'ente destinatario della somma residua della liquidazione;*
- c) *bilancio di liquidazione.*

2. per l'ente o organizzazione destinatario:

- a) *atto costitutivo e statuto e bilancio degli ultimi 5 anni (due anni se il patrimonio residuo da devolvere è inferiore a 10.000 euro);*
- b) *lettera di accettazione del patrimonio destinato firmato dal legale rappresentante.*

Nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma **voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica**, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, **limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di ONLUS**. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.

A tal fine dovrà allegare alla richiesta di parere anche la **documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente**, redatta ai sensi dell'art. 20-bis, comma 1, lettera a), D.P.R del 29 settembre 1973, n. 600, alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno (Agenzia Entrate, Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007).

Nella stessa circolare n. 59/E/2007 si richiamava il principio per cui **"ogni qualvolta un ente perde la qualifica di Onlus, senza che ne derivi lo scioglimento ... il vincolo devolutivo graverà solo sulla parte di patrimonio incrementatasi in regime agevolato"**; a tal fine si rendeva necessaria **"una valutazione comparativa del patrimonio in due distinti momenti (acquisizione e perdita della qualifica di Onlus) al fine di poter applicare il vincolo alla sola parte che si è accresciuta grazie ai benefici derivanti dalla qualifica in parola"**.

L'ente o l'organizzazione che delibera il proprio scioglimento ha la facoltà di **indicare il soggetto destinatario del residuo patrimonio** scegliendolo tra altra associazione con finalità analoghe (enti di tipo associativo) o tra altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il **controllo della legittimità** di tale scelta è operato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il procedimento obbligatorio descritto sopra.

²⁶ Per scaricare il testo del modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, cliccare sul seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Devoluzione%20del%20patrimonio%20di%20Organizzazione%20e%20Enti%20di%20promozion e%20sociale/Istanza-parere-devoluzione-onlus.pdf>

Una volta ottenuto il parere dal Ministero l'ente o la ONLUS in scioglimento provvederà a devolvere il residuo patrimoniale con un mezzo di pagamento tracciabile, se in denaro, oppure a consegnare i beni costituenti tale residuo all'ente od organizzazione destinataria.

Ricordiamo, infine, che l'**istanza al Ministero va proposta anche se non vi è un patrimonio residuo** da devolvere ciò al fine di permettere all'organismo di controllo di verificare le modalità di azzeramento del patrimonio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **nota del 4 maggio 2020, n. 3979**²⁷ – rispondendo ad un quesito posto da uno studio professionale - ha affrontato la questione della perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, senza procedere allo scioglimento, senza peraltro aver mai usufruito di regimi fiscali agevolati.

Nel quesito si chiedeva di sapere se, in questo caso, si doveva o meno devolvere il patrimonio sociale secondo le modalità previste dall' art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017.

Nella nota il Ministero era giunto alla seguente **conclusione**: ogni qualvolta un'impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi **dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo** attenendosi al combinato disposto dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017 e dell'art. 6 del decreto ministeriale attuativo n. 50/2018.

Il Ministero era partito da una considerazione di ordine generale, osservando che nessuna delle due qualificazioni - "**ONLUS**" e "**impresa sociale**" - identifica un tipo normativo autonomo nell'ordinamento giuridico, trattandosi di **qualifiche** che determinate categorie di enti privati (elencati nei rispettivi decreti legislativi) possono assumere in presenza di determinate condizioni.

Quella di **ONLUS** (art. 10 D.Lgs. n. 460/1997) rappresenta una **categoria qualificante ai soli fini fiscali**, mentre quella di **impresa sociale** (introdotta per la prima volta dal D.Lgs. n. 155/2006 e poi revisionata dal D.Lgs. n. 112/2017) è invece una **qualificazione giuridica**, che prevede la sottoposizione dell'ente ad una serie di vincoli e disposizioni che riguardano non solo gli ambiti di attività e l'assenza di scopo di lucro, ma ulteriori prescrizioni e regole di azione finalizzate, in concorso tra loro, a delineare un nuovo modello di "fare impresa".

Non era esclusa la possibilità che lo stesso ente potesse assumere entrambe le qualificazioni. Le ONLUS che avessero acquisito anche la qualifica di impresa sociale avrebbero continuato ad applicare le specifiche disposizioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 460/1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

Trattandosi di **diversi istituti non assimilabili ma eventualmente in grado di coesistere** - secondo il Ministero - il ricorso allo strumento dell'analogia non risulta appropriato.

Dati i profili di specialità che caratterizzano le due differenti qualificazioni e considerata l'esistenza di specifiche e differenti regole sulla devoluzione applicabili a ciascuno dei due istituti, risulta problematico - si legge nella nota ministeriale - asserire che singole disposizioni relative ad uno di essi siano suscettibili di applicazione estensiva all'altro.

Altra considerazione fatta dal Ministero era quella relativa al fatto che la perdita della qualifica di impresa sociale non sarebbe limitata al solo aspetto fiscale; a prescindere dalla attuale inoperatività del regime delle agevolazioni fiscali non si può escludere che un'impresa, durante il periodo di possesso della qualifica di impresa sociale, abbia per questo motivo ricavato dei benefici di diversa natura e origine (ad esempio sotto forma di contributi e/o finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, accessibili specificamente ad imprese sociali); anche in tali casi le agevolazioni avrebbero potuto incidere sull'ammontare del patrimonio sociale, seppure non agevolmente determinabili nel loro ammontare.

Dunque, tenuto conto di tali elementi, il Ministero ritiene che il calcolo del patrimonio residuo per la devoluzione delle imprese sociali debba necessariamente essere effettuato sulla base delle sole prescrizioni contenute nell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017.

La specialità delle prescrizioni in materia di imprese sociali infatti, oltre a comportare l'impossibilità di assimilazione alle ONLUS, comporta anche l'inapplicabilità di quanto previsto dall'articolo 50 del Codice del Terzo settore per la generalità degli altri enti.

4.5. Il procedimento di iscrizione nel nuovo Registro Unico

²⁷ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_3979_Nota_MLPS.pdf

Precisiamo subito che il **procedimento di iscrizione delle ONLUS** si presenta leggermente diverso rispetto a quello previsto per gli altri enti (OdV e APS) dal momento che si identificano in funzione del regime fiscale loro dedicato piuttosto che per un modello organizzativo specifico. A differenza di quanto previsto per la "trasmigrazione" delle OdV e APS, infatti, nel caso delle ONLUS la procedura indicata dal D.M. 15 settembre 2020 prende le mosse dalla **pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'elenco degli enti iscritti nell'attuale Anagrafe unica** entro il termine previsto per l'avvio della trasmigrazione dei registri esistenti.

Il passaggio delle ONLUS dall'anagrafe unica (tenuta dalla Agenzia delle Entrate) al RUNTS è disciplinato dall'**articolo 34 del D.M. 15 settembre 2020**.

La data cardine di avvio del processo rimane sempre quella di operatività del RUNTS, la cosiddetta "**Data X**", prevista dall'articolo 30 del citato D.M. 15 settembre 2020.

Secondo quanto disposto dall'**articolo 34 del D.M. 15 settembre 2020**, l'Agenzia delle Entrate delle Entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero del lavoro, dovrà **comunicare al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS**, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del D.M. 15 settembre 2020 (la c.d. "**Data X**") (art. 34, comma 1).

L'elenco degli enti dovrà essere **pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale**; dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data **comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale**. Non vengono comunicati i dati delle ONLUS aventi procedimenti di iscrizione o cancellazione pendenti al giorno antecedente alla "Data X"²⁸; questi saranno comunicati al registro successivamente, in caso di esito favorevole degli stessi (art. 34, comma 2).

Pur non essendo precisato entro quanti giorni dalla "Data X" debba essere fatta la comunicazione al RUNTS dei dati degli enti appena menzionati, si ritiene che ciò debba avvenire **entro lo stesso giorno in cui viene pubblicato l'elenco sul sito dell'Agenzia delle entrate**.

Nella nostra simulazione, prendendo come analogia i 90 giorni previsti per le OdV e le APS, ipotizziamo che tale comunicazione avvenga entro il 29 luglio 2021.²⁹

Ciascun ente inserito nell'elenco, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, dovrà presentare - **a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco stesso sul sito dell'Agenzia delle entrate e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea** (di cui all'articolo 101, comma 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) - all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, **apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo**, dello statuto (adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice) e **degli ultimi due bilanci approvati** (qualora l'ente sia costituito da più di 2 anni) (art. 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Ipotizzando che l'autorizzazione europea intervenga nel corso del 2021 (il che, ad oggi, è in realtà tutt'altro che scontato), il termine per le ONLUS che intendono iscriversi al RUNTS sarebbe fissato al **31 marzo 2022**.

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice, iscritti all'anagrafe delle ONLUS ed inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate, alla richiesta di iscrizione dovranno allegare, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 34, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso in cui l'ente inserito nell'elenco chieda **l'iscrizione nella sezione "Reti associative"**, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'Ufficio statale del RUNTS. Analogamente si procede anche nel caso in cui oltre che la sezione "Reti associative", l'iscrizione riguardi anche una diversa sezione del RUNTS (art. 34, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

Gli enti **che intendono acquisire la qualifica di "impresa sociale"** dovranno presentare la richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, all'ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale (art. 34, comma 6, D.M. 15 settembre 2020).

²⁸ Si veda a tale proposito la tavola riassuntiva riportata a pagina 72.

²⁹ Si veda a tale proposito la tavola riassuntiva riportata a pagina 72.

Nel caso di ONLUS **in possesso del riconoscimento della personalità giuridica** acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, **il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo**, contenente la decisione di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e dell'articolo 16 del D.M. 15 settembre 2020, **dovrà provvedere al deposito degli atti** e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente nella sezione prescelta (art. 34, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

Una volta ricevuta la domanda, **ciascun ufficio competente del RUNTS** è chiamato a **verificare, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, la presenza dei requisiti per l'iscrizione** e, in caso di esito positivo, a disporre l'iscrizione nel registro nella sezione prescelta.

Entro lo stesso termine l'ufficio può richiedere all'ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione o proporre l'iscrizione in una diversa sezione rispetto a quella richiesta, con le stesse modalità e tempistiche previste per le OdV e le APS iscritte ai registri regionali e provinciali (quindi con la sospensione del procedimento, per non oltre 60 giorni, fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti) (art. 34, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS non emani alcun provvedimento espresso allo scadere dei termini procedurali, vale il meccanismo del **silenzio assenso**, e l'ente deve quindi essere iscritto nella sezione richiesta.

Nel caso di **"Reti associative"**, l'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica, oltre ai requisiti per l'iscrizione nella rispettiva sezione anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione.

Qualora sussistano i requisiti, ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione.

Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione "Reti associative" non sussistano, **rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso**.

In questo caso l'ente potrà proporre una nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente (art. 34, comma 9, D.M. 15 settembre 2020).


Gli enti inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate che, presentata la domanda di iscrizione conseguano l'iscrizione nel RUNTS, vengono **cancellati dall'Anagrafe unica delle ONLUS** di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La cancellazione dall'Anagrafe ONLUS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 34, comma 13, D.M. 15 settembre 2020).

In caso di **mancata presentazione** entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti inseriti nell'elenco hanno l'obbligo di **devolvere il loro patrimonio** ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 460 del 1997 (art. 34, comma 14, D.M. 15 settembre 2020).

Agli enti iscritti all'Anagrafe unica delle ONLUS in data successiva al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30, diversi da quelli aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il suddetto termine, che intendano conseguire l'iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto (art. 34, comma 15, D.M. 15 settembre 2020).

Tavola riassuntiva



4.6. Le conseguenze della perdita della qualifica di ONLUS e delle relative agevolazioni

Il D.Lgs. n. 117 del 2017, all'articolo 101, comma 8, prevede che **la perdita della qualifica di ONLUS**, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente**, ai fini della devoluzione del patrimonio.

Come non integra un'ipotesi di scioglimento l'iscrizione nel RUNTS per gli enti associativi, anche in qualità di impresa sociale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

L'ultimo periodo dello stesso comma prevede inoltre che *"le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10"*.

Tale disposizione - secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota n. 4314 del 18 maggio 2020**³⁰ - va letta in maniera coordinata con il comma 3 del medesimo articolo 101, il quale stabilisce che, nel periodo transitorio, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli ETS **attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore**.

Pertanto una organizzazione, in quanto iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale (APS), continua, anche nel periodo transitorio, ad essere legittimamente considerata come ETS, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice.

Alla medesima organizzazione, in quanto APS, si applicherà al momento dell'operatività del RUNTS, la procedura della "trasmigrazione" di cui all'articolo 54 del Codice, a seguito della quale, gli uffici regionali e provinciali del RUNTS effettueranno le verifiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico: in pendenza di tali controlli, il soggetto già iscritto nel preesistente registro delle APS continua a beneficiare, per espressa previsione di legge (articolo 54, comma 4) dei diritti derivanti dalla qualifica di APS.

Per il periodo transitorio, gli **enti aventi la qualifica di ONLUS**, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, fino all'efficacia delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro Unico), **dovranno continuare a qualificarsi come tali** e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione *"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"* o l'acronimo *"ONLUS"*, previsti dal D.Lgs. n. 460/1997.

Tanto l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo *"ONLUS"* quanto l'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo *"ETS"* - scrive il Ministero nella **circolare n. 20 del 27 dicembre 2018** - **"dovranno essere inserite nello statuto attraverso clausole sospensivamente condizionate, quanto all'efficacia, rispettivamente, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore"**.

Le varie disposizioni dedicate al c.d. "periodo transitorio" mirano a gestire il processo di cambiamento e di passaggio alla nuova disciplina nella maniera più semplice e coerente, **riconoscendo inoltre agli enti iscritti nei registri di settore esistenti una posizione di favore rispetto alla pluralità di enti non iscritti**.

Tra le numerose disposizioni del Codice a sostegno di questa tesi citiamo:

- la norma che consente agli statuti di essere modificati utilizzando le cd. "maggioranze alleggerite" (art. 101, comma 2),
- la norma che consente anche prima dell'operatività del RUNTS di considerare soddisfatto il requisito dell'iscrizione allo stesso attraverso l'iscrizione ad uno dei registri esistenti (art. 101, comma 3);
- la previsione di regole specifiche, in deroga alle procedure ordinarie, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, in sede di prima applicazione, degli enti provenienti da tali registri (art. 54);
- la possibilità di migrare ad altra sezione del RUNTS più compatibile con i propri assetti organizzativi senza incorrere nell'obbligo di devoluzione previsto solo in caso di cancellazione dal Registro (art. 50);
- l'assenza di conseguenze di carattere devolutivo derivante dall'iscrizione in una delle sezioni del Registro stesso anche qualora da essa derivi la perdita della qualifica di ONLUS o di ente non commerciale.

³⁰ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_4314_Nota_MLPS.pdf

5.

LE SOCIETA' MUTUO SOCCORSO (SOMS)

La procedura di iscrizione nel RUNTS

5.1. La normativa speciale vigente

Un destino particolare viene e previsto anche per le **Società di Mutuo Soccorso (SOMS)**, di cui alla **Legge 14 aprile 1886, n. 3818**³¹, successivamente modificata dall'art. 23 della legge 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012.

Tale legge, recante "*costituzione legale delle società di mutuo soccorso*", disciplina ancor oggi il fenomeno degli enti associativi che possono essere costituiti, con carattere e scopo di mutualità e con attribuzione della personalità giuridica, tra soggetti che - nel libero esercizio dell'autonomia privata - intendono porre in essere forme di previdenza ed assistenza volontarie, per provvedere in relazione ai casi di malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia, ed in genere ad eventi incidenti sulla vita o sulla capacità lavorativa dei soci; e che in via accessoria possono proporsi scopi di carattere culturale e genericamente assistenziale.

Le società di mutuo soccorso, prima ancora che fosse istituito il Registro delle imprese, venivano regolarmente iscritte nel "*Registro delle società*" tenuto dalle Cancellerie dei Tribunali.

Con la istituzione del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio molto si è discusso sul fatto se la società di mutuo soccorso fosse o meno soggetta ad iscrizione nel nuovo Registro delle imprese. Esclusa la possibilità della iscrizione nel "*Registro delle persone giuridiche*" in quanto trattasi di enti societari, la giurisprudenza si è prevalentemente orientata in senso affermativo; ma solo nel 2012 si è deciso di disporre in merito.

Solo con l'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221/2012, le Società di mutuo soccorso (SOMS), di cui alla citata legge n. 3818/1886, per le società di mutuo soccorso nascerà l'**obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese, nella sezione "imprese sociali"**, conseguendo così la personalità giuridica.

Infatti, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'**art. 23 del D.L. n. 179/2012**, convertito dalla L. n. 221/2012, le **Società di mutuo soccorso (SOMS)** di cui alla citata legge n. 3818/1886 devono essere iscritte:

a) nella **sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese;**

b) alla **terza sezione dell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gestito, con modalità telematiche, dalle Camere di Commercio.**

Tale obbligo è scattato a decorrere **dal 20 maggio 2013** (data di entrata in vigore del **D.M. 6 marzo 2013** con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso dovevano essere iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese).

Al decreto del 6 marzo 2013 sono state successivamente apportate modifiche:

- 1) con il **decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2017**, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonché al fine di razionalizzare la procedura d'iscrizione nel Registro delle imprese dell'organo amministrativo delle società in questione prevista all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo;
- 2) con il **decreto del 21 dicembre 2018, in vigore dal 20 gennaio 2019**, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017.

L'iscrizione nella sezione delle "imprese sociali", di cui al D.Lgs. n. 155/2006 (recante la disciplina dell'impresa sociale; poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017), trova giustificazione, non tanto nel riconoscimento della natura imprenditoriale dell'ente, quanto nell'ormai acquisita collocazione delle SMS nell'ambito dei soggetti di Terzo Settore.

³¹ Per consultare il testo aggiornato della legge, cliccare sul seguente link:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886:3818>

Quindi, la nuova impostazione normativa rafforza la **collocazione delle SOMS all'interno della categoria degli enti non profit**, considerato il divieto espresso di svolgere attività di impresa (art. 2, comma 2, L. n. 3818/1886) e la delimitazione dell'ambito operativo delle SOMS ad attività meramente di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a) - d), L. n. 3818/1886).

Accanto alle **società di mutuo soccorso registrate**, e quindi "regolari", esistono le **società di mutuo soccorso non registrate**, e quindi "irregolari", che hanno natura di vere e proprie associazioni non riconosciute, con scopo mutualistico, ulteriormente qualificabili come "*enti mutualistici diversi dalle società*" (art. 2517 Codice civile). Alle stesse si applica, oltre alla legislazione speciale ad esse riferibile, la disciplina del Codice civile in tema di **associazioni non riconosciute**. Per queste non trova invece applicazione la legge n. 3818/1886, riferibile esclusivamente alle mutue registrate.

Le società di mutuo soccorso "irregolari" **non hanno personalità giuridica, non sono iscritte nel Registro delle imprese** ai sensi della legge del 1886, e **non godono di agevolazioni fiscali**, ma conservano il patrimonio eventualmente formato in precedenza con le agevolazioni suddette, purché mantengano l'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi.

Per questa tipologia di società, a meno che non si regolarizzino adeguando i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, è, in ogni caso, preclusa la possibilità di iscrizione nel nuovo Registro.

Le mutue irregolari hanno l'obbligo della iscrizione nell'albo degli enti cooperativi, che ha sostituito il registro prefettizio presso cui le stesse erano iscritte. L'articolo 15 del D.Lgs. n. 220/2002, infatti, prevede espressamente l'iscrizione nell'**Albo degli enti cooperativi** anche le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici diversi dalle società.

5.2. Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore

L'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo Settore) ha apportato numerose novità per tutti gli enti non profit, comprese le Società di mutuo soccorso. Tre sono essenzialmente gli articoli che riguardano le Società di mutuo soccorso: gli **articoli 42, 43 e 44**.

In primo luogo, all'articolo 42 si dispone, in termini generali, che le società di mutuo soccorso **mantengono la disciplina speciale della legge n. 3818 del 1886**.

In definitiva, alle società di mutuo soccorso si applicano in primo luogo le disposizioni della **Legge 3818 del 1886**, in subordine quelle del **Codice del Terzo settore** ed in via residuale la normativa del **Codice civile**.

In secondo luogo, con l'articolo 44 vengono dettate due disposizioni ben precise:

1) le SMS non sono più tenute al versamento del 3% sugli utili netti annuali ai fondi di promozione del sistema cooperativo, di cui all'articolo 11 della L. n. 59/1992 (comma 1).

Tale previsione deve essere considerata valida anche nel periodo transitorio antecedente all'iscrizione nel Registro, nella considerazione che la ratio dell'intervento consiste, come illustrato nella Relazione, nell'eliminazione del "vizio" normativo che andava a equiparare le SOMS, inadeguate per natura a produrre utili, alle società cooperative, prima ancora che all'inclusione delle SOMS negli ETS.

2) In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese le società di mutuo soccorso:

- a) che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e**
- b) che non gestiscono fondi sanitari integrativi** (comma 2).

A proposito dei "**fondi sanitari integrativi**", si preme per inciso ricordare che, presso il Ministero della salute, è tenuta l'**Anagrafe dei fondi sanitari**, istituita dal D.M. 31 marzo 2008 e resa operativa con il successivo D.M. 27 ottobre 2009.

All'anagrafe si possono iscrivere **volontariamente**:

- i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- gli enti, casse e **società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale**, di cui all'art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni.

I Fondi Sanitari Integrativi e gli Enti, Casse e SOMS tenuti ad effettuare l'**iscrizione all'Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi** devono **sottoporsi ad una procedura di accreditamento**, simile, per certi versi, a quello che accade per le Agenzie per il Lavoro.

Quella dettata al comma 2 dell'art. 44, è una norma che **riguarda esclusivamente il Registro delle imprese** e che, di fatto, **delimita l'ambito di iscrizione nella sezione speciale** "imprese sociali" del Registro imprese: a decorrere dal 3 agosto 2017 possono iscriversi in tale sezione esclusivamente le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo superiore a 50.000,00 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi.

Nulla viene detto a proposito di quelle società già iscritte che non hanno più i requisiti fissati dalla nuova norma e di quelle non iscritte e che non avendo più i requisiti non potranno procedere all'iscrizione nel Registro imprese.

Pertanto è lecito chiedersi: *le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi, non avendo più l'obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese, potranno in ogni caso chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNT?*

In terzo luogo, l'articolo 43 dello stesso Codice ha previsto - per le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 - la possibilità di **trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS), mantenendo** - in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 - **il proprio patrimonio**.

Ricordiamo che il citato comma 3 dell'articolo 8, aggiunto dall'art. 23, comma 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 212/2012, stabilisce che "**In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59**".

In deroga a questa disposizione, l'articolo 43 del Codice ha concesso alle SOMS una facoltà: **quella di potersi trasformare in associazione del Terzo settore o in APS, senza perdere il proprio patrimonio**. Ma solo per un limitato arco temporale di **tre anni**, a decorrere dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) e **fino al 2 agosto 2020**. Termine questo, che come vedremo meglio più avanti, viene ora prorogato al 31 dicembre 2021.

Questa norma ha causato qualche incertezza dal punto di vista interpretativo, tanto che sono stati posti al Ministero del lavoro due precisi quesiti:

- 1) *il periodo dei tre anni decorrente dal 3 agosto 2017 al 2 agosto 2020 è da considerare perentorio, per cui trascorso il quale le SOMS non possono più trasformarsi?*
- 2) *Le società che non hanno usufruito di questa possibilità rimangono comunque in vita come società di mutuo soccorso conservando il proprio patrimonio o devono comunque devolvere il proprio patrimonio?*

A queste domande, poste dalla Regione Marche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con la **nota del 16 novembre 2020, Prot. 0012411** ³².

Per quanto riguarda il **primo quesito**, il termine previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 117/2017 - secondo il Ministero - "**deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore (trasformazione che dunque potrebbe avvenire senza preclusioni anche decorso il periodo ivi indicato), bensì ai soli fini dell'applicazione della disciplina derogatoria prevista dall'art. 43 CTS rispetto al regime generale posto per le SOMS dall'art. 8 comma 3 della l. 3818/1886: per cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice, l'ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore dagli articoli 9 e 50 comma 2; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso**".

A conferma di tale assunto - si legge nella nota - si deve considerare quanto disposto dall'articolo 22 del D.M. 15 settembre 2020 in materia di **migrazione in altra sezione del RUNTS**: posto il regime generale per cui la suddetta migrazione non comporta conseguenze in termini di devoluzione del patrimonio, il comma 9 esclude che tale regime si applichi "**alle società di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all'articolo 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3 del presente decreto**".

In definitiva per le SOMS, il legislatore ha ritenuto di **mantenere in vita un peculiare regime vincolistico e dei controlli cui il patrimonio deve ritenersi assoggettato**, anziché optare per un

³² Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_12411_Nota_MLPS.pdf

definitivo inserimento nella più generale disciplina prevista per la restante generalità degli Enti del Terzo settore.

Coerentemente con tale presupposto - si legge ancora nella nota ministeriale - *"la disposizione in deroga è stata limitata temporalmente e **non vi sono presupposti per interpretare il termine in senso non perentorio**. Ciò nemmeno in assenza di operatività del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga, considerata comunque la possibilità per gli enti, nel periodo di riferimento, di trasformarsi in APS essendo nel frattempo operativi i registri delle associazioni di promozione sociale"*.

Per quanto riguarda il **secondo quesito**, una volta chiarito come la trasformazione di cui all'art. 43 del CTS **non deve intendersi come obbligatoria** ma rappresenta una **facoltà** che nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore **beneficia di un regime di favore** consistente nell'assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, ne consegue - si legge nella citata nota ministeriale - che le SOMS che non se ne siano avvalse **continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio** in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

In definitiva, il termine previsto dal Codice del Terzo Settore per la trasformazione dalla forma giuridica di Società di mutuo soccorso a quella di associazione di promozione sociale (APS) o di altra associazione del Terzo settore, **deve intendersi perentorio ai soli fini dell'applicazione della disciplina derogatoria prevista rispetto al regime generale posto per le SOMS**, anche in assenza di operatività del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga.

Laddove la trasformazione sia avvenuta **entro i tre anni** - dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del CTS) al 2 agosto 2020 - l'ente **può conservare il proprio patrimonio** assoggettandolo alla disciplina prevista per gli Enti del Terzo settore.

Ne consegue che, una volta **decorso tale termine**, la SOMS che vorrà volontariamente procedere alla trasformazione in APS o in altro Ente del Terzo settore, sarà in ogni caso **obbligata a devolvere il proprio patrimonio** così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso (L. n. 3818/1886, art. 8, comma 3).

In sostanza, stando alla normativa vigente, per poter conservare il proprio patrimonio sociale, **le SOMS sono obbligate a fare una scelta** tra:

- **diventare un Ente del Terzo settore generico;** o
- **diventare una associazione di promozione sociale (APS)** ed iscriversi, nel periodo transitorio, nei rispettivi registri tuttora operativi.

L'articolo 43 del D.Lgs. n. 117/2017 - lo ricordiamo ancora - ha però fissato un limite temporale ben preciso entro il quale si poteva effettuare la trasformazione: **dal 3 agosto 2017 al 2 agosto 2020**.

Per cui, **a decorrere dal 3 agosto 2020**, le SOMS che non si sono trasformate, potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o in altro ente del Terzo settore, ma al contempo saranno **obbligate a devolvere il patrimonio** ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, così come previsto dall'art. 8, comma 3, della L. n. 3818 del 1886.

5.3. Le novità introdotte dal D.M. 15 settembre 2020

La disposizione dettata all'articolo 43 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), relativa alla trasformazione delle SOMS, è stata ripresa dall'articolo 12, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, con **due ulteriori precisazioni**:

- a) le stesse SOMS, esistenti alla data del 3 agosto 2017, che si trasformano entro il 2 agosto 2020 in associazioni del Terzo settore **non dovranno**, altresì, **devolvere il proprio patrimonio**, nel caso - **entro lo stesso termine di tre anni** - richiedano l'iscrizione al RUNTS e **la domanda risulti accolta**;
- b) le stesse disposizioni sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari **non abbiano provveduto all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese**, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 179/2012.

La norma di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 15 settembre 2020 ci aveva lasciato piuttosto perplessi anche perché scritta quando già il triennio "di favore" concesso come deroga alle SOMS (3 agosto 2017 - 2 agosto 2020) era già trascorso. Era evidente la mancanza di coordinamento tra le due norme.

5.4. Le novità introdotte dal D.L. n. 183 del 2020

A risolvere la ingarbugliata situazione è intervenuto ora il legislatore con il **D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020** (c.d. "Milleproroghe"), **convertito dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021**, disponendo, con il comma 1 dell'art. 11, una modifica all'art. 43 del D.Lgs. n. 117/2017:

"1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "**entro il 31 dicembre 2021**".

Dunque le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, **avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo**, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, **il proprio patrimonio**.

Una proroga così lunga per un numero di società che sarà certamente esiguo³³ ci pare eccessiva e del tutto ingiustificata se si pensa che le stesse società hanno già avuto a disposizione un tempo molto lungo (tre anni) senza peraltro usufruirne. Forse era più opportuno concedere un termine molto più ridotto (al massimo tre mesi, e cioè fino al 31 marzo 2021) in modo da procedere poi, con i tempi stabiliti, all'iscrizione nel RUNTS, il cui avvio è previsto per aprile del 2021.

| LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO | | |
|--|--|--|
| L. n. 3818/1886 Art. 8, comma 3 | D.Lgs. n. 117/2017 Art. 43, comma 1 | D.M. 15/09/2020 Art. 12, comma 3 |
| 3. In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. | 1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 (*) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono , in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio . (*) Modifica apportata dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021. | 3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta . Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. |

5.5. Le società iscrivibili nel nuovo Registro

Per capire quali SOMS potranno essere iscritte nell'apposita sezione del RUNTS è necessario rifarsi anche a due precise disposizioni dettate dal D.M. 15 settembre 2020: il **comma 1, dell'articolo 12** e il **comma 1 dell'articolo 3**. Due norme che messe a confronto ci lasciano piuttosto perplessi.

| D.M. 15 settembre 2020 | |
|---|--|
| Art. 3, comma 1 | Art. 12, comma 1 |
| 1. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni: (<i>Omissis</i>) f) società di mutuo soccorso , a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della | 1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge |

³³ Dalla seconda indagine nazionale risulta che nel 2019 le Società di mutuo soccorso erano complessivamente 995, di cui solo 532 attive. Nel 2016 (prima indagine nazionale), le SOMS erano 1.114, di cui solo 509 erano attive.

| | |
|--|---|
| <p>legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera.</p> | <p>18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. (<i>Omissis</i>)</p> |
| <p>2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso:</p> <p>a) che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e</p> <p>b) che non gestiscono fondi sanitari integrativi (art. 44, comma 2).</p> | |

Al **comma 1 dell'art. 3** si stabilisce che:

1) Nell'apposita sezione - di cui alla lett. f) del comma 1, dell'art. 44 del CTS, dedicata alle società di mutuo soccorso - **potranno essere iscritte** le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della L. n. 3818/1886:

- a) che siano **in possesso dei relativi requisiti**; e
- b) che siano quelle attualmente iscrivibili nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese, ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del CTS e precisamente le SOMS **che hanno un versamento annuo di contributi associativi superiore a 50.000,00 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi.**

2) L'iscrizione nel Registro delle imprese è requisito sufficiente per l'iscrizione nel RUNTS.

Al **comma 1 dell'articolo 12** si stabilisce che - nella sezione di cui alla lettera f), dedicata alle società di mutuo soccorso - **potranno essere iscritte** le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della L. n. 3818/1886:

- a) che risultano **iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese**, ai sensi dell'art. 23, D.L. n. 179/2012;
- b) che hanno un **versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro**,
- c) che **non gestiscono fondi sanitari integrativi.**

Ma il disposto di cui alle lettere b) e c) risulta in netto contrasto con quanto disposto dall'art. 44, comma 2 del CTS, dove viene previsto l'esatto contrario: nel Registro delle imprese potranno ora (dal 3 agosto 2017) iscriversi **esclusivamente le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo superiore a 50.000,00 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi.**

Quelle indicate alle lettere b) e c) non sono più iscrivibili al Registro delle imprese e pertanto in contraddizione con quanto affermato alla precedente lettera a).

Per essere coerente, il comma 1 dell'art. 12 doveva limitarsi a stabilire quanto espresso alla sola lettera a) e che pertanto potranno essere iscritte nel RUNTS **solo le SOMS attualmente iscrivibili nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese** e quindi esclusivamente quelle costituite ai sensi della L. n. 3818/1886, che - a decorrere dal 3 agosto 2017 - hanno un versamento annuo superiore a 50.000,00 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi.

L'iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro delle imprese **"soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS"**.

| SOMS ISCRIVIBILI | | |
|--------------------------------------|--|--|
| D.L. n. 179/2012 Art. 23, comma 1 | D.Lgs. n. 117/2017 Art. 44, comma 2 | D.M. 15/09/2020 Art. 3, comma 1 e art. 12 |
| 1. Le Società di mutuo soccorso | 2. In deroga all'articolo 23, comma | Art. 3 1. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del |

| | | |
|---|---|--|
| <p>(SOMS) di cui alla legge n. 3818/1886 devono essere iscritte:</p> <p>a) nella sezione speciale delle imprese sociali tenuta presso il Registro Imprese;</p> <p>b) alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gestito, con modalità telematiche, dalle Camere di Commercio (art. 23, comma 1, D.L. n. 179/2020, convertito dalla L. n. 212/2012).</p> | <p>1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso:</p> <p>a) che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e</p> <p>b) che non gestiscono fondi sanitari integrativi (art. 44, comma 2).</p> | <p>Codice, si compone delle seguenti sezioni:</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>f) società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese.</p> <p>Per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera. (art. 3, comma 1)</p> |
| | <p>1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 (*) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio (art. 43, comma 1).</p> <p>(*) Modifica apportata dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021.</p> | <p>Art. 12</p> <p>1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. <i>(Omissis)</i></p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del citato art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, presentano la domanda di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto.</p> <p>3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | adempito all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 12). |
|--|--|---|

Facendo una sintesi di quanto fin qui esaminato, dopo una lettura comparata della normativa riportata sopra, anche se contorta e a volte di non facile interpretazione, si possono ricavare i seguenti punti fermi:

1) Le società di mutuo soccorso che hanno un **versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro** e che **non gestiscono fondi sanitari integrativi** - a decorrere dal 3 agosto 2017 - **non possono essere iscritte né nella sezione speciale del Registro delle imprese** (art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) **né nell'apposita sezione del RUNTS** (art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

2) Per essere **iscritti nella sezione dedicata del RUNTS** sarà necessario che le SOMS:

a) **siano in possesso dei relativi requisiti** (l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese è requisito sufficiente anche per l'iscrizione nel RUNTS) e

b) **non siano tra quelle non iscrivibili al Registro delle imprese**, ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

3) Potranno essere iscritte nell'apposita sezione del RUNTS **anche** le SOMS **che non abbiano adempito all'iscrizione nel Registro delle imprese** ai sensi del citato art. 23, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, purchè **presentino un'apposita domanda di iscrizione** (art. 12, comma 2, D.M. 15 settembre 2020) e, oltre **essere in possesso dei requisiti richiesti**, rispettino anche le seguenti condizioni:

a) *che abbiano redatto, alla presenza di un notaio, un apposito verbale nel quale sia espressa la decisione di ottenere l'iscrizione nel RUNTS.;*

b) *che non siano tra quelle non iscrivibile al Registro delle imprese (vedi i precedenti punti n. 1 e 2)),*

c) *che abbiano provveduto ad adeguare il proprio statuto alle condizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.*

4) Le società di mutuo soccorso che - **nel periodo tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2021** - si **sono trasformate o si trasformeranno in associazioni del Terzo settore e di promozione sociale (APS)**, anche nel caso non abbiano adempito all'iscrizione nel Registro delle imprese, **manterranno il proprio patrimonio e passeranno di diritto alla sezione dedicata del RUNTS.**

Le SOMS che decideranno di non avvalersi di tale disciplina di favore **potranno continuare ad operare** nel rispetto della normativa di riferimento, **mantenendo integro il patrimonio** in quanto non sono soggette ad alcun obbligo di devoluzione dello stesso come conseguenza del decorso del termine fissato.

5) le SOMS, esistenti alla data del 3 agosto 2017, che si trasformeranno **entro il 31 dicembre 2021** in Enti del Terzo settore o in APS **non dovranno, altresì, devolvere il proprio patrimonio**, nel caso - **entro lo stesso termine** - richiedano l'iscrizione al RUNTS e **la domanda risulti accolta.**

Le stesse disposizioni sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari **non abbiano provveduto all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese**, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 179/2012 (art. 12, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Ma a questo punto non possiamo esimerci dal porci alcune domande, che già in parte ci siamo posti in precedenza: *Le SOMS che risultano già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese che non hanno più i requisiti fissati dalla nuova norma che fine faranno? Potranno rimanere iscritte nel solo Registro delle imprese? Potranno ugualmente procedere all'iscrizione al RUNTS? Per quanto riguarda le SOMS, il contenuto della sezione di cui alla lett. f) del RUNTS dovrà corrispondere con il contenuto della sezione del Registro delle imprese?*

5.6. La procedura di iscrizione nella sezione del Registro

Anche per quanto riguarda le società di mutuo soccorso, il decreto attuativo ha fissato delle regole ben precise che devono essere seguiti per procedere all'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS.

Le società di mutuo soccorso, iscritte nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese e che intendono iscriversi nella sezione f) del RUNTS, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto, devono **richiedere al Registro Imprese la cancellazione dalla sezione speciale** ai fini del trasferimento nella sezione f) del RUNTS, facendo uso dell'apposita modulistica del Registro imprese.

L'Ufficio del Registro imprese, effettuata la cancellazione, ne dà **comunicazione tramite PEC** al competente Ufficio del RUNTS, per gli adempimenti conseguenti.

L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, **iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f)** con la medesima decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese.

Tale procedimento è applicabile **senza l'intervento del notaio**, a meno che vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente.

Le società che non hanno provveduto all'iscrizione nel Registro delle imprese potranno presentare la domanda di iscrizione ai sensi del Capo II del presente decreto (artt. 15 - 19), seguendo le procedure ivi descritte (art. 12, comma 2).

5.7. Conseguenze della mancata iscrizione nel RUNTS

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 7 del D.M. 15 settembre 2020, le qualifiche di società di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS **sono collegati all'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS** (quella di cui alla lett. f)).

Le qualifiche di impresa sociale e di società di mutuo soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici **sono collegati all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese.**

In sostanza, le SOMS non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese **avranno i benefici previsti per le varie tipologie di ETS solo se si iscriveranno in una delle sezioni del RUNTS.**

Mentre le SOMS tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, avranno i suddetti benefici **solo se iscritte nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese**

Le **Società di mutuo soccorso (SOMS) che si iscriveranno al RUNTS**, diventeranno a tutti gli effetti un **Enti del Terzo Settore (ETS)**. Manterranno il proprio patrimonio sociale; godranno dei benefici degli ETS, ma dovranno attenersi agli obblighi contabili e al nuovo regime fiscale previsto per gli ETS.

La situazione che si potrebbe venire a creare sarebbe la seguente: da una parte abbiamo le SOMS che, avendone i requisiti, decideranno di iscriversi al RUNTS e quindi diventare a tutti gli effetti "Enti del Terzo settore" e dall'altra le SOMS che decidono di non passare al RUNTS ma di rimanere iscritte solo al Registro delle imprese, senza poter usufruire dei benefici previsti per le varie tipologie di ETS, riservati agli iscritti nel RUNTS.

Anche in questo caso, è necessario che venga chiarito **cosa succede alle SOMS che decidessero di non passare al RUNTS.**

In particolare: *le **SOMS che decidessero di non iscriversi al RUNTS**, rimarrebbero iscritte nel Registro delle imprese mantenendo il proprio patrimonio e le agevolazioni fiscali o perderebbero la qualifica di Società di mutuo soccorso?*

Perdendo la qualifica di Società di mutuo soccorso diventeranno un'associazione "generica", normata dal Codice Civile, perdendo di conseguenza sia il proprio patrimonio che l'iscrizione nella sezione del Registro delle imprese?

Le società iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese che non hanno più i requisiti previsti dall'art. 44, comma 2 del Codice dovranno cancellarsi dal Registro?

6.
L'ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
Superamento del regime concessorio
I compiti del Notaio

Gli **Enti del Terzo Settore (ETS)**, diversi dalle cooperative, sono, alla nascita, privi di personalità giuridica. Questo significa che delle azioni dell'organizzazione risponde in primis lo stesso ente con il suo patrimonio e successivamente il presidente, gli amministratori e tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente.

Richiedere e ottenere il riconoscimento della personalità giuridica significa, perciò, far acquisire all'ente una **autonoma soggettività giuridica** e, dunque, **separare nettamente il patrimonio dell'ente da quello delle persone che ne fanno parte** (come, del resto, avviene nelle società di capitali).

La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica è ancora oggi disciplinata dal **D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000**³⁴, il cui articolo 1 stabilisce che *"le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, istituito presso le prefetture"*.

La competenza per la tenuta del registro, nonché per il riconoscimento delle persone giuridiche spetta, dunque, alle **Prefetture** che concedono un riconoscimento nazionale. Tuttavia, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle **Regioni** e le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, la competenza spetta a questo Ente, il quale concede un riconoscimento regionale.

6.1. Le deroghe all'iter previsto dal D.P.R. n. 361/2000

Sulla precedente normativa è **intervenuta la Riforma del Terzo Settore**, laddove all'articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017 è stata introdotta la possibilità per gli ETS di ottenere il riconoscimento giuridico tramite l'iscrizione nel RUNTS, **derogando l'iter ordinario previsto dal D.P.R. n. 361/2000**, che rimane tuttora vigente come norma di carattere generale.

Pertanto, le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale, **possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

| D.P.R. n. 361/2000 | D.Lgs. n. 117/2017 | D.M. 15/09/2020 |
|---|---|---|
| <p>Art. 1 - Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica</p> <p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.</p> <p>2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla</p> | <p>Art. 22 - Acquisto della personalità giuridica</p> <p>1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.</p> <p>1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del</p> | <p>Art. 7 - Effetti dell'iscrizione nel RUNTS</p> <p>1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica. (Omissis)</p> |

³⁴ Per consultare il testo del decreto, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10:361!vig=2014-10-31>

| | | |
|--|--|---|
| <p>domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.</p> <p>3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.</p> <p>4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.</p> <p>5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.</p> <p>6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>Art. 7 - Competenze delle regioni e delle province autonome</p> <p>1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.</p> <p>3. Le regioni a statuto speciale e le</p> | <p>presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonchè dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente (<i>Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lette. B) del D.Lgs. n. 105/2018</i>).</p> <p>2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonchè del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.</p> <p>3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro</p> | <p>Art. 16 - Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio</p> <p>1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice, ovvero l'atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformità con il citato art. 4, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.</p> <p>2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice, nonchè gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'art. 8, per quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati entità e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| <p>province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.</p> | <p>competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.</p> <p>4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</p> <p>5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.</p> <p>6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.</p> <p>7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.</p> | <p>notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice.</p> <p>3. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.</p> <p>4. Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui al comma precedente invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'art. 9, comma 5.</p> <p>5. L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalità giuridica.</p> <p>6. La disciplina dei commi precedenti si applica, in quanto compatibile, agli atti di trasformazione, fusione o scissione, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, che prevedano la costituzione di ETS con personalità giuridica.</p> <p>Art. 17 - Iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica</p> <p>1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano acquistato la personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito degli</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16.</p> <p>2. Al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 22, comma 1-bis, ultimo periodo del Codice, gli elementi informativi di cui all'art. 16, comma 2 del presente decreto sono integrati con i necessari riferimenti al Registro delle persone giuridiche presso cui l'ente richiedente è iscritto.</p> <p>Art. 18 - Ottenimento della personalità giuridica degli enti già iscritti nel RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS</p> <p>1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello stesso, provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 16.</p> |
|--|--|---|

L'iscrizione nel RUNTS - secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 7 del D.M. 15 settembre 2020 - ha un **duplice effetto costitutivo**:

- a) relativamente all'**acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS)** e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
- b) relativamente all'**acquisizione della personalità giuridica**, nei casi previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice.

6.2. Il superamento del regime "concessorio"

Una delle più rilevanti novità della riforma del Terzo settore è il **nuovo sistema di riconoscimento della personalità giuridica**, introdotto dal citato art. 22 del Codice del Terzo settore.

La norma, **superando definitivamente** (seppur limitatamente agli ETS) **il regime "concessorio"**, che aveva fin qui caratterizzato l'acquisto della personalità giuridica degli enti del libro I° del Codice civile, realizza - come fa notare lo studio n. 104/2020 del Consiglio Nazionale del Notariato - *"un evidente*

parallelismo con la disciplina delle società di capitali, in particolare quanto al ruolo del notaio, al quale viene affidato il compito di **provvedere al controllo di legalità ed all'iscrizione nel RUNTS** (così come avviene in sede di costituzione delle società con riguardo all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2330 C.C.), nonché con riferimento all'effetto costitutivo dell'iscrizione stessa (come previsto dall'art. 2331 C.C. in riferimento alla S.p.a.).".

Il parallelismo con la disciplina delle società di capitali si completa con le regole relative alle modifiche statutarie, per le quali l'art. 22, al comma 6, rinvia alla procedura dettata dai commi 2 e 3 dello stesso articolo in relazione alla costituzione.

Esattamente come avviene per le società di capitali, dunque, il **notaio che ha ricevuto il verbale** dell'organo competente, contenente le deliberazioni relative alle modifiche statutarie di un ETS con personalità giuridica, "**verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.... deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore**". Il rimando all'art. 2436 Codice civile è quasi testuale.

Dunque, come per le **società di capitali** in relazione al Registro delle imprese, con l'istituzione del RUNTS anche per gli **Enti del Terzo settore** con personalità giuridica all'iscrizione nel Registro consegue l'acquisto della personalità giuridica per gli enti neo-costituiti, ovvero l'efficacia delle modifiche statutarie. Solo le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono ottenere la personalità giuridica secondo il sistema "normativo", anziché secondo il normale sistema "concessorio" disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000.

Bisogna anche rilevare che il superamento del regime "concessorio" di cui al Libro I del Codice civile e l'adozione da parte del CTS di quello "normativo", fondato sul controllo notarile, **non è tuttavia imposto**, considerando che, anche secondo quanto disposto dalla Relazione governativa, "*nulla impedisce alle associazioni e fondazioni del terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante la procedura ordinaria di cui al DPR 361/2000*", il che mette in evidenza la natura speciale del procedimento di cui all'art. 22, del D.Lgs. n. 117/2017 rispetto a quello generale previsto dal D.P.R. n. 361/2000.

Il decreto correttivo è intervenuto per risolvere il problema degli enti che, avendo già ottenuto il riconoscimento giuridico attraverso il sistema concessorio, decidano di iscriversi al RUNTS, ottenendo la qualifica di ETS, ma rischierebbero di perdere la personalità giuridica qualora dovessero successivamente venire cancellati dal Registro.

L'intervento correttivo dell'art. 22, nel solco del parere espresso dal Consiglio di Stato, prevede che per tali enti l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 è **sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS**.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 361/2000.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 105/2018 ("correttivo del CTS") ha previsto, con l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 22 del CTS, che le associazioni e le fondazioni **già in possesso della personalità giuridica** ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 prima dell'operatività del RUNTS **sospendono il riconoscimento acquisito con la procedura di cui all'art. 22 del CTS**.

Dunque, la richiesta della personalità giuridica secondo quanto disposto dall'art. 22 del CTS risulterebbe necessaria e sospende l'antecedente riconoscimento disposto dalla L. n. 361/2000.

In base anche agli ultimi orientamenti interpretativi, quindi, avremmo che:

a) i **soggetti precedentemente riconosciuti** ex D.P.R. n. 361/2000 devono richiedere il riconoscimento ex art. 22 del CTS. In questo caso, **il precedente riconoscimento viene sospeso**; mentre

b) i **soggetti non riconosciuti** possono con l'iscrizione nel RUNTS:

- non richiedere il riconoscimento;
- richiedere il riconoscimento ex D.P.R. n. 361/2000;
- richiedere il riconoscimento ex art. 22 del CTS.

6.3. La procedura di iscrizione e il ruolo del Notaio

Il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) ha rinnovato l'iter per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti non profit, affidando un **ruolo fondamentale al notaio** nella verifica della sussistenza dei requisiti per l'acquisto della qualifica di ETS affidandogli un **controllo di legalità sostanziale**, analogamente a quanto avviene attualmente per le società di capitali.

Il combinato disposto dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 18 del D.M. 15 settembre 2020 pone a **carico del notaio**, che abbia verbalizzato la decisione assembleare di un'associazione non riconosciuta con la quale essa abbia deciso di ottenere la personalità giuridica e di acquisire la qualifica di ETS, **l'obbligo di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge** e, in caso di esito positivo di tale verifica, quello di **chiedere l'iscrizione nel Registro entro i successivi 20 giorni**.

La decisione necessita, infatti, della forma dell'atto pubblico, come stabilito dall'art. 22, comma 6, del CTS in ossequio al principio affermato dall'art. 14 c.c.

In questo caso, gli uffici del RUNTS saranno tenuti a **verificare la sola regolarità formale del procedimento**.

In merito all'ottenimento della personalità giuridica da parte di **associazione non riconosciuta** mediante l'iscrizione al RUNTS e da parte di **associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di "ETS"** è intervenuta la Commissione Terzo settore del **Consiglio Notarile di Milano** con la **Massima n. 5 del 12 gennaio 2021**³⁵, precisando che *"la deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall'art. 22 del Codice del terzo settore: pertanto, con l'istituzione del Registro unico del terzo settore, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni. In particolare, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una **relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni**, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00. Non trattandosi di un'operazione di trasformazione, detta perizia non richiede l'elenco dei creditori dell'ente"*.

Qualora l'associazione che intende conseguire la personalità giuridica sia già iscritta al RUNTS, ancorché non siano necessarie modifiche statutarie, fermo restando l'ambito del controllo del notaio, la relativa competenza è comunque dell'assemblea ed il quorum deliberativo è quello richiesto per le modifiche statutarie.

Il mutamento del regime giuridico che deriva dall'ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 C.C..

*"Anche quando la decisione di ottenere la personalità giuridica sia assunta da un'associazione già iscritta al RUNTS e la delibera assembleare non contenga modifiche statutarie" - si legge nella massima - "si ritiene **necessaria una deliberazione dell'assemblea**: per effetto del conseguimento della personalità giuridica, infatti, **viene modificato il regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente**, l'efficacia delle eventuali future modifiche statutarie e delle più importanti decisioni degli associati viene subordinata ad una verifica esterna e l'ente si sottopone alle regole stabilite dall'art. 22, quinto comma, CTS per la conservazione del patrimonio minimo. Tali cambiamenti, anche se non richiedono modifiche statutarie, **mutano sensibilmente le regole dell'associazione e richiedono, quindi, il quorum deliberativo stabilito dal secondo comma dell'art. 21 c.c., oppure il diverso quorum richiesto dallo statuto per le modifiche statutarie**."*

Lo statuto di un'associazione priva di personalità giuridica può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia **attribuita all'organo amministrativo**, non trattandosi di una delle materie per le quali l'art. 25 del Codice del Terzo settore ha stabilito la inderogabile competenza dell'assemblea.

In ciascuna delle predette ipotesi, il Notaio che ha verbalizzato la decisione è tenuto a **verificare che l'associazione rispetti tutte le norme del CTS** "con riferimento alla sua natura di ente del terzo settore" (art. 22, comma 2, CTS) e non può limitarsi alla verifica dell'unica differenza espressamente richiesta per il conseguimento della personalità giuridica (cioè l'esistenza del patrimonio minimo di euro 15.000).

6.4. L'assenza delle condizioni richieste per l'iscrizione e il ruolo del notaio

³⁵ Il testo della massima n. 5 è consultabile dal seguente link:

<https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-terzo-settore/005.asp>


Secondo quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017, nel caso il notaio non ritenga sussistano le condizioni per la costituzione dell'ente o sia costituito il patrimonio minimo, ne deve dare **comunicazione motivata**, tempestivamente e comunque **non oltre il termine di trenta giorni**, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente.

I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Se **nel termine di sessanta giorni** dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa **si intende negata**.

| D.Lgs. n. 117/2017 | D.M. 15 settembre 2020 |
|--|---|
| <p><i>Art. 22 - Acquisito della personalità giuridica</i></p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> | <p><i>Art. 19 - Iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge</i></p> <p>1. Qualora il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la pubblicazione del testamento ai sensi dell'art. 16, ovvero il verbale del competente organo ai sensi degli articoli 17 o 18, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta.</p> <p>2. Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS puo' richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.</p> |

Tavola riassuntiva



6.5. L'acquisto della personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Con la istituzione del "**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**", presso il Dipartimento per lo sport, **tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata, di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attualmente iscritte nel "**Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche**", istituito dal CONI, dovranno transitare nel nuovo registro ³⁶.

Mediante l'iscrizione in questo nuovo Registro, le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica** (art. 14, comma 1).

Il **notaio** che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, **entro venti giorni** presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso.

Per l'argomento si fa rinvio al Capitolo 2, Punto 2.2.

³⁶ Per l'argomento si fa rinvio al Capitolo 2, Punto 2.2.

7.

IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Predisposizione della piattaforma informatica - Avvio del popolamento iniziale -

Trasmigrazione dai Registri regionali e provinciali esistenti

Il legislatore ha deciso di distinguere a livello normativo la disciplina inerente al periodo transitorio dalle previsioni che entreranno in vigore una volta che il Codice sarà entrato a regime. In merito alla tempistica di attuazione del nuovo registro è pertanto necessario distinguere **due diversi periodi**:

- da una parte, il **periodo transitorio** che va dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore (**3 agosto 2017**) alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (**21 ottobre 2020**);
- dall'altra, il **periodo di attuazione** del Registro, con l'inizio della **trasmigrazione degli enti** nel nuovo Registro, che avrà avvio dalla "**Data X**", prevista dall'articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, e che verrà fissata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da questa data **avrà avvio il processo di popolamento e migrazione degli Enti**.

Vediamo nel dettaglio le varie fasi.

7.1. Il periodo transitorio (3 agosto 2017 - 21 ottobre 2020) e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione

La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo - come ha precisato il Ministero del Lavoro con la **nota del 29 dicembre 2017, Prot. 34/0012604**³⁷ - è stata tenuta nel debito conto da parte del legislatore, sotto **due diversi profili**.

Da un lato, infatti, l'articolo 101, comma 2, assegna alle associazioni di promozione sociale (**APS**), alle organizzazioni di volontariato (**OdV**) e alle **ONLUS** un termine (inizialmente di 18 mesi poi diventati 24) decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo (**3 agosto 2017**), al fine **di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla novella legislativa**, attraverso, peraltro, lo strumento dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento. Tale termine è stato più volte rimandato ed ora riaperto fino **al 31 marzo 2021**. Dall'altro, il legislatore ha espressamente **diversificato, sotto il profilo temporale, l'efficacia applicativa di talune disposizioni**.

Più specificamente, **in materia fiscale**, l'articolo 104, comma 1, prevede che le disposizioni in esso indicate si applichino a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017. In ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice, fatta salva l'applicazione transitoria, potranno essere applicate **solo una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea**.

Altre disposizioni, viceversa, trovano applicazione **solo successivamente all'operatività del registro unico nazionale (RUNTS)**.

In ragione di ciò, il D.Lgs. n. 117 del 2017, all'articolo 101 detta **due norme particolarmente rilevanti**, atte a **disciplinare il periodo transitorio** intercorrente tra l'entrata in vigore del Codice stesso (3 agosto 2017) e l'operatività del Registro unico nazionale.

1) La prima disposizione, contenuta nel **comma 2**, stabilisce che **fino all'operatività del RUNTS, continuano a trovare applicazione le norme previgenti**, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato (OdV) e dell'associazionismo di promozione sociale (APS).

Il successivo **comma 3** prevede che, fino all'operatività del registro medesimo, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto **attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore**.

³⁷ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2017_34_Nota_MLPS.pdf

In ragione di ciò, le iscrizioni agli attuali registri continueranno ad essere regolate dalle norme procedurali in essere. Pertanto, in sede di **verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione**, dovrà essere operata una necessaria distinzione tra gli **enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017** e quelli che si sono **costituiti a partire dal 3 agosto 2017**.

Nel primo caso, la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione, tenendo presente che gli enti interessati avevano tempo fino al 31 ottobre 2020 per apportare modifiche al proprio statuto.

Viceversa, gli enti che si sono **costituiti a partire dal 3 agosto 2017** sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Si dovrà, inoltre, tener presente che nel periodo transitorio **non potranno trovare immediata applicazione** le norme del Codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Pertanto, non potrà trovare ancora applicazione, per esempio: la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22; gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48; l'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" poiché tale qualificazione giuridica discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel RUNTS.

2) Per altro verso, **si devono considerare immediatamente applicabili** le norme afferenti ai **requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore**, quali quelle previste dagli articoli 32 (Organizzazioni di volontariato - OdV) e 35 (Associazioni di promozione sociale - APS) del D.Lgs. n. 117/2017.

Indipendentemente dal relativo deposito presso il Registro unico nazionale, tutti gli Enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio; l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, di cui all'art. 14, comma 2 del Codice.

7.2. La pubblicazione del decreto che fissa l'inizio dell'operativo il nuovo Registro (21 ottobre 2020)

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020** del **decreto 15 settembre 2020**, istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) sono scattati i **180 giorni di tempo per organizzare la piattaforma telematica** e dare la possibilità agli Enti del Terzo settore (ETS) di **adeguare i propri statuti** al fine di potersi iscrivere nel nuovo Registro.

Infatti, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 117/2017, per arrivare alla piena operatività del Registro, devono trascorrere **180 giorni**. Un semestre che servirà a **predisporre la piattaforma informatica** (c.d. "Portale del RUNTS") e a consentire alle Regioni e alle Province autonome di **allinearsi sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti**, rendendo così operativo il registro.

In particolare, le Regioni e le Province autonome presso le quali sono istituiti gli uffici regionali o provinciali del Registro, **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020 (**21 ottobre 2020 - 18 aprile 2021**), dovranno **disciplinare le procedure per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS** nelle sezioni regionali o provinciali, rendendo operativo il Registro **entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica** (art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le **organizzazioni di volontariato (OdV)** e le **associazioni di promozione sociale (APS)**, che verranno trasigrate nelle corrispondenti sezioni regionali del RUNTS, con l'eliminazione contestuale dei registri attuali delle APS e delle OdV.

Si comincerà - secondo i dati riportati da Il Sole 24 Ore - con le **27.300 Associazioni di promozione sociale (APS)** e le **36.567 Organizzazioni di volontariato (OdV)**, che dovrebbero "migrare" dai registri delle Regioni e delle Province autonome a quello nazionale.

Date certe dell'avvio del nuovo Registro ad oggi non esistono.

I 180 giorni che sono scattati dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione si sono conclusi il 18 aprile 2021. In questo periodo la società di informatica incaricata avrebbe dovuto predisporre e rendere operativa la **piattaforma informatica** in modo da consentire alle Regioni e Province autonome di allinearsi sulle procedure di iscrizione degli enti iniziando così il processo di "trasmigrazione" dagli attuali Registri ed elenchi al nuovo Registro unico.

Ma così non è stato e ancora oggi si sta attendendo l'emanazione del decreto, previsto dall'art. 30 del D.M. 15 settembre 2020, che dovrà fissare la data (quella che noi abbiamo chiamato "**Data X**") a decorrere dalla quale avrà avvio l'operatività del Registro Unico.

Da quella "**Data X**", gli uffici pubblici territoriali dovranno provvedere a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Il meccanismo della "trasmigrazione" previsto per le OdV e le APS, non sarà invece previsto, come abbiamo visto al Capitolo 4, dall'Anagrafe delle ONLUS (tenuta presso le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate). Le ONLUS che intendono assumere la qualifica di ETS, dovranno procedere alla materiale iscrizione nel RUNTS.

Il **procedimento di "trasmigrazione"** è un **procedimento transitorio** tramite cui gli enti, in sede di prima iscrizione nel RUNTS, **trasmigrano in modo automatico** da un registro speciale previgente al Registro unico, previa informativa resa dagli enti pubblici territoriali circa i dati posseduti su OdV e APS (art. 54, D.Lgs. n. 117/2017).

Scatta dunque un **procedimento di controllo** dei dati forniti, di documentazione esibita e informazioni rese anche successivamente dall'Ente interessato, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Fino al termine delle verifiche, gli enti continuano a beneficiare dei diritti connessi alla loro qualifica.

Il decreto di istituzione del Registro unico, come vedremo al Capitolo 10, ha definito le modalità con cui gli enti pubblici territoriali dovranno provvedere a trasmettere i dati al registro unico nazionale.

L'effettiva entrata in vigore della riforma del terzo settore porterà conseguenze rivoluzionarie nel campo del non profit, dalla **decadenza della qualifica fiscale di ONLUS**, alla **riformulazione delle categorie di associazioni**, all'eliminazione di alcuni regimi di tassazione fino ad oggi riservati agli enti non commerciali.

L'operatività del **RUNTS** sarà la svolta amministrativa che renderà effettiva la riforma del Terzo settore. Fino a questo momento continueranno ad essere ancora validi i riferimenti normativi previgenti relativi alle singole forme associative così come essere erano configurate pre-riforma.

7.3. Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS

Diversamente da quanto avvenuto in occasione dell'istituzione del Registro delle Imprese, la quale ha determinato il completo superamento del previgente sistema di pubblicità commerciale assicurato dai registri delle cancellerie dei Tribunali, con conseguente "attribuzione" degli atti depositati o iscritti on detti registri "agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio, **l'istituzione del RUNTS pone** - come fa osservare il citato studio del CNN - **problemi diversi**, stante che lo stesso prende il posto di diversi albi e registri, istituiti in base a fonti normative provenienti da diverse autorità (leggi statali e regionali), i quali **non vengono interamente sostituiti** dal nuovo Registro; basti pensare al permanere dei vari registri delle persone giuridiche (tenuti dalle Prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome), in relazione agli enti che non intendano conseguire l'iscrizione nel RUNTS.

La riforma avrà inizio nel momento in cui si assisterà al **procedimento di popolamento del RUNTS**, successivo alla ovvia precedente istituzione degli uffici ad esso appartenenti.

Con il decreto in commento sono state definite le regole:

- a) Per il "**popolamento iniziale del RUNTS**", che vede coinvolti gli enti aventi la qualifica di "**Organizzazioni di volontariato**" (OdV) e le "**Associazioni di Promozione Sociale**" (APS) (artt. 30-33, 37 e 38).
- b) Per l'**iscrizione delle ONLUS** (art. 34).

Nel primo caso, i dati relativi ai citati enti saranno oggetto di "**trasmigrazione**" a cura degli Uffici competenti dei registri Regionali o Provinciali, presso i quali gli stessi sono attualmente iscritti.

La migrazione delle OdV e delle APS non sarà, pertanto, automatica ma **si dovranno attivare le amministrazioni competenti** che verificheranno i requisiti.

Nel secondo caso, come abbiamo già spiegato al Capitolo 4, la procedura indicata dal decreto prende le mosse dalla **pubblicazione**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **dell'elenco degli enti iscritti nell'attuale Anagrafe unica** entro il termine previsto per l'avvio della trasmigrazione dei registri esistenti.

Se per le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) il percorso è segnato dalla migrazione dagli attuali registri a quello nazionale, per questi enti gli step sono diversi.

Per l'argomento si rimanda a quanto già detto al Capitolo 4, a cui facciamo rinvio.

In questo capitolo analizzeremo in particolare la situazione delle **organizzazioni di volontariato (OdV)** e delle **associazioni di promozione sociale (APS)** iscritte ad oggi ai registri regionali e provinciali, oltre a quella delle **APS nazionali** e dei **circoli affiliati ad APS nazionali**.

7.3.1. La situazione per OdV e APS iscritte ai registri regionali e provinciali

Il passaggio (o "**trasmigrazione**") delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) dagli attuali registri regionali e provinciali al RUNTS è disciplinata in dettaglio dall'**articolo 31 del D.M. 15 settembre 2020**.

Sintetizzando, **tre sono i passaggi che dovranno essere seguiti**.

1° step

La normativa sul registro unico è contenuta sia nel **D.Lgs. n. 117 del 2017** (Codice del Terzo settore) che nel **decreto ministeriale del 15 settembre 2020**, il quale disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti ed in generale le regole di tenuta, conservazione e gestione del registro.

Secondo quanto stabilito all'**articolo 30 di tale decreto**, il momento chiave per l'istituzione del RUNTS è l'individuazione, da parte del Ministero del Lavoro, della data (che per ora indichiamo come "**Data X**", in quanto non ancora fissata) a partire dalla quale inizierà a popolarsi il registro.

Tale termine sarà pubblicato sul sito del Ministero e ne verrà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

Art. 30 - Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS - ODV e APS

1. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, **sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico**, individua con apposito provvedimento **il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS** dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il giorno identificato (o "**Data x**") rappresenta, dunque, il **momento di vera operatività del RUNTS, a partire dal quale gli enti potranno presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro.**

Da tale momento:

a) OdV, APS e le ONLUS non potranno più iscriversi agli attuali registri di settore;

b) inizierà il **trasferimento nel RUNTS delle OdV e delle APS iscritte nei registri regionali e provinciali**, e delle **APS iscritte nel registro nazionale**, le cui modalità sono state fissate:

- dall'articolo 31, per quelle riguardanti la **trasmigrazione dei dati dai registri delle Regioni e Province autonome**;
- dall'articolo 32, per quelle riguardanti la **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - APS nazionali**;
- dall'articolo 33, per quelle riguardanti la **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali**.

In sintesi, la "**Data X**" che verrà indicata con il provvedimento ministeriale previsto dall'art. 30 segnerà:

- la **partenza del processo di trasferimento** al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali di Odv e Aps;
- **l'avvio delle domande di iscrizione ex-novo al registro** da parte degli altri enti che non erano iscritti ai precedenti registri regionali e provinciali di OdV e APS;
- la **chiusura dei "vecchi" registri** regionali e provinciali;
- la **cessazione delle procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS**.

A partire dalla data indicata dall'articolo 30, l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS sarà l'unico modo per ottenere la qualifica di Ente di Terzo settore (ETS).

Il decreto ministeriale 15 settembre 2020 specifica che **fino al perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS**, o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, **le OdV e le APS sottoposte al procedimento di migrazione continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica** (art. 31, comma 11).

Le OdV e le APS che intendono mantenere la relativa qualifica devono quindi farsi trovare pronte per l'imminente operatività del registro unico, anzitutto **adeguando il loro statuto** alla nuova normativa del Terzo settore.

Si ricorda che il termine per modificare lo statuto **utilizzando le procedure semplificate** dell'assemblea ordinaria è stato più volte prorogato ed è attualmente è fissato al **31 maggio 2022** ³⁸.

Qualora tali enti abbiano già adeguato lo statuto, non dovranno fare altro che attendere l'esito del procedimento di migrazione e le relative verifiche che l'ufficio competente del RUNTS sarà chiamato a svolgere.

Nel caso in cui una OdV o una APS non abbia modificato il proprio statuto e sopraggiunga nel frattempo l'operatività del registro, scatterà comunque la migrazione e sarà a seguito delle verifiche appena menzionate che verrà richiesto all'ente di procedere alla modifica statutaria, la quale potrà a quel punto avvenire solamente **con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria**.

2° step

Entro **90 giorni** dalla "**Data X**" stabilita dal Ministero del Lavoro, i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome **dovranno comunicare telematicamente** al RUNTS i **dati relativi alle OdV e alle APS** già iscritte nei rispettivi registri **al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del RUNTS (data X)**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

³⁸ Per l'argomento si rimanda al Capitolo 10

I dati delle APS e delle OdV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi (art. 31, comma 2, D.M. 15 settembre 2020).

Unitamente ai dati generali richiesti, i registri locali – entro lo stesso termine - dovranno trasmettere telematicamente al **RUNTS** anche la seguente documentazione:

- *copia dell'atto costitutivo;*
- *copia dell'ultimo **statuto** in loro possesso.*

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** devono trasmettere, qualora non sia stato precedentemente depositato presso il registro da cui provengono i dati, il **regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2. Tale regolamento sostituisce l'atto costitutivo e lo statuto (art. 31, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

3° step

Dal momento in cui il trasferimento dei dati si è concluso, e quindi l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS ha preso in carico le informazioni delle OdV e delle APS "trasmigrate" aventi sede nella propria Regione o Provincia autonoma, **partono ulteriori 180 giorni** entro i quali l'ufficio competente è chiamato a **verificare per ogni ente la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro unico**.

Se le informazioni disponibili sulla base dati dovessero risultare incomplete, l'ufficio del RUNTS chiederà all'ente **ulteriore documentazione**. Tale ulteriore richiesta dilazionerà per un massimo di **60 giorni** il tempo previsto per il vaglio della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico.

Nel caso, invece, la verifica si concluda positivamente, l'Ufficio del RUNTS **disporrà l'iscrizione nella sezione corrispondente** (art. 31, comma dal 4 al 7, D.M. 15 settembre 2020).

L'**omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti**, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

La **mancata iscrizione** dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente e segnalata sul portale del RUNTS, in un'**apposita lista degli enti non iscritti** (art. 31, comma 6).

Come abbiamo già detto, fino al termine delle verifiche gli enti iscritti nei registri regionali e provinciali continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017; art. 31, comma 11, D.M. 15 settembre 2020).

A decorrere dal giorno successivo al termine della data di operatività del Registro, gli Enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, dovranno presentare la **domanda di iscrizione** al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS.


Nelle more della piena applicabilità delle procedure telematiche previste, gli enti dovranno utilizzare una **modulistica uniforme** sull'intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS.

La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalità indicate sul medesimo portale, tramite il quale sarà comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate (art. 38, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

Come vedremo meglio più avanti, a partire **dalla data di operatività ("Data x")**, prevista dall'articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020 e che verrà fissata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **avrà avvio il processo di popolamento e migrazione degli Enti**.

Nella tavola che segue, proponiamo una simulazione cronologica degli adempimenti a carico degli enti coinvolti – che in questo caso sono le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), comprese le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle nazionali e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - e degli Uffici del RUNTS, **fissando la "Data X" al 30 aprile 2021**.

Tavola riassuntiva



7.3.2. La situazione per le APS nazionali

Analizziamo ora la situazione per le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ad oggi nel registro nazionale, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La disposizione di riferimento è l'**articolo 32 del D.M. 15 settembre 2020**.

Il momento da cui ha inizio il processo di trasferimento è anche in questo caso quello della "Data X", che collochiamo sempre in via ipotetica al 30 aprile 2021.

Entro 30 giorni l'ufficio del Ministero del Lavoro che gestisce il registro nazionale delle APS deve **comunicare telematicamente al RUNTS i dati degli enti che risultano iscritti nel registro al giorno antecedente la "Data X"** (quindi, nel nostro esempio, il 29 aprile 2021) (art. 32, comma 1).

Entro i 90 giorni successivi alla "Data X" (quindi entro il 29 luglio 2021) devono invece essere inviati **gli atti costitutivi e gli statuti** di ognuno degli enti interessati.

Anche in questo caso non vengono comunicati i dati delle APS nazionali aventi procedimenti di iscrizione o cancellazione in corso al 29 aprile 2021: questi vengono comunicati al registro successivamente, in caso di esito favorevole degli stessi (art. 32, comma 3).

A differenza di quanto previsto per le OdV e le APS iscritte nei registri regionali e provinciali, per quelle iscritte nel registro nazionale viene posto un **duplice termine**:

- uno di **30 giorni** per l'invio dei dati in generale (art. 32, comma 1, D.M. 15 settembre 2020) e
- un altro di **90 giorni** per l'invio di atto costitutivo e statuto (art. 32, comma 2, D.M. 15 settembre 2020).

Questo doppio termine, oltre non apparire particolarmente giustificato, genera dei problemi in ordine alla decorrenza da cui far scattare gli ulteriori 180 giorni entro i quali l'ufficio competente del RUNTS sarà chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (art. 32, comma 4).

Nella nostra simulazione, in via prudenziale, abbiamo fatto scattare i 180 giorni dal termine di trasferimento dei "dati" generali: ipotizzando che esso si concluda al **30 maggio 2021**, il termine per la verifica dei requisiti cadrebbe il **26 novembre 2021**, salvo ipotesi di sospensione del procedimento.

Sarebbe, in ogni caso, opportuno che in merito intervenisse un chiarimento prevedendo, per esempio, che anche l'invio degli atti costitutivi e degli statuti debba avvenire entro 30 giorni dalla "Data x", se non addirittura una modifica all'art. 32 del D.M. 15 settembre 2020 che disponga l'unificazione dei due termini e prevedendo, ad esempio, che anche l'invio degli atti costitutivi e degli statuti debba avvenire entro 30 giorni dalla "**Data X**".

Sempre **entro 30 giorni** dalla "Data X", l'ufficio ministeriale competente deve anche individuare, in modo distinto, le APS nazionali alle quali risulti affiliato un numero non inferiore a 100 enti iscritti al medesimo registro nazionale e le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 Regioni o Province autonome. Ciò al fine di iscrivere nella sezione "reti associative", dividendo in tal modo gli enti di competenza dell'ufficio statale del RUNTS da quelli di competenza degli uffici regionali e provinciali (art. 32, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

L'**ufficio statale del RUNTS**, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti di propria competenza, **entro 180 giorni** dovrà effettuare la **verifica dei requisiti** per l'iscrizione degli enti che hanno i requisiti per essere iscritti nella sezione "**Reti associative**", mentre **ciascun ufficio regionale o provinciale** dovrà, di conseguenza, **verificare i requisiti per l'iscrizione delle restanti organizzazioni**, aventi sede legale nella propria regione o provincia autonoma e che non siano in possesso dei requisiti numerici e di diffusione territoriale menzionati in precedenza.

La verifica dei requisiti si svolgerà con le stesse modalità previste per le OdV e le APS iscritte ai registri regionali e provinciali.


L'ufficio statale dovrà inoltre **verificare i requisiti per l'iscrizione dell'ente anche nell'ulteriore sezione delle "associazioni di promozione sociale"**. In caso positivo, comunicherà all'ufficio regionale o provinciale competente il provvedimento di iscrizione nella sezione "reti associative", ai fini dell'automatica iscrizione nella sezione delle APS, con pari decorrenza.

Anche le APS nazionali devono quindi farsi trovare preparate per l'imminente operatività del registro unico, dato che anche per esse è prevista la "migrazione" nel RUNTS.

Riguardo alla modifica statutaria, vale quanto detto in precedenza per le OdV e le APS iscritte nei registri regionali e provinciali.

Anche in questo caso, nella tavola che segue, proponiamo una simulazione cronologica degli adempimenti a carico degli enti coinvolti - che in questo caso sono le associazioni di promozione sociale (APS) nazionali iscritte ad oggi nel registro nazionale - del Ministero del Lavoro e degli Uffici del RUNTS, **fissando la "Data X" al 30 aprile 2021**.

Tavola riassuntiva



7.3.3. La situazione per le articolazioni territoriali e per i circoli affiliati alle APS nazionali

Analizziamo ora la situazione per le **articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle APS** nazionali, delineata all'**articolo 33 del D.M. 15 settembre 2020**.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (recante "*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*")³⁹, i livelli territoriali e i circoli affiliati ad un'APS iscritta nel registro nazionale sono anch'essi automaticamente considerati APS, senza bisogno che l'ente sia iscritto anche nel registro regionale o provinciale.

Tale disposizione, ancora oggi in vigore, sarà abrogata dal momento di operatività del RUNTS.

Entro 30 giorni dalla "Data x", l'ufficio del Ministero del Lavoro che gestisce il registro nazionale delle APS deve comunicare telematicamente al RUNTS i dati delle APS iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente la "Data X", indicando l'associazione nazionale di riferimento (art. 33, comma 1).

I dati delle APS aventi procedimenti di iscrizione o cancellazione pendenti alla data antecedente la "data x" saranno comunicati al RUNTS successivamente e solo in caso di esito favorevole degli stessi (art. 33, comma 2).

Entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione, ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS è chiamato a **valutare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione** degli enti che hanno la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma.

La verifica dei requisiti si svolgerà con le stesse modalità di quella prevista per le OdV e le APS iscritte ai registri regionali e provinciali, illustrata in precedenza.

Quanto appena descritto non si applica alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati ad una APS nazionale **ad oggi iscritti anche nei rispettivi registri regionali o provinciali delle APS o delle OdV**. Tali enti seguiranno, come logico, le tempistiche previste per le OdV e le APS dall'art. 31 del D.M. 15 settembre 2020.

7.4. Le modalità di trasferimento dei dati nel RUNTS attraverso il portale

Nell'**Allegato C al D.M. 15 settembre 2020** vengono disciplinate le **modalità di trasferimento dei dati, degli atti e dei documenti** dai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, delle Regioni e province autonome, dai registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle province autonome e dall'anagrafe delle Onlus **al RUNTS** ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

1. Attraverso il Portale del RUNTS **le amministrazioni interessate** trasferiscono le informazioni e i documenti in loro possesso al RUNTS.

Le Amministrazioni titolari dei registri, a partire dalla data di operatività del RUNTS individuata ai sensi dell'articolo 30 del decreto, dovranno trasmettere agli Uffici del RUNTS, i dati e i documenti di cui siano in possesso riguardanti ciascuno degli enti iscritti nei propri registri, servendosi delle funzionalità del portale.

La trasmissione delle informazioni attraverso le funzionalità del Portale può essere effettuata **in modalità massiva** attraverso il caricamento di elenchi di enti iscritti oppure, **in modalità puntuale**, tramite l'inserimento di dati e informazioni relativamente a singoli enti.

Gli atti costitutivi e statuti sono trasmessi attraverso le funzionalità di caricamento rese disponibili all'interno del Portale, **esclusivamente nel formato PDF**, preferibilmente nel formato PDF/A e nel rispetto delle indicazioni che preciseremo in seguito.

Il mancato rispetto delle specifiche di formato comporterà la mancata acquisizione, totale o parziale, della documentazione caricata.

Il sistema effettuerà automaticamente alcuni **controlli sulla conformità delle procedure utilizzate** per il trasferimento dei dati.

I controlli della procedura di trasmissione considerano:

- *la coerenza del nome del file trasmesso con il formato del file stesso;*
- *la correttezza del tracciato dei dati per il caricamento massivo;*
- *la presenza con riferimento al singolo ente di tutti i dati appartenenti al contenuto minimo da comunicare al RUNTS.*

³⁹ Per consultare il testo della legge, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07:383!vig=>

Nel caso in cui i contenuti delle informazioni oggetto di trasmissione al RUNTS non soddisfino i controlli previsti, i dati non vengono acquisiti dal sistema.

Entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta trasmissione gli operatori di ciascuna Amministrazione, accedendo alla sezione dedicata del Portale, possono visualizzare l'elenco delle anomalie riscontrate ed effettuare un nuovo corretto caricamento delle informazioni.

2. La Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro, che gestisce il Registro nazionale delle APS, provvede secondo le medesime modalità tecniche a trasmettere le informazioni e i documenti in proprio possesso.

Esclusivamente con riferimento alle APS a carattere nazionale, ai fini della eventuale iscrizione anche nella sezione "Reti associative", la Direzione Generale del Terzo settore fornisce per ciascuna di esse l'elenco degli enti ad esse appartenenti in qualità di articolazioni territoriali/circoli affiliati risultati iscritti al Registro Nazionale delle APS.

3. Le eventuali richieste di integrazione delle informazioni della trasmigrazione, gli esiti della trasmigrazione da parte degli Uffici del RUNTS agli Enti, vengono effettuate, nel rispetto dei tempi previsti, alla PEC dell'Ente, ove comunicata all'Ufficio ed eventualmente alla PEC dell'associazione affiliante qualora all'ufficio competente del RUNTS risulti l'esistenza della affiliazione.

In assenza dell'indirizzo PEC, o in caso di esito negativo della ricevuta di consegna della comunicazione trasmessa via PEC, i termini assegnati agli enti per l'integrazione /rettifica delle informazioni decorrono dalla data di inserimento degli stessi nell'elenco dei destinatari di richieste integrative.

Gli Enti che hanno necessità di integrare/rettificare le informazioni, quelli non iscrivibili, e quelli iscritti nel RUNTS sono inseriti in apposite liste.

Attraverso il Portale sono resi accessibili i **seguenti elenchi**:

- 1. Enti per i quali si è perfezionata l'iscrizione nel RUNTS;*
- 2. Enti per i quali è stato adottato un provvedimento di diniego a conclusione dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione.*
- 3. Enti per i quali è pendente una richiesta di integrazione o rettifica documentale ai fini della prosecuzione del procedimento di iscrizione.*

Gli enti per i quali si renda necessario provvedere all'integrazione delle informazioni, su richiesta degli Uffici del RUNTS, dovranno provvedere compilando i modelli resi disponibili sul Portale.

In tale occasione, coloro che non hanno precedentemente fornito un indirizzo PEC, dovranno provvedere ai fini delle successive comunicazioni.

7.5. Conseguenze della mancata trasmissione delle informazioni e documenti richiesti

In fase di trasmigrazione, l'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, **comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS**.

La **mancata iscrizione** verrà comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente e pubblicata sul portale del RUNTS, in un'**apposita lista degli enti non iscritti**, senza alcun obbligo da parte dell'Ufficio di comunicare anticipatamente i motivi ostativi all'iscrizione (art. 31, comma 6, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso in cui **la verifica dei requisiti si concluda positivamente**, l'ufficio competente del RUNTS, con apposito provvedimento, dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente, comunicandolo all'ente interessato.

Qualora con unico provvedimento venga disposta l'iscrizione di più enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione (art. 31, comma 7, D.M. 15 settembre 2020)

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano **motivi ostativi all'iscrizione**, l'ufficio competente del RUNTS ne dovrà dare comunicazione all'ente, assegnandogli **10 giorni** per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione. Saranno poi concessi **ulteriori 60 giorni** per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione.

L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 31, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

Qualora l'Ufficio competente del RUNTS **non si pronunci con un provvedimento espresso entro i tempi previsti**, l'ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati (art. 31, comma 10, D.M. 15 settembre 2020).

In ogni caso, fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS **continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica** (art. 31, comma 11, D.M. 15 settembre 2020).

Nell'articolo 32 del D.M. 15 settembre 2020, viene illustrata la procedura di **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - APS nazionali**; mentre nel successivo articolo 33, quella relativa alla **trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS - articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali**.

Successivamente alla fase di trasmigrazione, gli enti che intendono iscriversi in una delle sezioni del RUNTS dovranno presentare la domanda di iscrizione, per via telematica, al competente ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS.

L'argomento verrà approfondito al Punto 13.

Table riassuntive

| | Alla data definita dall'art. 30 del D.M. 15/09/2020 | Entro 90 giorni dalla data definita dall'art. 30 (*) | Entro i successivi 180 giorni |
|--|--|--|---|
| ODV - APS già iscritte nei Registri regionali o provinciali | Inizio del trasferimento dei dati dai vecchi registri (trasmigrazione) | Termine del trasferimento dei dati (*) Per le APS nazionali il termine è di 30 giorni | Verifica da parte dell'Ufficio competente del RUNTS della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Comunicazione dell'esito della verifica. (In assenza della comunicazione l'ente risulta iscritto) |

| | Alla data definita dall'art. 30 del D.M. 15/09/2020 | Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda | 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10, CTS) |
|--------------|--|---|--|
| ONLUS | Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle ONLUS iscritte all'Anagrafe. Cessazione dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS Presentazione della domanda di iscrizione indicando la sezione del RUNTS nella quale intendono rientrare. (1) (2) | Verifica da parte dell'Ufficio competente del RUNTS della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Comunicazione dell'esito della verifica. (In assenza della comunicazione l'ente risulta iscritto) (3) | Termine per la domanda di iscrizione al RUNTS indicando la sezione nella quale rientrare. (4) |

(1) Nel caso in cui l'ente inserito nell'elenco chieda l'iscrizione nella sezione "Reti associative", la domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'Ufficio statale del RUNTS.

(2) Gli enti **che intendono acquisire la qualifica di "impresa sociale"** dovranno presentare la richiesta di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

(3) Gli enti inseriti nell'elenco dell'Agenzia delle entrate che, presentata la domanda di iscrizione conseguono l'iscrizione nel RUNTS vengono **cancellati dall'Anagrafe unica delle ONLUS** di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

(4) In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione, gli enti inseriti nell'elenco hanno l'obbligo di **devolvere il loro patrimonio.**

| | Alla data definita dall'art. 30 del D.M. 15/09/2020 | Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (*) |
|---|---|--|
| Altri Enti non profit interessati all'iscrizione | Presentazione della domanda di iscrizione a una delle sezioni del RUNTS | Verifica dell'Ufficio competente del RUNTS Comunicazione dell'esito della richiesta (* 30 giorni per gli enti aderenti alle Reti associative con statuti standard approvati. |

8.

IL DEPOSITO DEGLI ATTI NEL REGISTRO

I controlli effettuati dal Notaio e dall'Ufficio - Natura e finalità

Sugli atti da iscrivere nel nuovo Registro dovranno essere effettuati **due tipi di controlli**:

- uno **da parte del Notaio** al momento del ricevimento dell'atto costitutivo o degli eventuali atti modificativi (riconoscendo al notaio la facoltà di rifiutarne l'iscrizione nel caso non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente), a cui spetta un "**controllo di legalità**" e
- uno **da parte dell'Ufficio competente** a cui spetta la **verifica della regolarità formale** degli atti depositati.

Per gli enti con personalità giuridica l'iscrizione al RUNTS avviene su domanda del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la delibera di modifica statutaria. Una procedura – descritta agli articoli dal 15 al 19 del D.M. 15 settembre 2020 - che riguarda gli enti:

- a) di **nuova costituzione** che conseguono la personalità giuridica con l'iscrizione;
- b) **già iscritti ai registri delle persone giuridiche** che ottengono la qualifica di ETS;
- c) **senza personalità giuridica** che con l'iscrizione al RUNTS diventano ETS con personalità giuridica.

In questi casi, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una fondazione o associazione ETS con personalità giuridica deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e depositare l'atto ai fini dell'iscrizione dell'ente **entro 20 giorni** dal ricevimento di quest'ultimo (articolo 22, D.Lgs. n. 117/2017).

8.1. Il controllo del notaio sull'atto costitutivo

Bisogna subito rilevare che tra le disposizioni dettate dal Codice civile per le società (art. 2330, richiamato dal comma 3 dell'art. 2463 C.C.) e quelle dettate dal Codice del Terzo settore (art. 22, D.Lgs. n. 117/2017) esistono **rilevanti diversità**.

Secondo quanto disposto dalla norma civilistica, il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di una società di capitali deve procedere alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese **nel termine di dieci giorni**, stante che il cosiddetto "**controllo di legalità**" rientra tra le attività preventive al ricevimento dell'atto stesso, che il notaio dovrà rifiutare di ricevere ogniqualvolta lo ritenga non conforme a legge e, pertanto, non iscrivibile nel Registro delle imprese.

Diversamente, il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione del Terzo settore, deve depositarlo **entro venti giorni** presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendone l'iscrizione, **solo se ed in quanto** abbia verificato "*la sussistenza delle condizioni previste dalla legge*" per la costituzione dell'ente ed in particolare quelle relative alla natura di ETS ed al patrimonio minimo.

8.2. Insussistenza delle condizioni per la costituzione - Il rifiuto del notaio e il silenzio-assenso

Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Codice del Terzo settore "*se il notaio **non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo**, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque **non oltre il termine di trenta giorni**, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, **nei trenta giorni successivi** al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di **sessanta giorni dalla presentazione della domanda** l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, **questa si intende negata**".*

Come si può notare, il termine fissato al notaio per la comunicazione ai fondatori o agli amministratori dell'ente della decisione di non procedere all'iscrizione nel RUNTS, per la ritenuta insussistenza dei requisiti di legge, è diverso rispetto al termine concesso per la presentazione della domanda di iscrizione

al RUNTS: **trenta giorni per la comunicazione**, a fronte di solo **venti giorni per la presentazione della domanda di iscrizione**; in sostanza, al notaio sono concessi, per la comunicazione in parola, dieci giorni dopo la scadenza del termine per l'iscrizione.

Da segnalare, inoltre, come lo stesso comma preveda, nel terzo periodo, per il caso in cui a seguito della comunicazione di diniego da parte del notaio i fondatori, gli amministratori o un associato abbiano presentato all'ufficio del RUNTS la domanda di iscrizione dell'ente, che **decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione o diniego espresso, **la richiesta di iscrizione si intende negata (silenzio-rifiuto)**.

Si tratta di soluzione diametralmente opposta a quella prevista in generale (deve ritenersi sia per gli enti con personalità giuridica che per quelli che ne siano privi) dall'art. 47, comma 4, dello stesso Codice, ove è disciplinato l'istituto del **silenzio-assenso per le domande di iscrizione al RUNTS**, dove si stabilisce che **"Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta"**.

La ragione della differente disciplina - secondo lo studio n. 104/2020 del Consiglio Nazionale del Notariato - si collega, evidentemente, alla considerazione che nel caso di diniego del notaio a procedere all'iscrizione si è già in presenza di una prima, motivata, valutazione negativa in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, tra l'altro resa da un soggetto particolarmente qualificato (al cui giudizio - se positivo - l'ordinamento attribuisce valore decisivo per l'iscrizione nel RUNTS).

8.3. Il controllo di regolarità formale da parte dell'ufficio del RUNTS

Il **ruolo dell'ufficio del RUNTS** nel procedimento di iscrizione dell'atto costitutivo (e di conseguimento della personalità giuridica degli ETS) **è il medesimo affidato al Registro delle imprese**, in relazione alla costituzione delle società di capitali, **limitato alla mera verifica della "regolarità formale" della documentazione prodotta**.

Tuttavia - come evidenzia lo studio del CNN - facendo un raffronto tra il testo degli articoli 2330 e 2436 c.c. (ove si parla di **verifica della regolarità formale**) con quello dell'art. 2189, comma 2, c.c. (ove si parla, invece, di **accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione**), emerge con evidenza la **differenza qualitativa del controllo** che compete al Registro delle imprese nelle due ipotesi.

Nel caso in cui la verifica delle condizioni previste dalla legge sia affidata al notaio, infatti, è inibita all'ufficio qualsiasi verifica che non si ricolleggi all'atto quale documento, ovvero all'accertamento che l'atto o il fatto di cui si chiede l'iscrizione rientri nel novero di quelli per i quali è prevista la pubblicità, o alla completezza della documentazione, ovvero, ancora, alla competenza territoriale dell'ufficio del registro delle imprese.

La stessa differenza qualitativa del controllo la si riscontra anche nel Codice del Terzo settore dove il legislatore usa una differente locuzione **con riferimento ai generali controlli affidati all'ufficio del RUNTS** in relazione alle domande di iscrizione degli ETS (art. 47, comma 2: **"L'ufficio.... verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice"**), rispetto a quelli previsti riguardo alle domande relative agli ETS con personalità giuridica, per i quali **la verifica di legalità e quella patrimoniale sono affidate esclusivamente al notaio**, mentre l'ufficio del RUNTS deve limitarsi a verificare **"la regolarità formale della documentazione"** (art. 22, comma 2, CTS).

9.

LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO CONTABILE **L'indirizzo del Consiglio notarile di Milano**

9.1. La costituzione e il mantenimento del patrimonio

Il D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) regola, in modo diverso da quanto previsto dal Libro I del Codice civile e dalle relative norme di attuazione, le forme di acquisizione della personalità giuridica degli ETS, disponendo che per l'ottenimento della stessa l'ente debba dotarsi di un **fondo di dotazione iniziale**.

Nello specifico, l'art. 22 prevede che:

- le **associazioni** debbano essere dotate di un patrimonio **non inferiore a 15.000 euro**;
- le **fondazioni** debbano essere dotate di un patrimonio minimo **non inferiore a 30.000 euro**.

Per entrambi gli organismi in forma di somma liquida e disponibile.

Il patrimonio può essere costituito anche da **beni diversi dal denaro**, ma in questo caso, perché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Se a causa di **perdite**, il patrimonio minimo **diminuisce di oltre un terzo**, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo (se nominato), devono prontamente nel caso di un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, e per una fondazione deliberare direttamente la ricostituzione del patrimonio minimo.

Qualora non vi sia la possibilità di ricostituzione, l'art. 22, comma 5, cita come **opzioni "alternative"**: la trasformazione; la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta; la fusione; lo scioglimento.

Anche nel caso di **adeguamento dello statuto**, al notaio, che ha ricevuto la delibera del competente organo dell'ente di adeguamento dello statuto al fine del conseguimento della qualifica di ETS, è devoluto il compito di **verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione** nel (RUNTS), compresa la **verifica della sussistenza del patrimonio minimo** nella misura indicata dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Parimenti, costituisce contenuto obbligatorio dello statuto la **devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento**. Anche in questo caso, l'obbligo conformativo al dettato della legge (art. 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

9.2. La distribuzione di utili e la destinazione del patrimonio - Sanzioni

Dalla riforma viene confermato il **divieto di distribuzione degli utili**, anche indiretta, per gli ETS.

Il patrimonio ed eventuali utili devono essere usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell'ente nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'art. 8, comma 2, il legislatore elenca quando comunque si configurano **casi di distribuzione indiretta di utili**, ossia:

- *corresponsione di compensi non proporzionati all'attività svolta a chi rivesta cariche sociali nell'ente,*
- *pagamento ai lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche, salvo la presenza di competenze specifiche,*
- *acquisto di beni e servizi a prezzi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche,*
- *cessione di beni e prestazioni di servizi a coloro che a qualsiasi titolo operino nell'ente a condizioni più favorevoli di quelle di mercato,*
- *corresponsione di interessi passivi superiori di oltre quattro punti rispetto al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati.*

Da notare che all'Organo di controllo spetta specificatamente l'onere di vigilare sulla corretta applicazione di detta norma, a sensi del comma 7 dell'art. 30 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, in caso di **estinzione** o di **scioglimento**, il patrimonio residuo è **devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente**, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'articolo 9 del Codice presenta anche un profilo pubblicistico, nella parte in cui prevede che la devoluzione sarà efficace solo una volta **acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del registro competente**.

Il parere deve essere reso **entro trenta giorni** dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio-assenso).

La richiesta dovrà essere inoltrata dall'ente interessato con raccomandata a/r o telematicamente o per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Da tener presente che gli ETS dovranno acquisire il predetto parere **solo quando sarà operativo il RUNTS**. Nel periodo transitorio, l'acquisizione del parere della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) è previsto **per le ONLUS** (art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 460/1997) e **per gli enti non commerciali** (art. 148, comma 8, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Gli ETS dotati di personalità giuridica ed **iscritti anche nel Registro delle Imprese** possono destinare uno o più **patrimoni ad uno specifico affare** ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Oltre a quanto previsto in merito alla responsabilità all'art. 28 del CTS, l'art. 91, comma 1, stabilisce che in caso di **distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione**, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ETS che ha commesso la violazione o che ha concorso a commettere la violazione è soggetto a **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro**.

Il successivo comma 2 del citato articolo 91 indica, poi, che in caso di **devoluzione del patrimonio residuo** effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti dell'ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti a **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro**.

9.3. La verifica della sussistenza del patrimonio - Le massime del Notariato

Il Consiglio notarile di Milano, il 27 ottobre 2020, ha emanato **due nuove massime**⁴⁰ in tema di Terzo settore, con particolare riguardo alla **verifica della sussistenza del patrimonio minimo contabile**.

La **n. 3** riguarda la **data di aggiornamento dei documenti contabili esibiti** per verifica della **sussistenza del patrimonio minimo** per gli ETS già dotati di personalità giuridica.

La **n. 4** riguarda la **verifica delle condizioni di legge**, compreso il patrimonio minimo, per l'iscrizione nel RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, o condizionate da eventi successivi.

1) Secondo il notariato, la **verifica della sussistenza del patrimonio minimo** previsto per gli ETS con personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima **se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali** (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), **aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni** rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS.

⁴⁰ Per consultare il testo delle due massime, cliccare sul seguente link:

<https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-terzo-settore.aspx>

Principio che si fonda – secondo il notariato - sull'applicazione analogica del nuovo articolo 42-bis del Codice civile (introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 117/2017), riguardante gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali, nel caso di enti del Terzo settore, è richiesta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione deve, in questo caso, predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, **"aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione"**.

In assenza di altri riferimenti normativi, anche nel caso della verifica della sussistenza del patrimonio minimo, la documentazione da esibire (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.) deve essere **aggiornata ad una data non anteriore a 120 giorni** rispetto alla data della delibera di iscriversi al RUNTS.

2) L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, **se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS**, può contenere delega al Presidente o ad altri componenti dell'organo amministrativo per depositare al notaio la **documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile**, dopo l'avvio del Registro.

Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, sia se al momento dell'avvio dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta).

A tal fine, nel caso la delibera di adeguamento dello statuto sia stata **verbalizzata da un notaio diverso da quello che riceve in deposito la documentazione contabile**, quello incaricato dell'iscrizione nel RUNTS dovrà ricevere in deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.

La medesima procedura potrà essere utilizzata nell'ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l'efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che abbiano subordinato l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e cioè *"a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro"*.

La massima del Consiglio notarile di Milano cerca, in questo modo, di risolvere il problema dello **scostamento temporale tra l'assunzione della delibera di adeguamento statutario ed il momento della sua iscrizione al RUNTS**, a tutt'oggi non ancora operativo.

Per superare tale incongruenza, il principio individuato dalla massima **legittima la delega da parte dell'assemblea** al presidente o ad altro membro dell'organo amministrativo per depositare al notaio, dopo l'operatività del RUNTS, insieme alla documentazione contabile (aggiornata a 120 giorni dal deposito) lo **statuto precedentemente approvato**, consentendo così al notaio di svolgere la verifica di legittimità nei 20 giorni successivi all'atto di deposito (in conformità all'art. 22 del Codice del Terzo settore).

Infatti, l'art. 101 del Codice ha agevolato - almeno fino al 31 ottobre 2020 - le delibere di adeguamento statutario di ONLUS, OdV e APS, concedendo loro un quorum deliberativo semplificato, ma la mancata operatività del RUNTS rende ancora necessaria per le persone giuridiche l'approvazione amministrativa.

Difatti, secondo quanto stabilito al comma 2, dell'art. 101 del D.Lgs. 117/2017, **"fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020"**.

La circolare del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2018, n. 20, dedicata agli adeguamenti statutari degli enti, con specifico riferimento ad ODV, APS ed ONLUS (che entro il 31 ottobre 2020 potevano deliberare le necessarie modifiche statutarie con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria), chiarisce, tra l'altro, che per le modifiche statutarie degli enti dotati di personalità giuridica resta ferma la necessità dell'atto pubblico e che **fino all'istituzione del Registro non è possibile applicare l'art. 22 del Codice**, per cui le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, **a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale competente**.

Considerata la necessità di rispettare l'aggiornamento temporale richiesto per la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo degli enti con personalità giuridica – si legge nella massima – *“deve ritenersi legittimo che la delibera, assunta dal competente organo di un'associazione con personalità giuridica o di una fondazione, con la quale si approvano le modifiche statutarie conseguenti alla riforma del Terzo settore e funzionali all'iscrizione dell'ente nell'istituendo registro, **assunta prima dell'istituzione del RUNTS** o, comunque, subordinata ad un evento successivo, **contenga delega al Presidente o ad altri membri dell'organo amministrativo di depositare agli atti del notaio la documentazione contabile necessaria alla verifica patrimoniale**”*.

Così operando, deve ritenersi che il **termine di venti giorni** entro il quale il notaio è tenuto a depositare la domanda di iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) decorra **dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile**, costituendo tale deposito presupposto per l'esecuzione da parte del notaio delle verifiche previste dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, come confermato anche dal decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020.

Dal momento del deposito della documentazione contabile a dimostrazione del possesso del patrimonio minimo richiesto (art. 22, comma 2) il notaio, infatti, dovrà procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente.

La data dell'atto di deposito della documentazione contabile costituirà, altresì, il momento dal quale decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale comunicazione agli amministratori dell'insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'approvazione delle modifiche statutarie e per l'iscrizione nel RUNTS.

Naturalmente, come si è già detto, se la delibera di adeguamento dello statuto al codice del terzo settore sia stata verbalizzata da un notaio diverso da quello che riceve in deposito la documentazione contabile, al fine della verifica della sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge, unitamente a detta documentazione, il notaio dovrà ricevere in deposito anche copia autentica dello statuto dell'ente.

L'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017).

10.

L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE

Soggetti coinvolti, termini e modalità

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020** del **decreto 15 settembre 2020**, istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sono scattati, come abbiamo più volte detto, i **180 giorni di tempo**, oltre che per organizzare la piattaforma telematica, per **dare la possibilità agli Enti del Terzo settore (ETS) di adeguare i propri statuti** al fine di potersi iscrivere nel nuovo Registro.

Con il **D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105**, in vigore dal 11 settembre 2018, sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117⁴¹, recante il codice del Terzo settore. In particolare - come fa notare il Ministero nella circolare n. 20 del 27 dicembre 2018⁴² - la **disciplina degli adeguamenti statutari**, contenuta nell'articolo 101, comma 2 del Codice, ha visto **tre importanti modifiche** riguardanti:

- a) **l'ambito soggettivo di applicazione della norma** (rivolta a sole tre categorie di enti; espunto il riferimento alle imprese sociali, regolamentare a parte);
- b) **il profilo temporale** (innalzamento da 18 a 24 mesi del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri dell'assemblea ordinaria);
- c) **i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata** (le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono attivabili limitatamente alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile).

10.1 Soggetti interessati

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 si applica solamente a tre categorie di enti:

- le **Organizzazioni di volontariato (OdV)**,
- le **Associazioni di Promozione sociale (APS)** e
- le **ONLUS**, iscritte nei rispettivi registri attualmente previsti dalle normative di settore.

A seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) con l'articolo 31 del D.Lgs. n. 105/2018 (in vigore dall' 11 settembre 2018), **è stato espunto dal testo il riferimento alle "imprese sociali"**, *"per evidenti ragioni di coordinamento normativo, trovando esse la corrispondente regolazione degli adeguamenti statutari nella disciplina particolare propria delle imprese sociali"* e, segnatamente, nell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017.

Ne sono, di conseguenza, **escluse anche le cooperative sociali**, in quanto acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) e regolamentata da una specifica legge, la legge 8 novembre 1991 n. 381.

Ne deriva che *"non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame"* (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, nota n. 29103 del 3 gennaio 2019⁴³).

⁴¹ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 117/2017, cliccare sul seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117!vig=>

⁴² Per consultare il testo della circolare, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_20_Circ_MLPS.pdf

⁴³ Per consultare il testo della nota ministeriale cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_29103_Nota_MLPS_MSE.pdf

La stessa posizione è stata recentemente confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la **nota del 15 marzo 2021, Prot. 0003636**, il cui testo è consultabile al seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_3636_Nota_MLPS.pdf

Come del resto, non è richiesto alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, alcun adempimento pubblicitario nei confronti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore poiché per esse **l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore** (articolo 11, comma 3, D.Lgs n. 117/2017).

Tutte le altre associazioni, non in possesso di una delle tre qualifiche sopra menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri, **non avevano e non hanno alcun termine** per adeguare i propri statuti alla Riforma detta dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e potranno pertanto decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

Lo hanno ribadito il Ministero del lavoro con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019 e l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019. Il mancato rispetto di esso non ha conseguenze circa l'accesso a misure promozionali o aspetti fiscali e non è soggetto a sanzioni.

E' bene, inoltre, tener presente che la facoltà di adeguamento statutario secondo il regime alleggerito di cui all'art. 101, comma 2, riguarda gli **enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore), ai quali, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere un tempo maggiore per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Viceversa, gli **enti che si sono costituiti a partire dal 4 agosto 2017** erano tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Tuttavia, ai fini dell'individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, il Ministero del Lavoro, nella nota n. 12604 del 29 dicembre 2017⁴⁴, sostiene che nel periodo transitorio *"non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del Registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi"*.

10.2. Limite temporale per il ricorso alla modalità semplificata

Di norma, gli Enti del Terzo settore (ETS) dovranno, innanzitutto, **adeguare i propri statuti** alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con le **deliberazioni dell'assemblea straordinaria**.

In deroga a questo principio generale, **fino al 31 maggio 2022** è concessa la possibilità di approvare le disposizioni inderogabili **con le maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria**.

Considerata la difficoltà di convocare le proprie assemblee visto l'aumento della curva dei contagi da Coronavirus e le conseguenti misure restrittive, agli enti non profit viene ora concesso più tempo per adeguare i propri statuti in vista della imminente "migrazione" nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Entro il 31 maggio 2022, le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), avranno la possibilità di adeguare i propri statuti alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) **avvalendosi di una procedura agevolata**, che permette di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

La scadenza del **31 maggio 2022** (termine peraltro di natura non perentoria) non è altro che una data entro la quale le **OdV**, le **APS** e le **ONLUS** che hanno intenzione di entrare a far parte del Terzo settore, possono **adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili** previste dal D.Lgs. n. 117/2017, avvalendosi di **maggioranze semplificate** e convocando una **assemblea ordinaria** anziché **straordinaria**, come solitamente si richiede invece per tali cambiamenti interni all'ente (art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Resta, tuttavia, invariata la possibilità di modificare gli statuti **seguito le procedure ordinarie** (approvazione delle modifiche in assemblea con maggioranza qualificata) fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro unico, la cui andata a regime è ancora tutta da decidere.

Quindi, **per riassumere:**

- 1) Le OdV, le APS e le ONLUS che intendano adeguare i propri statuti inserendo le sole clausole obbligatorie previste dal Codice del Terzo settore e che intendano farlo con le maggioranze previste

⁴⁴ Il testo della nota è consultabile al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio.pdf>

per le assemblee ordinarie dovranno obbligatoriamente modificare lo statuto **entro il 31 maggio 2022**.

- 2) Le OdV e le APS che intendano rinunciare a tale semplificazione potranno adeguare lo statuto **anche oltre il termine del 31 maggio 2022** (senza peraltro incorrere in alcuna sanzione), ma ai fini della trasmissione automatica delle informazioni dai rispettivi registri al RUNTS dovranno comunque farlo prima della sua effettiva operatività.
- 3) Tutti gli altri enti potranno procedere con l'adeguamento in qualsiasi momento.

Ma quale sarà, pertanto il "vero" termine?

Il D.M. 15 settembre 2020 ci aiuta a rispondere a questa domanda dal momento che distingue tra **OdV e APS** (già iscritte nei rispettivi registri), che saranno **coinvolte nella "trasmigrazione"** e le **ONLUS**, iscritte alla relativa Anagrafe, che sono **escluse da tale "trasmigrazione"**.

Effettuata la "trasmigrazione", **per le OdV e le APS**, gli uffici del RUNTS avranno 180 giorni per accertare i requisiti e la conformità dei rispettivi statuti (art. 31, comma 4, D.M. 15 settembre 2021); mentre **per le ONLUS** (che non siano anche AdV o APS iscritte), lo statuto dovrà essere in regola solo al momento dell'eventuale richiesta di iscrizione nel RUNTS, effettuabile entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, di cui all'art. 101, comma 10 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Ma come siamo arrivati alla data del 31 maggio 2022?

Considerato che il termine per l'adeguamento degli statuti è stato più volte rinviato, cerchiamo di fare una sintesi delle disposizioni che hanno disposto le varie proroghe che si sono susseguite nel tempo.

Le norme a cui si deve far riferimento per determinare la data termine entro cui procedere all'adeguamento degli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono due:

- **l'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017 e**
- **l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017.**

Il citato comma 2 dell'art. 101, **nella sua redazione iniziale** stabiliva testualmente:

*"2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto **entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore**. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria."*

Considerato che la data di entrata in vigore del decreto è il **3 agosto 2017**, il termine di 18 mesi andava a scadere il **3 febbraio 2019**.

Tale termine è stato più volte rinviato dalle norme che riportiamo di seguito.

10.2.1. Le varie proroghe che si sono susseguite nel tempo

Le proroghe che si sono susseguite nel tempo **sono attualmente cinque**.

1) Dall'articolo 32 del **D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018** (*Decreto correttivo del Codice*), che, intervenendo sul comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, ha disposto la sostituzione del termine di **"18 mesi"** con il termine di **"24 mesi"**, per cui il termine precedentemente fissato al 3 febbraio 2019 viene, di conseguenza, posticipato al **3 agosto 2019**.

Non solo, con lo stesso articolo **vengono espunte le "Imprese sociali"**, perché nel frattempo le stesse verranno regolamentate dal un apposito decreto, il D.Lgs. n. 112 del 2017.

A seguito delle modifiche, il **comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017** veniva così modificato:

*"2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle **disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore**. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria **al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di***

introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».

2) Dall'art. 43, comma 4-bis, aggiunto dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. "Decreto Crescita"), che posticipa la data del 3 agosto 2019 **al 30 giugno 2020**, sia per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che per le imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

Il comma 4-bis dell'art. 43 della L. n. 58/2019 recita testualmente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020".

3) Dall'art. 35, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, il quale, intervenendo sia sul più volte citato comma 2 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 117/2017, che sull'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, posticipa il termine del 30 giugno 2020 **al 31 ottobre 2020**.

I commi 1 e 2 dell'articolo 35 recitano testualmente:

"Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti **"entro il 31 ottobre 2020"**.

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti **"entro il 31 ottobre 2020"**.

Per cui:

a) il **comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017** veniva nuovamente così modificato:

"2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020 dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».

b) il **comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017** (recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale) veniva così modificato:

"3. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.".

4) Dall'articolo 1, commi 4-novies e 4-decies della L. 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, intervenendo sia sul comma 2 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 117/2017, che sull'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, posticipa il termine del 31 ottobre 2020 **al 31 marzo 2021**.

I commi 4-novies e 4-decies recitano testualmente:

"4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

"4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

In sostanza, il **31 marzo 2021** è il nuovo termine entro il quale poter approvare le modifiche statutarie con le maggioranze "semplificate" da parte sia delle ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato (OdV), delle Associazioni di promozione sociale (APS) che delle imprese sociali.

Considerato che la legge di conversione del D.L. n. 125/2020 è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, chi ha eventualmente proceduto all'adeguamento dello statuto - a decorrere dal 1° novembre al 3 dicembre 2020 - deve necessariamente aver fatto ricorso all'assemblea straordinaria.

5) Dall'articolo 14 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "*Decreto Sostegni*"), il quale intervenendo solo sul comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (e non anche sull'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017), ha disposto la proroga del termine al **31 maggio 2021**.

Dunque, il **31 maggio 2021** è il nuovo termine entro il quale poter approvare le modifiche statutarie con le maggioranze "semplificate", **ma solo** da parte delle ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato (OdV), delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Associazioni e società sportive dilettantistiche (costituite prima del 3 agosto 2017), e **non anche delle imprese sociali** (il cui termine è scaduto pertanto il 31 marzo 2021).

6) Dall'articolo 66 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), il quale intervenendo solo sul comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (e non anche sull'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017), ha disposto la proroga del termine al **31 maggio 2022**.

Dunque, il **31 maggio 2022** è il nuovo termine entro il quale poter approvare le modifiche statutarie con le maggioranze "semplificate", **ma solo** da parte delle ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato (OdV), delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Associazioni e società sportive dilettantistiche (costituite prima del 3 agosto 2017), e **non anche delle imprese sociali** (il cui termine è scaduto il 31 marzo 2021).

10.2.2. Le ONLUS e l'autorizzazione della Commissione europea

Per quanto riguarda i termini, le **ONLUS** sono, inoltre, legate - come abbiamo già avuto modo di precisare al punto 1.2.2. del Capitolo 1 - all'**approvazione delle nuove misure fiscali a favore del settore da parte dell'Unione europea**.

E' stato, infatti, chiarito che la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore (artt. 79 e seguenti), in coerenza con l'interpretazione autentica data all'articolo 104, commi 1 e 2 del Codice medesimo ad opera dell'articolo 5-sexies della L. n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico).

Conseguenzialmente, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice (attualmente fissato al **31 marzo 2021**), gli adeguamenti necessari, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso (**a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro**).

L'organizzazione potrà beneficiare delle agevolazioni proprie delle ONLUS fino al periodo di imposta successivo all'**autorizzazione della Commissione europea** rispetto ai **nuovi regimi fiscali introdotti con il Codice del Terzo settore** e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del già menzionato registro, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019.

Il vaglio della Commissione europea sulla riforma del Terzo settore non sarà un passaggio solo formale. Per entrare in vigore, i nuovi regimi fiscali di favore destinati agli enti non profit e alle imprese sociali, dovranno, infatti, **essere riconosciuti compatibili con le regole del mercato unico e della concorrenza**. Pur con le deroghe previste per le materie sociali (art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Ad oltre tre anni dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della riforma dell'impresa sociale (D.Lgs. n. 117 e D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017), la richiesta di tale autorizzazione - prevista dal comma 10 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 - non ci risulta sia ancora partita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

10.3. Modalità e maggioranze

Con la modifica del comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 da parte dell'art. 32 del D.Lgs. n. 105/2018, viene introdotta una innovazione che il Ministero giudica "di natura sostanziale", in quanto opera una delimitazione della facoltà modificativa, stabilendo che "*le modalità e le maggioranze previste*

per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un **duplice ordine di modifiche statutarie**: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice **aventi carattere inderogabile**; dall'altro, per l'**introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni**, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria' (Ministero del Lavoro, circolare n. 20 del 27 dicembre 2018; circolare n. 13 del 31 maggio 2019).

Sempre secondo lo stesso Ministero - come si legge nella circolare n. 20/2018 - sulla base della nuova formulazione dell'articolo 101 comma 2, era (e sono tuttora), quindi, possibile configurare **tre diverse tipologie di norme** del codice del Terzo settore, suscettibili di formare **oggetto di adeguamento statutario**:

- a) **norme inderogabili**;
- b) **norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria** (tali norme sono di regola individuabili per la formula "*se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente*");
- c) **norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà** (tali norme sono di regola individuabili per la formula "*l'atto costitutivo o lo statuto possono...*" oppure per la formula "*se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...*"). Dunque, per le modifiche di **natura facoltativa** (quali, ad esempio, la scelta di esercitare attività "diverse") sarà in ogni caso necessaria l'approvazione con le **maggioranze previste dall'assemblea straordinaria**.

Con la citata circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, il Ministero ha voluto fornire gli opportuni chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria degli enti coinvolti (OdV, APS e ONLUS) seguendo un canone interpretativo che va letto in continuità ed in stretta correlazione con le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite dallo stesso Ministero con la nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, dedicata alle OdV e alle APS, nonché con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate, con riguardo alle ONLUS.

10.4. Imprese sociali

Anche le **imprese sociali** già costituite alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017) - secondo quanto stabilito dal comma 3, dell'art. 17, del D.Lgs. n. 112/2017 - potranno modificare i propri statuti **entro lo stesso termine del 31 marzo 2021**⁴⁵, fissato da ultimo dall'art. 1, comma 4-decies della L. n. 159/2020, di conversione del D.L. n. 125/2020 "**con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria**".

Anche in questo caso, resta, tuttavia, invariata la possibilità di modificare gli statuti **segundo le procedure ordinarie** (approvazione delle modifiche in assemblea con maggioranza qualificata) fino a quando non partirà la verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro unico.

10.5. Gli accorgimenti per un corretto adeguamento degli statuti - Le clausole statutarie obbligatorie

Dobbiamo subito precisare che l'articolo 21 del Codice indica i **contenuti obbligatori dell'atto costitutivo**, che sono:

- *la denominazione dell'ente;*
- *l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;*
- *l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;*
- *la sede legale;*
- *il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;*
- *le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;*
- *i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;*

⁴⁵ Da notare che l'ultima proroga prevista dall'art. 14 del D.L. n. 41/2021, che **proroga al 31 maggio 2021** il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, **non viene estesa anche alle imprese sociali**.

- *i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;*
- *la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.*

Lo **statuto** contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce **parte integrante dell'atto costitutivo**. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Procedendo ad una ricognizione delle singole disposizioni codicistiche, quali sono le clausole inderogabili da introdurre nei nuovi statuti da depositare nei RUNTS?

Ce lo spiega nel dettaglio il Ministero del Lavoro con la citata **circolare n. 20 del 27 dicembre 2018**.

Ci limitiamo a segnalare le clausole obbligatorie.

1. OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ PERSEGUITE

Tra gli elementi caratterizzanti l'ETS vanno considerati l'**oggetto sociale** ed il **profilo teleologico**: l'ETS si qualifica come tale per l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell'elenco contenuto nell'articolo 5 del codice, rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Pertanto, l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce **contenuto obbligatorio dello statuto**.

Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie.

Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica **le finalità perseguite**, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente.

L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

1. che esse siano **secondarie e strumentali** rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);
2. che sia **consentito** (e quindi specificamente previsto) **dall'atto costitutivo o dallo statuto**.

Pertanto, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza.

2. L'ASSENZA DI FINE DI LUCRO

L'assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di **destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria**, e di **divieto di distribuzione**, anche indiretta, **di utili**. L'adeguamento è qui obbligatorio.

3. LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Parimenti, la **devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento** costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso, l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

L'articolo 9 del Codice presenta anche un profilo pubblicistico, nella parte in cui prevede che la devoluzione sia efficace solo una volta **acquisito il parere favorevole dell'Ufficio competente**. Tuttavia – precisa il Ministero – solo quando sarà operativo il RUNTS, gli ETS dovranno acquisire il predetto parere: nel periodo transitorio, l'acquisizione del parere della P.A. (nel caso di specie, la scrivente Amministrazione) è previsto per le ONLUS e per gli enti non commerciali.

4. BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Gli articoli 13 e 14 del Codice rilevano, in termini di necessità della previsione statutaria, che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al **bilancio di esercizio** (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al **bilancio sociale** nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge. Per l'argomento si rimanda al Punto 14.

5. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI - ESAME DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

Gli statuti devono altresì necessariamente conformarsi al dettato dell'articolo 15, comma 3, in tema di diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

6. VOLONTARIATO

Altra questione rilevante è quella relativa al volontariato. Le disposizioni dell'articolo 17 sono dotate di immediata efficacia e pertanto, sussiste comunque l'obbligo di rimuovere eventuali disposizioni statutarie non conformi alle previsioni di legge per gli enti (ODV, APS o appartenenti ad altra tipologia) che si avvalgono di volontari.

7. GOVERNANCE

Il Capo III del Titolo IV del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) detta un complesso di disposizioni afferenti all'**organizzazione interna delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore**: il legislatore ha previsto regole specifiche di governance degli enti al fine di assicurare la coerenza della loro struttura organizzativa con le finalità perseguite.

L'esigenza di disporre di una cornice regolatoria chiara e definita viene soddisfatta secondo un approccio ampiamente rispettoso dell'autonomia statutaria degli enti: difatti, proprio in questa parte del codice trovano posto le norme aventi natura derogabile, in presenza di specifica clausola statutaria.

È questo il caso dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 (in tema di ammissione dei soci), le cui previsioni sono derogabili dall'autonomia statutaria.

Siamo perciò in presenza di un adeguamento disapplicativo, rientrando nella previsione di cui all'art. 101, comma 2.

8. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'articolo 25, in tema di "**competenze inderogabili dell'assemblea**", postula l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario.

Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita ordinaria dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria dovrà individuare in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l'art. 21 del Codice civile.

9. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento all'**organo di amministrazione**, disciplinato nell'articolo 26 del Codice, i commi 1 e 2 hanno **portata inderogabile**, con conseguente obbligatorietà dell'adeguamento statutario.

Il comma 1 fa tuttavia salva, tramite il richiamo all'articolo 25, comma 2, la possibilità di prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore alle 500 unità.

Viceversa, i commi 3, 4 e 5 contengono **previsioni di natura facoltativa**, cui il regime alleggerito dell'art. 101, comma 2 non si applica.

Il comma 7, prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori.

Il comma 8, infine, è specificamente dedicato alle fondazioni del Terzo settore e prevede anche qui l'obbligatorietà della previsione di un organo di amministrazione, mentre quella relativa alla costituzione di un organo assembleare o di indirizzo è demandata alle previsioni statutarie, mantenendo quindi carattere facoltativo.

10. ORGANO DI CONTROLLO ⁴⁶

⁴⁶ Per l'argomento si rimanda al Capitolo 11.

La disciplina dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti (artt. 30 e 31 del Codice) ha **carattere inderogabile**, con conseguente obbligo per gli enti di conformare gli statuti al dettato normativo.

L'obbligo di adeguare gli statuti e di rendere operativo l'organo di controllo riguarda in primo luogo **tutte le fondazioni e tutti gli enti che hanno costituito patrimoni destinati** ai sensi dell'articolo 10; in secondo luogo le associazioni, qualora si trovino nella situazione di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti.

Le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno acquisteranno efficacia a decorrere dalla modifica statutaria.

10.6. Conseguenze del mancato adeguamento entro il termine indicato

Se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS), non proceda, entro il termine ivi indicato, all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017, può continuare - fino all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)?

A questa domanda, per quanto riguarda **gli aspetti extra-fiscali**, ha risposto il Ministero del Lavoro con la **circolare n. 13 del 31 maggio 2019**⁴⁷, mentre, per quanto riguarda gli **aspetti fiscali**, ha, invece, risposto l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019**⁴⁸.

A. Per quanto riguarda le **conseguenze extra-fiscali** derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Organizzazioni di volontariato (OdV), il Ministero del Lavoro, con la citata circolare n. 13 del 31 maggio 2019, ha posto in correlazione l'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) con la disciplina dell'istituto della "**trasmigrazione**" dei registri esistenti, di cui all'articolo 54 del medesimo Codice, in base al quale "*gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore*".

A seguito di tale "trasmigrazione", spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le **attività di controllo** ed eventualmente richiedere - entro 180 giorni - informazioni o documenti mancanti.

Fino al termine del procedimento di controllo, **gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica** (art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Per quanto riguarda le **ONLUS**, la circolare fa riferimento al contenuto dell'articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice e puntualizza che **la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice**.

Stante il "*il perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate*" dal D.Lgs. n. 460 del 1997, la circolare afferma che la **verifica dello statuto** alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere condotta "*dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente*".

B. Per quanto riguarda le **conseguenze fiscali** derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che:

1) un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (**OdV - Organizzazione di volontariato**) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (**APS - Associazioni di Promozione Sociale**) può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il termine del 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;

⁴⁷ Per consultare il testo della circolare n. 13/2019, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_13_Circ_MLPS.pdf

⁴⁸ Per consultare il testo della risoluzione, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_89_Ris_AdE.pdf

2) un ente iscritto all'**Anagrafe delle ONLUS** prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal dallo stesso decreto legislativo, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il termine del 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Tale conclusione è confermata dall'articolo 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice **continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.**

Tuttavia, si ricorda ancora una volta, che dopo il 31 maggio 2021, non sarà possibile per le associazioni deliberare le modifiche degli statuti avvalendosi dei quorum previsti per le assemblee ordinarie, anche nel caso in cui le modifiche siano limitate a quelle minime necessarie. Si dovrà ricorrere **unicamente alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria**. Non sono in ogni caso previste sanzioni o effetti negativi come, per esempio, la cancellazione dai registri.

10.7. Adeguamenti statutari delle associazioni non riconosciute - La forma dell'atto

Per le **associazioni riconosciute**, dotate di personalità giuridica, vige l'obbligo di costituirsi mediante **atto pubblico**, con l'intervento di un notaio; la stessa procedura deve essere seguita anche per ogni successiva eventuale ogni modifica attinente alla loro struttura.

Per le **associazioni non riconosciute** non sono previsti obblighi formali riguardanti la loro costituzione; in alcuni casi possono addirittura essere costituite con un atto costitutivo e statuto **in mera forma verbale**, ma non mancano i casi in cui l'atto costitutivo è stato **redatto per atto pubblico**, che ad oggi fanno nascere incertezze sul procedimento di modifica di tali atti.

L'associazione non riconosciuta che per semplice scelta dei suoi fondatori è stata costituita per atto pubblico, in prossimità della data imposta dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 per modificare gli statuti usufruendo delle maggioranze semplificate in ottica di trasmigrare all'interno del RUNTS, quale procedura deve seguire e soprattutto a quale forma di atto deve ricorrere: all'atto pubblico o alla scrittura privata?

Il quesito è stato posto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo.

La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è arrivata con la **nota n. 10980 del 22 ottobre 2020**⁴⁹, con la quale viene ritenuto **ammissibile l'utilizzo della scrittura privata per adeguare gli statuti delle associazioni non riconosciute, anche nel caso siano costituite per atto pubblico.**

Nella nota in questione il Ministero tiene ben distinte **due peculiarità**: la prima legata alle **maggioranze necessarie** al fine di finalizzare la modifica, e la seconda attinente alla **forma prevista per apportare i cambiamenti allo statuto.**

E' noto che l'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata dalla stessa norma (attualmente fissata al 31 marzo 2021), che qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all'introduzione di clausole volte ad escludere l'applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte *"con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria"*, che di norma prevede **quorum costitutivi e deliberativi non qualificati** e **minori formalità** e/o tempi più veloci per le convocazioni.

Le **"modalità semplificate"** potranno essere utilizzate a condizione che lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria.

Qualora le modalità di cui l'ente si è dotato non prevedano differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie, le stesse dovranno comunque essere rispettate a pena di invalidità delle sedute.

⁴⁹ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_10980_Nota_MLPS.pdf

Le "modalità" di cui al citato articolo 101, comma 2 - osserva il Ministero - **non riguardano la forma dell'atto**. Con riferimento a quest'ultima, è necessario far riferimento all'articolo 14 del Codice civile, nel quale si prevede che le **associazioni riconosciute** (e le fondazioni) devono essere costituite per atto pubblico; mentre **nulla viene detto per le associazioni non riconosciute** se non che l'ordinamento interno e l'amministrazione **sono regolati dagli accordi tra gli associati** (art. 36, comma 1, C.C.).

Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore.

Ad esempio, nel caso di un'impresa sociale in forma di associazione, si richiede, anche se l'ente è privo di personalità giuridica, che tanto l'atto costitutivo quanto le modifiche statutarie siano redatte in forma di atto pubblico, essendo questa una diretta conseguenza dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

Secondo il Ministero - al di fuori di specifici casi previsti da leggi speciali (quali, per esempio, per le imprese sociali, per le quali è previsto l'atto pubblico, come disposto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017) - il fatto che un ente di tipo associativo (in questo caso un'associazione non riconosciuta) sia stato costituito con atto pubblico, in assenza di una specifica prescrizione normativa, **non può inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata**: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di **libertà della forma degli atti** (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all'infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi.

Tale indicazione risulta valida **a condizione che** l'atto costitutivo o lo statuto stesso, in vigore fra gli associati, non prevedano espressamente la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie.

Se così fosse, allora, sulla base dell'art. 36 Codice civile, dovrà ritenersi che anche nelle associazioni non riconosciute risulti necessario il ricorso all'atto pubblico.

Tutto questo è valido sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell'ente, sia relativamente a quelle di cui all'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), dove vengono concesse "maggioranze semplificate" (fino al 31 maggio 2021), sia per quelle che richiederanno maggioranze qualificate (successivamente al 31 maggio 2021).

In conclusione, secondo il Ministero del Lavoro, **le associazioni non riconosciute, anche se costituite per atto pubblico, non dovranno seguire tale procedura per apportare le modifiche previste dalla normativa del Codice del terzo settore**.

10.8. Procedure e adempimenti

Nelle associazioni lo statuto deve essere modificato dall'assemblea, secondo i quorum stabiliti nello statuto stesso; nelle fondazioni dal consiglio di amministrazione.

È il caso di ricordare che se l'ente che effettua le modifiche è dotato di personalità giuridica, l'assemblea dovrà essere svolta alla presenza di un notaio e quindi l'atto va redatto per atto pubblico.

Un ente non dotato di personalità giuridica che si sia costituito per atto pubblico non ha invece l'obbligo di effettuare per atto pubblico anche le successive modifiche (salvo che nello statuto sia disposto diversamente).

Le **procedure e gli adempimenti concreti per le modifiche statutarie** possono essere così riassunti:

1. Il primo passo è l'**individuazione delle modifiche da inserire nel proprio statuto** tenendo presenti tutte le previsioni richieste dal Codice del Terzo settore per ciascuna tipologia di ente.
2. Una volta individuate le modifiche da apportare al proprio statuto è necessario che le stesse siano **approvate da parte del Consiglio Direttivo**.
3. Successivamente deve essere **convocata un'assemblea** (di solito straordinaria) che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente vigente (ricordando che, per APS, ODV e ONLUS, fino al 31 marzo 2021 è possibile procedere alle modifiche statutarie avvalendosi di **maggioranze semplificate** e convocando una **assemblea ordinaria** anziché straordinaria).
4. Una volta deliberate le modifiche, va **redatto il verbale di assemblea**, allegando allo stesso lo statuto nella sua redazione aggiornata.

5. Il verbale di assemblea, con allegata la copia dello statuto nella sua redazione aggiornata, devono essere successivamente **registrati all'Agenzia delle Entrate**, utilizzando il modello 69⁵⁰;
6. Il verbale con allegato lo statuto aggiornato devono essere comunicati ai rispettivi registri di appartenenza (OdV, APS o ONLUS).
Da tener presente che nel RUNTS è richiesto il deposito del solo statuto aggiornato e non anche del verbale di approvazione.

Ricordiamo che per le modifiche statutarie è prevista l'esenzione sia dell'imposta di bollo (art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017) che dell'imposta di registro (art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017).

10.9. Gli statuti delle reti associative e gli statuti degli Enti aderenti - Adeguamento semplificato

Una dei punti toccati dalla recente **circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 5 marzo 2021**⁵¹ è quello del rapporto intercorrente tra lo statuto della rete associativa e quello degli Enti aderenti. In particolare, l'articolo 47, comma 5, che introduce la fattispecie dello "**statuto standard**" predisposto dalla rete associativa ed approvato dal Ministero.

Si tratta di modelli che le reti potranno mettere a disposizione degli Enti ad essa aderenti, previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Tuttavia, è bene precisare che l'adozione del modello standard previsto dal Codice del Terzo settore è **facoltativa** per gli enti aderenti alla rete associativa. Per questi ultimi, infatti, resta ferma la possibilità di adattare degli statuti conformi alle proprie esigenze in coerenza con quanto disposto dal Codice del Terzo settore.

La facoltatività dello statuto standard è inoltre confermata dalla citata circolare n. 2/2021, stando alla quale, la sua mancata adozione non pregiudica la possibilità per l'Ente aderente alla rete associativa di esercitare le facoltà derogatorie in tema di attribuzione del diritto di voto o delle competenze assembleari (art. 41, commi 8-10, D.Lgs. n. 117/2017).

Diversi sono i benefici per chi intenda adottare tale modello. In primo luogo, come anche chiarito dalla citata circolare ministeriale, l'adozione dello statuto conforme al modello tipizzato consente, una volta ottenuta l'approvazione ministeriale, un **dimezzamento dei termini di durata del procedimento di iscrizione al RUNTS** per tutti gli Enti che, aderenti alla rete associativa, abbiano adottato uno statuto conforme al modello tipizzato.

In secondo luogo, sarà consentito un veloce afflusso degli Enti nel RUNTS specialmente per quanto riguarda quelli di piccole dimensioni che si apprestano alla trasmigrazione.

Ulteriore possibilità a disposizione delle reti associative riguarda **l'adozione di uno statuto unico** a condizione che ciascuno degli Enti aderenti non vi apporti alcuna modifica.

Una possibilità praticabile soltanto nel caso in cui lo statuto della rete associativa contenga una disciplina esaustiva del funzionamento e dell'organizzazione degli Enti costituenti i propri livelli organizzativi. Questo, infatti, consentirà all'Ente che si trova ad un determinato livello della rete di vedere regolamentato il proprio assetto all'interno dello statuto adottato senza la necessità di apportarvi modifiche.

Con riferimento a tale ipotesi - si legge nella citata circolare - discendono ulteriori implicazioni, afferenti al rapporto con gli uffici del RUNTS: da un lato, infatti, la rete associativa che prevede l'adozione integrale, da parte degli enti ad essa associati, dello statuto della rete, potrà attivare presso questo Ministero l'apposita procedura di approvazione dello statuto standard, prevista dal sopra menzionato articolo 47, comma 5 del Codice, con i derivanti effetti sui procedimenti amministrativi di iscrizione al RUNTS per i soggetti aderenti alla rete medesima.

Dall'altro, muovendo dalla previsione dell'articolo 47, comma 1, che prevede per l'ente istante l'obbligo del deposito dello statuto presso l'ufficio del RUNTS competente, sarà consentito agli enti costituenti la rete, all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, il deposito dello statuto della rete associativa di riferimento **unitamente alla delibera assembleare di adozione integrale dello stesso** (in tali casi di norma lo statuto della rete è allegato alla delibera e ne costituisce parte integrante).

⁵⁰ Il modello 69 è scaricabile dal seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/256138/Modello+69+contratto+locazione_modello+69_mod.pdf/2aef9fa6-7c02-577c-fd9e-452595f6946b

⁵¹ Il testo della circolare è consultabile dal seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_2_Circ_MLPS.pdf

10.10. Le verifiche da parte degli uffici del RUNTS sulla conformità dei testi dei nuovi statuti al Codice del Terzo settore

Facendo riscontro ad alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti circa gli adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell'attivazione del RUNTS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota del 19 marzo 2021, Prot. 3877**⁵², ha in sostanza affrontato la seguente questione: *Fin dove può arrivare il potere di verifica degli uffici regionali della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi del comma 2 dell'art. 101 del CTS? Possono procedere alla verifica, per esempio, del rispetto dei quorum previsti dallo statuto per la prima e per la seconda convocazione?*

La risposta, non del tutto scontata, è la seguente: gli uffici regionali del RUNTS **non sono tenuti a verificare né la corretta convocazione, né i quorum** con cui le assemblee degli Enti del Terzo settore di diritto hanno già provveduto (o a seguito dell'ultima proroga provvederanno) all'adeguamento necessario per essere iscritti nel RUNTS.

Gli uffici del RUNTS **non potranno a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull'idoneità dell'organo** come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell'ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa.

Gli uffici del RUNTS potranno e dovranno verificare i risultati della deliberazione assembleare, **concentrando le verifiche sulla conformità finale del testo statutario** anche in relazione a quanto previsto nell'art. 47, comma 2, del CTS, che individua l'oggetto della verifica nella **"sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta"**.

Gli uffici dovranno, in sostanza, incentrare le loro verifiche sulla **conformità dei testi dei nuovi statuti al Codice del terzo settore**.

Tale orientamento - scrive ancora il Ministero - oltre che affondare le sue radici nel profilo sistemico del Codice, è sorretto altresì dal dato letterale, ove si consideri che **né il Codice né il D.M. attuativo del 15 settembre 2020 menzionano le delibere di approvazione degli statuti o delle modifiche statutarie tra i documenti da acquisire** (a differenza di quanto richiesto in sede di iscrizione al RUNTS, ove l'articolo 8, comma 5, lettera c) espressamente prevede che l'allegazione alla domanda di iscrizione dell'ultimo o degli ultimi due bilanci consuntivi approvati sia accompagnata dalla presentazione delle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione).

Considerato che le norme (di legge o statutarie) che regolano la possibilità e le modalità per modificare gli statuti sono poste a garanzia dei soci e costituiscono in capo a questi ultimi veri e propri diritti nei confronti degli altri soci e degli organi sociali, **la sede opportuna** - conclude il Ministero - **per la tutela di detti diritti, qualora vengano lesi dalla mancata osservanza delle norme di legge o statutarie, non può che ritenersi quella giurisdizionale civile**, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire nei casi previsti.

⁵² Il testo della nota ministeriale è consultabile dal seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_3877_Nota_MLPS.pdf

11.

ENTI TERZO SETTORE - ORGANI SOCIALI **Assemblea - Organo di amministrazione - Organo di controllo**

La riforma disciplina più analiticamente la struttura e l'operatività degli organi decisionali e di controllo degli Enti di terzo settore (ETS). In modo particolare, il codice interviene sull'**assemblea** (art. 24, 25), sull'**organo di amministrazione** (art. 26) e sull'**organo di controllo** (art. 30) e revisione legale (art. 31).

Il D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) stabilisce alcune norme applicabili a tutti gli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione. Al di fuori di queste norme, agli ETS si applica la disciplina generale prevista dal Codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.

| D.Lgs. n. 117/2017 | | |
|--|---|--|
| Assemblea | Organo di amministrazione | Organo di controllo |
| <p>Art. 24 - Assemblea</p> <p>1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.</p> <p>2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.</p> <p>3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.</p> <p>4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa</p> | <p>Art. 26 - Organo di amministrazione</p> <p>1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.</p> <p>2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.</p> <p>5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina</p> | <p>Art. 30 - Organo di controllo</p> <p>1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.</p> <p>2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</p> <p>5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>e vota.</p> <p>5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.</p> | <p>della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.</p> <p>6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.</p> <p>7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</p> <p>8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.</p> <p>Art. 28 - Responsabilità</p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.</p> | <p>riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.</p> <p>8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> |
| <p>Art. 25 - Competenze inderogabili dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:</p> <p>a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;</p> <p>b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p> <p>c) approva il bilancio;</p> | <p>Art. 34 - Ordinamento ed amministrazione</p> <p>1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui</p> | <p>Art. 31 - Revisione legale dei conti</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;</p> <p>f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;</p> <p>g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;</p> <p>i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.</p> <p>2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.</p> <p>3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.</p> | <p>all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.</p> | <p>patrimoniale: 1.100.000,00 euro;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.</p> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</p> |
|---|--|--|

11.1. ASSEMBLEA

Riguardo al funzionamento dell'organo assembleare delle associazioni di Terzo settore vige il principio **"una testa un voto"**.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Se compatibili, si applicano le norme del Codice civile sul **conflitto di interessi**.

Nel caso in cui la deliberazione approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi con l'associazione possa provocare un danno, può essere impugnata.

Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, nell'assemblea delle **associazioni di terzo settore**:

- hanno **diritto di voto** tutti coloro che sono **iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati**. In questo caso, lo statuto può ridurre il periodo, ma non aumentarlo, in quanto il termine massimo di tre mesi è previsto in osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati imposto dalla legge;

- ciascun associato può **farsi rappresentare** nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero non inferiore a cinquecento.

Queste disposizioni si applicano anche alle **fondazioni** del terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e nel caso in cui non derogate dallo statuto.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'articolo 25 del D.Lgs. n. 117/2017, fissa le seguenti **competenze inderogabili** dell'assemblea delle associazioni del terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea stessa;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle **associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento** possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito sopra, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali (art. 25, comma 2).

Lo statuto delle **fondazioni** del terzo settore se prevede un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, può attribuire a tale organo una o più di queste competenze di cui sopra, se compatibile con la disciplina della fondazione e coerente con la volontà del fondatore (art. 25, comma 3).

Sempre in tema assembleare, il Codice non presenta alcun cenno agli **istituti dei quorum** costitutivi e deliberativi, convocazione, presidenza, invalidità, in relazione ai quali, in mancanza di esplicita previsione statutaria, non si potrà che far riferimento alla disciplina del Libro I del Codice civile, stante il generale rinvio operato dal secondo comma dell'art. 3, alle norme del Codice civile in generale.

L'applicabilità dell'art. 21 del Codice civile - Come osservano i Commercialisti⁵³ - per le associazioni riconosciute renderà impossibile per gli associati che fossero anche amministratori partecipare alle deliberazioni di approvazione del bilancio. Questo significa che non sarà possibile avere ETS in cui le figure di amministratori ed associati si sovrappongono in modo perfetto.

Anche gli **istituti del recesso e dell'esclusione** non sono disciplinati dal CTS, rendendosi pertanto applicabile agli ETS, in virtù della regola enunciata nell'art. 3, la disciplina codicistica e, più precisamente, nel caso delle associazioni, le disposizioni di cui all'art. 24 del codice civile.

In considerazione della **mancata disciplina del procedimento di approvazione del bilancio** (semplicemente da depositarsi, ai sensi dell'art. 48, entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS), sarà opportuno prevedere regole statutarie riguardo la relativa tempistica.

11.2. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

11.2.1. la nomina e i poteri conferiti

Nel D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) risulta mancante gran parte della disciplina dell'organo amministrativo, e *in primis* risultano assenti le regole relative alla sua composizione (organo collegiale o moduli amministrativi propri delle società personali). Sarà, quindi, fondamentale che lo statuto

⁵³ In "Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative" (Circolare aggiornata ad aprile 2021) – Pag. 77.

(ai sensi dell'art. 21, CTS) ne disciplini in dettaglio i vari aspetti, in mancanza peraltro di una disciplina del Libro I del Codice civile.

Le associazioni devono **nominare un organo di amministrazione.**

La nomina degli amministratori spetta all'**assemblea**, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La **maggioranza** degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza**, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.

Anche qui si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Pertanto, non può essere nominato amministratore, e se nominato decadono dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano **scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.**

La **nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto** ad enti del terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Gli amministratori, entro **30 giorni** dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'**iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)**, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di **rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale.

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti **rispondono** nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

Le **limitazioni del potere di rappresentanza** non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Questo significa che si possono decidere limitazioni a tale potere, ma queste ultime non possono essere fatte valere contro i terzi, a meno che non le si iscriva nel RUNTS o non si provi comunque che i terzi ne erano a conoscenza

I contratti conclusi dagli amministratori in situazione di **conflitto di interessi** con l'ente possono essere annullati su domanda dell'ente, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'ente, qualora gli provochino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, nel caso in cui ci siano, dagli organi di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Per quanto riguarda la **responsabilità degli amministratori**, valgono le regole previste dal Codice civile per le società. La normativa del CTS risulta, infatti, **plasmata su quella civilistica dedicata alle società** e risponde all'esigenza di assicurare agli ETS un rafforzamento della professionalità e diligenza da parte di chi li amministra.

L'azione di responsabilità degli amministratori è esercitabile da almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero.

Ogni associato, o un decimo nel caso si riferisca ai soci delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, che a sua volta ne deve tener conto nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all'assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Le norme sulla responsabilità degli amministratori non si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Alle **fondazioni** si applicano le seguenti regole:

- l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- le norme sull'iscrizione degli amministratori e sui poteri di rappresentanza previste per le associazioni di terzo settore;
- se le fondazioni si dotano di un organo assembleare o di indirizzo, la possibilità per lo statuto di prevedere nomine da parte di enti esterni o attribuire la scelta di uno o più amministratori alle diverse categorie di aderenti.

11.2.2. Composizione dell'organo amministrativo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota del 16 settembre 2020, Prot. 9313**⁵⁴, ha affrontato il tema della composizione dell'organo di amministrazione; in particolare ha risposto al quesito se, alla luce delle previsioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), gli enti del Terzo settore possano prevedere nel proprio assetto organizzativo un **organo di amministrazione a composizione monocratica** o se invece tale organo debba **necessariamente avere struttura collegialmente**.

Alla base delle indicazioni, la natura stessa del Terzo settore che comprende diverse tipologie di enti, ognuna con proprie specifiche caratteristiche. Una struttura "flessibile", quindi, che non mette limiti alla futura emersione di soggetti con strutture al momento sconosciute, in linea con la vitalità che contraddistingue questo mondo e l'emergere di nuovi bisogni sociali.

Per questo motivo, **non esiste una risposta unica sulla struttura dell'organo di amministrazione** degli enti ma, allo stesso tempo, quest'ultima deve essere *"conseguenza, ragionevole e coerente, della natura, della vocazione dell'ente, dello stadio vitale in cui esso si trova delle modalità più razionali che esso individua per perseguire le proprie finalità ultime e il proprio oggetto sociale, sia pure all'interno dei limiti posti dalla legge e più in generale, dalla volontà del legislatore"*.

Fermo restando l'autonomia degli enti del Terzo settore, quindi, il Ministero sceglie di dare delle linee di indirizzo generali che partono dalla lettura del Codice del terzo settore.

Nel decreto, infatti, viene utilizzato il termine "amministratori" al plurale (art. 26) e non viene esplicitamente prevista la possibilità di una costituzione monocratica dell'organo di amministrazione (a differenza di quello di controllo).

Sempre secondo una studio dei Commercialisti, *"apparrebbe maggiormente in linea con il principio di democraticità interna proprio degli ETS, in termini generali, l'esclusione della possibilità di nomina di un amministratore unico, stante il mancato richiamo esplicito della disciplina a figure di amministratori che svolgano il proprio ruolo in via monocratica, come, al contrario, avviene, per esempio, per l'organo di controllo.*

L'intervento normativo in materia di cooperative (art. 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Legge di bilancio 2018") sembrerebbe tuttavia deporre in senso contrario: sarebbe cioè necessaria una norma che lo escludesse espressamente, ma ben potrebbe sostenersi a contrario l'accentuarsi del disfavore dell'ordinamento per soluzioni amministrative unipersonali in contesti assimilabili".

Associazioni e fondazioni, due approcci differenti

L'utilizzo nell'articolo 26 del termine "amministratori" al plurale, la mancata previsione in caso di organo di amministrazione dell'espressa possibilità di una costituzione monocratica dell'organo, a differenza di quanto previsto nel caso dell'organo di controllo, nonché soprattutto le previsioni dei commi 2, 4 e 5 - si legge nella nota ministeriale - *"inducono a ritenere che il legislatore abbia ipotizzato una composizione collegiale dell'organo; tuttavia è necessario ricordare che ai sensi del comma 1 e della collocazione specifica dell'articolo, quest'ultimo è applicabile non alla generalità degli ETS ma alle associazioni del Terzo settore e, con alcune limitazioni, alle fondazioni del Terzo settore. Nello specifico, per espressa previsione del comma 8, a queste ultime si applicano i commi 3, 6 e 7, che si ritengono conciliabili anche con una composizione monocratica dell'organo di amministrazione; i commi 4 e 5, in caso di fondazioni che prevedano un organo assembleare o di indirizzo, "possono trovare applicazione in quanto compatibili"*.

⁵⁴ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_9313_Nota_MLPS.pdf

In linea di massima, dunque, **rimane preferibile per gli enti costituiti in forma di associazione un organo collegiale**, in quanto si tratta di organizzazioni che si contraddistinguono per una pluralità di associati, le cui caratteristiche necessarie sono il carattere aperto (possibilità di nuovi ingressi), la democraticità interna (uguaglianza degli associati ed elettività delle cariche sociali).

Di conseguenza, anche l'organo di amministrazione dovrebbe rispecchiare questa natura, considerando che è responsabile non solo della gestione delle risorse dell'ente, ma anche dell'applicazione dei principi cui si ispira: democrazia e uguaglianza.

Non a caso, l'organo di amministrazione è subordinato a quello assembleare: è insieme che valutano l'operato dell'ente, con il supporto dell'organo di controllo.

L'elemento che caratterizza le **fondazioni**, invece, è l'esistenza di un patrimonio costituito per il raggiungimento di un determinato scopo. In questo caso, quindi, l'organo di amministrazione lavora per gestire questo patrimonio in linea con la volontà espressa di fondatori.

Per le fondazioni, quindi, **è possibile un'amministrazione monocratica**, fermo restando l'obbligo di individuarne le caratteristiche nello statuto.

Per le associazioni in fase di costituzione organo monocratico solo temporaneo

In tale contesto, in termini di estrema residualità – scrive ancora il Ministero - si può configurare l'ipotesi diversa in cui, nel caso di **associazioni in fase di costituzione**, l'individuazione nell'atto costitutivo di un **organo di amministrazione monocratico temporaneo** con il rinvio ad una integrazione elettiva dell'organo stesso entro un determinato periodo (ad esempio un esercizio annuale) o anticipatamente qualora si sia raggiunto un numero di soci superiore al minimo.

In tal caso, infatti, laddove il numero di associati iniziali sia particolarmente ridotto, l'individuazione iniziale nell'atto costitutivo di una pluralità di amministratori in numero di poco inferiore o magari addirittura coincidente con quello degli associati potrebbe comportare problemi di funzionamento dell'ente o non consentire una effettiva distinzione tra organo di amministrazione e organo assembleare o tra le rispettive manifestazioni di volontà, rendendo di fatto inoperante il controllo operato dal secondo sul primo.

Per evitare ciò, un organo di amministrazione monocratico potrebbe costituire una eventualità percorribile sia pure per un periodo limitato previsto comunque dall'atto costitutivo.

Quanto detto in generale riguardo le associazioni del Terzo settore vale per le tipologie di enti a disciplina particolare riconducibili comunque alla tipologia associativa, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in linea di massima ancor più stringenti.

Enti religiosi civilmente riconosciuti

Per queste particolari organizzazioni, il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore può prevedere che l'amministrazione sia affidata ad un organismo di carattere monocratico.

11.3. ORGANO DI CONTROLLO

Gli organi di controllo previsti nel Codice civile per le **società di capitali** sono:

- a) il **Collegio sindacale** o **sindaco unico**;
- b) l'**Organo della revisione legale dei conti**;
- c) l'**Organismo di Vigilanza**.

Ad eccezione dell'organismi di vigilanza, gli altri organi sono anche previsti dal **Codice del Terzo Settore** per le associazioni riconosciute o non riconosciute e le fondazioni.

Il nostro ordinamento giuridico prevede **l'obbligo di nomina di un organo di controllo** (Collegio sindacale, Sindaco unico, Revisore) che opera a fianco degli organi amministrativi delle società e degli Enti del Terzo Settore.

Al Collegio sindacale e al Revisore sono attribuite funzioni che hanno il fine di contribuire a **garantire il buon funzionamento della gestione aziendale** a tutela del capitale in esso investito dai soci e versato dagli associati degli Enti e delle ragioni di creditori sociali e altri soggetti che, indirettamente finanziano l'impresa e contribuiscono al suo consolidamento e sviluppo.

11.3.1. Limiti dimensionali e soggetti coinvolti

Nel caso di Enti del Terzo settore (ETS), quando si parla di "organo di controllo" e di "revisione legale dei conti", si deve far riferimento, rispettivamente, agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

All'articolo 30 si stabilisce che le **fondazioni**, hanno l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo, anche monocratico (comma 1), mentre gli **enti costituiti in forma associativa** hanno l'obbligo di provvedere alla nomina dell'organo di controllo solo in presenza del superamento, **per due esercizi consecutivi**, di due dei seguenti limiti:

- *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- *ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (comma 2).*

La delibera di nomina è adottata dall'organo a ciò designato nell'atto costitutivo e/o statuto.

L'**obbligo cessa** se, **per due esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati (comma 3).

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati **costituiti patrimoni destinati** ai sensi dell'articolo 10 (comma 4).

Nel successivo **articolo 31**, lo stesso Codice prevede, **tanto per le associazioni quanto per le fondazioni**, l'obbligo di nomina di **un revisore legale dei conti** o di **una società di revisione legale** iscritta nell'apposito registro, al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

- *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- *ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.*

L'**obbligo cessa** se, **per due esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati (comma 2).

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 (comma 3), a prescindere dai limiti quantitativi e dalla forma assunta dall'ente del Terzo settore, purché con personalità giuridica.

La nomina è sempre obbligatoria anche per i **Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)** (art. 61 comma 1, lett. k), e art. 65, comma 7, lett. e), D.Lgs. n. 117/2017), a prescindere dalle soglie dimensionali previste dal citato articolo 30.

11.3.2. La decorrenza dell'obbligo di nomina

Analizzando le disposizioni appena citate, si è posta la necessità di conoscere il **termine iniziale da cui far decorrere il "periodo di osservazione", ovvero i "due esercizi consecutivi"**, avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali suindicati.

Da quando decorre l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti?

La risposta a questa domanda è arrivata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota del 2 novembre 2020, Prot. 0011560** ⁵⁵.

Il computo dei due esercizi consecutivi per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti negli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa e nelle fondazioni, **deve partire dall'esercizio 2018**, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore **andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019**.

Il Ministero, per risolvere la questione, richiama il criterio interpretativo esplicitato nella sua precedente **nota del 29 dicembre 2017, n. 12604** ⁵⁶, secondo cui **sono immediatamente applicabili**, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, **le norme del Codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale (RUNTS)**, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

La nota continua poi specificando che "*il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall'esercizio 2018 sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019*", con la conseguenza che per alcuni enti l'obbligo di nomina decorra **già dal 2020**.

⁵⁵ Per consultare il testo della nota ministeriale cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_11560_Nota_MLPS.pdf

⁵⁶ Per consultare il testo della nota ministeriale cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2017_34_Nota_MLPS.pdf

L'obbligo va circoscritto ai soggetti che oggi abbiano la qualifica di associazione di promozione sociale (APS), organizzazione di volontariato (OdV) e organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), uniche categorie che, in mancanza dell'operatività del Registro unico del terzo settore (RUNTS), possono ritenersi \$Enti del Terzo settore (ETS).

Ciò significa che possono verificarsi le seguenti situazioni:

- Fondazioni (ONLUS): a prescindere dal superamento o meno dei parametri l'obbligo decorre **dal 1° gennaio 2018**.
- APS, OdV e ONLUS che abbiano uno statuto adeguato alle disposizioni previste dal Codice del Terzo settore: l'obbligo decorre al superamento dei limiti, per due esercizi consecutivi. In questo caso il periodo di osservazione parte dall'esercizio 2018, delineando così un ipotetico primo obbligo, al ricorrere dei requisiti, a partire **dall'anno 2020**.

Alcuni dubbi potrebbero sorgere relativamente alla decorrenza dell'obbligo di nomina per le APS, OdV e ONLUS costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e che non abbiano ancora provveduto ad adeguare i loro statuti.

Per questi enti far decorrere l'obbligo di nomina già dal 2020 (in caso di superamento dei limiti) comporterebbe delle criticità. L'ente si troverebbe, infatti, ad applicare una norma non prevista dallo statuto e lo stesso organo di controllo nominato si troverebbe a dover vigilare su adempimenti non regolati dalle norme interne dell'associazione (si pensi ad esempio al bilancio sociale).

Secondo uno studio condotto dal Consiglio nazionale dei commercialisti ⁵⁷, le conseguenze derivanti dalla lettura della citata Nota ministeriale del novembre 2020 possono essere **differenziate** per quanto concerne la nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale.

La **nomina dell'organo di controllo** da parte degli ETS temporanei, soddisfatte le condizioni, sarebbe dovuta avvenire, in base alla Nota ministeriale con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

La **nomina del revisore legale dei conti**, invece, laddove ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del CTS, non può che essere effettuata con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

Tale distinzione rispetto alla nomina dell'organo di controllo, già ad oggi possibile, si rende necessaria, in quanto l'incarico di revisione legale richiede l'utilizzo da parte del soggetto incaricato di appositi strumenti tecnici di riferimento al momento attuale ancora mancanti.

Stante quanto sopra detto, il revisore legale non potrebbe compiutamente espletare con riferimento al bilancio dell'esercizio 2020 il proprio incarico di revisione legale ex art. 31 del CTS considerato che:

- la modulistica di cui al decreto ministeriale del 5 marzo 2020 entra in vigore a partire dai bilanci dell'esercizio 2021; e

- i principi contabili nazionali di settore non sono ancora emanati, anche se dovrebbero essere pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità entro la primavera 2021.

Da quanto esposto - continua lo studio - si evince anche che gli incarichi di revisione relativi all'esercizio 2020, se già affidati, dovrebbero continuare ad essere espletati con le modalità tecniche previgenti.

Anche gli incarichi di revisione legale eventualmente attribuiti a seguito della revisione degli statuti per l'adeguamento al CTS, peraltro, non potranno che essere espletati nella forma di incarichi di "generica" revisione contabile, non essendo possibile inquadrare tali incarichi come incarichi di revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2010. Questi potranno essere considerati come incarichi di revisione contabile, finalizzati ad esprimere un "giudizio di conformità" rispetto ai dichiarati criteri adottati per la redazione del bilancio nella forma dichiarata dagli amministratori.

In ultimo, in conseguenza della citata nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il periodo per il calcolo del superamento dei limiti quantitativi per l'obbligo di nomina di cui agli artt. 30 e 31 del CTS **dovrebbe essere individuato nel biennio 2018 e 2019**.

Questo è il riferimento che, in effetti, gli ETS dovrebbero, quindi, tenere in considerazione, anche se le nomine saranno effettuate con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

11.3.3. Composizione e finalità dell'organo

⁵⁷ Sulla **fase di nomina dei revisori nella fase transitoria**, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), il 18 dicembre 2020, ha pubblicato un documento dal titolo "**La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**", con la quale sono stati forniti importanti indicazioni operative.

Per consultare il testo del documento del CNDCEC, cliccare sul seguente link:

http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/12/20201216revvospaper-format_clean.pdf

Come conseguenza dell'adeguamento statutario necessario per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) numerose associazioni e fondazioni dovranno provvedere alla nomina dei componenti dei rispettivi organi di controllo interno.

Va evidenziato come l'articolo 30, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), al comma 5, rinvii alle norme del Codice civile in relazione:

- a) alla **composizione dell'organo di controllo** (i cui componenti devono essere scelti tra le **categorie di soggetti** di cui all'art. 2397 c.c.),
- b) alle **qualifiche dei componenti, alle cause di ineleggibilità e decadenza** (art. 2399 c.c.).

Mentre l'articolo 28 dello stesso CTS rinvia ai **poteri, ai doveri e alle responsabilità** del collegio sindacale (art. 2407 c.c.).

Il **numero dei componenti** dell'organo di controllo è stabilito dall'atto costitutivo e/o statuto e, laddove incaricato della revisione legale, l'organo è integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo di un Ente del Terzo Settore deve essere un **professionista**, scelto dallo stesso ente, in possesso di una **profonda conoscenza della gestione di tali organizzazioni** e non solo degli aspetti amministrativi.

Altro requisito della professionalità è quello **dell'indipendenza**, che consente lo svolgimento dell'incarico secondo principi di **obiettività e di integrità**.

L'organo di controllo può essere **monocratico o collegiale**.

Il componente dell'organo monocratico o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale dovrà essere scelto:

1) fra gli iscritti:

- *nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;*
- *nell'albo degli Avvocati;*
- *nell'albo dei Consulenti del lavoro;*

2) fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

3) fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali.

Qualora all'organo di controllo sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Per quanto riguarda la **revisione legale**, il comma 6, dell'art. 30 prevede che l'organo di controllo **può esercitare la revisione legale dei conti** in alternativa al revisore legale dei conti o alla società di revisione, allorché insorga l'obbligo di questo tipo di controllo per il superamento dei limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017. In questo caso l'organo di controllo deve però essere (interamente) costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo:

- a) esercita inoltre compiti di **monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del CTS, ed
- b) **attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida** adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 30, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

In sostanza all'organo di controllo spetta il compito di:

- vigilare sull'**osservanza della legge e dello statuto**;
- vigilare sul rispetto dei **principi di corretta amministrazione**;
- esercitare la **revisione legale dei conti**;
- monitorare l'**osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**;
- attestare che il **bilancio sociale** sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad **atti di ispezione e di controllo**, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 30, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

11.3.4. Dal CNDCEC norme di comportamento, verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato le "**Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore**"⁵⁸.

Le norme ambiscono a rappresentare un importante **strumento tecnico-applicativo** per i commercialisti che operano come componenti dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore e, allo stesso tempo, si pongono come **punto di riferimento** per l'analisi di molte **tematiche operative e procedurali** inerenti all'adozione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, recante il "Codice del Terzo settore".

La raccolta di norme stilata da un folto gruppo di lavoro si compone di **sette macroaree** riguardanti i seguenti argomenti:

1. *Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti dell'organo di controllo,*
2. *Funzionamento dell'organo di controllo,*
3. *Doveri dell'organo di controllo,*
4. *Partecipazione alle riunioni degli organi sociali,*
5. *Acquisizione di informazioni, ispezioni e rapporti con gli altri organi sociali*
6. *Denuncia di fatti censurabili e di gravi irregolarità. Azione di responsabilità,*
7. *Relazioni dell'Organo di controllo.*

Il componente dell'organo di controllo di un ETS deve essere:

- un professionista, scelto dallo stesso ente e in possesso di una conoscenza profonda della gestione di tali organizzazioni e amministrativi;
- un professionista che abbia l'importante compito di supportare, sempre nel rispetto del ruolo di controllo svolto, il vertice degli enti in modo che questo possa prendere decisioni sempre solide nel rispetto della normativa vigente, e nella consapevolezza dell'impatto di tali decisioni sulla gestione sia di breve che di lungo periodo, oltre che con la capacità di valutare la coerenza di tali decisioni alla mission.

Le Norme di comportamento redatte dal gruppo di lavoro del CNDCEC partono da questi assunti e suggeriscono e raccomandando modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di componente dell'organo di controllo di un ETS.

Per quanto rileva il **tema dei controlli**, il continuo rinvio del termine per l'adeguamento semplificato degli statuti (ora fissato al 31 maggio 2022), ha già portato alla nomina di molti organi di controllo per le Organizzazioni di volontariato (OdV), per le Associazioni di promozione sociale (APS) e, in alcuni casi, anche per le ONLUS. Tali nomine dovranno essere oggetto di pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), una volta che questo diverrà operativo, come indicato dall'art. 20, lettera f) del D.M. del 15 settembre 2020.

Considerata l'importanza che tali previsioni rivestono per gli iscritti all'albo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha effettuato eventi formativi ed emanato una serie di documenti per fornire indicazioni utili sull'espletamento degli incarichi.

In particolare, ha redatto un documento dal titolo "**Verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore**"⁵⁹, nel quale sono presentati:

- Il **verbale dell'adunanza di assemblea** (o dell'organo deputato nelle fondazioni) **per la nomina dell'organo di controllo,**
- Il **verbale di insediamento dell'organo di controllo,**
- Il **verbale di pianificazione dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo.**

11.4. Le assemblee in audio-viedoconferenza

Con l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito dalla L. n. 27/2020, era stata prevista la possibilità per le società:

⁵⁸ Per scaricare il testo del documento, cliccare sul seguente link:

https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/20201211CNDCEC-Norme+di+controllo+ETS_clean.pdf/764b3139-d864-4276-9512-0ec995d4285d

⁵⁹ Per scaricare il testo del documento, cliccare sul seguente link:

https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/06/20210625verbali-ets_def1-003.pdf

- a) di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (anziché 120 come previsto dalla normativa civilistica);
- b) di svolgere le assemblee anche esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione**.
- Tuttavia, il comma 8-bis dello stesso articolo 106 **escludeva inspiegabilmente** da tale facoltà le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il **comma 4 dell'articolo 8 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44** (recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 e in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, ha previsto che le agevolazioni previste dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, **vengano estese anche a tali categorie di enti**, prima inspiegabilmente esclusi.

Con la modifica del comma 8-bis dell'art. 106, introdotto dalla L. n. 27 del 2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, viene così colmata una lacuna secondo la quale mentre a tutte le associazioni e fondazioni si dava la possibilità di utilizzare la videoconferenza fino al 31 luglio 2021, per le OdV, APS e ONLUS si consentiva tale modalità solo fino al 30 aprile 2021.

Dunque, a decorrere dal 1° aprile 2021, anche le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) potranno riunire le assemblee per le modifiche statutarie o per l'approvazione del bilancio con mezzi di telecomunicazione fino al 31 luglio 2021.

Ricordiamo che il termine del 31 luglio 2021 è stato fissato dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020, con la modifica del comma 7 dello stesso articolo 106.

Per le stesse organizzazioni viene così prevista anche la proroga al 29 giugno 2021 (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in luogo dei 120 giorni previsti dalla normativa civilistica) della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, prevista al comma 1 del citato articolo 106.

Ricordiamo che l'art. 14, comma 2, del decreto legge 22 marzo n. 41 (c.d. "*Decreto Sostegni*"), ha esteso al **31 maggio 2021** la possibilità per detti enti di modificare gli statuti con le maggioranze semplificate delle assemblee ordinarie.

Ora, considerata la possibilità del ricorso alle assemblee in audio-videoconferenza, introdotta con la modifica del comma 8-bis dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, a decorrere dal 1° aprile 2021, non sembra che ci sia alcun dubbio che tale modalità **possa essere utilizzata anche per le riunioni di qualsiasi organo sociale, compreso l'organo di controllo**.

11.5. Casi specifici

11.5.1. Impresa sociale

L'articolo 7 del D. Lgs. 112/2017 prevede che:

- a) l'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale **la nomina di componenti degli organi sociali**;
- b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione devono essere nominati dall'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

| D.Lgs. n. 112/2017 | | |
|---|---|--|
| Organo di Assemblea | Organo di amministrazione | Organo di controllo |
| <p>Art. 11 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività</p> <p>1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.</p> <p>2. Per coinvolgimento deve</p> | <p>Art. 7 - Cariche sociali</p> <p>1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.</p> <p>2. Non possono assumere la</p> | <p>Art. 10 - Organi di controllo interno</p> <p>1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.</p> <p>2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.</p> <p>3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.</p> <p>4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:</p> <p>a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;</p> <p>b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.</p> <p>5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3 (n.d.r. "<i>Enti religiosi civilmente riconosciuti</i>").</p> | <p>presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.</p> | <p>rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.</p> <p>4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.</p> <p>5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.</p> |
|--|--|--|

Non possono assumere la **presidenza dell'impresa sociale** i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 e precisamente: le società o amministrazioni pubbliche che esercitano direzione e coordinamento o controllo.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici **requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza** per coloro che assumono cariche sociale, fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, n. 39 su inconfirabilità e incompatibilità di incarichi per condanne per reati contro la P.A.).

L'**articolo 10** del D.Lgs. 112/2017 contiene, nei primi quattro commi, i principi relativi all'organo di controllo, e, nel quinto comma, l'**incarico di revisione legale**.

Nel primo comma si prevede che, fatte salve le condizioni più restrittive contenute per altre forme giuridiche (Spa, Srl o cooperative), lo statuto o l'atto costitutivo deve prevedere la nomina di uno o più sindaci con i requisiti dell'art. 2397, comma 2 C.C. (*composizione del Collegio*) e dell'art. 2399 c.c. (*cause ineleggibilità e decadenza*).

L'obbligo della **nomina del sindaco** pare inderogabile e non legata alle dimensioni dell'impresa sociale, anche per i compiti previsti per il sindaco nei commi che seguono.

Questi i **compiti affidati ai sindaci**:

1. vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) ove applicabili;
2. vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, e in particolare sull'attività esercitata (art. 2), assenza scopo di lucro (art. 3), struttura proprietaria (art. 4), coinvolgimento lavoratori e utenti (art. 11) e trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 13);
4. attestazione che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle Linee guida del Ministero del Lavoro e politiche sociali (art. 9, comma 2), approvate con decreto 4 luglio 2019.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad **atti di ispezione e di controllo**. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari (art. 10, comma 4).

Qualora l'impresa superi per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel primo comma art. 2435-bis c.c., sarà necessario nominare **un revisore** o **una società di revisione** per l'attestazione sul bilancio d'esercizio.

La revisione legale dei conti dovrà essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci che dovranno tutti essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali (art. 10, comma 5).

Per le **cooperative sociali**, per la nomina dell'organo di controllo, si applica l'art. 2477 Codice civile (limiti dimensionali o emissione strumenti finanziari).

E' stato richiesto se sia applicabile alle **cooperative sociali** l'obbligo di nominare uno o più sindaci all'atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, espressa con la **Nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491**⁶⁰ è negativa.

*"In proposito - si legge nella Nota - non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all' articolo del 10 del D.Lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che **la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative**; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali"*.

La giustificazione di ciò la si trova al comma 4 dell'articolo 1 comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 112/2017 dove si stabilisce che *"... Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili..."*.

L'**articolo 11** del D.Lgs. n. 112/2017, al comma 1, stabilisce che lo Statuto delle imprese sociali deve disciplinare i **casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e utenti all'assemblea dei soci**.

11.5.2. Organizzazioni di volontariato (OdV)

⁶⁰ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_2491_Nota_MLPS.pdf

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017, tutti gli amministratori delle Organizzazioni di volontariato (OdV) devono essere **scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati**.

Anche qui si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Non può pertanto essere nominato amministratore, e se nominato decadono dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti degli organi sociali delle Organizzazioni di volontariato (OdV) **non possono mai essere retribuiti**, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile.

11.5.3. Reti associative

Ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, è condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle Reti associative possono disciplinare:

- a) l'**ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali** delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali (art. 41, comma 7);
- b) il **diritto di voto** degli associati in assemblea anche in deroga al principio, normalmente inderogabile, "una testa un voto", di cui all'art. 24, comma 2 (art. 41, comma 8);
- c) le modalità e i limiti delle **deleghe di voto in assemblea** anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3 (art. 41, comma 9);
- d) le **competenze dell'assemblea degli associati** anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1 (art. 41, comma 10).

11.5.4. Associazioni e fondazioni di grandi dimensioni

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un **numero di associati non inferiore a cinquecento** possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di **assemblee separate**, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

In questo caso, le **assemblee generali** devono essere costituite da soli soci, e consentire la partecipazione ai soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

In caso di irregolarità, le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Gli atti costitutivi o gli statuti di queste associazioni possono **disciplinare le competenze dell'assemblea** anche in deroga alle competenze assembleari che il Codice definisce come inderogabili (inclusa la nomina degli amministratori). Tuttavia, devono essere rispettati in ogni caso i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

12.

IL CORRETTO UTILIZZO DELLA LOCUZIONE "ENTE DEL TERZO SETTORE" O DELL'ACRONIMIO "ETS" Sanzioni per l'uso illegittimo - La disciplina transitoria

Secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 del D.M. 15 settembre 2020, l'iscrizione nel RUNTS ha **effetto costitutivo**:

- a) per l'**acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS)** e costituisce **presupposto** ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
- b) per l'**acquisizione della personalità giuridica** (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Ci soffermiamo ora sul punto di cui alla lettera a) chiarendo il corretto utilizzo della qualifica di "Ente del Terzo settore" o "ETS". Per quello di cui alla lettera b) rimandiamo al Punto 6.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o "CTS"), la denominazione di ciascun Ente del Terzo Settore deve contenere l'indicazione di "**Ente del Terzo Settore**" o l'acronimo "**ETS**".

Il citato articolo 12 prevede testualmente: "*La denominazione sociale, in qualunque modo formata, **deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico***".

La norma precisa anche: "*l'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, **non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore***".

La disciplina richiama parzialmente quanto previsto anche in tema di:

- **Impresa Sociale** (cfr. art. 7, comma 3, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e attuale art. 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112) e di
- **Cooperativa Sociale** (cfr. art. 1, comma 3, L. 8 novembre 1991, n. 381), nonché di
- **ONLUS** (cfr. art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) e di recente, nello stesso Codice del Terzo Settore, in tema di
- **Organizzazioni di Volontariato** (cfr. art. 32, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 117/2017) nonché in tema di
- **Associazione di Promozione Sociale** (cfr. art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 117/2).

L'obbligo di adozione nella propria denominazione delle locuzioni sopra citate deve ritenersi applicabile agli Enti del Terzo Settore, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 11/2017.

Il divieto dettato dal Legislatore nell'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017 - come sottolinea in Consiglio notarile di Milano con la massima n. 1 del Terzo settore⁶¹ - "*appare perfettamente coerente con i principi di conoscibilità e trasparenza che permeano l'intera Riforma. L'ente che utilizzasse oggi, in assenza d'iscrizione al Registro, la locuzione o l'acronimo in commento **darebbe un'immagine ingannevole di sé ai terzi, creando in questi un falso affidamento: essi sarebbero indotti a ritenere tale soggetto già un Ente del Terzo Settore e, come tale, sottoposto ai relativi controlli, disciplina, obblighi e normativa fiscale; elementi per l'applicazione dei quali è invece necessario, in generale, attendere la piena operatività del sistema fiscale e del Registro nonché, nello specifico, ottenere l'iscrizione a quest'ultimo***".

Nelle more dell'istituzione del Registro e sino all'iscrizione nello stesso – secondo il Consiglio Notarile di Milano - deve ritenersi **vietato l'utilizzo** dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" ovvero di "*parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli*" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017.

Pertanto, riassumendo:

- **nelle more dell'istituzione del Registro**, nessun ente può utilizzare nella propria denominazione le locuzioni "ETS", "Ente del Terzo Settore" o altre a queste equipollenti;

⁶¹ Per consultare le Massime della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, cliccare sul seguente link: <https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-terzo-settore.aspx>

- gli enti, **di nuova costituzione o già costituiti**, che vogliono far parte degli Enti del Terzo Settore, possono fin da ora inserire nella propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall'art. 12 del Codice, **fermo restando il divieto di utilizzo delle medesime sino all'iscrizione nel Registro**;

- **successivamente all'istituzione del Registro**, solo gli enti iscritti nello stesso potranno legittimamente utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni previste dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

In tale contesto e ai fini del rispetto del 3° comma dell'art. 12 del Codice - si legge ancora nella Massima notarile - *"sembra altresì legittimo che l'organo competente per le modifiche statutarie deleghi al legale rappresentante dell'ente il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata o aggiornata ai sensi dell'art. 12 CdTS, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro. Infatti, il delegato non avrà alcun potere discrezionale nell'aggiornamento del testo di statuto, limitandosi ad eseguire una attività meramente materiale in esecuzione di una volontà già espressa dall'ente"*.

L'**uso abusivo** delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 91 del Codice (art. 7, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

Secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 91, **chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di Ente del Terzo settore**, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro**.

La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Le sanzioni vengono irrogate dall'Ufficio (regionale o provinciale) del Registro unico nazionale del Terzo settore.

E' fatta salva per gli enti di cui alle altre sezioni la facoltà di utilizzarli **in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia** (art. 7, comma 3, ultimo periodo, D.M. 15 settembre 2020)).

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** di cui all'art. 4, comma 3°, del Codice, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali **non sono obbligate a inserire nella propria denominazione le locuzioni** previste dall'art. 12 dello stesso Codice. Resta peraltro ferma per gli enti sopra citati - nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo - la facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La disposizione dettata dal citato articolo 12 del D.Lgs. n. 117/2017, di cui al precedente punto 1) **conosce alcune deroghe**, sicché non ogni Ente del terzo settore è obbligato a conformare il proprio nome a questo precetto normativo.

Innanzitutto, per espressa previsione legislativa (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017), l'obbligo in parola **non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti** (di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

Secondo il Consiglio notarile di Milano, si può inoltre ritenere che, nonostante la mancanza di un'espressa esclusione, vi siano altri Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l'obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura.

In particolare, partendo dall'esame delle disposizioni speciali previste nel Codice del Terzo Settore, si richiamano:

- le **Organizzazioni di Volontariato**, le quali devono includere nella propria denominazione la locuzione "*organizzazione di volontariato*" ovvero l'acronimo "*ODV*" (art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017);
- le **Associazioni di Promozione Sociale**, le quali sono tenute a indicare "*associazione di promozione sociale*" o "*APS*" nella propria denominazione (art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017);
- gli **Enti Filantropici**, i quali hanno l'obbligo di formare la propria denominazione con l'indicazione "*ente filantropico*" (art. 37, D.Lgs. n. 117/2017); non sembra peraltro in questo caso sufficiente integrare la denominazione degli enti filantropici con un acronimo (es. "*EF*").

Con riguardo, invece, alla **normativa esterna al Codice del Terzo Settore**, si richiamano:

- le **imprese sociali**, le quali sono tenute a formare la propria denominazione o ragione sociale con l'indicazione di "*impresa sociale*"; locuzione che, al pari di altre equivalenti o ingannevoli, non potrà essere usata da soggetti diversi (cfr. art. 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);

- le **cooperative sociali**, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "*cooperativa sociale*" (art. 1, comma 3, L. 8 novembre 1991, n. 381) e che, unitamente ai loro consorzi, sono imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

A questo punto, ci si deve dunque chiedere - continua il Consiglio Notarile di Milano - se l'obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati (ad es. "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale" ovvero i relativi acronimi) **si aggiunga o si sostituisca all'obbligo**, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o il corrispondente acronimo.

Secondo il Notariato, le norme contenute nel Codice (all'art. 32, comma 3, e all'art. 35, comma 5, all'art. 37) e all'art. 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 sembrano porsi in rapporto di specialità, e non di eccezionalità, rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 12 del Codice stesso, sicché **le denominazioni speciali dovrebbero aggiungersi, e non sostituirsi**, a quella generale di "Ente del Terzo Settore". Tuttavia, poiché non pare che possano esistere enti riportanti nella loro denominazione sociale la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale", "Ente Filantropico" o, ancora, "Impresa Sociale" e "Cooperativa Sociale", che non siano al contempo anche Enti del Terzo Settore (cfr. art. 4, comma 1, CTS), **"deve ritenersi che l'uso delle sole denominazioni particolari richiami necessariamente anche quella generale, la quale pertanto potrà anche non essere utilizzata"**.

È sufficiente per i sopra citati enti, quindi, il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili.

Più precisamente, tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo (ad es. "*Organizzazione di Volontariato*" o "*Associazione di Promozione Sociale*"), non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione "*Ente del Terzo Settore*" o del relativo acronimo "*ETS*".

La locuzione o l'acronimo potranno tuttavia di certo **essere aggiunti alla denominazione speciale** (ad es.: "Organizzazione di Volontariato Alfa ETS").

13.

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO E IL DEPOSITO DEGLI ATTI MODIFICATIVI

13.1. L'iscrizione nel Registro. Finalità

L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è "**facoltativa**", ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore e, più in generale, di potersi qualificare come "ETS".

Pertanto l'**iscrizione al RUNTS** diviene "**obbligatoria**" per tutti quegli enti che vogliono usufruire delle **agevolazioni fiscali** e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Mediante l'iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno acquistare sia la **qualifica di "Ente del Terzo settore"** che la **personalità giuridica**⁶².

Il D.M. 15 settembre 2020, come vedremo meglio più avanti, dedica al procedimento di iscrizione l'intero Titolo II, distinguendolo in due parti: nella prima viene disciplinato il procedimento di iscrizione degli **enti senza personalità giuridica**, mentre nella seconda viene disciplinato il procedimento di iscrizione degli **enti con personalità giuridica**.

Per alcuni soggetti è prevista, inoltre, una **doppia iscrizione**: sia nel **RUNTS** che nel **Registro delle imprese**.

Secondo quanto stabilito all'art. 13 del D.M. 15 settembre 2020, gli enti del Terzo settore che **esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale**, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese.

Uguualmente, gli enti iscritti al RUNTS saranno tenuti ad iscriversi anche al Registro delle imprese nel caso esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Per tali enti è inoltre previsto l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, di cui all'articolo 2214 del Codice civile e della redazione e deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio (art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

Tale obbligo non è applicabile alle **imprese sociali**, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, e alle **cooperative sociali**, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per le quali il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese.

Le imprese sociali, quale categoria speciale di ETS, soggiacente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 117/2017, alle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017, sono tenute e gestite dal Registro delle imprese, come stabilito dall'art. 5 del citato D.Lgs. n. 112/2017. Gli atti e le procedure per l'effettuazione del deposito sono stati individuati con un apposito decreto interministeriale del 16 marzo 2018.

Per le imprese sociali, inoltre, come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS.

13.2. La gestione informatica del Registro

A norma dell'art. 6 del D.M. 15 settembre 2020, le domande vanno presentate agli Uffici del RUNTS **esclusivamente con modalità telematiche**, tali da consentire:

- l'**identificazione** legale del **mittente**;
- la **gestione telematica** del procedimento da parte dell'Ufficio competente;
- il rilascio di **ricevute di avvenuta ricezione** da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione ricevente.

Autorizzato alla presentazione della domanda è il legale rappresentante dell'ente.

Le **specifiche tecniche** dei moduli informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonché le caratteristiche della documentazione da allegare, anche in previsione del ricorso

⁶² Per l'argomento si rimanda ai Capitoli 6 e 12.

al formato elettronico elaborabile, sono individuate nell'**Allegato tecnico B** che costituisce parte integrante del presente decreto (art. 6, comma 2).

Ai fini dell'iscrizione nella sezione «Reti associative», l'istanza va, invece, formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'**Allegato tecnico A** (art. 10, comma 1).

L'**istanza telematica** è formata e trasmessa secondo la modulistica definita nell'**Allegato B**.

13.3. Formato degli atti da depositare

Come precisato nell'Allegato B al D.M. 15 settembre 2020, **i documenti allegati all'istanza devono rispettare il formato PDF/A.**

È preferibile allegare documenti creati sin dall'origine con modalità informatiche e successivamente convertiti in formato PDF/A, piuttosto che copie informatiche di documenti analogici.

Si richiama l'attenzione a non inserire, per quanto possibile, documenti scansionati, in quanto di difficile gestione informatica.

La **dimensione massima di ciascun documento** allegabile nonché quella complessiva riferita all'insieme dei documenti da allegare a ciascuna istanza sarà riportata sul Portale.

I documenti allegati, qualora non siano in originale, devono essere **corredati di dichiarazione di conformità all'originale**; le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale di tipo P7M (CADES) o altra modalità ammissibile sulla base delle indicazioni dell'AGID.

Per quanto riguarda i bilanci, in caso di adozione del formato XBRL, le caratteristiche e le modalità di deposito saranno disciplinate attraverso aggiornamenti del presente allegato tecnico.

13.4. Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione nel RUNTS va, come norma generale, presentata **dal rappresentante legale dell'ente** (art. 8, comma 2, D.M. 15 settembre 2020), anche nel caso si tratti di iscrizione nella sezione "Reti associative" (art. 10, comma 1).

Nel caso di "rete associativa" la domanda può essere presentata anche, su mandato del rappresentante legale dell'ente, dal **rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce**.

In questo caso, alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato il mandato unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.

Nel caso di **enti religiosi civilmente riconosciuti**, la domanda di iscrizione al RUNTS deve essere presentata dal **soggetto cui è attribuita la rappresentanza**, o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

In questo caso, alla domanda di iscrizione, oltre al regolamento ed eventualmente al mandato e all'attestazione di adesione alla rete associativa, dovrà essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS. In mancanza dovrà essere fatta esplicita dichiarazione che tale autorizzazione non è necessaria.

Diversamente da quanto previsto per il deposito nel RUNTS di atti modificativi (con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni)⁶³, le domande di iscrizioni non possono essere presentate da soggetti diversi da quelli indicati sopra, quali, ad esempio, i dottori commercialisti iscritti al rispettivo albo professionale.

13.5. Ufficio competente a ricevere la domanda di iscrizione

Come norma generale, la domanda di iscrizione va presentata all'**Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma** in cui l'ente ha la sede legale (art. 8, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

Nel caso di iscrizione nella sezione "reti associative", la domanda va presentata all'**Ufficio statale del RUNTS** (art. 8, comma 4; art. 10, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

⁶³ Si veda a tale proposito il paragrafo 13.7.

Anche nel caso di **enti religiosi civilmente riconosciuti**, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'**Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma** in cui l'ente ha la sede legale (art. 14, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

Un caso particolare viene inoltre previsto dal decreto (art. 10, comma 4), ed è il caso della contemporanea iscrizione nella sezione "Reti associative" e in altra sezione del Registro.

Qualora l'ente istante intenda essere iscritto, oltre che nella sezione "reti associative", anche presso altra sezione del RUNTS, l'istanza va presentata **in maniera unitaria all'Ufficio statale del RUNTS**, a cui spetta il compito di verificare anche i requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione.

Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS dovrà comunicare all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione "Reti associative", ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza.

Qualora l'esito dell'istruttoria sia, invece, negativo con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza nel suo complesso respinta.

Per ogni ente può essere presentata una singola istanza. Non è ammessa la presentazione di un'istanza multipla per più enti (art. 8, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

A seguito dell'iscrizione l'Ufficio competente del RUNTS **assicura la pubblicità** dello stesso, delle informazioni e degli atti forniti dall'ente al fine di assicurarne la conoscibilità ai terzi (art. 9, comma 6, D.M. 15 settembre 2020).

L'ETS iscritto è individuato in maniera univoca nel RUNTS mediante il proprio codice fiscale (art. 9, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

13.6. Le procedure di iscrizione nel Registro

Il D.M. 15 settembre 2020 dedica al procedimento di iscrizione l'intero **Titolo II**, distinguendolo in due parti: nella prima viene disciplinato il procedimento di iscrizione degli **enti senza personalità giuridica** (Capitolo I - artt. 8 – 14), mentre nella seconda viene disciplinato il procedimento di iscrizione degli **enti con personalità giuridica** (Capitolo II – artt. 15 – 19).

Nella prima parte, il decreto detta, inoltre, disposizioni particolari riguardanti:

- a) le reti associative (art. 10);
- b) gli enti della protezione civile (art. 11);
- c) le società di mutuo soccorso (art. 12);
- d) gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13);
- e) gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 14).

Le procedure di iscrizione al RUNTS sono, pertanto, diverse, a seconda che l'ente sia o meno dotato di **personalità giuridica** e che si tratti di **Rete associativa**.

13.6.1. Il procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica

Accanto agli enti dotati di personalità giuridica potranno accedere al RUNTS anche coloro che ne siano privi e che non intendano acquisirla.

In questo caso, il D.M. 15 settembre 2020, all'articolo 8, comma 1, consente agli enti di iscriversi solo in alcune delle sezioni del Registro, ossia quelle riservate:

- alle **Organizzazioni di volontariato (OdV)**,
- alle **Associazioni di promozione sociale (APS)**,
- agli **Enti filantropici**,
- alle **"Reti associative"**,
- alle **società di mutuo soccorso (SOMS)** e
- agli **altri Enti del Terzo settore**, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

Escluse, dunque, le imprese sociali e le cooperative sociali di cui alla lett. d).

Dopo l'istituzione del RUNTS, un **ente di nuova costituzione** che intenda conseguire la personalità giuridica e abbia le caratteristiche previste dall'art. 4 del Codice del Terzo settore è, pertanto, chiamato a **scegliere se assumere la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS) o meno.**

Nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente la locuzione "*Ente del Terzo Settore*" o l'acronimo "*ETS*" (o ODV o APS, se del caso) e la procedura per l'ottenimento della personalità giuridica sarà necessariamente quella disciplinata dall'art. 22 del D.Lgs. n. 11/2017 (iscrizione a cura del notaio rogante).

Qualora, invece, l'ente **non intenda assumere la qualifica di ETS, né ottenere l'iscrizione nel RUNTS**, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. n. 361/2000, con iscrizione nel **Registro delle persone giuridiche** presso la Prefettura o la Regione o Provincia autonoma. In questo caso, rimane tuttavia salva, ovviamente, la possibilità di **chiedere in un secondo momento l'iscrizione nel RUNTS.**, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie.

La procedura tradizionale di ottenimento della personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro, mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, resta pertanto riservata agli enti che non intendano conseguire la qualifica di ETS (o che non intendano conseguirla immediatamente).

Alla domanda di iscrizione va allegata la seguente **documentazione**:

- a) **atto costitutivo**;
- b) **statuto** registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due **bilanci consuntivi approvati**, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.

Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare **apposita documentazione**, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 8, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

Dalla domanda di iscrizione **devono risultare inderogabilmente**, anche attraverso appositi allegati, le informazioni riportate al comma 6, dell'articolo 8, e precisamente:

- *l'indicazione della **sezione del RUNTS** nella quale si richiede l'iscrizione;*
- *la **denominazione**, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal CTS, anche con riferimento alle singole tipologie di ETS;*
- *il codice fiscale;*
- *l'eventuale partita Iva;*
- *la forma giuridica;*
- *la **sede legale**;*
- *un **indirizzo PEC**;*
- *almeno un contatto telefonico;*
- *le eventuali sedi secondarie;*
- *la data di costituzione dell'ente;*
- *la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del CTS;*
- *la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS;*
- *il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;*
- *le generalità del **rappresentante legale** e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste;*
- *l'eventuale **iscrizione al Registro imprese** ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CTS;*
- *l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al D.Lgs. n. 111/2017;*
- *la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del CTS;*
- *per le **OdV** e per le **APS**, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione;*
- *il **numero di lavoratori dipendenti** e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;*

- *il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;*
- *l'indirizzo del **sito internet**, se disponibile.*

Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non è ammessa la presentazione di un'istanza multipla per più enti (art. 8, comma 8).

L'**articolo 47 del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore) disciplina le differenti conseguenze che possono derivare dalla presentazione della domanda di iscrizione dell'ente.

Infatti, ricevuta la domanda di iscrizione, l'Ufficio competente ha **60 giorni** per poter predisporre l'**iscrizione dell'ente** con apposito decreto, ma solo dopo "*aver verificato la correttezza e la completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice del terzo settore*" (art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017; art. 9, comma 1, decreto di attuazione).

Tuttavia, se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono **redatti in conformità a modelli standard tipizzati**, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso (art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017).

L'Ufficio dovrà acquisire la prescritta **informazione antimafia** qualora dai bilanci prodotti risulti che l'ente negli ultimi due esercizi consecutivi abbia raggiunto almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità (art. 9, comma 1).*

Nel caso in cui l'Ufficio non dovesse ravvisare la compresenza di tali elementi potrebbe altresì rispondere alla richiesta nei seguenti modi:


- **rifiutando l'iscrizione** con provvedimento motivato;
- **invitando l'ente a completare o rettificare la domanda** ovvero ad integrare la documentazione.

Nel caso in cui allo scadere dei termini procedurali assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, **la domanda di iscrizione si intende comunque accolta.**

L'elenco degli enti iscritti a seguito della decorrenza dei termini procedurali sono inseriti in un'apposita lista resa accessibile attraverso il portale del RUNTS (art. 9, comma 5).

L'ETS iscritto è individuato in maniera univoca nel RUNTS **mediante il proprio codice fiscale** (art. 9, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

Tavola riassuntiva



13.6.2. Il procedimento di iscrizione nella sezione "Reti associative"

Il procedimento di iscrizione nella sezione "Reti associative" è disciplinato dall'articolo 10 del decreto 15 settembre 2020.

L'istanza dovrà contenere le informazioni evidenziate dall'art. 8, comma 5, del D.M. 15 settembre 2020, e precisamente:

- a) l'**atto costitutivo**. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irreperibilità, effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) lo **statuto** registrato presso l'Agenzia delle entrate;
- c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due **bilanci consuntivi approvati**, se disponibili, unitamente alle copie dei **verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione**;
- d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una **attestazione di adesione** alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.

Dalla domanda di iscrizione **devono risultare inderogabilmente**, anche attraverso appositi allegati, le informazioni riportate al comma 6, dell'articolo 8, e precisamente:

- l'indicazione della **sezione del RUNTS** nella quale si richiede l'iscrizione;
- la **denominazione**, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal CTS, anche con riferimento alle singole tipologie di ETS;
- il codice fiscale;
- l'eventuale partita Iva;
- la forma giuridica;
- la **sede legale**;
- un **indirizzo PEC**;
- almeno un contatto telefonico;
- le eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione dell'ente;
- la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del CTS;
- la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- le generalità del **rappresentante legale** e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste;
- l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CTS;
- l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al D.Lgs. n. 111/2017;
- la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del CTS;
- per le **OdV** e per le **APS**, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione;
- il **numero di lavoratori dipendenti** e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
- il **numero dei volontari** iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
- l'indirizzo del **sito internet**, se disponibile.

Inoltre, oltre agli elementi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8, i documenti allegati alla domanda di iscrizione dovranno essere **eventualmente integrati** dalle seguenti informazioni:

- a) i **riferimenti degli ETS aderenti**, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'articolo 41 comma 1 lettera a) o di cui all'articolo 41 comma 2 del Codice. È fatta salva la facoltà di un singolo ente di essere affiliato a più reti associative;
- b) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle **attività tipica delle reti associative** (come prevista dall'art. 41 comma 1, lett. b) e l'eventuale svolgimento di quelle di cui all'art. 41 comma 3, lettere a) e b) del CTS);

- c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dei **requisiti di onorabilità**, di cui all'art. 41, comma 5, del CTS.

I termini entro cui l'Ufficio Statale deve esaminare la domanda e decidere eventualmente per il suo **accoglimento, rifiuto o richiesta di integrazioni**, sono gli stessi previsti per la procedura di iscrizione di un ente privo di personalità giuridica, e sono disciplinati dall'art. 9 del D.M. 15 settembre 2020. Ricevuta la domanda di iscrizione, **entro 60 giorni**, l'Ufficio del RUNTS procede all'accoglimento o al rigetto della stessa.

I **tempi di attesa** sono **ridotti a 30 giorni** nel caso in cui l'ente abbia redatto l'**atto costitutivo** e lo **statuto in conformità** a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In questo caso, infatti, l'Ufficio dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione, iscriverà l'ente nel Registro stesso entro 30 giorni (anziché 60) dalla presentazione della domanda (art. 9, comma 4, D.M. 15 settembre 2020)

L'art. 46, comma 2, del D.Lgs 117/2017 prevede per la Rete associativa la possibilità di ottenere **l'iscrizione a due sezioni del RUNTS**.

Qualora l'ente istante intenda, pertanto, essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l'istanza – secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 4 del D.M. 15 settembre 2020 - va presentata in maniera unitaria all'Ufficio statale del RUNTS, il quale dovrà procedere ad effettuare anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione.

Nel caso in cui l'**esito dell'istruttoria** sia **positivo** per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio regionale o provinciale territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione "Reti associative", ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza.

Qualora, invece, l'**esito dell'istruttoria sia negativo** con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza nel suo complesso è respinta.

13.6.3. Il procedimento di iscrizione per gli enti con personalità giuridica

All'articolo 22 del **D.Lgs. n. 117/2017**, vengono fissati due punti fermi:

- 1) le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (comma 1);
- 2) alle associazioni e fondazioni del Terzo settore che sono già in possesso della personalità giuridica ai sensi dello stesso D.P.R. n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'**efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche** di cui al D.P.R. n. 361 del 2000 **viene sospesa** fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS (comma 1-bis, introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2018).

In applicazione di quanto disposto dal citato articolo 22 del Codice, al comma 1 dell'articolo 15 del D.M. 15 settembre 2020 si stabilisce che al Capo II (artt. 15 – 19) vengono disciplinati:

- a) il **procedimento** attraverso il quale enti costituiti in forma di associazione o fondazione del Terzo settore possono, in deroga alle previsioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS**;
- b) la possibilità per le associazioni riconosciute e le fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, con conseguente **sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche** di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni **non perdono la personalità giuridica acquisita** con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000.

In sostanza, agli enti che già sono in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000 e quindi iscritti nel Registro delle persone giuridiche, viene **sospesa l'efficacia** di tale iscrizione, ma al contempo viene concessa la possibilità di **acquistare la personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Negli articoli dal 16 al 19 (Capo II) del D.M. 15 settembre 2020, vengono presi in considerazione i seguenti casi:

- 1) l'iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio (art. 16);
- 2) l'iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica (art. 17);
- 3) l'ottenimento della personalità giuridica degli enti già iscritti nel RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS (art. 18);
- 4) l'iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge (art. 19).

I contenuti dei quattro citati articoli possono essere riassunti nei punti che seguono.

1) Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice:

a) dovrà innanzitutto **verificare**:

- la sussistenza di tutte le condizioni previste dal CTS per la costituzione;
- il patrimonio minimo previsto⁶⁴;

b) e successivamente **depositare, entro 20 giorni**, l'atto costitutivo con relativi allegati al RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

2) L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, **entro 60 giorni dispone l'iscrizione dell'ente** nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.

Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro il termine di sessanta giorni, invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, **entro 30 giorni**, la documentazione.

Se entro gli **ulteriori 30 giorni** dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta.

L'iscrizione determina in capo all'ente l'**acquisizione della personalità giuridica** (art. 16, commi 3, 4 e 5 del D.M. 15 settembre 2020).

3) Nel caso di iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, previo **adeguamento dello statuto** alle disposizioni del Codice, il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dallo stesso Codice, provvede, **entro 20 giorni** dal ricevimento, al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente (art. 17).

4) L'articolo 18 prende in considerazione sia il caso in cui l'**ente già iscritto nel RUNTS** che decide di richiedere la personalità giuridica, sia il caso in cui l'**ente già esistente e privo di personalità giuridica** che decide di iscriversi al RUNTS e contestualmente richiedere la personalità giuridica.

Il notaio:

- entro venti giorni dalla ricezione del verbale di un'associazione iscritta nel RUNTS senza personalità, o
- entro venti giorni dalla ricezione del verbale della ulteriore documentazione, incluso l'adeguamento dello statuto, di un'associazione non iscritta nel RUNTS senza personalità giuridica e, una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste dal CTS compreso il patrimonio minimo, provvede al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS.

In questo caso, tornano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.

5) Il notaio, laddove ritenga che non siano sussistenti le condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, comunica ai fondatori o agli amministratori tale circostanza.

Laddove ciò avvenga, i fondatori o gli amministratori o ciascun associato possono, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, ugualmente **richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione**, allegando la documentazione prescritta.

Entro 60 giorni l'ufficio del RUNTS può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione.

In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa **si intende negata** (art. 19).

13.7. Il provvedimento di iscrizione

⁶⁴ Per tale argomento si rimanda a quanto detto al Capitolo 9.

Conclusa positivamente l'istruttoria da parte dell'Ufficio competente, il responsabile del procedimento, entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dal D.M. 15 settembre 2020, a seguito dell'adozione dell'apposito provvedimento, cura l'iscrizione dell'Ente nella sezione del RUNTS indicata nell'istanza di iscrizione.

Il **provvedimento di iscrizione** è redatto e formato nel rispetto del formato PDF/A e conforme alla normativa vigente.

Il provvedimento è firmato digitalmente dal soggetto titolato alla sua adozione, individuato in origine attraverso il processo informatico di delega e individuazione dei profili amministrativi.

Il provvedimento viene inserito nell'apposita sezione della scrivania di Back Office e inviato telematicamente all'indirizzo PEC dell'ente, eventualmente anche alla PEC del dichiarante.

13.8. Ricorsi avverso il diniego dell'iscrizione

Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS è ammesso **ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale** competente per territorio.

Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS è competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (art. 9, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

13.9. Protocollo e conservazione delle istanze

Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS in arrivo e in partenza da ciascun Ufficio del RUNTS – a norma dell'art. 27 del decreto in commento - *"sono contraddistinte da un **numero di protocollo assegnato dal protocollo generale** dell'amministrazione presso cui è istituito l'Ufficio, o della sua Area organizzativa omogenea, che provvede altresì alla conservazione delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale"*.

Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS verrà associato un **numero di repertorio progressivo**, univoco nazionale e non modificabile al quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni di cui sopra. Tale numero di repertorio assegnato rimarrà invariato anche nel caso di trasferimento della sede in altra regione o provincia autonoma (art. 27, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

13.10. Funzionalità telematiche e controlli bloccanti

Attraverso il **portale del RUNTS** sono rese disponibili all'ente - previa registrazione e autenticazione - le **funzionalità telematiche di compilazione e invio delle istanze**, deposito atti, integrazione delle istanze, di visualizzazione degli stati di avanzamento dell'istruttoria e di consultazione dei dati.

Secondo quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 8 del D.M. 15 settembre 2020, la pratica telematica predisposta per l'inoltro agli Uffici competenti del RUNTS è sottoposta **da parte del sistema informatico**, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico A, a controlli il cui esito è **vincolante per l'inoltro della medesima o per l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario**.

Nell'Allegato tecnico A sono altresì individuati i **controlli aventi carattere bloccante** disposti all'atto della compilazione del modello e tali da non consentire l'invio dello stesso, o impedirne la ricezione da parte dell'Ufficio del RUNTS destinatario.

Pertanto, il portale di Front Office, a regime, effettua alcuni **controlli formali sull'istanza**. In particolare, verifica:

- *al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 del Codice, e dall'art. 20 comma 2, lett. c) del D.M. 15 settembre 2020, la corrispondenza tra il soggetto autenticato con le modalità del paragrafo 2.1.2 nel Portale (SPID o CNS o CIE) e il legale rappresentante dell'ente o della rete associativa che lo rappresenta, come risultante dall'archivio del RUNTS in caso di presentazione di istanze successive all'iscrizione;*
- *la congruenza delle informazioni inserite nei campi della modulistica in termini di obbligatorietà, validità (es. per PEC e codice fiscale), coerenza e requisiti minimi dei dati e de documentazione allegata;*
- *la correttezza formale (es. rispetto del formato prescritto) dei file informatici allegati all'istanza;*
- *la validità della firma digitale apposta all'istanza e ai documenti allegati ad essa;*

- *che il soggetto firmatario dell'istanza sia il soggetto titolato a rappresentare l'ente*

Come viene ulteriormente precisato al punto 4.1.2. dell'Allegato A, nel caso di mancato superamento anche di uno solo dei controlli, non sarà possibile procedere con l'invio dell'istanza.

Qualora non tutti i controlli sopra citati possano essere effettuati in fase di compilazione o invio dell'istanza, gli stessi saranno effettuati in fase di ricezione della stessa. In tale ipotesi, **entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio**, il sistema informatico comunica all'ente l'eventuale esito negativo dei controlli ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto, e **l'istanza si considera come non inviata**.

L'istanza pervenuta al sistema informatico del RUNTS, una volta sottoposta ai controlli formali appena descritti, viene resa disponibile nell'ambiente di Back Office all'interno del quale l'Ufficio competente provvede, secondo tecniche informatiche, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati.

Durante ed al termine della compilazione il sistema effettua ulteriori **controlli dinamici**, in funzione del tipo di ente, del tipo di adempimento e del tipo di dati inseriti, volti a garantire la congruenza delle informazioni, la loro completezza e coerenza.

La compilazione avviene **in modalità guidata**, nel rispetto dei criteri di accessibilità individuati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Ad ogni invio di istanze e comunicazioni, l'utente riceverà un **riscontro dell'avvenuta ricezione e protocollazione di quanto trasmesso**, secondo le modalità individuate dall'Allegato tecnico A.

Sono inoltre resi disponibili ausili per la compilazione nonché richiami alla normativa di riferimento.

In caso di **enti già iscritti nel Registro imprese** (imprese sociali che intendano integrare i dati già inseriti nel Registro Imprese, enti che esercitino prevalentemente attività in forma di impresa commerciale), la compilazione potrà essere integrata dai dati già presenti sul Registro imprese.

Come viene spiegato nell'Allegato B, i dati provenienti dal Registro imprese potranno essere modificati non in sede di aggiornamento dati al RUNTS, ma con una variazione effettuata presso il Registro Imprese, il quale provvederà d'ufficio ad aggiornare i corrispondenti dati nel RUNTS.

I dati già iscritti nel RUNTS potranno essere visualizzati e modificati come da esigenze.

13.11. Effetti dell'iscrizione nel RUNTS

Secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 del D.M. 15 settembre 2020, l'iscrizione nel RUNTS ha **effetto costitutivo**:

- a) per l'**acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS)** e costituisce **presupposto** ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
- b) per l'**acquisizione della personalità giuridica** (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

Entrambi gli argomenti sono stati approfonditi in due distinti capitoli, che sono, rispettivamente, il Capitolo 12 e il Capitolo 6, a cui facciamo rinvio.

Qui ci limitiamo ad aggiungere che secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 15 settembre 2020, le **qualifiche**:

- di **associazione di promozione sociale (APS)**,
- di **organizzazione di volontariato (ODV)**,
- di **ente filantropico**,
- di **società di mutuo soccorso** non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese,
- di **Rete associativa** e
- di **Rete associativa nazionale**,

nonchè i **benefici** previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS **sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS**.

Mentre, le **qualifiche di impresa sociale** e di **società di mutuo soccorso**, tenute all'iscrizione nel Registro imprese, nonchè i relativi **benefici sono**, invece, **collegati all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese**.

Poiché l'iscrizione nel RUNTS iscrizione giunge al termine di una istruttoria nel corso della quale la P.A. è chiamata ad **accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti** fissati dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dal decreto di attuazione, il relativo provvedimento amministrativo può essere

ricondotto nella categoria degli accertamenti costitutivi, in quanto esso determina la configurabilità dell'ente quale ETS, con conseguente legittima spendibilità della relativa denominazione, fruibilità dei benefici ed assoggettamento agli obblighi previsti dallo stesso Codice.

In particolare, sotto il profilo dei **benefici**, va ricordato che dall'iscrizione nel RUNTS derivano:

- l'accesso col contributo del cinque per mille (art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 111/2017; art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2000);
- la partecipazione e il coinvolgimento attivo a forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento (art. 55, D.Lgs. n. 117/2017);
- la sottoscrizione di convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali d'interesse generale (limitatamente alla OdV e alle APS iscritte da almeno sei mesi al RUNTS) (art. 56, D.Lgs. n. 117/2017);
- l'affidamento in convenzione di servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (limitatamente alle OdV iscritte da 6 mesi nel RUNTS e aderenti a reti associative) (art. 57, D.Lgs. n. 117/2017);
- la fruizione di servizi erogati dai Centri di servizio per il volontariato (CSV) (art. 63, D.Lgs. n. 117/2017);
- l'accesso al credito agevolato (art. 67, D.Lgs. n. 117/2017);
- il privilegio generale sui crediti inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 68, D.Lgs. n. 117/2017);
- la concessione in comodato di beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali (art. 71, D.Lgs. n. 117/2017);
- l'accesso ai contributi per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale (solo per OdV, APS e fondazioni) (art. 72, D.Lgs. n. 117/2017);
- l'accesso alle ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli ETS (solo per OdV e APS) (art. 73, D.Lgs. n. 117/2017);
- l'accesso al contributo per acquisto autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76, D.Lgs. n. 117/2017);
- l'emissione dei titoli di solidarietà (art. 77, D.Lgs. n. 117/2017);
- l'applicazione di uno speciale regime fiscale (artt. 79 e ss., D.Lgs. n. 117/2017).

13.12. L'aggiornamento delle informazioni comunicate e deposito degli atti modificativi

Secondo quanto disposto al **comma 2 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 117/2017**, nel Registro devono inoltre essere iscritte:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione,
- i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

La norma è stata poi esemplificata all'**articolo 20 del D.M. 15 settembre 2020**.

Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, **esclusivamente in via telematica**, secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico A, a **tenere aggiornate le informazioni** comunicate in fase di iscrizione, nonché a depositare:

- a) le **modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento**;
- b) **il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi** e ove previsto **il bilancio sociale**;
- c) le **deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione**; per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
- d) i **provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria** che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- e) la comunicazione di **perdita della natura non commerciale dell'ente**;
- f) gli **altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento** ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
- g) l'eventuale **dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille** se successiva all'iscrizione (art. 20, comma 1).

Le **modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto** devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel RUNTS, secondo le stesse modalità previste per l'iscrizione dell'ente (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017).

Gli aggiornamenti e i depositi di cui sopra devono essere effettuati, utilizzando la modulistica di cui all'**Allegato tecnico B**, a cura dei seguenti soggetti:

- a) il **rappresentante legale dell'ETS** o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;
- b) **uno o più amministratori dell'ETS** o in mancanza, i **componenti dell'organo di controllo**;
- c) un **professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti**, limitatamente al deposito atti e **con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni** (art. 20, comma 2, D.M. 15 settembre 2020).

Con riferimento ai professionisti, è il caso di precisare che **solo la categoria dei dottori commercialisti** è espressamente ammessa ad assolvere gli adempimenti relativi.

Il professionista incaricato, in caso di deposito di atti, al momento dell'inserimento delle informazioni nella maschera di compilazione dovrà indicare le proprie generalità ed il proprio codice fiscale **nonché gli estremi di iscrizione all'Ordine nella Tabella A**.

Gli atti modificativi e le informazioni vanno, rispettivamente, depositati e aggiornate **entro trenta giorni decorrenti dalla modifica**.

Nel caso di perdita della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata.

Le informazioni al numero dei soci o associati relativi alle OdV e APS, vanno **aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno** con riferimento al 31 dicembre precedente.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano l'informazione **entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento**.

Il competente Ufficio del RUNTS - secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'articolo 20 del D.M. 15 settembre 2020 - *"può provvedere a **modificare d'ufficio** informazioni o a **iscrivere atti** a lui pervenuti anche da altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attività di revisione e controllo."*

Verranno altresì iscritti d'ufficio gli esiti delle **informazioni antimafia** acquisite, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del CTS, all'atto della registrazione degli Enti del Terzo settore.

Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili dei sopra indicati adempimenti. In caso di inadempimento, l'Ufficio che effettua - laddove non previsto diversamente - un mero controllo formale sugli atti, assegna un ulteriore termine di 180 giorni per l'aggiornamento.

Pesanti sono le **conseguenze del mancato adempimento**: cancellazione dal RUNTS per l'ente e sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro per gli amministratori (art. 2630 del Codice civile).

14.

BILANCI E RENDICONTI

Approvati i modelli e le linee guida

per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore

Quando si parla di “**redazione e deposito del bilancio d’esercizio**” per gli Enti del Terzo settore è necessario distinguere tra quelli che **non sono iscritti** nel Registro delle imprese e quelli che invece **sono iscritti** in quanto svolgono una attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

I primi devono depositare il bilancio d’esercizio presso il RUNTS (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017), mentre i secondi presso il Registro delle imprese.

Con la Riforma del Terzo settore, anche gli ETS hanno l’obbligo di **redigere il bilancio civilistico** (art. 13, D.Lgs. n. 117/2017), sottoposto a pubblicità attraverso il suo deposito nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Ricordiamo che, il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), in particolare l’articolo 13, commi 1 e 2, impone agli Enti del Terzo settore l’obbligo di redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, alcuni enti potranno procedere anche alla **redazione del bilancio in forma di rendiconto di cassa**, che deve avvenire secondo gli schemi rigidi previsti dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indipendentemente da obblighi tributari cui è assoggettato l’ente.

Determinati enti, infine, come vedremo più avanti, sono inoltre tenuti alla **redazione del bilancio sociale**, il quale è uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici, ma anche delle responsabilità, dei comportamenti, e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ente.

La Riforma del Terzo settore - si legge nel documento (Il bilancio degli Enti del Terzo settore) redatto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti – *“attribuisce, senza ombra di dubbio, un ruolo centrale al bilancio, segnando una forte discontinuità con la previgente disciplina dove il “rendiconto”, da un lato, ricopriva primariamente una funzione amministrativa, dall’altro costituiva una forma di determinazione dei valori economici di sintesi del periodo funzionale all’adempimento degli obblighi fiscali. La logica della rendicontazione, in generale, assume con il D.Lgs n. 117 del 3 agosto 2017 (CTS), adesso, contorni più definiti e un coordinamento con le norme che governano il funzionamento degli enti del Terzo settore (ETS) prima sconosciuti”*.

Al comma 3 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 117/2017 si stabilisce, inoltre, che i rendiconti, i bilanci d’esercizio, i bilanci sociali e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente **devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno**.

La stessa disposizione viene ripresa dal D.M. 15 settembre 2020, all’articolo 20, comma 5.

14.1. BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio degli ETS è relazionato - come osservano i commercialisti⁶⁵ - alle “**dimensioni economiche**”, come indicato dalla legge delega (L. n. 106/2016, art. 4, comma 1, lett. g)), così da includere, con un approccio modulare, disposizioni semplificate per gli enti di minori dimensioni.

Sono, a questo fine, distinti, per così dire, gli ETS “**piccoli**” da quelli “**non-piccoli**”.

L’art. 13, comma 2 del CTS prevede che gli enti di piccole dimensioni siano gli enti “**con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro**”.

Anche il superamento (o il non superamento) dei limiti sopra indicati deve essere, perciò, **misurato in base alla tecnica di rilevazione contabile adottata** (competenza economica per gli enti non piccoli, cassa o competenza economica per gli enti piccoli).

⁶⁵ In “**Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative**” (Circolare aggiornata ad Aprile 2021) - Pagg. 94 e ss.

Per quanto rileva il **passaggio da un regime all'altro**, in virtù di una lettura coordinata con le norme sul bilancio, risulta che:

- a) gli enti non piccoli divengono piccoli nel momento in cui hanno componenti (economici) positivi di reddito complessivamente intesi inferiori a 220.000 euro;
- b) gli enti piccoli che adottano le norme semplificate divengono non piccoli nel momento in cui hanno:
 - entrate complessivamente intese uguali o superiori a 220.000 euro, nel caso in cui adottino un sistema di rilevazione articolato sulle misurazioni monetarie;
 - componenti (economici) positivi di reddito complessivamente intesi uguali o superiori a 220.000 euro, nel caso utilizzino un sistema di rendicontazione basato sulla competenza economica.

Per quanto riguarda la redazione e il deposito del bilancio d'esercizio da parte degli Enti del Terzo settore, analizzando la normativa di settore, possiamo fissare alcuni principi che ricaviamo fundamentalmente dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

1. Gli Enti del Terzo settore "non piccoli" devono redigere il bilancio di esercizio formato:

- a) dallo **stato patrimoniale**,
- b) dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e
- c) dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017).

2. Gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa** (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Di conseguenza, gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate **non inferiori a 220.000,00 euro** devono redigere un bilancio di esercizio formato da: **stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione**.

3. Il bilancio deve essere **redatto in conformità alla modulistica** definita con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 13, comma 3).

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria **attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale**, e quindi iscritti nel Registro delle imprese:

- a) devono **tenere le scritture contabili** di cui all'articolo 2214 del Codice civile (art. 13, comma 4);
- b) devono **redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017).

5. Gli Enti del Terzo settore **non iscritti nel Registro delle imprese** devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (art. 13, comma 7).

6. L'organo di amministrazione avrà anche il compito di **documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale** (elencate all'articolo 5 del Codice) a seconda dei casi, nella **relazione di missione** o in una **annotazione in calce al rendiconto per cassa** o nella **nota integrativa al bilancio** (art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 105/2018).

Per il 2021, in attesa dell'operatività del RUNTS, gli ETS non hanno **nessun obbligo di depositare il bilancio d'esercizio 2020**. Tale adempimento sarà operativo a decorrere dal 2022.

Discorso diverso, come vedremo più avanti, per il bilancio sociale.

14.2. BILANCIO SOCIALE

14.2.1. La funzione del bilancio sociale

Ad oggi - scrive il Ministero del Lavoro nella **nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491** - il bilancio sociale è lo strumento principale per l'effettiva attuazione dei principi direttivi della riforma del Terzo settore, in considerazione della sua funzione principale, di **rappresentare la gestione globale svolta in un arco temporale ben definito da un'organizzazione**, in modo da consentire a tutti gli

interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione stessa.

Il bilancio sociale, quale **rappresentazione globale dell'operato di un ente**, evidenzia la sua capacità di essere efficace nel perseguimento della missione degli obiettivi dichiarati ed efficiente nella gestione delle risorse, rendendo pubblici i suoi comportamenti socialmente responsabili e i risultati sociali, ambientali ed economici delle attività da esso svolte. Esso diventa pertanto per questi enti il principale strumento di *accountability* in grado di rappresentare l'intera gestione aziendale e comunicare agli stakeholder i risultati raggiunti.

Il bilancio sociale può essere definito come uno **"strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio"**.

La locuzione «**rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici**» può essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «**Accountability**» o «**rendicontabilità**».

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni:

- la necessità di fornire **informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie**;
- la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di **conoscere il valore generato dall'organizzazione** ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.

Il bilancio sociale - come si legge ancora al punto 1 delle Linee Guida - inoltre, *"deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori"*.

14.2.2. Riferimenti normativi

Gli **obblighi di deposito e di pubblicazione del bilancio sociale** da parte degli ETS sono fondamentalmente previsti dall'**articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore - CTS), e dall'**articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017**, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

L'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 individua i **soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale**, che sono gli ETS *"con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro"*, ai quali spetta il compito di:

- a) **depositare** il bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di
- b) **pubblicare** il bilancio sociale nel proprio sito internet.

Lo stesso comma dispone poi che il bilancio sociale debba essere *"redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"*.

L'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 prevede invece per tutte **le imprese sociali**, comprese **le cooperative sociali e i loro consorzi**, l'obbligo di:

- a) **depositare** il bilancio sociale presso il Registro delle imprese;
- b) **pubblicare** il bilancio sociale nel proprio sito internet.

L'obbligo di redigere e di rendere pubblico il bilancio sociale, vige anche per tutti gli enti accreditati come **centri di servizio per il volontariato (CSV)**, a prescindere dai limiti dimensionali, e in ragione della specificità e delle loro funzioni, ma a condizione che sia previsto dallo statuto (articolo 61, comma 1, lett. l), del CTS).

14.2.3. Le Linee guida per la redazione, l'approvazione, il deposito e la pubblicazione

Entrata in vigore

Per tutti i soggetti tenuti alla sua predisposizione, il bilancio sociale deve essere **redatto secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**.

Con il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186)⁶⁶ sono state, infatti, dettate le **"Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore"**.

Le disposizioni di tale decreto si applicano - secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 - *"a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione"*.

In sostanza, tutti gli ETS sono tenuti ad adottare le Linee guida predisposte nel decreto in questione **a partire dall'esercizio 2021 con riferimento ai bilanci dell'esercizio 2020**⁶⁷.

Soggetti obbligati e redazione

Sono **tenuti alla redazione del bilancio sociale** i seguenti Enti del Terzo settore:

- gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017);
- i **centri di servizio per il volontariato**, indipendentemente dalla loro dimensione economica (art. 61, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 117/2017);
- le **imprese sociali** (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017), ivi **comprese le cooperative sociali** (come confermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491);
- i **gruppi di imprese sociali** con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017, di redigerlo **in forma consolidata**, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso.

In particolare, secondo quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, gli Enti del Terzo settore **con ricavi, rendite, proventi o entrate** comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** devono **depositare presso il Registro unico, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 14, dispone, inoltre, in merito all'obbligo, per gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui**, di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, **"gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati"**.

Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti nel D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) nelle norme che individuano **specifici contenuti del documento**. Tra essi si ricordano:

- l'articolo 16, comma 1, in tema di differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti;
- l'articolo 30, comma 7, in tema di monitoraggio svolto dai sindaci sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'articolo 39, comma 1, in tema di enti filantropici per i quali il bilancio sociale «deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche».

Secondo quanto disposto al punto 5 delle Linee Guida dettate con il D.M. 4 luglio 2021, la **redazione del bilancio sociale** deve attenersi ai **principi**: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti.

Al successivo punto 6 vengono individuati gli otto punti che formano **la struttura e il contenuto del bilancio sociale**.

Approvazione, deposito e pubblicazione

⁶⁶ Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2019_07_04.pdf

⁶⁷ Nel 2021, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi registri e ONLUS iscritte all'Anagrafe Unica dovranno redigere i bilanci d'esercizio secondo le nuove linee guida. **CSV Milano** ha predisposto un **pacchetto di servizi** per supportare e accompagnare gli enti in questa fase di passaggio, raggiungibile dal seguente link:

<https://www.csvlombardia.it/milano/post/nuovi-schemi-di-bilancio-servizi-di-informazioni-e-supporto/>

Il bilancio sociale deve essere **approvato dall'organo statutariamente competente**, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.

Sullo stesso organo grava l'obbligo di provvedere:

- a) al **deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore**, nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese,
- b) alla **pubblicazione del documento sul proprio sito internet** o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali deve avvenire assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).

Per quanto riguarda i **termini di deposito e pubblicazione**:

- a) per gli **enti iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUNTS): entro il 30 giugno di ogni anno** con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);
- b) per le **imprese sociali**: in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel D.Lgs. n. 112/2017, si ritiene applicabile - per effetto dell'art. 1, comma 5, dello stesso decreto - la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.

La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.

Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, sono tenute al **deposito del bilancio di esercizio** presso il Registro delle imprese **entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione** (art. 2435 del codice civile) e possono, altresì, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, **potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio**, per ragioni di semplificazione procedimentale.

14.2.4. La modulistica

Con **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, n. 102) ⁶⁸ è stata adottata la **modulistica per i bilanci degli Enti del Terzo Settore**.

Si tratta in particolare dei seguenti **quattro modelli**:

- **Mod. A** per lo stato patrimoniale,
- **Mod. B** per il rendiconto gestionale,
- **Mod. C** per la relazione di missione e
- **Mod. D** per il rendiconto per cassa.

Una prima analisi sul decreto ministeriale del 5 marzo 2020 è stata fatta dalla Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) con un documento dal titolo "**Il bilancio degli Enti del Terzo settore**" ⁶⁹.

Il decreto ministeriale del 5 marzo 2020, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, viene considerato come "*il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi*".

Il Decreto introduce gli schemi di sintesi obbligatori, le regole cui attenersi e, all'articolo 3 la previsione secondo cui gli obblighi diventano cogenti "**a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione**" del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, cioè, nei casi più frequenti, dal bilancio riferito all'esercizio 2021 che si redigerà nel 2022.

Dunque, l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio secondo i nuovi modelli standard **scatta a decorrere dall'esercizio 2021**. Pertanto gli Enti del Terzo settore. Già in possesso della qualifica di "ETS" dovranno

⁶⁸ Per consultare il testo del decreto ministeriale, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_03_05_GU.pdf

⁶⁹ Per scaricare il testo del documento, cliccare sul seguente link:

https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/filemanager/active/01469/2020_11_19_Il_bilancio_degli_enti_del_Terzo_settore.pdf?fid=1469

approvare il bilancio seguendo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa di riferimento, anche adottando subito i nuovi schemi di bilancio.

Per gli Enti che non hanno ancora la qualifica di "ETS" e che l'acquisteranno con l'iscrizione nel RUNTS, ad oggi, se non arrivano altri chiarimenti, l'obbligo di approvazione del bilancio d'esercizio secondo i nuovi schemi dovrebbero presumibilmente scattare a decorrere dall'esercizio 2022, considerato che l'avvio del RUNTS sembra essere fissato per i primi di luglio del 2021.

Cosa diversa per il bilancio sociale le cui linee guida sono state approvate con il D.M. 4 luglio 2019 e pertanto già dal 2020 le ONLUS, le OdV e le APS tenute alla redazione di tale bilancio avrebbero dovuto redigere tale documento secondo i criteri fissati dal citato decreto.

14.2.5. Casistica - I chiarimenti del Ministero del Lavoro

A. La tempistica per adempiere all'obbligo di redazione del bilancio sociale

Una considerazione particolare merita la questione relativa alla **tempistica che le imprese sociali devono rispettare per adempiere all'obbligo di redazione del bilancio sociale**.

In altre parole, dobbiamo trovare una risposta al seguente quesito: *da quando decorre, in capo ad un ente che acquisti la qualifica di impresa sociale o di cooperativa sociale, l'obbligo di redigere e depositare il bilancio sociale?*

Scendendo più nel dettaglio: *una impresa sociale o una cooperativa sociale che acquisisce la qualifica, ad esempio, ad aprile 2021 è tenuta a redigere il bilancio sociale con riferimento all'anno in corso (2021) e a depositarlo al Registro imprese entro il 30 giugno successivo (2022)?*

Per le imprese sociali la redazione del bilancio sociale può essere svincolata dalla forma giuridica assunta dall'ente ma **collegata al momento in cui sorge il vincolo per effetto della qualificazione come impresa sociale**.

Il primo esercizio sociale in cui sorge l'obbligo può essere più lungo rispetto alla cadenza annuale ma **non oltre i 15 mesi**.

Sono questi i chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la **nota del 16 aprile 2021, Prot. 0005176**⁷⁰.

In particolare, è stato richiesto di definire da quando decorra in capo ad un ente che acquisti la qualifica di impresa sociale, l'obbligo di redigere e depositare il bilancio sociale.

Più specificamente, è stato chiesto di confermare se l'impresa sociale che acquisisce la qualifica ad es. ad aprile 2021 sia tenuta a redigere il bilancio sociale con riferimento all'anno in corso (2021) e depositarlo al Registro imprese entro il 30 giugno successivo (2022).

L'obbligo di redazione del bilancio sociale sorge - insieme agli altri vincoli che scaturiscono dal D.Lgs. n. 112/2017 - per effetto della qualificazione come "impresa sociale".

La redazione del bilancio sociale - osserva il Ministero - comporta, in linea di massima, l'elaborazione e l'integrazione di **informazioni aggiuntive rispetto a quelle di natura eminentemente economico-finanziaria presenti nel bilancio d'esercizio**.

Come per le **imprese commerciali**, le quali, anche qualora costituite in corso d'anno, sono tenute a predisporre il **bilancio d'esercizio** anche per frazioni d'anno - a meno che il periodo sia talmente breve da non avere alcun significativo valore informativo e perciò viene consentito un primo esercizio sociale più lungo rispetto alla scadenza annuale (limite temporale non eccedente il trimestre) - così anche per le **imprese sociali** può tornare applicabile lo stesso regime nel caso di redazione del **bilancio sociale**, in modo da garantire, anche con riferimento a frazioni d'anno, il rispetto del principio della c.d. "accountability", o "rendicontabilità", anche con riferimento a quelle frazioni d'anno in cui l'ente, acquisita la qualifica, è tenuto al rispetto di determinati parametri.

B. Il Bilancio sociale 2020 - Convocazione dell'assemblea entro il 29 giugno 2021 - Approvazione entro il 31 luglio 2021

La previsione di cui all'**articolo 106 del D.L. n. 18/2020**, convertito dalla L. n. 27/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") - come successivamente modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021 e dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 69/2021 e in particolare il **combinato disposto dei commi 1 e 8-bis**, per effetto dei quali è stata disposta per varie

⁷⁰ Il testo della nota ministeriale è consultabile dal seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_5176_Nota_MLPS.pdf

tipologie di soggetti (**società** ai sensi del comma 1 nonché **associazioni e fondazioni** ai sensi del comma 8-bis) la possibilità di posticipare la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie - **può essere utilizzata, oltre che per il bilancio d'esercizio, anche ai fini dell'approvazione del bilancio sociale**, non menzionato dalle disposizioni sopra richiamate, tenuto conto della "*stretta correlazione ed interdipendenza che esiste fra i due documenti*".

E' questo uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la **nota del 26 maggio 2021, Prot. 7073**⁷¹, peraltro in linea con gli orientamenti già forniti in materia di deposito di bilancio sociale da parte delle imprese sociali con la **nota n. 5176 del 16 aprile 2021**.

Il Ministero del Lavoro dopo aver evidenziato che il termine individuato dal legislatore di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, riguarda l'effettuazione della **convocazione dei soci/associati chiamati a partecipare all'assemblea** e non alla data entro cui quest'ultima dovrà tenersi (il comma 7 del medesimo articolo prevede infatti che "*le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021*"), chiarisce, inoltre, che la disposizione riguarda **tutti i soggetti costituiti in forma di associazione e di fondazione**, rientrando pertanto nell'ipotesi sopra richiamata tutti gli enti gestori dei **Centri di servizio per il volontariato (CSV)** costituiti in forma associativa indipendentemente dal fatto che essi siano in possesso della qualifica di Organizzazioni di volontariato (OdV). L'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 69/2021, ha, infatti, soppresso le limitazioni alla portata dell'art. 8-bis nei confronti di ONLUS, APS e OdV.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle assemblee, il Ministero conferma la portata estensiva dell'articolo 106 del citato decreto "*Cura Italia*", pertanto: **entro il 31 luglio 2021 gli enti non profit potranno ricorrere alle procedure telematiche anche alla fine dell'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci sociali**.

La previsione di cui al comma 2 del citato articolo 106 consente, infatti, alle società, oltre allo slittamento dei termini di convocazione delle assemblee in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, anche la possibilità che le assemblee si svolgano, tra l'altro, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Per ricapitolare, **per il 2021**, in attesa dell'operatività del RUNTS, gli ETS non hanno **nessun obbligo di depositare il bilancio d'esercizio 2020**. Tale adempimento sarà operativo a decorrere dal 2022.

Per quanto riguarda, invece, il bilancio sociale, le **imprese sociali** dovranno provvedere al **deposito** presso il Registro delle imprese **entro il 30 giugno 2021** (con possibilità di proroga al 31 luglio 2021) e, contestualmente, alla sua **pubblicazione** sul proprio sito Internet.

Per gli altri ETS, in attesa dell'operatività del RUNTS, per il 2021 sono tenuti alla **sola pubblicazione sul proprio sito Internet** e non al deposito.

Il Ministero del lavoro ha inoltre chiarito che le Fondazioni / ONLUS, sono tenuti alla redazione del bilancio sociale, con riferimento all'**esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, anche se non ancora trasformate in "Enti del Terzo Settore" (ETS)**. E questo nonostante il persistere dei registri di settore nelle more dell'operatività del RUNTS; il persistere della disciplina del D.Lgs. n. 460/1997 e la mancata previsione in tale decreto di obblighi di redazione del bilancio sociale.

Lo ha chiarito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota del 3 agosto 2021, n. 11029**⁷², emanata in risposta ad un quesito posto da una Associazione che chiedeva un **chiarimento sui soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale** di cui all'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore (CTS), applicabili per la prima volta, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 luglio 2019, con riferimento all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020.

L'Associazione chiedeva, in particolare, se a tale adempimento siano tenuti gli enti che, pur avendo raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 14 comma 1 citato, siano in possesso della qualifica di ONLUS.

Nello specifico, il Ministero ricorda che il citato art. 14 del CTS stabilisce che gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro devono depositare** presso il registro unico nazionale del Terzo settore, **e pubblicare** nel proprio sito internet, **il**

⁷¹ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_7073_Nota_MLPS.pdf

⁷² Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-11029-del-03082021-Approvazione-bilancio-sociale-2020-Fondazioni-Onlus-non-ancora-ETS.pdf>

bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con il citato decreto ministeriale del 4 luglio 2019, recante *Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore*. Pertanto, **indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare**, se un ente sia ricompreso nel Terzo settore e ad esso siano applicabili i benefici derivanti da tale status **dovrà adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza che tale situazione comporta, laddove raggiunga le soglie dimensionali di legge.**

14.3. RENDICONTO PER CASSA

A norma dell'articolo 13, comma 2, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00 euro** può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.

Nel D.M. 5 marzo 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore che deve essere adottata anche da chi può redigere il semplice rendiconto di cassa (Mod. D).

Il rendiconto di cassa palesa **le sole entrate del periodo annuale che sono state incassate** (cassa o banca) e non anche i crediti vantati.

Nel calcolo dei 220.000,00 euro - la soglia per poter redigere un semplice rendiconto in luogo di un vero e proprio bilancio - **non sono comprese le entrate relative a disinvestimenti** e quindi le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Si pensi, ad esempio, alla vendita di un immobile o di una vettura o, ancora, di un bene (un quadro, un oggetto d'arte) messo in vendita ad un'asta di beneficenza.

Nel decreto citato, si trova lo schema di rendiconto e gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella **relazione di missione da produrre unitamente al rendiconto**.

Il rendiconto annuale deve essere **redatto e approvato dal Consiglio Direttivo** (o organo amministrativo) e **portato all'assemblea dei soci** per le conseguenti delibere nei termini statutari che non possono superare il 30 di giugno, data entro la quale bisogna depositare il documento al RUNTS.

| Dimensione dell'Ente (assumendo quale parametro di riferimento i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate) | | Critero contabile utilizzato per la contabilità e la redazione del bilancio | Tipologia di "Modelli rendicontativi" | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------|
| Ente piccolo | Inferiore a 220.000,00 euro | Principio di cassa | Rendiconto di cassa | Mod. D |
| Ente medio o grande | Uguale o superiore a 220.000,00 euro | Principio di competenza | Bilancio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione | Mod. A, B o C |

14.4. BILANCI E RENDICONTI - DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE E IL RUNTS

Gli **Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** - essendo iscritti anche presso il Registro delle imprese - devono redigere e depositare **presso il Registro delle imprese** il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile (art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 117/2017).

Diversamente, gli **Enti del Terzo settore che non sono iscritti nel Registro delle imprese** devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017).

Al comma 3 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 117/2017 viene inoltre stabilito il termine entro cui devono essere depositati i bilanci (ordinario e sociale) e i rendiconti: **"I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno"**.

Il decreto di attuazione (D.M. 15 settembre 2020), in materia di bilancio, non detta alcun indirizzo ma si limita a ricordare, all'articolo 8, comma 5, lett. c), che, alla domanda di iscrizione nel RUNTS, oltre all'atto costitutivo e allo statuto registrato, dovrà essere allegato, **per gli enti già registrati esercitanti l'attività da uno o più esercizi**, "rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione".

All'articolo 20, dedicato alla trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni successivamente all'iscrizione, si stabilisce, al comma 1, lett. b), che ciascun ETS sarà tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni indicate in sede di iscrizione e di **depositare**, tra gli altri atti, "b) **il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale**".

Nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, tali atti dovranno essere depositati "con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale".

Infine, all'articolo 20, comma 5, si stabilisce che il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale, devono essere **depositati entro il 30 giugno di ogni anno**, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Tavola riassuntiva

| | Bilancio d'esercizio | Bilancio sociale | Rendiconto per cassa |
|--|--|---|---|
| Soggetti tenuti alla redazione | ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000,00 euro (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) (1) (2) | - ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017); - Centri di servizio per il volontariato (CSV); - Imprese sociali e cooperative sociali (1) (3) | ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) (1) |
| Linee Guida | - Redatto secondo linee guida adottate con decreto del 4 luglio 2019 . - Applicabili a partire dal bilancio 2020 con riferimento all'esercizio 2019. | - Redatto secondo linee guida adottate con decreto del 4 luglio 2019 . - Applicabili a partire dal bilancio 2020 con riferimento all'esercizio 2019. | |
| Modulistica | - Decreto del 5 marzo 2020 . - Modelli A, B e C - Utilizzabili a partire dal bilancio 2022 con riferimento all'esercizio 2021 (7) | | - Decreto del 5 marzo 2020 . - Modello D . - Utilizzabile a partire dal bilancio 2022 con riferimento all'esercizio 2021. |
| Termini di deposito | Entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 Codice civile) (6) | Per ETS iscritti nel RUNTS: entro il 30 giugno di ogni anno , con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017; art. 20, comma 5, D.M. 15 settembre 2020) (6) | Entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 11/2027) (7) |
| Luogo di deposito e pubblicazione | Presso il Registro imprese e presso il RUNTS (1) (9) | Presso il RUNTS e sul proprio sito Internet (art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) (4) | Presso il RUNTS (8) |
| Esercizio 2020 | Approvazione del bilancio entro il 29 giugno 2021. Nessun obbligo di deposito non essendo ancora operativo | Per le imprese sociali : - deposito presso il Registro imprese entro il 30 giugno 2021 (o 31 luglio 2021); | Entro il 30 giugno 2021 |

| | | | |
|--|----------|---|--|
| | il RUNTS | - pubblicazione sul sito Internet. Per gli altri ETS solo pubblicazione. | |
|--|----------|---|--|

(1) Ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni indicate in sede di iscrizione e di **depositare**, tra gli altri atti, “*b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale*” (art. 20, comma 1, lett. b), D.M. 15 settembre 2020).

Il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale, devono essere **depositati entro il 30 giugno di ogni anno**, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 20, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

(2) Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria **attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** devono **redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017)

Gli **enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese** devono depositare il bilancio presso il RUNTS (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017).

(3) I **gruppi di imprese sociali** con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017, di redigerlo **in forma consolidata**, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso.

(4) Gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui**, hanno l'obbligo di **pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet**, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, “*gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati*” (art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017)

(5) Per le **imprese sociali**, in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel D.Lgs. n. 112/2017, si ritiene applicabile - per effetto dell'art. 1, comma 5, dello stesso decreto - la stessa scadenza del 30 giugno di ogni anno, applicabile pertanto in via generale agli Enti del Terzo settore.

(6) Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, sono tenute al **deposito del bilancio di esercizio** presso il Registro delle imprese **entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione** (art. 2435 del codice civile) e possono, altresì, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, **potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio**, per ragioni di semplificazione procedimentale.

(7) La nuova modulistica va utilizzata “*a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione*” del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, cioè, nei casi più frequenti, dal bilancio riferito all'esercizio 2021 che si redigerà nel 2022.

(8) Il rendiconto annuale deve essere **redatto e approvato dal Consiglio Direttivo** (o organo amministrativo) e **portato all'assemblea dei soci** per le conseguenti delibere nei termini statutari che non possono superare il 30 di giugno, data entro la quale bisogna depositare il documento al RUNTS.

(9) Gli **Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** - essendo iscritti anche presso il Registro delle imprese - devono redigere e depositare **presso il Registro delle imprese** il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile (art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 117/2017).

Diversamente, gli **Enti del Terzo settore che non sono iscritti nel Registro delle imprese** devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017).

15.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTIE E TRIBUTI LOCALI

Con la pubblicazione del decreto che disciplina la procedura per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore si è compiuto un altro passo avanti nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo Settore.

Si tratta indubbiamente di una buona notizia che fa presagire una imminente istituzione del Registro.

Ci sono tuttavia alcuni aspetti della Riforma che potrebbero essere oggetto di sostanziali miglioramenti: primo fra tutti la fiscalità degli Enti del Terzo Settore (ETS). È noto che si tratta di uno degli aspetti più controversi, sebbene poco dibattuti, della Riforma.

15.1. Le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 117/2017

Il **regime fiscale degli ETS**, diversi dalle imprese sociali, è disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) nel Titolo X, rubricato appunto "**Regime fiscale degli enti del terzo settore**", che comprende gli articoli dal 79 al 89.

Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono l'applicazione agli ETS delle norme IRES di cui al Titolo II del TUIR, in quanto compatibili, rimanendo ancorata la soggettività fiscale di un ETS, come per il passato, alla commercialità o meno delle attività svolte.

Permane, dunque - secondo una studio dei commercialisti - una certa complessità del sistema tributario con l'introduzione di un vero e proprio "doppio binario" poiché gli ETS dovranno applicare **sia le nuove norme fiscali del CTS**, anche di tipo agevolativo, **sia le previsioni del TUIR**, tra cui quelle di determinazione della base imponibile IRES in quanto enti commerciali (capo II) ovvero non commerciali (capo III), fatte salve le disapplicazioni, le abrogazioni e previsioni di coordinamento generale (anche per i "non ETS") introdotte dal nuovo Codice.

Le disposizioni in materia di **imposte indirette e tributi locali** vengono dettate principalmente all'**articolo 82 del D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore).

Tale articolo disciplina in modo organico le agevolazioni relative a molteplici imposte indirette e tributi locali (nello specifico: imposta sulle successioni e donazioni; imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta di bollo; IMU; TASI; IRAP; altri tributi locali; imposta sugli intrattenimenti e tassa sulle concessioni governative) che, prima dell'attuazione della Riforma del Terzo settore, venivano perlopiù regolate all'interno dei singoli atti normativi riguardanti ciascun tributo.

L'**ambito soggettivo di applicazione** delle misure recate dall'art. 82 del CTS varia in funzione del singolo tributo, ma la maggior parte sono riferite sia agli ETS non commerciali che agli ETS commerciali, comprese le imprese sociali (per lo più con l'eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria) e le cooperative sociali che, a regime, diverranno imprese sociali di diritto.

Sotto il profilo temporale si evidenzia che l'art. 82 del CTS **è entrato in vigore il 1° gennaio 2018** e, quindi, anticipatamente rispetto alle altre misure fiscali della riforma, e per il periodo transitorio, intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e il momento di operatività del Registro unico del Terzo settore (successivamente all'intervenuta autorizzazione della Commissione europea, di cui all'art. 101, comma 10, del CTS) le introdotte agevolazioni operano a favore dei soggetti considerati ETS nel periodo transitorio (art. 104, comma 1, del CTS), ossia: ODV, APS e ONLUS.

1. ENTI INTERESSATI (art. 82, comma 1)

Al comma 1 viene fissato l'ambito di applicazione: per quanto riguarda le imposte indirette e i tributi locali, le nuove disposizioni si applicheranno **a tutti gli Enti del Terzo settore (ETS), comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società.**

2. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (art. 82, comma 2)

Prevista l'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale** per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS, ovvero:

- A tutti gli ETS dall'entrata in vigore del RUNTS e a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea;
- In via transitoria già dal 1° gennaio 2018 per le ONLUS, APS e OdV iscritte nei rispettivi Registri utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi dell'articolo 8, comma 1).

3. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE (art. 82, comma 3 e 4)

Al **comma 3** è previsto che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, poste in essere da ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società capitali, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.**

Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

A proposito dell'esenzione di cui all'articolo 82, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, nella parte in cui prevede **l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato**, è stato chiesto se ai sensi del Codice del Terzo settore l'esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi delle associazioni costituite come organizzazioni di volontariato **sia applicabile anche nelle more dell'iscrizione nel RUNTS** o, in attesa della sua operatività, nel registro di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991 considerato che solo a partire da tale momento l'ente acquisisce la qualificazione soggettiva di OdV, o se nella fase antecedente non debba ritenersi sussistere il presupposto soggettivo per l'applicazione del beneficio fiscale.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con **nota del 18 maggio 2020, Prot. 4314**⁷³, ha fatto presente che la citata disposizione di cui all'articolo 82, comma 3, del Codice, introdotta dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2018 (recante disposizioni integrative e correttive al codice del Terzo settore), **ha riproposto, con pedissequa formulazione, la previsione già contenuta nell'articolo 8, comma 1, della preesistente legge n. 266/1991.**

La volontà del legislatore, come esplicitato, peraltro, nella relazione illustrativa allo schema del menzionato provvedimento correttivo, era quella di **ripristinare l'esenzione dall'imposta di registro già prevista fino al periodo di imposta 2017**, ponendo in tal modo rimedio ad una carenza previsionale contenuta nell'originaria formulazione del Codice.

Sul punto, sotto la vigenza della legge n. 266/1991, l'Agenzia delle Entrate era intervenuta con la circolare n. 38/E del 1° agosto 2011, affermando come le OdV possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro **prima dell'iscrizione negli appositi registri**, avendo l'obbligo di comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia medesima che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo l'avvenuta iscrizione al pertinente registro delle OdV, fatto salvo il recupero delle imposte non pagate, con relativi interessi e sanzioni, nel caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione in parola.

Sul punto in questione la competente Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali dell'Agenzia delle entrate con nota del 28 aprile u.s. ha confermato la persistente attualità delle indicazioni fornite con la citata circolare del 2011, *"atteso che l'articolo 104, comma 1 del CTS prevede che le disposizioni di cui all'articolo 82 del CTS relative all'esenzione dell'imposta di registro, **si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, tra le altre, alle OdV iscritte nei registri di cui alla citata n. 266 del 1991"**.*

Alla luce di ciò – sottolinea il Ministero – *"un eventuale diniego dell'esenzione dall'imposta di registro non sarebbe conforme al contesto normativo sopra esposto, introducendo altresì un elemento di eterogeneità applicativa delle disposizioni codicistiche, che si pone in contrasto con il fine perseguito dal legislatore della riforma, di assicurare ai soggetti del Terzo settore l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale"*.

Al **comma 4** è previsto che **le imposte di registro, ipotecaria e catastale** si applichino in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, indipendentemente che siano costituite in forma di società di capitali o meno, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

⁷³ Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:
https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_4314_Nota_MLPS.pdf

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Con l'art. 26 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105 (decreto correttivo) è stata confermata per le OdV l'esenzione da imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività.

4. IMPOSTA DI BOLLO (art. 82, comma 5)

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato **sono esenti dall'imposta di bollo**.

A partire dal 1° gennaio 2018 usufruiscono dell'esenzione dell'imposta di bollo non solo le OdV, ma anche le APS.

E' stato inoltre chiarita **l'esenzione dell'imposta di bollo anche per le ONLUS**, esenzione che ricomprende qualsiasi tipo di documento sia cartaceo che informatico.

A questa esenzione potranno accedere, superato il Regime transitorio, tutti gli ETS non commerciali.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, si ricorda che **l'art. 19 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972**, prevede espressamente che gli atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni di mutua assicurazione e loro federazioni, e gli atti di recesso e di ammissione di soci di tali enti, sono esentati in modo assoluto dall'imposta di bollo.

5. IMU e TASI (art. 82, comma 6)

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore (così come definiti all'articolo 79, comma 5), destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto, **sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili** alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 e norme successive.

Con questo articolo viene ribadita **l'esenzione già prevista sia per l'IMU che per la TASI per gli immobili degli enti non commerciali destinati ad attività non commerciali**.

Da sottolineare però che la portata della norma è **limitata alle attività precedentemente elencate** (pari a **10 attività** – dalla lett. a) alla lettera j)) e non a tutte le attività di interesse generale (che sono pari invece a 26 attività), previste all'articolo 5 del Codice.

Quindi gli enti non commerciali dovranno avere prudenza nell'individuare l'attività correttamente svolta così da determinare se hanno diritto all'esenzione oppure no.

6. TRIBUTI LOCALI (art. 82, comma 7)

Per i **tributi diversi dall'IMU e dalla TASI**, è stata prevista la facoltà per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni di deliberare nei confronti degli ETS che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale **la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza** e dai connessi adempimenti.

Non si applica, quindi, alle cooperative sociali e alle imprese sociali.

All'articolo 88 dello stesso Codice è previsto che l'agevolazione rientri nei limiti degli aiuti cosiddetti "*de minimis*" e del Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Si ricorda che secondo il diritto europeo, sono "*de minimis*" gli aiuti di Stato che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo.

7. IRAP (art. 82, comma 8)

Le regioni e le Province autonome possono disporre nei confronti degli ETS, incluse le cooperative sociali ed **escluse le imprese sociali in forma di società capitali**, la **riduzione o l'esenzione dall'Imposta regionale sulle attività produttive**, di cui al D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (art. 82, comma 9)

Gli ETS, incluse le cooperative sociali ed **escluse le imprese sociali in forma di società capitali**, sono **esenti dall'imposta sugli intrattenimenti (ISI)** per le attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 620/1972, a condizione **che siano svolte occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**.

L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, alla SIAE.

9. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE (art. 82, comma 10)

Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono **esenti dalle tasse sulle concessioni governative** di cui al D.P.R. n. 641/1972.

L'**articolo 3, nota 2, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641**, prevede espressamente, fra l'altro, che le tasse di concessione governativa non sono dovute dalle cooperative sociali, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso.

15.2. Il nodo della commercialità

L'articolo 79 del D. Lgs 117/2017 che delinea la fiscalità, ai fini delle imposte dirette, degli Enti del Terzo Settore, nel tentativo di distinguere tra **attività commerciali e non commerciali**, finisce con il delineare un complesso sistema per suddividere gli enti tra commerciali e non commerciali. La conseguenza è che lo stesso test di commercialità, e cioè l'equilibrio tra costi e ricavi per definire la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, risulta svuotato dalle deroghe contenute al principio generale di equilibrio dei ricavi e dei costi.

Non basta infatti che un ente svolga le proprie attività di interesse generale (quelle indicate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017) in modalità non commerciali, e cioè in equilibrio tra costi e ricavi, per essere qualificato fiscalmente come "ente non commerciale".

Secondo Marco D'Isanto, per semplificare il quadro ci sono due strade. La prima è quella di **detassare tutti i proventi** che concorrono a realizzare le attività di interesse generale: quote associative, raccolte di fondi, contributi pubblici, corrispettivi versati dagli utenti per le attività di interesse generale, erogazioni liberali. Inoltre le attività diverse da quelle di interesse generale dovrebbero essere rese imponibili sulla base del metodo forfettario già previsto nell'impianto normativo.

In questo modo cadrebbe la complessa distinzione tra enti commerciali e non commerciali in quanto le attività accompagnate dalla presunzione assoluta di commercialità, e cioè le attività diverse, potrebbero essere svolte solo in misura ridotta e sicuramente non prevalente.

La seconda strada, ancora più radicale, e che supererebbe meglio il vaglio dell'Unione Europea, è quella di **prevedere una tassazione agevolata anche sulle attività di interesse generale**. Anche in questo caso scomparirebbe l'esigenza di distinguere, dal punto di vista tributario, tra enti commerciali e non commerciali.

Entrambe le soluzioni - conclude D'Isanto - consegnerebbero agli enti del Terzo Settore un quadro normativo stabile, semplice da applicare e non esposto ad un faticoso processo interpretativo.

15.3. Le novità introdotte dalla L. n. 178 del 2020

A **decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021**, come previsto dall'art. 1, commi 44 - 47, della Legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), gli **utili percepiti dagli Enti non commerciali** non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% a condizione che l'Ente svolga senza scopo di lucro una o più, in via esclusiva o principale, una o più "attività di interesse generale" in specifici settori, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (comma 44).

I **settori** nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale sono i seguenti:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di pro-dotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;
- d) arte, attività e beni culturali (comma 45).

Sono **esclusi dall'agevolazione** gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Le **fondazioni bancarie**, infine, destinano l'imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale (comma 47).

16.

LA PUBBLICITA' E L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO

16.1. L'opponibilità degli atti depositati

L'articolo relativo alla opponibilità degli atti depositati è l'**articolo 52 del D.Lgs. n. 11/2017**, il quale recita testualmente: "1. *Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.*

2. *Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.*"

Gli stessi concetti vengono ripresi dai **commi 1 e 2, dell'articolo 26** del decreto di attuazione in commento.

L'articolo 52 attribuisce alla pubblicazione nel RUNTS degli atti, per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, l'**effetto di essere opponibili ai terzi**. Tuttavia, sempre a norma dello stesso articolo, **sono opponibili ai terzi anche gli atti non pubblicati**, qualora si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

E' prevista infine la sterilizzazione degli effetti della pubblicazione per le operazioni compiute nei quindici giorni dalla pubblicazione, a favore dei terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Si tratta ovviamente di un sistema di **pubblicità legale** - analogo a quello dell'art. 2448 C.C. per le società capitalistiche - fondato sulla **tipicità degli atti da pubblicare**: solo la pubblicazione degli atti per i quali è prevista la pubblicazione (che quindi devono ritenersi un numero chiuso, dato dai soli atti per i quali l'obbligo di pubblicazione è previsto dalla legge) produce gli effetti di opponibilità previsti dalla legge. Si tratta di una forma di **pubblicità dichiarativa** (l'effetto della pubblicazione è quello della opponibilità) diversa dalla pubblicità costitutiva, come può reputarsi, almeno ai fini dell'acquisto della qualifica di ETS e/o dell'acquisto della personalità giuridica dell'ETS, la prima iscrizione nel RUNTS.

Anche in questo caso – come fa notare lo studio n. 104/2020 del CNN – **il legislatore del CTS si è ispirato alla disciplina delle società di capitale**. Nel caso specifico il riferimento è all'art. 2448 del Codice Civile in tema di società per azioni, il quale recita testualmente: "1. *Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.*

2. *Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.*"

16.2. La consultazione del Registro

Per quanto riguarda la **consultazione del Registro** è necessario fa riferimento ai commi 3 e 4 del citato articolo 26 del decreto di attuazione in commento, nei quali vengono fissati i segue punti:

- a) la consultazione del Registro avviene da parte dei terzi **in via telematica**, attraverso il portale dedicato;
- b) le **pubbliche amministrazioni** possono accedere, **gratuitamente**, anche in modalità interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a norma del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- c) **le pubbliche amministrazioni non possono richiedere agli ETS atti o documenti che risultano già depositati al RUNTS;**
- d) le **modalità di consultazione** e le **relative limitazioni** sono specificamente individuate nell'Allegato tecnico A.

Il RUNTS, in quanto **archivio informatico unitario** in cui è raccolto e registrato un insieme di atti e di informazioni omogeneo e predefinito per tutti gli ETS, si compone di dati strutturati in formato elaborabile e di documenti elettronici.

Dati e documenti ne compongono il patrimonio informativo.

Gli **atti e i documenti depositati in formato elettronico** sono i seguenti:

- 1) *Atto costitutivo (se esistente e disponibile);*
- 2) *Statuto;*
- 3) *Bilancio d'esercizio;*
- 4) *Bilancio sociale;*
- 5) *Provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica;*
- 6) *Rendiconti delle raccolte fondi;*
- 7) *Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;*
- 8) *Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;*
- 9) *Gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.*

Le informazioni pubblicate relativamente agli ETS in base alla specifica sezione possono essere consultate **dagli ETS, da tutte le Pubbliche Amministrazioni, da tutti i terzi interessati.**

L'accesso alla consultazione delle informazioni e degli atti presenti nel RUNTS è **libero**.

È resa disponibile altresì una **funzione di ricerca** non soggetta a tracciatura che fornisce un set di informazioni minime, tra le quali:

- *codice fiscale;*
- *denominazione;*
- *provincia sede;*
- *eventuale esistenza dichiarazione di accreditamento al 5 per 1000.*

17.

REGISTRO DELLE IMPRESE E RUNTS

Affinità e differenze - Scambio di comunicazioni

All'articolo 29 del decreto attuativo del RUNTS vengono anche delineate quelle che sono le modalità di **comunicazione tra il RUNTS e il Registro imprese e tra RUNTS e le Pubbliche Amministrazioni.**

17.1. Affinità e differenze tra RUNTS e Registro imprese

Nei confronti degli Enti del Terzo settore, il RUNTS eserciterà molte delle funzioni proprie del Registro delle imprese nei riguardi delle società di capitali e di persone.

Lo abbiamo già visto in materia di controllo sulla regolarità formale sugli atti e documenti da depositare (al Punto 8); sui regimi di pubblicità dichiarativa degli atti depositati (al Punto 14); sull'acquisizione della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel Registro (al Punto 6)

Tuttavia, esistono anche **rilevanti differenze.**

In primo luogo il RUNTS esercita **specifici controlli triennali sugli Enti iscritti**, previsti dagli articoli 51 e 93 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 21 del decreto 15 settembre 2020. Tali controlli sono volti a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione anche con riferimento al perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte dall'ente nonché alla specifica sezione di appartenenza.

Per l'esecuzione dei controlli il RUNTS può effettuare anche verifiche in loco con la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni ed enti locali.

Tali funzioni, anche in relazione ai diversi obiettivi propri di società ed enti, **non sono delegate al Registro delle imprese.**

Ai controlli attribuiti al RUNTS e non al Registro delle imprese consegue anche un **diverso apparato sanzionatorio**, previsto agli articoli 48, comma 5 e 91 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Per tale argomento rimandiamo a quanto già scritto al Punto 1.

Altra differenza piuttosto rilevante è quella che si rinviene nei **poteri di cancellazione** degli enti iscritti concessi al RUNTS rispetto a quelli attribuiti (nonostante le recenti modifiche apportate dall'art. 40 della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020) al Registro delle imprese.

Secondo quanto disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 117/2017, con dettagli operativi rinvenibili nell'art. 23 del decreto attuativo in commento, al RUNTS (come vedremo più approfonditamente al successivo Punto 16) viene concesso di provvedere autonomamente alla cancellazione degli enti:

*- in caso di **decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni obbligatorie;***

*- **quando vengono accertate d'ufficio, anche a seguito di verifiche effettuate da altre amministrazioni, la carenza o il venir meno dei requisiti necessari per la permanenza al Registro.***

Tali prerogative non sono concesse al Registro delle imprese, che di norma può provvedere alla cancellazione di imprese o società solo nei casi di conclamata inattività di queste ultime, anche in fase liquidatoria. All'ultimo comma dell'art. 2490 C.C. viene infatti stabilito che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

17.2. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e il Registro delle imprese

Tra il Registro delle imprese e il RUNTS ci saranno contatti e comunicazioni per il motivo che determinati Enti, quali le **imprese sociali**, le **cooperative sociali** e le **società di mutuo soccorso** risultano iscritte in sezioni speciali del Registro delle imprese, in applicazione di specifiche normative e che contemporaneamente possono essere iscritte anche nel RUNTS, alle rispettive sezioni d) e f).

Le **imprese sociali** sono regolamentate dal D.Lgs. n. 112 del 2017, le **cooperative sociali**, dalla legge n. 381 del 1991, mentre le **società di mutuo soccorso** sono regolamentate dalla legge n. 3818 del 1886.

Per tali enti - secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, del decreto di attuazione - **il requisito dell'iscrizione nella sezione del Registro delle imprese è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS.**

Per la procedura di iscrizione nel RUNTS delle società di mutuo soccorso facciamo rinvio al Punto 5.

La comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese sociali o comunque iscritti nel Registro imprese avviene secondo le modalità definite nell'Allegato tecnico A.

L'iscrizione nel RUNTS da parte degli **enti iscritti nel Registro imprese diversi dalle imprese sociali**, si avvale del **collegamento funzionale con il Registro Imprese** al fine di consentire l'allineamento dei dati anagrafici ed amministrativi in esso iscritti.

I dati relativi alle **imprese sociali**, iscritte nell'apposita sezione del Registro Imprese, presenti in quest'ultimo, sono resi accessibili attraverso il RUNTS.

Sono inoltre resi disponibili gli **statuti, i bilanci di esercizio e i bilanci sociali**.

Gli stessi dati e documenti sono resi disponibili con riferimento agli **Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale**, iscritti anche nel Registro delle imprese.

L'aggiornamento dei dati relativi a questi ETS, avviene mediante la presentazione di una **apposita istanza telematica al Registro delle imprese**, il quale provvede, in automatico, ad aggiornare anche i dati dell'ETS nel RUNTS.

Il richiedente, limitatamente ai soli dati previsti nel presente decreto e per i quali non vi sia la disponibilità a procedere con l'aggiornamento di cui si è detto, presenta **istanza di integrazione e aggiornamento al RUNTS** nelle modalità specificamente individuate nell'Allegato tecnico A.

Per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il Registro imprese riporta il **numero di repertorio assegnato a ciascun ente al momento dell'iscrizione nel RUNTS**.

Il Registro Imprese aggiorna tempestivamente - **entro 5 giorni** dall'avvenuta variazione ivi iscritta - il RUNTS.

In particolare, si applica l'articolo 4 comma 2 del decreto interministeriale del 16 marzo 2018 (*Nuove modalità d'iscrizione dell'impresa sociale nel registro imprese*), emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, dove si stabilisce che, ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del Registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del Registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

17.3. Lo scambio di comunicazioni tra il RUNTS e le altre Pubbliche amministrazioni

La **comunicazione dei dati tra il RUNTS e le Pubbliche Amministrazioni** avviene secondo modalità individuate da **apposite convenzioni** stipulate tra il Ministero e le medesime amministrazioni.

Ferme restando, per gli enti iscritti nell'apposita sezione «Imprese sociali» del Registro delle imprese, le modalità di interlocuzione con le amministrazioni competenti definite dalla normativa in materia di Registro delle imprese, i terzi possono accedere a statuti, bilanci e informazioni di cui al presente decreto relativi alle imprese sociali nelle modalità definite nell'Allegato tecnico A.

Il **deposito dei bilanci** da parte degli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, **assolve l'obbligo di deposito presso il RUNTS**.

18.

LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO **LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE**

Peculiare è la disciplina della **cancellazione dell'ETS dal Registro**, che si rinviene negli **articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 117/2017** e nel Titolo IV del decreto attuativo (articoli 23, 24 e 25) e della **migrazione in altra sezione** quando l'Ente abbia perso i requisiti per restare iscritto in una delle sezioni del Registro, che si rinviene nell'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e nell'art. 22, decreto di attuazione.

18.1. La cancellazione dal registro

18.1.1. I presupposti della cancellazione

Due sono i quadri normativi da cui attingere i presupposti per la cancellazione di un ETS dal RUNTS: quello dettato dal **D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo settore - artt. 48, comma 4; 49; 50; 94, commi 2 e 3) e quello dettato dal **D.M. 15 settembre 2020** (decreto attuativo - artt. 23, 24 e 25).

1) Secondo quanto stabilito dall'**articolo 50 del D.Lgs. n. 117/2017**, la **cancellazione** avviene a seguito:

- a) di presentazione di **istanza motivata** da parte dell'ente, che intende **rinunciare alla qualifica di ETS**;
- b) dell'**accertamento d'ufficio** (quali: le verifiche riguardanti le informazioni antimafia; gli accertamenti svolti da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017);
- c) di **provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria**,
- d) dello **scioglimento** o dell'**estinzione dell'ente**, con deposito del bilancio finale di liquidazione (art. 49, D.Lgs. n. 117/2017);
- e) della **carenza o del venir meno dei requisiti necessari** per la permanenza nel RUNTS.

Al comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017 viene, inoltre, previsto un ulteriore presupposto della cancellazione dal RUNTS: l'ente può venire cancellato dal Registro nel caso in cui - a seguito di un **mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti** nonché di quelli relativi alle **informazioni obbligatorie**, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 49 del Codice - dopo essere stato diffidato ad adempiere in merito, **non vi provvede entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente**.

2) Secondo quanto disposto dall'**articolo 23, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020**, la cancellazione dal RUNTS viene disposta dal competente Ufficio del RUNTS nei seguenti casi:

- a) **presentazione di istanza motivata di cancellazione** da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del Codice civile;
- b) **deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria** ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
- c) **acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi** adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS;
- d) **accertamento d'ufficio**, anche derivante da attività svolta da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, della **carenza o del venir meno dei requisiti necessari** per la permanenza nel RUNTS.

Se l'accertamento deriva da attività svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono avere caratteri di definitività.

Rientrano tra gli accertamenti d'ufficio le verifiche riguardanti le informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6 del Codice;

- e) **inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS**, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.

Al successivo comma 2 viene, inoltre, precisato che **non costituisce causa di cancellazione dal Registro**, il venir meno dei requisiti per una sola delle sezioni nel caso di ETS iscritto **contemporaneamente nella sezione "Reti associative" e in altra sezione del RUNTS**.

Facendo un'operazione di sintesi, dal quadro normativo sopra riportato, i presupposti per la cancellazione di un ETS dal Registro Unico possono essere così individuati:

- a) **presentazione di istanza motivata di cancellazione** da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del Codice civile;
- b) **deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria** ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
- c) **estinzione o scioglimento dell'ente** con deposito del bilancio finale di liquidazione;
- d) **acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi** adottati dalla **competente autorità giudiziaria o tributaria** da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS;
- e) **accertamento d'ufficio**, anche derivante da attività svolta da altre amministrazioni, compresa l'amministrazione finanziaria, della **carenza o del venir meno dei requisiti necessari** per la permanenza nel RUNTS.
- f) **inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS**, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.

18.1.2. Il procedimento di cancellazione

Il **procedimento di cancellazione** viene regolamentato dall'articolo 24 del decreto ministeriale 15 settembre 2020.

Il provvedimento di cancellazione viene **adottato dall'Ufficio competente del RUNTS**.

Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS è condotta **dall'Ufficio statale del RUNTS**.

Le imprese sociali, anche costituite in forma di cooperative sociali e le società di mutuo soccorso seguono la disciplina dettata in materia di tenuta delle apposite sezioni del Registro delle imprese presso cui sono iscritte.

Nel caso di **presentazione di istanza motivata di cancellazione** da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, l'Ufficio competente del RUNTS, acquisita la delibera assunta dal competente organo dell'ente procede alla cancellazione dal Registro.

In questo caso, l'ente cancellato dal RUNTS che vuole continuare a operare ai sensi del Codice civile dovrà preventivamente **devolvere il proprio patrimonio**, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale (artt. 9 e 50, comma 2, D.Lgs. n. 117/2027; art. 25, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).

Allo stesso modo, nel caso di cancellazione a seguito di **deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria**, l'Ufficio competente del RUNTS disporrà la cancellazione dal Registro una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Nel caso l'esistenza di una delle **cause di estinzione o scioglimento dell'ente** venga **accertata anche d'ufficio**, il RUNTS competente ne deve dare comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del RUNTS presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del RUNTS per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro (art. 49, D.Lgs. n. 117/2017).

Nei casi di **acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi** adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS e di **accertamento d'ufficio carenza o del venir meno dei requisiti**, l'ufficio competente dovrà avviare il procedimento di cancellazione **dandone comunicazione motivata all'ente**.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ente potrà far pervenire le proprie osservazioni o documentazione che l'Ufficio competente dovrà valutare prima di adottare il provvedimento di cancellazione o, in alternativa, in presenza delle condizioni di legge, potrà presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS ai sensi dell'art. 22 del decreto.

Il procedimento di cancellazione **deve concludersi entro i sessanta giorni** successivi alla ricezione da parte dell'Ufficio competente delle osservazioni formulate dall'ente o, in mancanza, successivi alla scadenza dei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione o del termine assegnato con diffida.

Nel caso di ETS iscritto **contemporaneamente nella sezione "Reti associative" e in altra sezione**, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS deve essere condotta dall'Ufficio statale del RUNTS (art. 24, comma 7, decreto 15 settembre 2020).

Abbiamo visto in precedenza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del decreto, in caso di ETS iscritto **contemporaneamente nella sezione "Reti associative" e in altra sezione del RUNTS**, il venir meno dei requisiti per una sola delle sezioni **non costituisce causa di cancellazione dal Registro**.

In questo caso, come viene precisato al comma 7 dell'art. 24 del decreto, **qualora la carenza dei requisiti riguardi l'altra sezione**, l'Ufficio statale dovrà comunicare all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente l'esito dell'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente da tale sezione.

Qualora, invece, la carenza riguardi la sezione "Reti associative", l'Ufficio statale deve procedere alla cancellazione dalla stessa.

Per effetto del provvedimento di cancellazione dalla sezione "Reti associative" e con la medesima decorrenza, l'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS operante sul territorio ove l'ente ha la propria sede legale diviene Ufficio competente del RUNTS.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS, è ammesso ricorso **avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio** (art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e' competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (art. 24, comma 9, D.M. 15 settembre 2020).

18.1.3. Le conseguenze della cancellazione dal RUNTS

Le **conseguenze della cancellazione dal RUNTS** vengono specificate all'art. 25 del decreto di attuazione.

Il primo adempimento a cui è tenuto un ETS che intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, è quello di **dovolvere il proprio patrimonio**.

Ricordiamo che per l'attribuzione della personalità giuridica è necessario che l'ente abbia un **requisito patrimoniale minimo, liquido e disponibile di 15.000 euro** per le associazioni e di **30.000 euro** per le fondazioni. Dell'argomento abbiamo già parlato al Punto 9, a cui facciamo rinvio.

L'ente che intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, **continuare a operare** ai sensi del Codice civile deve **preventivamente devolvere il proprio patrimonio**, ai sensi dell'articolo 9 del Codice, **ad altri enti del Terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, **previo parere positivo dell'Ufficio competente** (da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dall'Ente) e **limitatamente** all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la **richiesta di parere** sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.

La norma prevede la nullità di qualsiasi atto di devoluzione ad altri enti del patrimonio dell'Ente **in assenza o in difformità del parere** e introduce la regola del **silenzio assenso** se il parere non è rilasciato nel termine sopra indicato (art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017; art. 25, commi 1, 2 e 3, decreto attuazione).

Non solo, al comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 117/2017, in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro**.

Per gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS (art. 25, comma 1, secondo periodo, decreto attuazione).

A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli **enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000** e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro quindici giorni dall'adozione, dovrà comunicare il provvedimento di cancellazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente (art. 25, comma 4, D.M. 15 settembre 2020).

La cancellazione dal RUNTS delle **società di mutuo soccorso**, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la devoluzione secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (art. 25, comma 5, decreto attuazione), secondo il quale, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, **il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso** ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per l'argomento si rimanda al Punto 5.

Per le **imprese sociali** e per le **cooperative sociali** si applicano le norme speciali relative a tali tipologie di enti (art. 25, comma 6, decreto attuazione).

La cancellazione dal RUNTS comporta il **divieto di utilizzo** nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi dell'acronimo "ETS" e della locuzione "Ente del Terzo Settore" e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti.

L'illegittimità riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione (art. 25, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

Per l'argomento si rimanda al Punto 12.

La cancellazione dal RUNTS **non preclude una nuova successiva iscrizione** in esso da parte del medesimo ente (art. 25, comma 8, D.M. 15 settembre 2020).

18.2. La migrazione in altra sezione

Ricorre il processo della "**migrazione in altra sezione**" - secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 22, del decreto ministeriale 15 settembre 2020 - **quando vengono meno i requisiti per l'iscrizione** dell'Ente del Terzo settore in una sezione del Registro (anche a seguito di modifiche statutarie) ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del registro stesso.

In questo caso l'ente interessato deve presentare all'Ufficio competente del RUNTS "**richiesta di migrazione**"; deve cioè presentare apposita domanda di essere iscritto in diversa sezione con le modalità e i termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale (articolo 9 o articolo 16, se l'ente risulti dotato di personalità giuridica).

2a) La "migrazione" è **sempre possibile** anche una volta ottenuta l'iscrizione. Infatti, a seguito di modifiche statutarie introdotte successivamente all'iscrizione in un'apposita sezione, un ETS può richiedere l'iscrizione in altra sezione maggiormente coerente con le modifiche statutarie introdotte.

La **migrazione in altra sezione del RUNTS** diventa, invece, **obbligatoria** qualora l'ufficio competente del RUNTS rilevi motivazioni per cui l'ente non è più in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l'ente è iscritto (art. 22, comma 2, decreto attuativo).

2b) In caso di presentazione di una **richiesta di migrazione in una diversa sezione del RUNTS**, fino alla conclusione del relativo procedimento l'ente mantiene i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza.

Nel caso in cui il procedimento **si concluda con esito positivo**, l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente e senza soluzione di continuità.

Nel caso, invece, la richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS **non venga accolta**, il competente Ufficio del RUNTS valuta la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS previo avvio di un procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 24 (art. 22, comma 4, decreto attuativo).

Sulla richiesta di migrazione si esprime l'ufficio con le stesse modalità previste per l'iscrizione nel Registro.

2c) La migrazione in altra sezione **non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio** (art. 22, comma 3, decreto attuativo).

In caso, infatti, di migrazione di un ETS da una ad altra sezione del RUNTS l'appartenenza al Terzo settore permane "senza soluzione di continuità" e, pertanto, tale fenomeno non determina alcuna conseguenza relativa al patrimonio dell'ente, dovendosi escludere in radice la ricorrenza di un obbligo di devoluzione, previsto, invece, dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, per il caso della cancellazione dal RUNTS.

2d) Una particolare causa di "migrazione" è quella prevista per le **Organizzazioni di volontariato** e le **Associazioni di promozione sociale**, in relazione all'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione, il **numero degli associati divenga inferiore a quello stabilito**, rispettivamente, dall'art. 32, comma 1, e dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS), **senza che si provveda alla sua reintegrazione entro un anno.**

Le organizzazioni di volontariato devono, infatti, essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato; mentre le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso **deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato viene **cancellata dal Registro unico** nazionale del Terzo settore **a meno che non venga presentata una richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo Registro** (artt. 31, comma 1-bis e 35, comma 1-bis, D.Lgs. n. 117/2017, introdotti dal D.Lgs. n. 105/2018).

19.

I CONTROLLI E LA VIGILANZA SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

APPARATO SANZIONATORIO

19.1. Le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ai sensi dell'**articolo 7 della legge delega n. 106 del 18 giugno 2016**, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, *“sono esercitate dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l’Agenzia delle entrate ...”*.

Ai sensi dell'**articolo 92 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS)**, al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile degli ETS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal codice e monitora lo svolgimento delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale;
- b) promuove l'autocontrollo degli enti del terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato (Csv);
- c) predispose e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul sistema di registrazione degli enti sull'autocontrollo e sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del terzo settore. A tal fine, acquisisce anche le relazioni delle autorità locali sull'attuazione del RUNTS e dell'Organismo nazionale di controllo.

Ai sensi dell'**articolo 93 del D.Lgs. n. 117/2017**, i controlli sugli Enti del terzo settore (ETS) sono finalizzati ad accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel RUNTS;
- e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, a essi attribuite.

19.2. Le competenze degli Uffici regionali o provinciali

Presso il Ministero, nonché presso ciascuna regione e provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS.

L'«**Ufficio statale**» è la struttura che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce l'«Ufficio statale del RUNTS»;

L'«**Ufficio regionale**» è la struttura che presso ciascuna regione gestisce l'«Ufficio regionale del RUNTS»;

L'«**Ufficio provinciale**» è la struttura che presso la Provincia autonoma di Trento e presso la Provincia autonoma di Bolzano gestisce l'«Ufficio provinciale del RUNTS».

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del D.M. 15 settembre 2020, ciascun Ufficio regionale o provinciale competente del RUNTS vigila sugli ETS aventi sede legale sul proprio territorio, con riguardo a:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS); il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS.

Lo stesso ufficio può disporre accertamenti documentali, visite ed ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici territoriali o di altre Amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 20 del D.M. 15 settembre 2020, il competente Ufficio del RUNTS può provvedere a modificare d'ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui pervenuti anche da altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attività di revisione e controllo.

In caso di irregolarità, l'ufficio del RUNTS adotta le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 117 del 2017:

- **da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro** per violazione del **divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve**, a carico di tutti i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione (art. 91, comma 1);
- **da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro** in caso di violazione delle norme sulla devoluzione del **patrimonio** residuo, a carico di tutti i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione (art. 91, comma 2);
- **da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro** per l'utilizzo illecito delle denominazioni di "Ente del Terzo settore" o "Associazione di promozione sociale" o di "Organizzazione di volontariato" oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV.

La sanzione è **raddoppiata** se il fine dell'illecito è ottenere da terzi denaro o di altre utilità.

Per la **omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi** nei confronti del RUNTS, viene prevista l'**applicazione dell'articolo 2630 Codice civile** (art. 48, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

Pertanto, per il mancato o incompleto deposito nel RUNTS degli atti prescritti, è prevista, a carico degli amministratori, una sanzione pecuniaria **da 103,00 euro a 1.032,00 euro**.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Le sanzioni sono versate nel bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017).

19.3. Le competenze delle altre Amministrazioni pubbliche

Restano fermi – secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 117/2017 - i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie o dei beni concessi agli ETS da parte delle Amministrazioni Pubbliche, vigilano le amministrazioni stesse.

L'amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo sull'applicazione della normativa fiscale, avvalendosi anche delle notizie trasmesse dall'ufficio del RUNTS nell'effettuazione dei controlli di sua competenza.

L'atto di accertamento deve essere preceduto, a pena di nullità, da un invito all'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

L'amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette gli atti all'ufficio del RUNTS, che valuta se ricorrono i presupposti per la cancellazione dal Registro.

19.4. Il Consiglio Nazionale del Terzo settore

Il **Consiglio nazionale del terzo settore** – istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, **con il supporto delle reti associative nazionali** (art. 60, comma 1, lett. e)).

19.5. Casi specifici

19.5.1. Imprese sociali

Secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3, dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 112/2018, per le funzioni ispettive sulle imprese sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva **almeno una volta all'anno** sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di **società cooperativa** è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva (comma 5).

In caso di accertata violazione delle disposizioni, il soggetto esercente l'attività ispettiva diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine (comma 6).

In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero vigilante può **nominare un commissario ad acta**, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto (comma 7).

Nel caso di **irregolarità non sanabili o non sanate** il Ministro vigilante **dispone la perdita della qualifica di impresa sociale**.

Con lo stesso provvedimento viene altresì disposto che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti, è devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

Il provvedimento viene trasmesso al Registro delle imprese ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione (comma 8).

Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 è ammesso **ricorso dinanzi al giudice amministrativo** (comma 9).

19.5.2. Le fondazioni del Terzo settore

Le fondazioni di terzo settore, come tutte le fondazioni, sono soggette a **controlli dell'autorità governativa**. In questo caso, tali controlli sono esercitati dall'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore.

19.5.3. I Centri Servizi per il Volontariato (CSV)

I Centri Servizi per il Volontariato (CSV) sono oggetto - secondo quanto disposto dagli articoli 64 e 65 del D.Lgs. n. 117/2017 - di ulteriori controlli da parte dell'**Organismo nazionale di controllo (ONC)**, che opera anche attraverso le sue articolazioni territoriali, gli **Organismi territoriali di controllo (OTC)**.

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 117/2017, **in presenza di irregolarità**, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari.

L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:

- a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;
- b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso **ricorso dinanzi al giudice amministrativo**.

19.5.4. Il 5 per mille

Ai sensi dell'**articolo 8 del D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017**⁷⁴, i beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille sono soggetti a obblighi di **rendicontazione e trasparenza**:

- entro 1 anno dalla ricezione delle somme, essi devono redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- il rendiconto deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni all'amministrazione erogatrice;
- entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto;
- entro 7 giorni dalla pubblicazione devono darne comunicazione all'amministrazione.

In caso di violazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una **sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito** (art. 8, comma 3).

Altri doveri di trasparenza sono posti a carico dell'amministrazione erogatrice, che:

- entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, pubblica sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti che hanno ricevuto il contributo e dei relativi importi;
- entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del beneficiario degli importi percepiti e del rendiconto, pubblica sul proprio sito web il link al sito web del beneficiario.

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

⁷⁴ Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 111/2017, cliccare sul seguente link:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:111!vig=>

20.

IL CINQUE PER MILLE DOPO L'EMANAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 23 LUGLIO 2020

20.1. L'introduzione del cinque per mille

Con l'articolo 1, commi 337 e ss della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di **devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche** a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.

Istituito in forma sperimentale, il **5 per mille è diventato un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti non profit**; grazie ad esso, i cittadini, con le loro preferenze, permettono uno sviluppo armonico e responsabile del cosiddetto Terzo settore, anche in virtù del fatto che le associazioni sono tenute a dimostrare come hanno impiegato le risorse ricevute.

Il 5 per mille rappresenta **per il cittadino** un modo democratico per sostenere attività socialmente utili senza alcun aggravio, mentre **per lo Stato** si tratta di una voce di spesa, dal momento che una porzione del gettito fiscale risulta vincolata alle finalità scelte dal cittadino.

Potendo scegliere i beneficiari di una quota dell'imposta sul reddito, il contribuente esercita una sovranità inusuale, dal momento che di solito spetta al Parlamento stabilire l'impiego del gettito fiscale.

L'istituto del 5 per mille è stato regolarmente rifinanziato negli anni successivi, mentre con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate specifiche disposizioni riguardanti il riparto e la corresponsione delle somme e la loro rendicontazione da parte dei beneficiari.

Le **risorse finanziarie** destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5 per mille **sono state stabilizzate** a decorrere dal contributo dell'anno 2015 con la **Legge 23 dicembre 2014, n. 190** (Legge di Stabilità per il 2015).

Per la liquidazione della quota del 5 per mille, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 720, sostituendo il penultimo periodo dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito che è autorizzata la spesa di:

- 500 milioni di euro annui per ciascun anno nel periodo 2015-2019;
- 510 milioni di euro per l'anno 2020;
- 520 milioni di euro per l'anno 2021;
- 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

20.2. La riforma introdotta dal D.P.C.M. 7 luglio 2016 di modifica al D.P.C.M. 23 aprile 2010

Con il **D.P.C.M. 23 aprile 2010**⁷⁵ - emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2010 - sono state individuate le categorie di soggetti ammissibili al beneficio previa iscrizione annuale agli elenchi tenuti dall'Agenzia delle Entrate, le modalità del riparto e della corresponsione, gli obblighi di rendicontazione da parte dei beneficiari e i modi e termini per il recupero delle somme nelle ipotesi previste.

Con il successivo **D.P.C.M. del 7 luglio 2016**, previsto dall'art. 1, comma 154 della citata Legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015), sono state introdotte molte e importanti novità al D.P.C.M. del 2010.

Tra i punti cardine della riforma indichiamo i seguenti:

- 3) La **semplificazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione** al 5 per mille con l'istituzione di un apposito **elenco degli enti iscritti al beneficio**, tenuto, aggiornato e pubblicato sul proprio sito (entro il 31 marzo di ogni anno) dall'Agenzia delle Entrate.
Gli enti iscritti all'elenco, se permane il possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, **non devono più presentare annualmente** la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille.

⁷⁵ Il testo del decreto è consultabile dal seguente link:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/06/08/10A07158/sg>

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la **circolare n. 5 del 31 marzo 2017**⁷⁶ in tema di iscrizione al contributo, comunicazioni di errori o variazioni intervenute, con particolare riguardo alla variazione del legale rappresentante, la cui mancata comunicazione comporta la **revoca dell'iscrizione**.

Gli enti non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo che intendono accedere al contributo, sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione con le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione di ciascun anno di beneficio del 5 per mille⁷⁷.

Si rammenta che l'inserimento nell'elenco vale ai fini della sola iscrizione dell'ente al riparto del cinque per mille, non anche quale ammissione al beneficio. L'Agenzia delle Entrate svolge infatti un'ordinaria attività di controllo ad esito della quale pubblica **gli elenchi degli enti ammessi e degli esclusi** dal contributo di ciascun anno.

- 4) La **pubblicazione sul proprio sito**, ad opera delle Amministrazioni erogatrici (il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, ecc.) **dell'elenco dei beneficiari**, della data di erogazione e dell'importo del contributo corrisposto.
- 5) Per ciò che attiene alla **rendicontazione delle spese**, la previsione sia di informazioni minime, comuni a tutte le Amministrazioni erogatrici, da utilizzare per la redazione del rendiconto, sia di modalità per la pubblicazione di tali rendiconti compilati dal beneficiario, al fine di assicurare massima trasparenza ed efficacia nell'utilizzo del cinque per mille. Viene confermata la previsione per cui tutti gli enti percettori del contributo sono tenuti a compilare il rendiconto predisposto dall'Amministrazione erogatrice, ma solo coloro che hanno ricevuto **importi pari o superiori a 20mila euro** devono anche trasmettere tale rendiconto all'Amministrazione di riferimento. Ciascuna Amministrazione pubblica i rendiconti sul proprio sito web.
- 6) La precisazione delle **modalità di recupero parziale o totale del contributo del cinque per mille non utilizzato** o impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario.

20.3. La disciplina del cinque per mille dettata dal D.Lgs. n. 111 del 2017

In attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) e d) della **Legge 6 giugno 2016, n. 106**, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", è stato emanato il **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111**⁷⁸ recante "*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", il quale ha demandato l'attuazione degli artt. 4, 5, 6 e 8 a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In assenza della definizione di questo D.P.C.M. attuativo del decreto legislativo, le procedure di accreditamento, di riparto ed erogazione del contributo del cinque per mille, sono continuate ad essere disciplinate dagli artt. 2 e 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come successivamente modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016.

Il D.Lgs. n. 111 del 2017 si propone il **completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille**, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria.

20.3.1. Settori destinatari

⁷⁶ Il testo della circolare è consultabile dal seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297931/Circolare+5+31032017_CIRCOLARE_N.5_DEL_31032017.pdf

⁷⁷ Gli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle entrate sono consultabili dal seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/archivio-5permille>

⁷⁸ Il testo del decreto è consultabile dal seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:111>

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef a soggetti **operanti nei seguenti settori**:

- **volontariato** (competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese);
- **ricerca scientifica e universitaria** (competente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca);
- **ricerca sanitaria** (competente il Ministero della Salute);
- **politiche sociali perseguite dai Comuni** (competente il Ministero dell'Interno);
- **attività sportive a carattere dilettantistico** (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport con il supporto del CONI, salvo per gli anni 2006 e 2007);
- **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo- attività introdotta dall'anno 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 111);
- **sostegno alla gestione delle aree protette** (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

20.3.2. Soggetti beneficiari

Fino al momento dell'attuazione della riforma del Terzo Settore, possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'Irpef i seguenti soggetti:

- **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** (ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- **associazioni di promozione sociale (APS)** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- **associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro** nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

I primi chiarimenti sui soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF sono giunti dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010** ⁷⁹.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017, dopo la riforma del Terzo Settore (dettata dal D.Lgs. n. 117 del 2017), **potranno accedere al cinque per mille solo gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore**.

Nel caso del Terzo settore, le nuove norme dettate dal citato D.Lgs. n. 111 del 2017 **decorrono dal periodo d'imposta successivo all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)** Da tale periodo, i potenziali beneficiari del contributo saranno **tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel RUNTS** e non più solo ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS) e fondazioni.

Gli **Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali** ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, potranno dichiarare espressamente in sede di iscrizione al Registro, per via telematica, se intendono accreditarsi ai fini dell'**accesso al contributo del 5 per mille**. L'ente interessato può farlo anche **successivamente all'iscrizione** nel RUNTS, entro la data del **10 aprile di ciascun anno** ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso. Le disposizioni a sostegno degli ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria, hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS.

Qualora l'ente **perda i requisiti richiesti**, il rappresentante legale è tenuto **trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione**, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva, diversamente l'ammontare del contributo indebitamente percepito, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi, dovrà essere versato al fisco entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo.

Qualora l'ente non provveda al versamento entro il termine fissato, il contributo verrà recuperato coattivamente, con l'applicazione, oltre che degli interessi, delle sanzioni amministrative e penali, ove ne ricorrano i presupposti.

⁷⁹ Il testo della circolare è consultabile dal seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/Circolare-n-56E-10dicembre2010.pdf>

20.3.3. Come accedere al contributo del cinque per mille

A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 è stato istituito un **elenco permanente degli enti iscritti al cinque per mille** che viene aggiornato, integrato e **pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate**, entro il 31 marzo di ciascun anno ⁸⁰.

Per accedere al contributo annuale i soggetti indicati in tale elenco non devono presentare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo errori o per intervenuta variazione del legale rappresentante, a pena di decadenza del contributo.

Tutti gli enti non inseriti nell'elenco permanente che intendono accedere al contributo sono tenuti a presentare domanda di iscrizione con le modalità pubblicate sul sito della stessa Agenzia delle Entrate.

20.4. Le novità introdotte dal D.P.C.M. 23 luglio 2020

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dovranno essere *"definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi"*.

In assenza della definizione di questo D.P.C.M. attuativo del decreto legislativo, le procedure di accreditamento, di riparto ed erogazione del contributo del cinque per mille, come abbiamo già anticipato, sono continuate ad essere disciplinate dagli artt. 2 e 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come successivamente modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016.

In attuazione del disposto di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 111/2017, è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, il **D.P.C.M. del 23 luglio 2020** ⁸¹, recante *"Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi"*.

Con la pubblicazione di questo decreto è arrivata al traguardo la **riforma dell'istituto del cinque per mille**, inserita all'interno del più ampio processo di riforma del Terzo Settore.

Il nuovo decreto disciplina, infatti, le modalità e termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 **sostituisce sia il D.P.C.M. 23 aprile 2010 che il D.P.C.M. 7 luglio 2016**.

20.4.1. Finalità e soggetti coinvolti

Le norme in esso contenute decorreranno dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale (RUNTS). Fino a tale data il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno delle ONLUS, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.

Molte e di grande rilevanza sono le novità presenti in questo testo, come quelle che riguardano le **modalità di registrazione ed accreditamento**, le **modalità per il pagamento del contributo** e gli **obblighi in capo ai beneficiari**.

⁸⁰ Gli elenchi pubblicati sono consultabile dal seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Archivio/Archivio+5permille/>

⁸¹ Il testo del decreto è consultabile dal seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg>

In particolare il Decreto prevede che il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- **sostegno degli enti del Terzo settore** iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- **finanziamento degli enti senza scopo di lucro**, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
- **finanziamento degli enti della ricerca sanitaria** quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
- **sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;**
- **sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente un'attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

20.4.2. Scelta della destinazione del cinque per mille

I contribuenti effettuano la **scelta di destinazione del cinque per mille** della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche.

La scelta è effettuata apponendo la **firma** in uno degli appositi riquadri, corrispondenti alle finalità. Potrà essere espressa una sola scelta di destinazione.

20.4.3. Pubblicazione degli elenchi

Ciascuna amministrazione erogatrice del contributo **dovrà pubblicare sul proprio sito web:**

a) **entro il 31 marzo di ogni anno**, l'**elenco permanente degli enti accreditati** nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate (art. 8, comma 2);

b) **entro il 31 dicembre**, l'**elenco complessivo degli enti ammessi** e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui alla precedente lett. a) (art. 9, comma 1).

Gli elenchi dovranno essere trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille (art. 9, comma 2).

20.4.4. La domanda di accreditamento

Il decreto prevede inoltre le **modalità di accreditamento** ai fini dell'accesso al riparto del contributo del cinque per mille.

La domanda di **accreditamento** per ricevere il contributo del **5 per mille** è già stata precedentemente presentata dalle **associazioni no profit**, in quanto il modulo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera e), del D.P.C.M. 23 aprile 2010 doveva essere già stato trasmesso dall'ente attraverso un intermediario abilitato entro il **7 maggio 2020**, in attesa della pubblicazione delle liste dei beneficiari sul sito dell'Agenzia delle Entrate, seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate⁸².

⁸² Le istruzioni sono consultabili dal seguente link:

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/iscrizione_5x1000_istr.pdf

L'articolo 2 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 riporta le seguenti indicazioni:

"Ai fini dell'accredito per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti individuati all'art. 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle amministrazioni competenti. In particolare al:

- a) **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
- b) **Ministero dell'università e della ricerca**, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
- c) **Ministero della salute**, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
- d) **Comitato olimpico nazionale italiano**, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e);
- e) **Agenzia delle entrate**, gli enti di cui all'art. 1, comma 2, destinatari del contributo fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore".

20.4.5. Erogazione del contributo

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta corrispondente, **gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti** a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'erogazione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:

- a) dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), e comma 2, che, al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione può stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate;
- b) dal **Ministero dell'università e della ricerca** per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b);
- c) dal **Ministero della salute** per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c);
- d) dal **Ministero dell'interno** per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d);
- e) dalla **Presidenza del Consiglio dei ministri** per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera e);
- f) dal **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo** (ora Ministero della cultura e Ministero per il turismo) per i soggetti indicati all'art. 1, comma 3, per le finalità di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) dal **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, per le finalità di sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

20.4.6. Termini per l'erogazione del 5 per mille

L'articolo 14 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 riporta un'ulteriore adempimento da dover effettuare **entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo rispetto a quello dell'impegno**.

Entro tale data gli enti dovranno, infatti, comunicare all'amministrazione erogatrice, quindi all'Agenzia delle Entrate o ai Ministeri sopra elencati i quali a loro volta avranno un convenzione con la stessa, i **dati necessari al fine della ricezione del pagamento** del contributo delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

Entro il **30 settembre 2020** gli enti dovranno quindi comunicare i propri dati all'amministrazione al fine di poter ottenere quanto a loro stanziato nel periodo d'imposta **2018**.

I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine indicato sopra **perdono il diritto a percepire il contributo** per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 14, comma 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Nel caso in cui l'ente beneficiario abbia già comunicato i propri dati di pagamento e non sia stato effettuato **nessun tipo di cambiamento** allora **non sarà obbligato a ripetere tale comunicazione**, in caso contrario l'adempimento può essere effettuato attraverso due modalità:

- modalità telematica attraverso **Entratel-fiscoonline**;
- presentando l'apposito **modello** nella sede territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

20.4.7. Obblighi delle amministrazioni erogatrici

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazioni erogatrici, sono tenute:

- a) alla **pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web** degli **elenchi dei soggetti** ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo, **entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo**;
- b) alla **pubblicazione del link al rendiconto** pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi, **entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi** di cui al successivo art. 16, comma 5 (secondo il quale i beneficiari destinatari delle quote hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni).

In caso di **violazione degli obblighi di pubblicazione** in questione, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice verranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 15, comma 3).

20.4.8. Obblighi in capo ai beneficiari

I beneficiari destinatari delle quote – secondo quanto stabilito all'articolo 16 del decreto in commento - dovranno redigere, **entro un anno dalla ricezione delle somme**, un **apposito rendiconto**, accompagnato da una **relazione illustrativa**, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, **la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite**, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

- a) *i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;*
- b) *l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;*
- c) *le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;*
- d) *le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;*
- e) *dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.*

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, **entro trenta giorni** dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.

Gli enti che hanno **percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti**, salva espressa richiesta dell'amministrazione, **all'invio** del rendiconto e della relazione, **che dovranno comunque essere redatti entro un anno** dalla ricezione degli importi **e conservati per 10 anni**.

Gli enti beneficiari hanno, altresì, **l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio del rendiconto, gli importi percepiti ed il rendiconto**, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice **entro i successivi sette giorni**.

Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede.

20.5. Rendicontazione del 5 per mille anni 2018 e 2019 e accantonamento somme

Le **somme percepite a titolo di cinque per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019**, da parte degli Enti del Terzo settore, e che **a 12 mesi dalla data della percezione non sono state ancora utilizzate**, per cause legate all'emergenza epidemiologica, possono essere accantonate e indicate al **punto 6 "Accantonamento"** del modello di rendiconto, riportando nella relazione illustrativa, come motivazione dell'accantonamento, la dicitura **"Accantonamento emergenza Covid-19"**. Conformemente alle **linee guida sulla rendicontazione** attualmente presenti sul sito istituzionale del Ministero ⁸³, le somme accantonate **dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione** ed essere inserite nel relativo rendiconto.

Lo ha precisato la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **Nota n. 3142 del 4 marzo 2021** ⁸⁴, emanata in risposta ad una specifica richiesta formulata dal Forum Nazionale del Terzo Settore, nella quale vengono appunto forniti chiarimenti in merito al fatto che **gli enti percettori del contributo del 5 per mille relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 potranno disporre, attraverso il ricorso al meccanismo dell'accantonamento delle somme non utilizzate**, in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **di un arco di tempo maggiore** per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo nonché per l'adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione.

In conclusione, relativamente alle somme erogate a titolo di cinque per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, **rimane fermo:**

- **il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa,**
- **nonché, l'ulteriore termine di 30 giorni** dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro, ai fini della successiva trasmissione della documentazione.

Tuttavia, gli enti beneficiari potranno disporre di un **arco temporale più ampio** (pari ad ulteriori 12 mesi) **per l'utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate** a causa della situazione pandemica tuttora in atto, **riportando i relativi importi** alla voce **"Accantonamento"** del rendiconto, dovendosi limitare a tal fine ad utilizzare la causale standard **"Accantonamento emergenza Covid-19"**.

Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare il **"modello di rendiconto per accantonamento"** ⁸⁵, allegando allo stesso una **relazione descrittiva** che esponga nel dettaglio le spese inserite.

20.6. Cinque per mille 2021 - Al via le iscrizioni online per il volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche - Procedure più snelle per l'accreditamento.

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 8 marzo 2021 ⁸⁶, ha reso noto che **dal 8 marzo 2021 ha preso il via la fase di iscrizione** degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021.

⁸³ Le Linee guida sono consultabile dal seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/Linee-guida-2013-indirizzi-aggiornati.pdf>

⁸⁴ Il testo della nota ministeriale è consultabile dal seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-3142-del-04032021-risposta-forum-terzo-settore-covid-19.pdf>

⁸⁵ Il modello è scaricabile dal seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/5%20per%20mille,%20richiesta%20di%20reiscrizione/Modello-di-rendiconto-per-accantonamento-5-per-mille.pdf>

⁸⁶ Il testo del comunicato stampa è consultabile dal seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-8-marzo-2021-5-per-mille-2021>

Sono tenuti alla presentazione dell'istanza d'iscrizione soltanto gli **enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente**, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Tra le novità di quest'anno, introdotte dal **D.P.C.M. 23 luglio 2020**⁸⁷, l'apprezzabile semplificazione delle modalità di accreditamento per l'accesso al riparto del contributo.

In sostanza, gli enti potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti.

È stato quindi **eliminato il doppio adempimento**, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all'ente dei requisiti che danno diritto al contributo.

Inoltre, a partire da quest'anno, le associazioni sportive dilettantistiche rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI, che ha stipulato con l'Agenzia delle entrate una convenzione per la gestione delle istanze di iscrizione. Di conseguenza per il 2021, a differenza degli anni precedenti, le associazioni sportive **utilizzeranno modello e software distinti da quelli degli enti del volontariato**.

In particolare, l'applicativo per l'iscrizione degli enti del volontariato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, mentre quello per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del CONI, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia delle entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

Un'ulteriore novità riguarda la **tempistica**. Per il 2021, infatti, l'istanza di accreditamento dovrà essere trasmessa **entro il 12 aprile 2021** (dato che il 10 aprile previsto dal decreto cade di sabato), utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Infine, gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall'Agenzia delle entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal CONI sui rispettivi siti istituzionali.

In particolare, **l'elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile**, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere richieste **non oltre il 30 aprile**. L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, **entro il 10 maggio**.

⁸⁷ Il testo del decreto è consultabile dal seguente link:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg>

21.

LA DENUNCIA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE **GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE**

In questo capitolo vogliamo brevemente illustrare la disciplina dei **benefici fiscali** che il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) riconosce alle **erogazioni effettuate a favore degli Enti del Terzo settore (ETS)**.

Il CTS ha unificato l'articolato sistema di agevolazioni previsto dalla normativa previgente, introducendo apposite misure di vantaggio **per le persone fisiche** (soggetti IRPEF) e **giuridiche** (società ed enti soggetti IRES) che sceglieranno di erogare denaro o beni in natura agli enti non profit (art. 83 CTS), in vigore già dal 1° gennaio 2018 nei confronti di ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS).

La riforma del Terzo settore ha, infatti, riservato particolare attenzione alla razionalizzazione e incentivazione del sistema delle agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere finanziariamente gli enti del Terzo settore, favorendo l'afflusso verso enti particolarmente meritevoli di beni e risorse finanziarie derivanti da liberalità che, notoriamente, costituiscono una delle fonti principali di sostentamento degli enti del Terzo settore ⁸⁸.

In questo stesso capitolo vogliamo anche illustrare gli **obblighi di pubblicità e di trasparenza** che spettano agli Enti del Terzo settore (**associazioni**, alle **fondazioni** e alle **ONLUS**) nel caso abbiano ricevuto, **da parte di Pubbliche Amministrazioni**, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo pari o superiori a 10.000 euro.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla **Legge n. 124 del 4 agosto 2017** (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), in particolare dall'articolo 1, commi dal 125 al 129.

21.1. Le erogazioni liberali private

21.1.1. Natura e soggetti coinvolti

Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l'Ente di Terzo settore (ETS) può **raccogliere fondi** o **beni in natura** da destinare alle proprie attività di interesse generale.

In particolare, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Non si è quindi di fronte a uno scambio, ma a un **atto di generosità** compiuto da una parte verso l'altra, senza pretendere nulla in cambio.

Il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), all'articolo 83 (rubricato "*Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali*") disciplina il regime di **detrazioni e deduzioni** per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli **ETS**.

Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all'interno della parte del codice dedicata al nuovo **regime fiscale**, si sono applicate già a partire dal 1° gennaio 2018 alle **organizzazioni di volontariato (OdV)**, **associazioni di promozione sociale (APS)** e **ONLUS** iscritte nei rispettivi registri.

La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali **si applica a tutti gli Enti del Terzo settore**, comprese le cooperative sociali ed **escluse le imprese sociali costituite in forma di società**, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

⁸⁸ L'argomento è stato approfondito dalla Fondazione nazionale Commercialisti in un documento di ricerca dal titolo "**Riforma del Terzo settore: le erogazioni liberali e il "Social bonus"**".

Il testo del documento è consultabile al seguente link:

<file:///C:/Users/Claudio/AppData/Local/Temp/Riforma%20del%20terzo%20settore-b.pdf>

Le donazioni possono essere **sia in denaro che in natura**. Ai fini del calcolo della **natura fiscale dell'ETS**, sono considerate entrate non commerciali.

Per quanto riguarda i **beni in natura** che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019**.

Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l'ammontare è definito sulla base del **valore normale** del bene donato.

Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell'atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una **dichiarazione scritta da parte del donatore** contenente la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la **dichiarazione del soggetto destinatario** contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4, D.M. 28 novembre 2019).

Nel caso di **donazioni superiori a 30.000 euro** oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una **perizia giurata** che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una **dichiarazione** con l'impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rimane in vigore la **legge n. 166 del 19 agosto 2016**⁸⁹ (recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi") per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli Enti del Terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l'IVA relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.

I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall'art. 16, comma 1, della citata L. n. 166/2016.

21.1.2. Detraibilità e deducibilità

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS **sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi**, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell'ente percipiente.

La **detraibilità** interviene sull'imposta lorda: una volta determinata quest'ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell'erogazione liberale effettuata.

La **deducibilità** interviene, invece, sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l'anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.

Le erogazioni effettuate da persone fisiche

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di **deduzione** dal reddito **o di detrazione** dall'imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.

Nel caso in cui la persona **opti per la detrazione**, essa ammonterà al **30% dell'importo della donazione stessa (35% se la donazione è effettuata ad una OdV)**, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 9.000 euro (**10.500 se la donazione è fatta ad una Odv**).

⁸⁹ Il testo della legge è consultabile dal seguente link:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016:166>

L'erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l'effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

Le erogazioni effettuate da Enti e società

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è **prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile**, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche.

Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell'eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

21.1.3. Trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate

A. Il D.M. 3 febbraio 2021

Con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021**⁹⁰ sono state stabilite le modalità di *"Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata"* dei cittadini donatori.

Secondo quanto stabilito all'articolo 1 del decreto, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, **a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020:**

- *le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);*
- *le associazioni di promozione sociale (APS);*
- *le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;*
- *le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;*

sono tenute a **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa - entro il 1° marzo 2021** (essendo il 28 febbraio giorno festivo - per i dati relativi all'anno di imposta 2020) - **una comunicazione contenente** i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Gli stessi Enti, con riferimento alle **erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi** che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, sono invece **obbligati a trasmettere le comunicazioni:**

- **a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021**, se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o **entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro;**
- **a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022**, se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o **entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.**

In sostanza, per i **dichiarativi compilati nel 2021** (riferiti al periodo d'imposta 2020) **l'invio dei dati sarà facoltativo** e diventerà **obbligatorio solo** nel prossimo biennio 2022-2023, dapprima per gli enti di rilevanti dimensioni (con entrate complessive 2021 risultanti dal bilancio redatto secondo i nuovi schemi approvati con il D.M. 5 marzo 2020 **superiori a un milione di euro**) e successivamente anche per quelli di più ridotti volumi (con entrate complessive 2022 risultanti dal bilancio **superiori a 220.000 euro**).

Stando ai contenuti del recente decreto resteranno comunque **esclusi dall'adempimento** – in chiave futura – i cosiddetti **ETS di minori dimensioni** che – avendo conseguito entrate complessive di importo

⁹⁰ Il testo del decreto è consultabile dal seguente link:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/16/21A00840/sg>

non superiore ai 220.000 euro possono comunque optare per la redazione di un **rendiconto per cassa** come previsto dall'articolo 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

La trasmissione dei dati delle erogazioni liberali, ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato per il periodo d'imposta 2020, interessa - come negli anni passati - i seguenti soggetti:

- le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, D.Lgs. 460/1997. Rientrano nell'obbligo di trasmissione anche le **organizzazioni di volontariato – OdV** di cui alla L. 266/1991, in quanto considerate ONLUS "di diritto" dal comma 8 del citato articolo 10;
- le **associazioni di promozione sociale (APS)** di cui all'articolo 7 L. 383/2000;
- le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la **valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico** di cui al D.Lgs. 42/2004;
- le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario lo svolgimento o la **promozione di attività di ricerca scientifica**.

Vale la pena osservare che l'ambito soggettivo di applicazione di questo nuovo ed ulteriore obbligo risulta ad oggi previsto solo per quei soggetti (**OdV, APS e ONLUS**) che possono già oggi qualificarsi come **ETS "di diritto"** e che dal 1° gennaio 2018 stanno già applicando la **disciplina transitoria** per essi prevista dal nuovo **Codice del Terzo Settore** (D.Lgs. n. 117/2017), oltre alle **fondazioni e associazioni riconosciute** che operano negli ambiti in precedenza descritti.

Il decreto in commento, tuttavia, già prevede un allargamento significativo della platea dei soggetti obbligati, stabilendo che **detto obbligo si estenderà indistintamente a tutti coloro che risulteranno iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** ma solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà pervenuta l'**autorizzazione della commissione europea** prevista dall'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e sempre che sia prima intervenuta l'operatività del RUNTS.

La trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali effettuate nei confronti dei richiamati soggetti riguarderà le sole erogazioni liberali in denaro eseguite esclusivamente con **strumenti finanziari tracciabili**, deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche e dovrà contenere i **dati identificativi (codice fiscale) dei soggetti eroganti**.

E pertanto, nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate:

- **tramite banca o ufficio postale**; ovvero
- **mediante gli altri sistemi di pagamento** previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Precisa, infatti, il decreto che l'obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da **donatori continuativi** che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il **codice fiscale** del soggetto erogante, mentre **non vanno comunicati** i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a **raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti**.

La comunicazione può avvenire attraverso intermediario abilitato o utilizzando i canali Entratel e Fisconline, installando un software specifico, come descritto direttamente sul sito dell'Agenzia.

B. Il Provvedimento direttoriale del 19 febbraio 2021

Con il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2021 n. 49889**⁹¹, sono state successivamente approvate **le regole tecniche per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati** relativi alle **erogazioni liberali** ai sensi del Decreto del 3 febbraio 2021, con il quale è stata disciplinata la **trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore a partire dall'anno d'imposta 2020**.

Nel provvedimento si ribadisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le **medesime modalità** previste dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.**

⁹¹ Il testo del provvedimento è consultabile dal seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/provvedimento+erogazioni+liberali+a+regime+19.02.2021+DEF.pdf/3fa5e138-b8ac-a10d-dc53-9816f7fff066>

34431 del 9 febbraio 2018 e secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 al medesimo provvedimento.

Il **termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni** di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'**articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021, e precisamente **entro il 28 febbraio di ciascun anno**.

Di particolare interesse il richiamo contenuto nel recente provvedimento direttoriale n. 49889/2021 alla parte in cui si prevede la possibilità, per il contribuente che effettua l'erogazione liberale, di manifestare il cosiddetto **"diritto di opposizione"**.

Tenuto conto della delicatezza delle informazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali, con il rinvio al provvedimento del 9 febbraio 2018 vengono confermate tutte le disposizioni finalizzate a tutelare i diritti dei contribuenti che non intendono far conoscere al soggetto dichiarante le proprie spese.

Si tratta, in particolare, della **facoltà di esercitare l'opposizione all'inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata** di cui al paragrafo 9 del provvedimento del 9 febbraio 2018, dell'acquisizione dei dati in uno specifico archivio, separato dagli altri archivi dell'Anagrafe tributaria, che li rende non accessibili dall'Agenzia delle Entrate fino allo scadere del termine per l'esercizio dell'opposizione.

C. Emergenza Covid-19 - Il Decreto-Legge n. 18/2020

Per completare l'argomento, si ricorda che l'**articolo 66 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "*Decreto Cura Italia*") - successivamente integrato con l'aggiunta del comma 3-bis per effetto dell'articolo 12-quater della legge 5 giugno 2020, n. 40 - ha previsto **particolari agevolazioni nella prospettiva di agevolare le operazioni correlate all'esigenza di fronteggiare l'emergenza epidemiologica**.

Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione di tale norma sono stati successivamente forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 8/E del 3 aprile 2020**, al Punto 5.2.⁹²

Sull'argomento segnaliamo, infine, anche la **risposta ad un interpello n. 150 del 4 marzo 2021**⁹³. Avente ad oggetto "*Detrazione Iva beni donati nell'ambito della gestione del covid-19 (DL "Cura Italia")*".

Tabella riepilogativa

| Scadenza invio comunicazioni per le donazioni ricevute nell'anno precedente | Natura e soggetti tenuti all'adempimento |
|--|--|
| 1 marzo 2021 (essendo il 28 febbraio giorno festivo) | FACOLTATIVO Per OdV, APS, ONLUS, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo la tutela dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o di attività di ricerca scientifica. |
| 28 febbraio 2022 | OBBLIGATORIO Per OdV, APS, ONLUS, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo la tutela dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o di attività di ricerca scientifica, con ricavi, rendite e provenienti o entrate superiori a un milione di euro . |
| | OBBLIGATORIO |

⁹² Il testo della circolare è consultabile dal seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af>

⁹³ il testo della risposta è consultabile dal seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_150_04.03.2021.pdf/ec13fa41-89cb-7be5-8e0e-5fa9d914aed7

| | |
|---|---|
| 28 febbraio 2023 | Per OdV, APS, ONLUS, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo la tutela dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o di attività di ricerca scientifica, con ricavi, rendite e provenienti o entrate superiori a 220.000,00 euro. |
| - Periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della CE (art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017), o - Periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (se successivo all'autorizzazione CE) | OBBLIGATORIO Per tutti gli ETS con ricavi, rendite e provenienti o entrate superiori a 220.000,00 euro. |

21.2. Le erogazioni pubbliche - Obblighi di pubblicità e di trasparenza

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e di trasparenza in merito alle erogazioni liberali pubbliche è necessario far riferimento alla **Legge 4 agosto 2017 n. 124** (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), e precisamente all'articolo 1, commi 125-129.

La norma pone a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono **rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni**, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento **ai soggetti facenti parte del Terzo Settore**.

Il Ministero del Lavoro ha affrontato la questione con una prima circolare (la **n. 2 del 11 gennaio 2019**⁹⁴), con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti, introdotti con l'articolo 1, commi dal 125 al 129, della legge n. 124 del 2017

Le disposizioni in questione hanno poi formato oggetto di un successivo intervento legislativo, attuato mediante l'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha **reformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche** previste dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017.

Tale riformulazione è stata attuata mediante la **sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi**, che hanno introdotto sia modifiche sostanziali che modifiche di coordinamento sistemico e formale.

Sono stati infatti modificati i commi 125, 126, 127, 128 e 129 e introdotti i nuovi commi 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 125-sexies.

Sulla base del nuovo quadro normativo, il Ministero del Lavoro ha emanato una seconda circolare (la **n. 6 del 25 giugno 2021**⁹⁵), a parziale modifica della circolare precedente, con riguardo in particolare al dettato del novellato comma 125.

Nella circolare si evidenzia:

- a) che le erogazioni **devono pervenire dalle Pubbliche Amministrazioni** indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 97/2016; viene così di fatto eliminato dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA;
- b) lo **spostamento del termine di adempimento** degli obblighi in parola dall'originaria data del 28 febbraio **al 30 giugno di ogni anno**;
- c) il **nuovo impianto sanzionatorio**, introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dal comma 125-ter.

21.2.1. Oggetto e contenuto della pubblicità

L'articolo 1, comma 125 della L. n. 124/2017 pone a carico di **determinati soggetti** che hanno **ricevuto sovvenzioni e sussidi pubblici** obblighi di trasparenza attraverso una **forma particolare di pubblicità**.

⁹⁴ Il testo della circolare è consultabile dal seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf>

⁹⁵ Il Testo della circolare è consultabile dal seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-ministeriale-6-del-25062021.pdf>

Sono soggetti a pubblicità "le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**" (comma 125, art. 1, L. n. 124/2017).

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti – come precisato al comma 127 dell'art. 1, della L. n. 124/2017 - l'obbligo di pubblicazione di cui sopra non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria "**effettivamente erogati**" al soggetto beneficiario sia **inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato**.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi "**effettivamente erogati**": ciò significa che **vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato** nel corso dell'esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziare dall'ente pubblico ma non ancora incassate dall'organizzazione.

La circolare ministeriale n. 2/2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 **deve essere inteso in senso cumulativo**, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Esemplicando, se l'ente ha ricevuto durante l'anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l'obbligo di pubblicazione di tali somme.

Per quanto riguarda le **informazioni da pubblicare**, il Ministero del Lavoro con la citata circolare n. 2 del 11 gennaio 2019, ha precisato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

1. **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente** (l'associazione);
2. **denominazione del soggetto erogante** (la pubblica amministrazione);
3. **somma incassata** (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. **data di incasso**;
5. **causale** (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "*liberalità*" oppure come "*contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente*").

Le **cooperative sociali** di cui al comma 125, lettera d), che svolgono attività favore degli stranieri – come precisato dal comma 125-sexies dell'art. 1 della L. n. 124/2017 - sono altresì tenute a **pubblicare trimestralmente** nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

21.2.2. I soggetti erogatori

Il soggetti erogatori rientrano sostanzialmente in due tipologie di soggetti pubblici:

- 1) le **Pubbliche Amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.;
- 2) i **soggetti di cui all'articolo 2-bis** del D.Lgs. n. 33/2013, che sono:
 - a) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
 - b) le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 175/2016 (escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche);
 - c) le **associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati**, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

21.2.3. I soggetti interessati

I soggetti coinvolti oggetto di sovvenzioni e sussidi sono:

- a) le **associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) le **associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) le **associazioni, ONLUS e fondazioni**;
- d) le **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri** di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si **applichi anche agli enti del Terzo settore** e quindi, ad oggi e in assenza del Registro unico nazionale (RUNTS), alle **organizzazioni di volontariato (OdV)**, alle **associazioni di promozione sociale (APS)** e alle **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, nonostante sia stata soppressa la normativa di riferimento. Ma da tener presente che tale abrogazione diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale per gli ETS.

21.2.4. Gli obblighi e le forme di pubblicità

A partire dall'esercizio finanziario 2018 i soggetti di cui sopra sono tenuti a **pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno**, le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura**, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi **effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni**.

A proposito dei soggetti interessati, la L. n. 124/2017, all'art. 1, comma 125-bis, distingue i soggetti menzionati in precedenza da **quelli che esercitano attività d'impresa**, ai sensi dell'art. 2195 del Codice civile, disponendo per essi, come vedremo meglio più avanti, modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e ONLUS.

Fra tali soggetti rientrano sicuramente le **società** di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le **imprese sociali costituite in forma societaria**.

Queste imprese sono tenute a **pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai soggetti erogatori indicati in precedenza.

I soggetti che **redigono il bilancio in forma abbreviata**, ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile⁹⁶, e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, **sui propri siti internet**, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza secondo modalità liberamente accessibili al pubblico.

Il discorso si fa più problematico per le **cooperative sociali**, che sono sia "società" che "ONLUS" (di diritto).

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 2 del 11 gennaio 2019, deve darsi prevalenza al profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all'obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società.

Applicando tale ragionamento alle **imprese sociali**, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.

21.2.5. Inadempienze e sanzioni

⁹⁶ Si tratta delle società, che non avendo emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata, qualora, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Secondo quanto stabilito al comma 125-ter dell'art. 1 della L. n. 124/2017, a partire **dal 1° gennaio 2020**, l'inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta una sanzione pari all'**1% degli importi ricevuti** con un **importo minimo di 2.000,00 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti**.

Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

All'originaria delimitazione della **sanzione restitutoria** alle sole imprese, si sostituisce – come viene evidenziato dal Ministero nella circolare n. 6/2021 - "*un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una graduazione delle sanzioni*". Difatti, la disposizione citata pone a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un **importo minimo di 2.000,00 euro**, oltre alla **sanzione accessoria** dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione; solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ricevuto**.

Successivamente, con l'articolo 11-sexiesdecies, comma 1 della L. n. 87/2021, di conversione del D.L. n. 52/2021 (c.d. "*Decreto Riapertura*"), è stato disposto che "**Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022**".

Pertanto, per tutto il 2021 non possano essere comminate sanzioni per il mancato adempimento, previste dal citato comma 125-ter.

Il **termine per la pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020** sembra, tuttavia, essere rimasto quello del **30 giugno 2021**.

Allegato

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO _____
(Ex Legge 124 del 2017)

| _____ - C.F. _____ (*) | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (**) | SOMMA INCASSATA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE CONTRIBUTI | | | |

_____, ____/____/_____
(Luogo e data)

(Firma del presidente)

(*) Riportare denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (associazione).
 (**) Precisare la causale dell'erogazione(ad esempio: liberalità o contributo per un progetto specifico, ecc.

RIFERIMENTI NORMATIVI

| Argomento | Riferimenti Normativi - Articoli | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | D.Lgs. n. 117/2017 | D.Lgs. n. 112/2017 | D.M. 15/09/2020 |
| - Accesso ai dati del Registro | | | 27 |
| - Accesso al credito agevolato | 68 | | |
| - Accesso al Fondo sociale europeo | 70 | | |
| - Adeguamento statuti | 102 | 18 | |
| - Anagrafe delle ONLUS | | | 35 |
| - Assemblea | 25-26 | | |
| - Assenza di scopo di lucro | 9 | 4 | |
| - Associazioni di promozione sociale (APS) | 23-36-37 | | |
| - Iscrizione | | | 9-10 |
| - Regime forfettario | 87 | | |
| - Regime fiscale | 86-87 | | |
| - Sostegno alle attività | 76 | | |
| - Trasmigrazione | | | 33-34 |
| - Associazioni di promozione sociale nazionali | | | 33-34 |
| - Associazioni riconosciute e non | 21-23-99 | | |
| - Adeguamenti statutari e forma dell'atto | 102 | 3 | |
| - Attività | 6-7 | | |
| - Attività commerciale | | | 14-30 |
| - Atto costitutivo e statuto | 22-49 | | |
| - Atti modificativi | 23-49 | | 21 |
| - Bilanci e rendiconti | 49 | 10 | 21 |
| - Bilancio d'esercizio | 14 | 10 | 30 |
| - Bilancio sociale | 15 | | |
| - Cabina di regia | 98 | | |
| - Cancellazione dal Registro | 51 | | 24 |
| - Procedimento di cancellazione dal RUNTS | | | 25 |
| - Conseguenze della - | | | 26 |
| - Cariche sociali | | 8 | |
| - Centri di servizio per il volontariato (CSV) | 62-63-64-67 | | |
| - Consiglio Nazionale del Terzo settore | 59-60-61 | 18 | |
| - Consultazione del Registro | | | |
| - Controlli fiscali | 95 | | |
| - Controllo degli atti sugli ETS | 93-94 | | 17 |
| - Controllo del Notaio sugli atti | 23 | | 17-18-19-20 |
| - Convenzioni con amministrazioni pubbliche | 57 | | |
| - Cooperative sociali | | 2-18 | |
| - Denominazione sociale e acronimi | 13 | 7 | 8-26 |
| - Denuncia al Tribunale e all'organo di controllo | 30 | | |
| - Devoluzione del patrimonio | | | |
| - Disposizioni fiscali | | | |
| - Distribuzioni di utili e destinazione del patrimonio | 9 | | |
| - ENTI TERZO SETTORE | 5 | | |
| - Assemblea | 25-26 | | |
| - Assenza scopo di lucro | 9 | | |

| | | | |
|--|-------------|-------|----------|
| - Attività | 6-7 | | |
| - Atto costitutivo e statuto | 22-23 | | |
| - Consiglio nazionale del Terzo settore | 59-60-61 | | |
| - Controlli fiscali | 95 | | |
| - Controllo e vigilanza | 23 | | |
| - Convenzioni con PP.AA. | | | |
| - Denominazione e acronimi | | | 8 |
| - Devoluzione del patrimonio | 10 | | |
| - Distribuzioni di utili | 9 | | |
| - Disposizioni fiscali | | 17 | |
| - Imposte e tributi | 80-83 | | |
| - Informativa antimafia | 49 | | 21 |
| - Iscrizione nel RUNTS | 12 | | 9-10 |
| - Libri sociali obbligatori | 16 | | |
| - Misure fiscali e sostegno economico | | | |
| - Organo di amministrazione | 27-28-29 | | |
| - Organo di controllo – revisione legale | 30-31-32 | | |
| - Procedura di iscrizione nel RUNTS | 48 | | |
| - Raccolta fondi | 8 | | |
| - Rapporti con gli enti pubblici – Convenzioni | 56-57 | | |
| - Registri e Albi attuali | | | |
| - Scritture contabili e bilanci | 14-15 | | |
| - Soci (ammissione – esclusione) | 24 | | |
| - Svolgimento di attività di impresa | | | |
| - Utilizzo della locuzione o dell’acronimo | 13 | | |
| - Vigilanza e monitoraggio | 93-94 | | |
| - Enti filantropici | 38-39-40 | | |
| - Regime fiscale | 85 | | |
| - Enti della protezione civile | | | 12 |
| - Enti religiosi civilmente riconosciuti | 5 | | 15-16-35 |
| - Erogazioni liberali | 83 | | |
| - Finanziamenti e sostegno | 73-74-75-76 | | |
| - Fondazioni | 21-23-31-99 | | 21 |
| - Impresa sociale | 41 | | |
| - Adeguamento dello statuto | 102 | 18 | |
| - Amministrazione | | 8 | 23-35 |
| - Assenza di scopo di lucro | | 4 | |
| - Attività | | 3 | |
| - Bilancio (d’esercizio e sociale) | | 10 | |
| - Cariche sociali | | 8 | |
| - Costituzione | | 6 | |
| - Denominazione | | 7 | |
| - Destinazione utili | | 4-17 | |
| - Devoluzione del patrimonio | | 13-15 | |
| - Fondo per la promozione delle - | | 17 | |
| - Fusione, scissione, trasformazione | | 13 | |
| - Gruppi di imprese | | 5 | |
| - Informazioni antimafia | 49 | | 21 |
| - Iscrizione nel RUNTS | | | 4-23-35 |
| - Misure fiscali e di sostegno | | 19 | |
| - Monitoraggio e controllo | | 16 | 9-10 |
| - Nozione | | 2 | |
| - Organo di controllo | | 11 | |
| - Procedure concorsuali | | 15 | |

| | | | |
|--|-------------|----|-------------|
| - Ricorsi | | 16 | |
| - Scritture contabili | 14-88 | 10 | |
| - Soci (ammissione – esclusione) | | 9 | |
| - Struttura proprietaria | | 5 | |
| - Iscrizioni (domanda e procedimento) | 16 | | 9-20 |
| - Libri sociali obbligatori | 86 | | |
| - Migrazione in altra sezione | 51 | | 23 |
| - Misure fiscali e sostegno economico | 76 | | |
| - Monitoraggio, vigilanza e controllo sugli ETS | 93-94 | | |
| - ONLUS | | | 35 |
| - Anagrafe Unica delle - | | | 35-39 |
| - Perdita della qualifica e devoluzione del patrimonio | | | 39 |
| - Procedimento di iscrizione nel RUNTS | | | 39 |
| - Organismo Nazionale di Controllo (ONC) | 65-67-96 | | |
| - Organismi territoriali di controllo (OTC) | 66-67 | | |
| - Organizzazioni della società civile (OSC) | 5 | | |
| - Organizzazione di volontariato (OdV) | 33-34-35 | | |
| - Regime fiscale | 85-87 | | 36 |
| - Organizzazioni non governative (ONG) | 6 | | |
| - Organo di amministrazione | 27-28-29 | 8 | |
| - Composizione | | | |
| - Sanzioni | | | |
| - Organo di controllo (nomina) | 30-31-32 | 11 | |
| - Patrimoni destinati ad uno specifico affare | | | |
| - Patrimonio minimo contabile | 11-23 | 13 | |
| - Verifica della sussistenza | 23 | | |
| - Devoluzione del - | 9 | | |
| - Personalità giuridica (acquisto della -) | 10-23 | | 16-19-21-26 |
| - Posta elettronica certificata (PEC) | | | 7 |
| - Portale del RUNTS | | | 7-38 |
| - Procedura di iscrizione nel Registro | 48-49 | | 10 |
| - Protocollo e conservazione delle istanze | | | 28 |
| - Pubblicità legale (opponibilità ai terzi) | 53 | | 27 |
| - Raccolta fondi | 8 | | |
| - Regime fiscale | 8-79-80-81 | | |
| - Registro delle imprese e RUNTS | | | 30 |
| - Registri delle persone giuridiche private | | | 16 |
| - Registri delle APS e ODV | | | 39 |
| - Rendiconto per cassa | | | 21 |
| - Reti associative | 42-102 | | |
| - Procedura di iscrizione nel RUNTS | | | 11 |
| - Ufficio competente | | | |
| - Revisione legale dei conti | | | |
| - Revisione d'ufficio | 32 | | 22 |
| - Revisione periodica del RUNTS | 52 | | |
| - Ricorsi | 48-51 | | 25 |
| - Risorse finanziarie | 73-74-75-76 | | |
| - RUNTS | 46 | | |
| - Accesso ai dati del - | | | 27 |
| - Avvio di popolamento iniziale | | | 31 |

| | | | |
|---|-------------|----|-------------|
| - Cancellazione dal Registro | 51 | | 24-25-26 |
| - Consultazione del - | | | 30 |
| - Contenuto del - | 49 | | 30 |
| - Controllo degli atti da parte dell'Ufficio | | | 17 |
| - Deposito degli atti - Controllo del Notaio | | | 17-18-19-20 |
| - Deposito atti modificativi | | | 21 |
| - Effetti dell'iscrizione | | | 8 |
| - Finalità | | | 2 |
| - Formato atti e documenti | | | All. B |
| - Funzionamento del - | 54 | | 5 |
| - Gestione informatica | | | 7-29 |
| - Informativa antimafia | | | 37 |
| - Iscrizioni | 48 | | 9 |
| - Migrazione in altra sezione | 51 | | 23 |
| - Modalità di trasferimento | | | 21 |
| - Operatività del - | | | 31 |
| - Popolamento iniziale | | | 31 |
| - Portale del - | | | 7-38 |
| - Procedimento di cancellazione | | | 25 |
| - Procedimento di iscrizione | | | 10 |
| - Protocollazione e conservazione delle istanze | | | 28 |
| - Pubblicità e accesso ai dati | | | 38 |
| - Pubblicità legale (efficacia della -) | 53 | | 21-27 |
| - Registro imprese e - | | | 30 |
| - Revisione periodica | 52 | | 22 |
| - Ricorsi | 48-51 | | 25 |
| - Sanzioni | 49-92 | | |
| - Scambio di comunicazioni tra Registro imprese e RUNTS | | | 30 |
| - Scambio di comunicazioni con altre PP.AA. | | | 30 |
| - Scioglimento - Estinzione | 50 | | |
| - Sezioni | 47 | | 4 |
| - Struttura | 47 | | 4 |
| - Ufficio competente | 48 | | 4-5-6-7 |
| - Tempistica di attuazione | | | 31 |
| - Trasmigrazione dei registri esistenti | 55 | | 32-33 |
| - Sanzioni | 49-92 | | |
| - Scioglimento e estinzione degli Enti | 50 | | |
| - Scritture contabili | 88 | 10 | |
| - Soci (ammissione - esclusione) | 24 | 9 | |
| - Social bonus | 82 | | |
| - Società di Mutuo Soccorso (SOMS) | 43-44-45 | | 13-23-26 |
| - Titoli di solidarietà | 78 | | |
| - Trasmigrazione | 55 | | 33-33 |
| - Tributi locali | 83-89 | | |
| - Uffici del RUNTS (compiti) | 48-91 | | 3-4-5-6-21 |
| - Uffici nazionale | 91 | | 3-5-33 |
| - Uffici regionali o provinciali | 48 | | 2-4-33 |
| - Vigilanza e monitoraggio | 93-94 | | |
| - Vigilanza del Ministero | 93-96 | | |
| - Volontariato e attività di volontariato | 18-19-20-96 | | 11 |
| - Volontariato di protezione civile | 43 | | |